



Regione  
Lombardia

REPUBBLICA ITALIANA

# BOLLETTINO UFFICIALE

## SOMMARIO

### D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

#### Presidenza

##### Decreto dirigente unità organizzativa 17 febbraio 2014 - n. 1196

Presidenza - Sede Territoriale di Pavia - D.lgs. n. 387 del 29 dicembre 2003, art. 12 – Approvazione del progetto esecutivo ed autorizzazione unica, all'associazione irrigazione Est Sesia, per la costruzione e l'esercizio dell'impianto idroelettrico sul salto «2 Prolungamento», a seguito della concessione, assentita con decreto regionale n. 13643 del 27 dicembre 2010 di variante non sostanziale di concessione al decreto n. 2347 dell'8 novembre 1990, di grande derivazione di acqua pubblica dal diramatore Vigeveno in comune di Cassolnovo (PV) della portata di moduli massimi 99,14 (9.914 l/sec) e moduli medi 37,08 (3.708 l/sec) per produrre sul salto di concessione di 1,80 m la potenza nominale media di concessione di 65,44 kw presso una centralina sita in comune di Cassolnovo . . . . . 2

#### D.G. Istruzione, formazione e lavoro

##### Decreto dirigente unità organizzativa 21 febbraio 2014 - n. 1382

Modifiche ed integrazioni al "Manuale di gestione della Dote Unica" di cui all'allegato A) del d.d.u.o.n. 9254 del 14 ottobre 2013 . . . . . 6

##### Decreto dirigente unità organizzativa 24 febbraio 2014 - n. 1436

Determinazioni in merito all'avviso Dote Unica Lavoro di cui al d.d.u.o.n. 9308 del 15 ottobre 2013 . . . . . 72

##### Decreto dirigente struttura 18 febbraio 2014 - n. 1256

Regolamentazione dei percorsi abilitanti all'esercizio dell'attività di responsabile tecnico di tintolavanderia ai sensi della legge 84/2006 . . . . . 98

#### D.G. Famiglia, solidarietà sociale e volontariato

##### Decreto direttore generale 3 febbraio 2014 - n. 649

Modifica dell'accreditamento della seguente unità di offerta socio sanitaria: assistenza domiciliare integrata (A.D.I.) con cure palliative, denominata «Servire Adi» gestita dall'ente «Servire cooperativa sociale a.r.l. Onlus», C.F.: 00839900164, con sede legale e sede operativa in treviolo (BG), via A. Dolci n. 12/14, a seguito del trasferimento in una nuova sede . . . . . 102

##### Decreto direttore generale 7 febbraio 2014 - n. 856

Decadenza dell'accreditamento di unità di offerta socio sanitarie: Centri diurni per persone con disabilità (C.D.D.) aventi sede nella ASL di Milano 1 e cancellazione dall'apposito registro regionale . . . . . 103

##### Decreto direttore generale 14 febbraio 2014 - n. 1129

Accreditamento della seguente unità di offerta socio sanitaria: assistenza domiciliare integrata (A.D.I.) denominata «l'Ape Gaia» gestita dall'ente «L'Ape Gaia società cooperativa sociale Onlus», CF 06982390962, con sede legale e sede operativa in Legnano (MI), via Dei Salici n. 26/28, ed iscrizione della medesima nell'apposito registro regionale . . . . . 105

##### Decreto direttore generale 18 febbraio 2014 - n. 1236

Accreditamento della seguente unità di offerta socio sanitaria: assistenza domiciliare integrata (A.D.I.) denominata «Omnia servizi cooperativa sociale» con sede operativa in Busto Arsizio (VA), via Salvatore Rosa n. 24, gestita dall'ente omonimo, con sede legale in Milano, via P. da Palestrina n. 2, CF 08334370965, ed iscrizione della medesima nell'apposito registro regionale . . . . . 105

#### D.G. Ambiente, energia e sviluppo sostenibile

##### Decreto dirigente struttura 20 dicembre 2013 - n. 12618

Progetto di un impianto di smaltimento e recupero di rifiuti speciali liquidi pericolosi e non pericolosi, nel comune di Moglia (MN). Proponente: Ecologia Papotti s.r.l. - Moglia. Pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi del d.lgs. 152/2006 e della l.r. 5/2010 . . . . . 107

##### Decreto dirigente struttura 21 febbraio 2014 - n. 1385

Verifica di assoggettabilità, ai sensi degli artt. 6 e 20 del d.lgs. 152/06, alla procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) del progetto di un Kartodromo in comune di Cologno al Serio (BG) . . . . . 108

##### Decreto dirigente struttura 21 febbraio 2014 - n. 1392

Progetto di ampliamento e manutenzione straordinaria del porto di Ranco, nel comune di Ranco (VA). Proponente: comune di Ranco. Verifica di assoggettabilità alla valutazione d'impatto ambientale, ai sensi del d.lgs. 152/2006 e della l.r. 5/2010 . . . . . 108

## D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

### Presidenza

D.d.u.o. 17 febbraio 2014 - n. 1196

**Presidenza - Sede Territoriale di Pavia - D.lgs. n. 387 del 29 dicembre 2003, art. 12 - Approvazione del progetto esecutivo ed autorizzazione unica, all'associazione irrigazione Est Sesia, per la costruzione e l'esercizio dell'impianto idroelettrico sul salto «2 Prolungamento», a seguito della concessione, assentita con decreto regionale n. 13643 del 27 dicembre 2010 di variante non sostanziale di concessione al decreto n. 2347 dell'8 novembre 1990, di grande derivazione di acqua pubblica dal diramatore Vigevano in comune di Cassolnovo (PV) della portata di moduli massimi 99,14 (9.914 l/sec) e moduli medi 37,08 (3.708 l/sec) per produrre sul salto di concessione di 1,80 m la potenza nominale media di concessione di 65,44 kw presso una centralina sita in comune di Cassolnovo**

IL DIRIGENTE DELLA SEDE TERRITORIALE DI PAVIA

Visti:

- il r.d. 14 agosto 1920, n. 1285 «Regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche»;
  - il t.u. di leggi 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modificazioni, «Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici» concernente norme sulle derivazioni e sulle autorizzazioni delle acque pubbliche;
  - la l.r. 16 agosto 1982 n. 52 «Norme in materia di opere concernenti linee ed impianti elettrici fino a 150.000 Volt»;
  - la l. 7 agosto 1990, n. 241, «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e s.m.i.;
  - il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59» e s.m.i.;
  - il d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79 «Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica»;
  - la legge 18 aprile 2005, n. 62 «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004», in particolare l'articolo 15 Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2003/54/CE del 26 giugno 2003, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE;
  - il d.p.c.m. 22 dicembre 2000 «Trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative per l'esercizio delle funzioni conferite dal d.lgs. 112/98, alla Regione Lombardia ed agli enti locali della regione»;
  - la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche»;
  - il d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 «Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità»;
  - il r.r. 24 marzo 2006 n. 2 «Disciplina dell'uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque a uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell'acqua in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera c) della legge regionale 12 dicembre 2003 n. 26»;
  - la d.g.r. 29 marzo 2006, n. VIII/2244, con la quale è stato approvato il «Programma di Tutela e Uso delle Acque», ai sensi dell'articolo 44 del d.lgs. 152/1999 e dell'art. 55, comma 9, della l.r. 26/2003»;
  - il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale - Parte Terza - Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche» e s.m.i.;
  - la delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas ARG/elt 99/08 - Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica (Testo integrato delle connessioni attive - TICA);
  - il d.m. Sviluppo Economico 10 settembre 2010 «Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili»;
  - la d.g.r. 22 dicembre 2011, n. IX/2727 «Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di beni paesaggistici in attuazione della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 - Contestuale revoca della d.g.r. 2121/2006»;
  - la l.r. 1 febbraio 2012, n. 1 «Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria»;
  - la d.g.r. 18 aprile 2012, n. IX/3298 «Linee guida regionali per l'autorizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili (FER) mediante recepimento della normativa nazionale in materia»;
- Premesso che:
- con decreto 8 novembre 1990 n. 2347, regolato dal disciplinare Rep.17 sottoscritto in data 11 gennaio 1990, il Ministero dei Lavori Pubblici di concerto con il Ministero delle Finanze ha riconosciuto, in parte congiuntamente ed in parte singolarmente, all'Associazione Irrigazione Est Sesia ed all'Associazione d'Irrigazione dell'Agro all'Ovest del Sesia, la titolarità delle derivazioni d'acqua pubblica già di pertinenza della cessata Amministrazione Generale dei Canali Demaniali - Canali Cavour, a servizio dell'irrigazione dei comprensori delle Associazioni stesse.
- In particolare, all'Associazione Irrigazione Est Sesia si riconoscono le seguenti derivazioni per uso irriguo:
- dal Fiume Ticino in Comune di Varallo Pombia (NO) tramite il Canale Regina Elena;
  - dal Fiume Sesia in Comune di Ghemme (NO) tramite la Roggia Busca;
  - dal Fiume Sesia in Comune di Ghislarengo (VC) tramite la Roggia Rizzo Biraga;
  - dal Fiume Sesia in Comune di Palestro (PV) tramite il Roggione di Sartirana;
  - dai torrenti, fontanili, colatori ecc. interni ai comprensori dell'Associazione stessa già di pertinenza dell'Amministrazione Demaniale.
- Il decreto sopracitato riconosce, oltre alle derivazioni per uso irriguo, anche la concessione per le utilizzazioni per produzione di energia idroelettrica in impianti ubicati all'interno dei canali di competenza già esistenti al momento della consegna dei canali per n. 46 impianti e complessivi 12.802 KW, di cui 24 impianti per complessivi 7.229 KW della sola Associazione Irrigazione Est Sesia.
- La durata della concessione è di anni settanta successivi e continui a decorrere dal 29 gennaio 1981 e pertanto in scadenza il 28 gennaio 2051;
- con decreto n. 13643 del 27 dicembre 2010, regolato dal disciplinare di concessione n. 1929 di repertorio sottoscritto in data 16 dicembre 2010, è stata assentita all'Associazione Irrigazione Est Sesia con sede in Novara, Via Negrone, 7, la concessione per utilizzare, a scopo produzione di forza motrice da trasformarsi in energia elettrica, le acque fluenti nei canali demaniali d'irrigazione appartenenti al demanio regionale denominati Roggia Busca, Roggia Biraga, Diramatore Vigevano, Subdiramatore Mortara, Subdiramatore Pavia e Roggione di Sartirana, mediante la realizzazione nei Comuni di Castello d'Agogna, Castelnovetto, Cassolnovo, Cilavegna, Cernago, Confienza, Gamboldò, Mortara, Parona, Robbio, Sant'Angelo Lomellina, Sartirana, Vigevano e Zerboldò di n. 19 centrali idroelettriche per una potenza nominale complessiva di KW 1.504,54 che andrà a sommarsi alla potenza nominale complessiva di 7.229 KW assentita singolarmente all'AlES in forza del citato d.m. n. 2347 del 08 novembre 1990, raggiungendo la potenza nominale complessiva di 8.731 KW;
  - Il disciplinare allegato al decreto di concessione n. 13643 del 27 dicembre 2010 prevede che l'impianto autorizzato presso il salto «2 Prolungamento» in Comune di Cassolnovo (PV) abbia una potenza nominale pari a 65,44 KW, altezza utile del salto pari a 1,80 m e portata media pari a 3,708 mc/sec e portata massima pari a 9,914 mc/sec;
- Considerato che:

- Il decreto n. 13643 del 27 dicembre 2010 nonché l'art. 7 del disciplinare di concessione n. 1929 di rep. del 16 dicembre 2010 vincolava la concessionaria alla presentazione, all'autorità concedente, del progetto esecutivo delle opere oggetto della concessione entro il termine di 12 mesi (dodici) decorrenti dalla data del provvedimento di concessione;
- l'associazione Irrigazione Est Sesia ha ritenuto opportuno presentare istanze singole di autorizzazione unica ai sensi del d.lgs. 387/2003 riferite ad ogni singolo impianto idroelettrico;
- l'associazione Irrigazione Est Sesia, in data 22 febbraio 2012, ha presentato, ai sensi dell'art. 21, c. 2 del r.r. 2/2006 e dell'art.12 del d.lgs. 387/2003, istanza di autorizzazione unica sul progetto esecutivo relativo all'impianto idroelettrico previsto sul salto «2 Prolungamento» del Diramatore Vigevano, in Comune di Cassolnovo (PV), protocollata dalla Sede Territoriale di Pavia al n. AE10.2012.0000935 in data 01 marzo 2012, a cui è allegato il progetto esecutivo a firma del Dott. Ing. Sergio Colombo, costituito dai seguenti elaborati:
  - Relazione Tecnica
  - Relazione Geologica-geotecnica
  - Quadro Economico e Piano Finanziario
  - Relazione Paesaggistica
  - Tav. 1 - Stato di fatto - Corografia scala 1:200.000
  - Tav. 2 - Stato di fatto - Estratto di Carta Tecnica Regionale scala 1:5.000
  - Tav. 3 - Stato di fatto - Estratto catastale scala 1:500
  - Tav. 4 - Stato di fatto - Estratto P.R.G. scala 1:5.000
  - Tav. 5 - Stato di fatto - Planimetria e Piano Quotato scala 1:100
  - Tav. 6 - Stato di fatto - Sezioni Trasversali e Longitudinali scala 1:100
  - Tav. 7 - Stato di progetto - Planimetria generale e inserimento ambientale scala 1:100
  - Tav. 8 - Stato di progetto - Pianta scala 1:50
  - Tav. 9 - Stato di progetto - Sezioni trasversali e longitudinali scala 1:100/1:50
  - Tav. 10 - Stato di progetto - Prospetti scala 1:100
  - Tav. 11 - Stato di progetto - Locale di consegna Enel e connessione linea elettrica esistente scala 1:20/1:50/1:2.000/1:5.000
  - Tav. 12 - Stato di progetto -- Cantierizzazione scala 1:200/1:5.000
  - Tav. 14 - Stato di progetto - Fotoinserimenti
- Regione Lombardia Sede Territoriale di Pavia, con nota in data 18 aprile 2012, prot. n. AE10.2012.0001578, ha convocato per il giorno 14 maggio 2012 la prima sessione della Conferenza di Servizi, ai sensi della l. 241/1990 e s.m.i., ai fini dell'approvazione del progetto esecutivo così come previsto dall'art. 12 del d.lgs. 387/2003 e s.m.i.;

## Dato atto che:

- In relazione alla prima sessione della Conferenza di Servizi è stato anticipato il seguente parere:
- Il Comune di Cassolnovo con nota n. 4552 del 11 maggio 2012 (prot. regionale n. AE10.2012.0001887 del 14 maggio 2012) sospende il pronunciamento e chiede che la Conferenza di Servizi venga rinviata o sospesa in attesa di acquisire ulteriori e dovuti elementi di conoscenza.
- In sede di Conferenza di Servizi:
  - Regione Lombardia, vista la nota del Comune di Cassolnovo, ritiene che il Comune debba esplicitare gli elementi di conoscenza di cui necessita entro il 22 maggio 2012 e concede all'Associazione Irrigazione Est Sesia ulteriori e successivi 14 giorni per produrli;
  - Regione Lombardia considerato che il Parco Lombardo della Valle del Ticino ha competenze di natura paesaggistico-ambientale che non possono usufruire della procedura di silenzio-assenso e non ha reso un parere scritto o partecipato alla Conferenza, ritiene di riconvocare la Conferenza per permettere al Parco di esprimersi compiutamente;
  - L'Associazione Irrigazione Est Sesia deposita copia della concessione in essere tra l'Associazione stessa e

la Società @-small che viene protocollata agli atti della Sede al n. AE10.2012.0001898 del 14 maggio 2012;

Rilevato che con nota n. 4114 del 10 luglio 2012 (prot. regionale n. AE10.2012.0002871 del 11 luglio 2012) l'Associazione Irrigazione Est Sesia ha trasmesso copia del preventivo di connessione alla rete di distribuzione redatto da Enel e la relativa accettazione da parte della società @-small s.r.l..

Considerato che la realizzazione dell'impianto idroelettrico sul salto «2 Prolungamento» è prevista all'interno del perimetro del Parco Lombardo della Valle del Ticino, zona tutelata ai sensi della L. 42/2004 (art. 142 comma 1 lett. f) e che agli atti risulta mancante l'autorizzazione paesaggistica, Regione Lombardia Sede Territoriale di Pavia, con nota in data 9 ottobre 2012 prot. AE10.2012.0003930, ha convocato per il giorno 23 ottobre 2012 la seconda sessione della Conferenza dei Servizi ai sensi della L. 241/90 finalizzata all'acquisizione del parere di cui sopra ed alla valutazione del progetto esecutivo comprensivo delle integrazioni documentali richieste in seguito alla prima sessione della Conferenza di Servizi;

## Dato atto che:

- In relazione alla seconda sessione della Conferenza di Servizi sono stati anticipati i seguenti pareri:
- la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Milano con nota n. 16633BBNN/PS del 18 ottobre 2012, (protocollo regionale n. AE10.2012.0004114 del 22 ottobre 2012, anticipata via Fax protocollo regionale n. AE10.2012.0004070 del 19 ottobre 2012) «esprime, per quanto di competenza, parere favorevole alle seguenti condizioni:
  - *al fine di conseguire un migliore inserimento paesaggistico del fabbricato del locale tecnico in progetto, allo stesso dovrà essere conferito uno schema morfologico riconducibile alle tipologie costruttive rurali presenti sul territorio (copertura a doppia falda di maggiore inclinazione con orditura lignea e manto in coppi di laterizio, intonaco tinteggiato con una cromia chiara scelta nella gamma delle terre naturali);*
  - *al fabbricato cabina elettrica dovrà essere conferito uno schema morfologico analogo a quello del fabbricato di centrale ( ovvero copertura a doppia falda di maggiore inclinazione con orditura lignea e manto in coppi di laterizio, intonaco tinteggiato con una cromia chiara scelta nella gamma delle terre naturali).*
- Il Comune di Cassolnovo con nota n. 9708 del 22 ottobre 2012 (prot. regionale n. AE10.2012.0004118 del 22 ottobre 2012) trasmette la Delibera G.C. n. 41 del 13 luglio 2012, la nota P.G. 6533 del 11 luglio 2012 inoltrata all'Associazione Irrigazione Est Sesia e la determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 68 del 19 ottobre 2012. Nello specifico:
  - con Delibera della G.C. n. 41 del 13 luglio 2012 il comune prende atto e fa proprie le osservazioni del Responsabile del Servizio Tecnico, in particolare: «omissis .....per ciò che riguarda il locale destinato ad ospitare le tecnologie della centrale viene ritenuta opportuna la scelta della finitura delle murature esterne in mattoni a vista e della copertura a due falde con pendenze tipiche degli insediamenti rurali. Va modificata, perché incongruente, la copertura delle falde con pannelli metallici stampati a coppo e sostituita con manto di tegole in laterizio tipo portoghese o coppi tradizionali a doppio strato. Si ritiene necessario prevedere la chiusura, tramite recinzione, delle porzioni di sedime che sono a più diretto contatto con gli impianti per motivazioni di sicurezza pubblica. Omissis.....Vengono richieste, previa presentazione ed approvazione dei relativi progetti, delle opere di compensazione consistenti nella riqualificazione della centrale idroelettrica del Molino del Conte... omissis»;
  - dei contenuti della Delibera della G.C. n. 41 del 13 luglio 2012 è stata informata, con nota P.G. 6533 del 11 luglio 2012, l'Associazione Irrigazione Est Sesia la quale, in data 11 luglio 2012, ha presentato al comune il progetto relativo alle opere di compensazione;
  - con determina n. 68 del 19 ottobre 2012 il Responsabile del Servizio Tecnico, sulla base di quanto sopra citato, «considerato che il progetto è stato solo parzialmente integrato in relazione alle opere richieste e nello specifico mancano le opere integrative di mitigazione e di impatto acustico nonché la convenzione o atto d'obbligo

## Serie Ordinaria n. 9 - Mercoledì 26 febbraio 2014

*unilaterale per le opere di compensazione, sospende il parere espresso nella delibera della G.C. n. 41 del 13 luglio 2012 per la mancanza della completa integrazione della documentazione richiesta».*

- la Direzione Generale Sistemi Verdi e Paesaggio della Regione Lombardia con nota n. F1.2012.0021042 del 23 ottobre 2012 (protocollo regionale n. AE10.2012.0004127 del 23 ottobre 2012) «*accertato che:*
  - *le opere richieste rientrano fra quelle di competenza della Regione ai sensi dell'art. 80, comma 2, lett. a) della legge regionale 12/2005;*
  - *accertato altresì che l'area oggetto dell'intervento richiesto è soggetta a vincolo paesaggistico in base al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) ai sensi dell'art. 142 comma 1 lett. f);*
  - *visto l'art. 82 comma 3 della succitata legge regionale n. 12/2005 che stabilisce in 5 anni la validità di provvedimenti autorizzativi ai sensi del d.lgs n. 42/04;*
  - *verificati gli atti e gli elaborati progettuali ed eseguite le verifiche indicate all'art. 146 comma 7 del d.lgs. 42/2004 in merito alla compatibilità delle opere proposte, rispetto ai valori paesaggistici del contesto tutelato e della loro congruità con i criteri attuativi della legge regionale 12/2005, d.g.r. n. 2727 del 22 dicembre 2011;*

*accertato che le opere proposte non contrastano con le motivazioni che hanno sottoposto a tutela paesaggistica l'ambito interessato, in quanto non rappresentano una significativa alterazione dell'attuale aspetto paesaggistico trattandosi di opere congruenti con tale contesto si esprime parere paesaggistico favorevole al progetto esecutivo dell'opera ubicata in Comune di Cassolnovo (PV), presentata da Associazione Irrigazione Est Sesia»;*

- In sede di Conferenza di Servizi Regione Lombardia, in merito alla nota del Comune di Cassolnovo, ritiene che:
  - riguardo agli edifici in progetto, le prescrizioni sono coerenti con quelle espresse dalla Soprintendenza (salvo che per la finitura in mattoni a vista che la Soprintendenza, ritenuta prevalente in materia paesaggistica, chiede venga sostituita con intonaco tintecciato in cromia chiara); si chiede inoltre la chiusura tramite recinzione delle porzioni di sedime a più diretto contatto con gli impianti per motivazioni di sicurezza pubblica come da richiesta comunale;
  - la mitigazione dell'impatto visivo delle opere dovrà essere realizzata nei limiti imposti dai vigenti regolamenti comunali e consortili;
  - la convenzione con il Comune di Cassolnovo per le mitigazioni deve essere sostituita dagli impegni assunti dal richiedente in sede di Conferenza di Servizi a seguito delle prescrizioni emerse, compresa la manutenzione delle opere di mitigazione richieste per una durata di almeno tre anni successivi alla realizzazione oppure, se dovuta, possa essere stipulata successivamente all'esito della conferenza;
  - le opere di compensazione chieste relativamente alla riqualificazione della centrale idroelettrica del Molino del Conte sono ritenute non coerenti come posizione e tipologia con quelle inseribili come compensazione nella presente autorizzazione.
- I lavori della conferenza saranno aggiornati dopo le opportune verifiche in merito alla nota del Comune di Cassolnovo ed a seguito della presentazione delle integrazioni inerenti l'analisi dell'impatto acustico da parte del concessionario.

Rilevato che:

- il Parco Lombardo della Valle del Ticino con nota n. 1387/10269 del 23 ottobre 2012 (protocollo regionale n. AE10.2012.0004141 del 24 ottobre 2012) comunica che il proprio parere è condizionato dall'assenso del Comune di Cassolnovo;
- la Provincia di Pavia - Settore Tutela Ambientale con nota n. 65712 del 23 ottobre 2012 (protocollo regionale n. AE10.2012.0004181 del 25 ottobre 2012) comunica di «*non aver riscontrato elementi riferibili al progetto in esame che possano determinare compromissione dei valori ecologici del corpo idrico artificiale direttamente interessato dall'impianto».*
- Con nota n. 6118 del 6 novembre 2012 (protocollo regio-

nale n. AE10.2012.0004331 dell'8 novembre 2012) l'Associazione Irrigazione Est Sesia ha inviato al Comune di Cassolnovo e per conoscenza alla Sede Territoriale ed a ARPA Lombardia, la relazione previsionale di impatto acustico;

- Con nota n. 45/2013 del 4 aprile 2013 (protocollo regionale n. AE10.2013.0001379 del 17 aprile 2013) la Società @-small s.r.l. ha inviato al Comune di Cassolnovo e per conoscenza alla Sede Territoriale la modifica della tavola 7 di progetto con le opere di mascheratura a verde e l'inserimento ambientale;
  - Regione Lombardia Sede Territoriale di Pavia, con nota in data 2 agosto 2013, prot. n. AE10.2013.0002859, ha convocato per il giorno 10 settembre 2013 la Conferenza di Servizi con finalità decisoria, ai sensi della l. 241/1990 e s.m.i., ai fini dell'approvazione del progetto esecutivo così come previsto dall'art. 12 del d.lgs. 387/2003 e s.m.i.;

Dato atto che:

- In relazione alla Conferenza di Servizi con finalità decisoria, sono stati anticipati i seguenti pareri:
  - il Parco Lombardo della Valle del Ticino con nota n. 1387/10269/7967 del 05 settembre 2013 (protocollo regionale n. AE10.2013.0003186 del 6 settembre 2013) «*conferma il parere espresso con la precedente nota n. 1387/10269 del 23 ottobre 2012 condizionato all'assenso da parte del Comune di Cassolnovo. Precisa, inoltre, che l'intervento è conforme all'abaco del PTC del Parco a condizione che la falda del tetto dell'edificio di centrale, che funge da cabina di consegna Enel, dovrà avere pendenza non inferiore al 25% e le opere in ferro (porte, finestre, ecc.) dovranno recare colore marrone o verde scuro;*
  - il Comune di Cassolnovo con nota n. 3923 del 19 aprile 2013 (protocollo regionale n. AE10.2013.0001461 del 24 aprile 2013) «*comunica il deposito, agli atti del Comune, da parte dell'Associazione Irrigazione Est Sesia della relazione previsionale di impatto acustico e della tavola delle opere di mitigazione».*
  - la Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile (ex Direzione Generale Sistemi Verdi e Paesaggio) della Regione Lombardia con nota n. T1.2013.0029434 del 09 agosto 2013 (protocollo regionale n. AE10.2013.0002951 del 09 agosto 2013) «*nel richiamare il contenuto della precedente nota regionale n.F1.2012.0021042 del 23 ottobre 2012, comunica che trattandosi di un progetto per una piccola derivazione idroelettrica, la competenza al rilascio della prescritta autorizzazione paesaggistica è attribuita dall'art. 80 della l.r. 12/2005 alla provincia territorialmente competente».*
- In sede di Conferenza di Servizi Regione Lombardia osserva che le integrazioni presentate dall'Associazione Irrigazione Est Sesia al Comune di Cassolnovo non sono state oggetto di ulteriori osservazioni da parte del Comune stesso e sono quindi ritenute esaurienti e tacitamente accolte. Conseguentemente si considera favorevole anche il parere espresso dal Parco Lombardo della Valle del Ticino.

Considerato che il parere espresso dalla Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile (ex Direzione Generale Sistemi Verdi e Paesaggio) della Regione Lombardia con nota n. T1.2013.0029434 del 9 agosto 2013 richiama il precedente parere favorevole rilasciato con nota n. F1.2012.0021042 del 23 ottobre 2012 nella quale si precisava la competenza regionale in merito all'espressione del parere, si ritiene debba considerarsi un errore materiale l'indicazione della competenza provinciale;

Preso atto delle determinazioni favorevoli emerse in sede di Conferenza di Servizi e degli atti espressi a vario titolo dagli Enti coinvolti nel procedimento, oltre a quanto sopra riportato, così come riportato nei verbali di Conferenza di Servizi del 14 maggio 2012, 23 ottobre 2012 e 10 settembre 2013, agli atti;

Preso atto che:

- in base all'art. 166 del d.lgs. 152/2006 l'Associazione Irrigazione Est Sesia ha titolo a concedere in sub utenza ai propri consorziati i propri impianti;
- in data 19 dicembre 2011 è stata sottoscritta dall'Associazione Irrigazione Est Sesia e dalla Società @-small s.r.l. una convenzione con la quale l'Associazione concede alla Società, che accetta, di utilizzare, esclusivamente per la produzione di energia idroelettrica, il costruendo impianto, da attivare a cura e spese della Società, ubicato

- in Comune di Cassolnovo sul Diramatore Vigevano in corrispondenza del salto denominato «2 Prolungamento»;
- la società @-small s.r.l. ha accettato e sottoscritto il preventivo di connessione alla rete di distribuzione redatto da Enel (Codice rintracciabilità T0460448);
  - l'associazione Irrigazione Est Sesia è tenuta, ai sensi dell'art. 19 comma 4 lett. d) del r.r. 2/2006, a prestare idonea fideiussione a specifica garanzia delle proprie capacità tecnico-finanziarie pari a € 23.000,00 (euro ventitremila//00);
  - l'associazione Irrigazione Est Sesia ha effettuato, a favore di Regione Lombardia, idonea garanzia fideiussoria sino all'importo massimo di € 23.000,00 euro ventitremila//00) mediante fideiussione bancaria n. 1034304 stipulata in data 17 gennaio 2013 presso Veneto Banca S.c.p.a. - Sede di Verbania, che sarà svincolata ad avvenuta approvazione del certificato di collaudo della derivazione e relative opere. La fideiussione avrà validità sino al 31 dicembre 2017 e comunque sino al collaudo dei lavori di costruzione, se precedente alla data del 31 dicembre 2017;
  - le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti sono state dichiarate di pubblico interesse e di pubblica utilità ed indifferibili e urgenti ai sensi dell'art.12, c. 1 del d.lgs. 387/2003 e della d.g.r. 8 aprile 2012 n. IX/3298, punto 4.6;

Vista la l.r. n. 20 del 07 luglio 2008 «Testo Unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» la d.g.r. n. 87 del 29 aprile 2013 «Il provvedimento organizzativo 2013» ed il decreto n. 7110 del 25 luglio 2013 «Individuazione delle strutture organizzative e delle relative competenze ed aree di attività della Giunta Regionale - X Legislatura»;

Recepiti le premesse e fatti salvi i diritti di terzi:

#### DECRETA

1. di prendere atto delle determinazioni favorevoli emerse in sede di Conferenza di Servizi e degli atti espressi a vario titolo dagli Enti coinvolti nel procedimento, oltre a quanto in premessa riportato, così come riportato nei verbali di Conferenza di Servizi del 14 maggio 2012, 23 ottobre 2012 e 10 settembre 2013, agli atti;

2. di approvare il progetto esecutivo di cui in premessa, alle condizioni e con le prescrizioni di cui al presente atto e di autorizzare la concessionaria, Associazione Irrigazione Est Sesia (con sede in Novara, Via Negroni, 7 - C.F. 80000210031), ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. 387/03, alla costruzione e all'esercizio dell'impianto per la produzione di energia elettrica per derivare dal Diramatore Vigevano in comune di Cassolnovo (PV) moduli massimi 99,14 (9.914 l/sec) e moduli medi 37,08 (3.708 l/sec) per produrre sul salto «2 Prolungamento», di 1,80 m, la potenza nominale media di concessione di 65,44 KW, nel rispetto delle condizioni e obblighi stabiliti nel disciplinare di concessione n. 1929 di rep. del 16 dicembre 2010;

3. di autorizzare la concessionaria, ai sensi dell'art. 7 della l.r. n. 52/82, alla costruzione ed all'esercizio delle opere (infrastrutture) funzionali all'immissione nella Rete Elettrica del Distributore dell'energia prodotta dall'impianto;

4. che l'effettivo esercizio dell'impianto potrà aver luogo a seguito dell'approvazione del certificato di collaudo, ai sensi del r.d. 1285/20 e r.r. 2/2006 così come previsto dall'art. 7 del disciplinare di concessione 1929 di rep. del 16 dicembre 2010;

5. di vincolare la Concessionaria al rispetto di tutte le prescrizioni tecniche impartite dai vari Enti nella rispettive determinazioni e/o pareri attinenti al procedimento istruttorio finalizzato al rilascio della presente autorizzazione ed esplicitati in premessa, oltre che all'osservanza degli obblighi e prescrizioni riportati nel disciplinare 1929 di rep. del 16 dicembre 2010, nonché alle disposizioni e direttive vigenti e future per quanto non previsto dal presente atto in materia ambientale, sicurezza dei luoghi di lavoro e tutela della salute dei lavoratori, antincendio, sicurezza pubblica, applicabili in relazione all'impianto in progetto e successivo esercizio;

6. di fare salvo tutti i diritti di terzi nonché le autorizzazioni, pareri, nullaosta, comunicazioni ed ogni altro atto che si renda necessario in ordine alla realizzazione ed all'esercizio dell'impianto in progetto, non espressamente ricompresi nel presente atto (adempimenti normativa antincendio, sicurezza luoghi di lavoro, ecc.);

7. di dare atto che la presente autorizzazione unica costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto esecutivo approvato e nei termini ivi previsti nonché

dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza di tutte le opere per la realizzazione dell'impianto alimentato da fonti rinnovabili nonché delle opere connesse e delle infrastrutture necessarie alla costruzione e all'esercizio del medesimo impianto secondo quanto disposto dal dall'art.12 del d.lgs. 387/2003;

8. a costruzione avvenuta dell'impianto, le opere necessarie alla connessione di cui al punto 3. del presente decreto, dovranno essere comprese nella rete di distribuzione e quindi saranno acquisite al patrimonio di Enel Distribuzione e verranno utilizzate per l'espletamento del servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica di cui Enel Distribuzione è concessionaria. Il beneficiario dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di rete per la connessione dovrà essere Enel Distribuzione e, quindi, per tale impianto non dovrà essere previsto l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi in caso di dismissione dell'impianto stesso;

9. di dare atto che la presente autorizzazione unica costituisce variante allo strumento urbanistico comunale e sostituisce gli atti di assenso previsti dalla normativa per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto in questione;

10. di fare salvi tutti gli atti, gli adempimenti e gli oneri procedurali sia sostanziali attinenti il profilo urbanistico-edilizio della costruzione dell'impianto, della connessione alla rete elettrica nonché gli altri profili ambientali, igienico-sanitari, viabilistici, ecc. relativi al medesimo, di competenza comunale e/o di altri soggetti;

11. che l'inizio dei lavori dovrà avvenire entro 1 anno a decorrere dalla data del presente provvedimento, mentre il termine per la fine lavori è fissato entro 5 anni dalla medesima data;

12. che compete alla Concessionaria l'onere di comunicare la data di inizio e fine lavori alla Regione Lombardia Sede Territoriale di Pavia ed agli Enti territorialmente cointeressati, oltre che le generalità del Tecnico professionista incaricato quale Direttore dei Lavori;

13. che successivamente alla comunicazione di fine lavori avrà seguito il collaudo tecnico-amministrativo, mediante idoneo professionista abilitato individuato dalla Regione Lombardia, il cui onere sarà totalmente a carico della Concessionaria;

14. che la Concessionaria ha effettuato, a favore di Regione Lombardia, idonea garanzia fideiussoria sino all'importo massimo di € 23.000,00 (euro ventitremila//00) mediante fideiussione bancaria n. 1034304 stipulata in data 17 gennaio 2013 presso Veneto Banca S.c.p.a. - Sede di Verbania, che sarà svincolata ad avvenuta approvazione del certificato di collaudo della derivazione e relative opere. La fideiussione avrà validità sino al 31 dicembre 2017 e comunque sino al collaudo dei lavori di costruzione, se precedente alla data del 31 dicembre 2017;

15. di ricordare che, ai sensi dell'art. 12, comma 4 del d.lgs. 387/2003, vige l'obbligo a carico della Concessionaria di rimessa in ripristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto o per l'inadempimento delle prescrizioni imposte con la presente autorizzazione. L'eventuale ripristino dovrà essere attuato nel rispetto delle norme e procedure vigenti;

16. che la Concessionaria risponde esclusivamente in proprio, tenendo sollevata ed indenne l'Amministrazione concedente, oltre a tutte le Pubbliche Amministrazioni cointeressate, da qualunque danno o pregiudizio possa derivare a terzi o cose a seguito del presente atto;

17. copia del presente atto sarà trasmesso ai seguenti soggetti: all'Associazione Irrigazione Est Sesia, alla Regione Lombardia - D.G. Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile - Struttura Gestione e Regolamentazione degli Usi delle Acque, Sicurezza degli Invasi e Struttura Paesaggio, alla Provincia di Pavia, al Comune di Cassolnovo, all'ARPA Lombardia - Dipartimento provinciale di Pavia, a ENEL Distribuzione, alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Milano ed al Parco Lombardo della Valle del Ticino;

18. di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

19. che avverso il presente provvedimento può essere fatto ricorso entro 60 (sessanta) giorni al Tribunale Superiore della Acque Pubbliche ed entro 120 (centoventi) giorni mediante ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Il dirigente sede territoriale di Pavia  
Roberto Daffonchio

Serie Ordinaria n. 9 - Mercoledì 26 febbraio 2014

## D.G. Istruzione, formazione e lavoro

D.d.u.o. 21 febbraio 2014 - n. 1382

Modifiche ed integrazioni al "Manuale di gestione della Dote Unica" di cui all'allegato A) del d.d.u.o. n. 9254 del 14 ottobre 2013

IL DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA AUTORITÀ DI GESTIONE, ORGANIZZAZIONE, SISTEMI INFORMATIVI E VALUTAZIONE

Visti:

- la legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 «Il mercato del lavoro in Lombardia» e successive modifiche e integrazioni;
- la legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 «Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia» e successive modifiche e integrazioni;
- il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo Sociale europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999;
- il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) 1260/1999;
- il regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 e del regolamento 1080/2006;
- il Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis»);
- il regolamento (CE) n. 800/2010 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria);
- il programma operativo regionale Ob. 2 - FSE 2007-2013, Regione Lombardia, approvato con Decisione della Commissione C(2007) 5465 del 6 novembre 2007 e successive modifiche e integrazioni;

Richiamati:

- il d.d.u.o. n. 9308 del 15 ottobre 2013 che approva l'Avviso Dote Unica Lavoro;
- il d.d.u.o. n. 9254 del 14 ottobre 2013 che approva il Manuale di Gestione della Dote Unica;
- il d.d.u.o. n. 10735 del 21 novembre 2013, che approva l'aggiornamento dell'offerta dei servizi formativi;

Preso atto che la prima fase di implementazione dell'iniziativa Dote Unica Lavoro, di cui al citato d.d.u.o. n. 9308/2013, ha fatto emergere alcune criticità attuative che richiedono l'integrazione e il chiarimento delle disposizioni operative;

Rilevato che tali disposizioni impattano sulle modalità operative di gestione della Dote Unica Lavoro previste dal Manuale di Gestione della Dote Unica;

Ritenuto pertanto necessario aggiornare il Manuale di Gestione della Dote Unica, con l'obiettivo di sciogliere le problematiche riscontrate, con specifico riferimento ai seguenti aspetti:

- modalità di verifica dei requisiti (titolo di studio e stato occupazionale);
- modalità di riconoscimento della formazione in caso di raggiungimento del risultato per le fasce 1 e 2;
- condizioni di riconoscimento del risultato di inserimento lavorativo;
- modalità di giustificazione delle assenze;
- modalità di presentazione delle domande di incentivo;
- modalità di presentazione di domande di liquidazione dei servizi a risultato;
- aggiornamento del riferimento al decreto che approva l'offerta dei servizi formativi;

Stabilito, pertanto, di approvare l'aggiornamento del «Manuale di Gestione della Dote Unica», di cui all'Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visti:

- la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;
- la d.g.r. 20 marzo 2013, n. 3 «Costituzione delle Direzioni Generali, incarichi e altre disposizioni organizzative - I Provvedimento organizzativo - X legislatura»;
- la d.g.r. 29 aprile 2013, n. 87 «Il Provvedimento organizzativo 2013», con cui sono stati definiti gli assetti organizzativi della Giunta Regionale con i relativi incarichi dirigenziali;

Dato atto che il presente provvedimento di approvazione dell'aggiornamento del «Manuale di Gestione della Dote Unica», di cui all'Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto, non soggiace ai termini di cui alla l. 241/1990;

DECRETA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l'aggiornamento del «Manuale di Gestione della Dote Unica», allegato A) parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet: <http://www.dote.regione.lombardia.it>.

Il dirigente della u.o. autorità di gestione, organizzazione, sistemi informativi e valutazione  
Cristina Colombo

ALLEGATO A

Programma Operativo Regionale della Lombardia Ob. 2 (Competitività regionale e occupazione) FSE 2007-2013 cofinanziato con il contributo del Fondo Sociale Europeo (FSE)

### MANUALE DI GESTIONE DELLA DOTE UNICA

#### Indice

#### 1. INTRODUZIONE

- 1.1. Obiettivi e destinatari del Manuale
- 1.2. La dote e la sua composizione

#### 2. PRESA IN CARICO DELLA PERSONA E INVIO DELLA DOMANDA DI DOTE

- 2.1. Sottoscrizione dell'Atto di Adesione Unico
- 2.2. Presa in carico e verifica dei requisiti della persona
  - 2.2.1. Apertura fascicolo individuale
  - 2.2.2. Assegnazione della fascia di intensità di aiuto e verifica dei requisiti
- 2.3. Elaborazione del PIP
  - 2.3.1. Composizione
  - 2.3.2. Soggetti che erogano i servizi

- 2.3.3. Valore
- 2.3.4. Integrazione del PIP
- 2.3.5. Durata massima
- 2.3.6. Professionalità coinvolte
- 2.4. *Invio della dichiarazione riassuntiva unica*
- 2.5. *Indicazioni sulla conservazione dei documenti*
- 3. REALIZZAZIONE DEL PIP**
  - 3.1. *Avvio*
  - 3.2. *Sede di erogazione dei servizi*
  - 3.3. *Adempimenti connessi all'erogazione dei servizi*
  - 3.4. *Comunicazione delle variazioni*
  - 3.5. *Rinunce*
- 4. LIQUIDAZIONE**
  - 4.1. *Condizioni di ammissibilità*
  - 4.2. *Presentazione della domanda di liquidazione*
    - 4.2.1. *Rendicontazione*
    - 4.2.2. *Liquidazione servizi*
    - 4.2.3. *Liquidazione indennità*
  - 4.3. *Liquidazione da parte di Regione*
  - 4.4. *Indicazioni sulla conservazione della documentazione*
- 5. CHIUSURA**
  - 5.1. *Comunicazione di conclusione*
  - 5.2. *Proroghe*
- 6. OBBLIGHI E DOVERI**
  - 6.1. *Obblighi degli operatori*
    - 6.1.1. *Obblighi dell'Operatore che prende in carico la persona*
    - 6.1.2. *Obblighi degli operatori che erogano i servizi*
  - 6.2. *Irregolarità e sanzioni*
- 7. INCENTIVI ALL'ASSUNZIONE**
  - 7.1. *Soggetti ammessi a presentare domanda di contributo*
  - 7.2. *Caratteristiche degli incentivi all'assunzione e massimali erogabili*
  - 7.3. *Richiesta di incentivo*
    - 7.3.1. *Registrazione dell'impresa e accesso al portale*
    - 7.3.2. *Modalità di presentazione ed invio delle domande di contributo*
    - 7.3.3. *Conferma presentazione domanda*
  - 7.4. *Modalità di erogazione del contributo*
    - 7.4.1. *Modalità di presentazione ed invio delle domande di liquidazione*
    - 7.4.2. *Erogazione del contributo*
  - 7.5. *Rinuncia al contributo*
  - 7.6. *Chiusura anticipata*
  - 7.7. *Modalità di restituzione delle somme*
  - 7.8. *Modalità e tempistiche di conservazione della documentazione*
  - 7.9. *Controlli in itinere ed ex-post*
- 8. ALLEGATI**
  - Allegato 1) *Le fonti informative*
  - Allegato 2) *Indicazioni relative alla documentazione*
  - Allegato 3) *Atto di adesione unico*
  - Allegato 4) *Modulo di domanda di partecipazione e PIP*
  - Allegato 5) *Dichiarazione riassuntiva unica*
  - Allegato 6) *Domanda di liquidazione indennità*
  - Allegato 7) *Domanda di liquidazione servizi*
  - Allegato 8) *Dichiarazione del destinatario (risultato di inserimento lavorativo)*
  - Allegato 9) *Dichiarazione del destinatario (risultato autoimprenditoriale)*
  - Allegato 10) *Comunicazione di rinuncia*
  - Allegato 11) *Comunicazione di rinuncia tacita*
  - Allegato 12) *Comunicazione di conclusione del PIP*
  - Allegato 13) *Richiesta di proroga*
  - Allegato 14) *Scheda attività esterne*
  - Allegato 15) *Dichiarazione di perdita dei requisiti da inviare tramite il SI*
  - Allegato 16) *Dichiarazione di perdita dei requisiti da conservare agli atti*
  - Allegato 17) *Autocertificazione (ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000)*
  - Allegato 18) *Modulistica per gli incentivi all'assunzione*
    - Allegato 18 a) *Domanda di richiesta di incentivo economico all'assunzione in regime di esenzione*
    - Allegato 18 b) *Domanda di richiesta dell'incentivo economico all'assunzione in regime de minimis*
    - Allegato 18 c) *Dichiarazione de minimis*
    - Allegato 18 d) *Comunicazione di rinuncia espressa all'incentivo all'assunzione*
    - Allegato 18 e) *Domanda di liquidazione dell'incentivo economico all'assunzione in regime di esenzione*
    - Allegato 18 f) *Domanda di liquidazione dell'incentivo economico all'assunzione in regime de minimis*
    - Allegato 18 g) *Domanda di liquidazione dell'incentivo economico a seguito di chiusura anticipata del rapporto di lavoro in regime di esenzione*
    - Allegato 18 h) *Domanda di liquidazione dell'incentivo economico a seguito di chiusura anticipata del rapporto di lavoro in regime de minimis*
    - Allegato 18 i) *Dichiarazione sostitutiva della certificazione del titolo di studio*
    - Allegato 18 j) *Comunicazione conto dedicato*
  - Allegato 19) *Estratto dal Reg. (CE) n. 800/2008*
  - Allegato 20) *Estratto Reg. (CE) n. 1998/2006*

Serie Ordinaria n. 9 - Mercoledì 26 febbraio 2014

**Emissione del Documento**

	Nome/Funzione	Ruolo
Redatto da	Giuseppe Di Raimondo Metallo	Dirigente U.O. Mercato del Lavoro
	Ada Fiore	Dirigente Struttura Accreditamento, Controlli e Comunicazione
Approvato da	Cristina Colombo	Autorità di Gestione

**Elenco delle modifiche al documento**

N. e Data Edizione	Descrizione modifiche
n. 1 del 1 aprile 2009	
n. 2 del 2 ottobre 2009	
n. 3 del 20 aprile 2011	Introduzione di misure di semplificazione: - atto di adesione unico - dichiarazione riassuntiva unica - accettazione e modifica del PIP - modalità di compilazione del diario di bordo - rendicontazione a risultato
n. 4 del 2 marzo 2012	Semplificazione delle modalità di compilazione del diario di bordo Aggiornamento della modulistica
n. 5 del 10 ottobre 2013	Allineamento alle procedure previste dal modello Dote Unica Aggiornamento rispetto all'evoluzione della normativa nazionale e regionale disciplinante l'erogazione dei servizi alla persona Aggiornamento della disciplina su partenariato e delega Semplificazione delle modalità di rendicontazione Aggiornamento della modulistica
n. 6 del 21 gennaio 2014	Aggiornamento delle modalità di verifica dei requisiti (titolo di studio e stato occupazionale) Aggiornamento delle modalità di riconoscimento della formazione in caso di raggiungimento del risultato Delimitazione delle condizioni di riconoscimento del risultato di inserimento lavorativo Definizione delle modalità di giustificazione delle assenze Aggiornamento delle modalità di presentazione delle domande di incentivo Aggiornamento delle modalità di presentazione di domande di liquidazione dei servizi a risultato

**1. INTRODUZIONE**
**1.1. Obiettivi e destinatari del Manuale**

Obiettivo del presente manuale è fornire un supporto operativo per una corretta gestione e liquidazione delle doti<sup>(1)</sup> finanziate dal POR FSE 2007-2013 (d'ora in poi POR) a favore di individui, operatori, organismi o imprese, pubbliche o private che partecipano all'attuazione della dote.

In particolare, il Manuale presenta le procedure che i soggetti coinvolti nell'attuazione della dote sono tenuti a seguire per assicurare una corretta gestione e rendicontazione, salvo quanto diversamente specificato nei singoli provvedimenti attuativi delle singole iniziative.

**1.2. La dote e la sua composizione**

Gli interventi si attuano nell'ambito del modello della "dote unica", come piattaforma di sostegno di Regione alle persone. La dote è attivabile per tutti gli interventi individuali e per tutte le categorie di soggetti, in relazione agli obiettivi di politica regionale di formazione e lavoro declinati nei provvedimenti attuativi.

I destinatari sono divisi per fascia di aiuto in relazione alle loro difficoltà di collocazione nel mercato del lavoro, che sono date dall'incrocio delle variabili di età, genere, posizione nel mercato del lavoro e livello di istruzione, e scelgono gli interventi in base alle proprie esigenze all'interno di un paniere unico di servizi di formazione e lavoro, incentivi ed altri interventi personalizzati.

Ogni fascia di aiuto ha un budget complessivo a disposizione, commisurato al suo livello di bisogno.

**2. PRESA IN CARICO DELLA PERSONA E INVIO DELLA DOMANDA DI DOTE**

Per l'invio della domanda di dote l'operatore deve eseguire i seguenti adempimenti:

- sottoscrizione dell'Atto di Adesione Unico per ogni provvedimento attuativo;
- presa in carico e verifica delle generalità e dei requisiti della persona;
- elaborazione del PIP;
- predisposizione e invio della Dichiarazione Riassuntiva Unica.

**2.1. Sottoscrizione dell'Atto di Adesione Unico**

L'Atto di Adesione unico (Allegato 3) deve essere sottoscritto digitalmente da tutti gli operatori che intendono erogare servizi nell'ambito di uno specifico provvedimento attuativo e deve essere inviato tramite il sistema informativo.

Ha le seguenti caratteristiche:

- è valido per tutte le doti richieste nell'ambito del provvedimento attuativo per cui è stato sottoscritto;
- è condizione necessaria per poter erogare servizi nell'ambito di una dote;

(1) La dote è intesa come un'operazione ai sensi dell'art. 2 comma 3 del regolamento 1083/2006: per "operazione" si intende "un progetto o un gruppo di progetti selezionato dall'Autorità di Gestione del PO o sotto la sua responsabilità, secondo criteri stabiliti dal Comitato di Sorveglianza, ed attuato da uno o più beneficiari, che consente il conseguimento degli scopi dell'asse prioritario a cui si riferisce".

- è condizione necessaria per poter inviare la Dichiarazione Riassuntiva Unica.

## 2.2. Presa in carico e verifica dei requisiti della persona

### 2.2.1. Apertura fascicolo individuale

Gli operatori che possono prendere in carico la persona nell'ambito di uno specifico provvedimento attuativo sono definiti dal provvedimento stesso. In ogni caso, deve trattarsi di soggetti che possono erogare servizi alla formazione e al lavoro ai sensi della l.r. 19/07 e della l.r. 22/06 e/o della normativa speciale nazionale o regionale rilevante.

In via eccezionale, specifici provvedimenti possono prevedere la possibilità di prendere in carico la persona per ulteriori categorie di soggetti rispetto a quelle sopra richiamate. Tale previsione, tuttavia, deve essere adeguatamente motivata alla luce delle speciali finalità del provvedimento oltre che della necessità di garantire una maggiore efficacia di azione.

Gli operatori accreditati al lavoro e alla formazione devono avere un accreditamento definitivo per poter attivare doti ed erogare servizi.

L'operatore che prende in carico una persona deve aprire un fascicolo individuale (i cui contenuti sono specificati nell'allegato 2), che dovrà contenere tutta la documentazione relativa all'attuazione della dote, ad esclusione delle prove dei servizi erogati da altri operatori, che dovranno essere disponibili presso la sede degli stessi.

La documentazione deve essere conservata dagli operatori secondo quanto disposto dall'art. 90 del Reg. (CE) 1083/06.

### 2.2.2. Assegnazione della fascia di intensità di aiuto e verifica dei requisiti

L'operatore che prende in carico la persona verifica la presenza dei requisiti previsti e, attraverso la profilazione della persona nel sistema, determina il grado di intensità di aiuto, sulla base dell'inserimento in una fascia.

Nel sistema l'aiuto è proporzionale alla distanza dal mercato del lavoro, intesa come tempo trascorso senza lavoro.

Questo criterio è preso come approssimazione della carriera individuale ed è corretto da altre tre variabili, l'età, il titolo di studio e il genere, che possono influire sulla probabilità di ricollocazione.

I criteri si articolano in diversi stati, cui è attribuito un punteggio, come specificato nel seguente prospetto.

Criteria	Caratteristiche	Peso singole caratteristiche	
A Stato occupazionale	Occupato	0 <sup>2</sup>	
	occupato sospeso con Accordo o Contratto di Solidarietà		
	occupato sospeso CIGO		
	occupato sospeso CIGS senza esuberi		
	occupato sospeso CIGD senza esuberi		
	occupato sospeso ultimo periodo di CIGD senza possibilità di rinnovo	30	
	inoccupato <3 m		
	disoccupato <3 m		
	disoccupato in mobilità in deroga <3 m		
	inoccupato >3 <12 m		
	B Età <sup>3</sup>	disoccupato >3 <12 m	57
		disoccupato in mobilità in deroga >3 <12 m	
		disoccupato in mobilità ordinaria < 6 mesi	
		occupato sospeso CIGS per cessazione, procedura concorsuale o con accordi che prevedono esuberi	
occupato sospeso CIGD per cessazione, procedura concorsuale o con accordi che prevedono esuberi		70	
inoccupato > 12m			
disoccupato >12 m			
disoccupato in mobilità in deroga >12 m			
C Titolo di studio	disoccupato in mobilità ordinaria > 6 mesi	15	
	15-24		
	25-34		
	35-44		
	45-54		
	> 55		
D Genere	ISCED 0 - Istruzione pre elementare (nessun titolo)	10	
	ISCED 1 -Istruzione elementare (elementari)	10	
	ISCED 2 -Istruzione secondaria inferiore (medie)	8	
	ISCED 3 - Istruzione secondaria superiore (superiori) <sup>4</sup>	5	
	ISCED 5 - Istruzione terziaria (laurea)	1	
	ISCED 6 - Istruzione terziaria (post laurea/dottorati) (dottorato, master, etc.)	1	
D Genere	Maschio	0	
	Femmina (se over 35)	5	

I provvedimenti attuativi potranno fornire indicazioni rispetto all'individuazione di priorità di intervento su specifici ambiti e target.

(2) Quando è presente una di queste caratteristiche si assegna valore 0 anche agli altri tre criteri

(3) Classificazione Istat delle classi di età.

(4) Ai fini della presente classificazione, il livello ISCED 3 ricomprende il livello ISCED 4 - Istruzione post-secondaria non terziaria.

## Serie Ordinaria n. 9 - Mercoledì 26 febbraio 2014

La tabella dei criteri è suscettibile di modifiche rispetto a eventuali nuove indicazioni della normativa vigente.

Il sistema informativo, inserendo i dati relativi alla persona, calcola in automatico l'appartenenza ad una fascia di aiuto calcolando la somma dei punteggi.

Le fasce che ne derivano sono:

Fascia 1	Fascia 2	Fascia 3	Fascia 4
Intensità di aiuto bassa	Intensità di aiuto media	Intensità di aiuto alta	Altro aiuto
Punteggio da 1 a 49	Punteggio da 50 a 74	Punteggio da 75 a 100	Punteggio 0
Necessità di un "orientamento" o di un minimo percorso di assistenza.	Necessità di assistenza continua e dedicata.	Necessità di un'assistenza continua e dedicata, di un costante supporto e di incentivi trasversali.	Assistenza non necessaria per la ricollocazione, la persona è già occupata e può accedere a specifici servizi per il miglioramento dell'occupabilità

Oltre a questi criteri, il provvedimento attuativo può stabilire ulteriori requisiti, come i carichi familiari e particolari condizioni di svantaggio, per determinare la possibilità di attivare altri servizi di sostegno alla persona.

L'operatore che prende in carico la persona ha la responsabilità di accertarsi del fatto che il destinatario sia in possesso dei requisiti previsti dal provvedimento attuativo. Pertanto, l'operatore è tenuto ad assicurarsi della veridicità delle dichiarazioni della persona attraverso l'acquisizione della documentazione di seguito riportata.

Requisiti	Descrizione	Documenti di attestazione
<b>Età</b>	età anagrafica	copia di un documento di identità in corso di validità
<b>Genere</b>	Maschio - Femmina	copia di un documento di identità in corso di validità
<b>Titolo di studio</b>	attestato nominativo rilasciato da una competente autorità scolastica o accademica	<p>Se conseguito in Italia: autocertificazione</p> <p>Se conseguito all'estero: copia dei titoli di studio. Al titolo occorre allegare la dichiarazione di valore se ottenuto in Paese extra UE e/o la traduzione asseverata se UE (cfr. circolare regionale Prot. E1.2010.0539654 del 24/06/2010 e successive modifiche e integrazione). La dichiarazione di valore è un documento rilasciato dalla rappresentanza diplomatico-consolare italiana nel paese al cui ordinamento appartiene la scuola che ha rilasciato il titolo. Non sono accettate eventuali dichiarazioni di valore rilasciate dalle rappresentanze straniere in Italia. Coloro che hanno conseguito titoli di studio negli Stati membri della Unione Europea, dello Spazio Economico Europeo e nella Confederazione svizzera possono presentare la sola traduzione asseverata.</p> <p>Nel caso in cui il destinatario non sia in grado di presentare la documentazione attestante il possesso di un titolo di studio oppure il mancato conseguimento di qualsiasi titolo di studio, potrà comunque attivare una dote; ai fini del calcolo della fascia, tuttavia, al destinatario sarà assegnato il peso minimo previsto per il criterio del titolo di studio, pari a 1. L'operatore, in fase di profilazione, dovrà dichiarare a sistema l'impossibilità di acquisire la documentazione e di effettuare l'accertamento del possesso dei requisiti previsti. In tal caso, l'operatore non è tenuto ad acquisire agli atti alcuna documentazione.</p>

Serie Ordinaria n. 9 - Mercoledì 26 febbraio 2014

Requisiti	Descrizione	Documenti di attestazione
<b>Stato occupazionale</b>		
Disoccupato	<p>Persona priva di lavoro, che ha perso il posto di lavoro regolarmente retribuito oppure ha cessato la propria attività di lavoro autonomo, che sia alla ricerca di una nuova occupazione ed immediatamente disponibile al lavoro</p> <p>Rientrano in questa categoria i soggetti Disoccupati che non abbiano messo in campo attività tali da perdere la condizione di Disoccupato ai sensi della normativa vigente sulla conservazione o la perdita dello stato di disoccupazione che regola attualmente l'attività amministrativa-certificatoria dei servizi competenti.</p> <p>Lo stato di disoccupazione è accertato dal Centro per l'Impiego. Al fine di acquisire lo stato di disoccupazione il lavoratore dovrà essersi recato almeno una volta al Centro per l'Impiego per rilasciare le dichiarazioni richieste a norma di legge.</p>	<p>Certificato stato occupazionale e Certificato storico delle COB.</p> <p>In caso di lavoratore ex autonomo: Certificato stato occupazionale e Autodichiarazione attestante la data di cessazione dell'attività imprenditoriale.</p> <p>Tale documentazione permette di verificare il possesso dello stato di disoccupazione e determinare la distanza dal mercato del lavoro.</p> <p>La distanza dal mercato del lavoro è calcolata utilizzando il criterio più vantaggioso per il lavoratore, secondo uno di questi dati:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Tempo trascorso dalla cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro (Certificato storico delle COB)</li> <li>Anzianità di disoccupazione ovvero periodo maturato nello stato di disoccupazione (Certificato stato occupazionale)</li> </ol> <p>Nel caso di lavoratore ex autonomo, la distanza dal mercato del lavoro è calcolata utilizzando il criterio più vantaggioso per il lavoratore, secondo uno di questi dati:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Tempo trascorso dalla data di cessazione dell'attività imprenditoriale autocertificata</li> <li>Anzianità di disoccupazione ovvero periodo maturato nello stato di disoccupazione (Certificato stato occupazionale)</li> </ol> <p>Lo stato di disoccupazione e la distanza dal mercato del lavoro possono essere autocertificati dal lavoratore ai sensi del DPR 445/2000 (vedasi Allegato 17). L'operatore dovrà verificare i contenuti resi in autocertificazione, in via preferenziale attraverso una delle modalità di seguito indicate che sono alternative tra di loro:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>accesso a SINTESI e visualizzazione delle informazioni utili a verificare i contenuti resi in autocertificazione;</li> <li>accesso all'apposita funzionalità di GEFO.</li> </ol> <p>All'esito della verifica, la dichiarazione resa dal lavoratore dovrà essere controfirmata dall'operatore e tenuta agli atti.</p> <p>Nel caso in cui le informazioni autocertificate non corrispondano a quanto rilevabile a sistema (in quanto differenti o non reperibili), l'operatore è tenuto ad acquisire la documentazione comprovante i requisiti richiesti: copia del Certificato stato occupazionale e Certificato storico delle COB.</p>
	<p><u>Mobilità in deroga alla normativa vigente</u></p> <p>lavoratori licenziati e percettori dell'indennità di mobilità sulla base di specifici provvedimenti adottati dal Ministero del Lavoro in forza della normativa "in deroga" e degli Accordi Quadro Regionali.</p>	<p>Copia della domanda di mobilità inviata a INPS e lettera di licenziamento (che permette di determinare la distanza dal mercato del lavoro, intesa come tempo trascorso senza lavoro. La data utile per tale conteggio è il giorno successivo a quello del licenziamento)</p>

Requisiti	Descrizione	Documenti di attestazione
	<p><u>Mobilità ordinaria ex L.223/91</u> lavoratori licenziati a seguito di una specifica procedura di riduzione di personale secondo la normativa vigente.</p>	<p>Certificato di iscrizione alle liste di mobilità oppure autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. con la quale il lavoratore attesta di essere privo di lavoro a seguito di licenziamento e di essere in attesa della formalizzazione dell'iscrizione nella lista di mobilità ordinaria ex l.223/91. In quest'ultimo caso è necessario presentare anche la lettera di licenziamento (che permette di determinare la distanza dal mercato del lavoro, intesa come tempo trascorso senza lavoro; la data utile per tale conteggio è il giorno successivo a quello del licenziamento)</p> <p>L'iscrizione alle liste di mobilità potrà essere autocertificata dal lavoratore ai sensi del D.P.R. 445/2000 (vedasi Allegato 17). L'operatore dovrà verificare i contenuti resi in autocertificazione, in via preferenziale attraverso una delle modalità di seguito indicate che sono alternative tra di loro:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. accesso a SINTESI e visualizzazione delle informazioni utili a verificare i contenuti resi in autocertificazione;</li> <li>b. accesso all'apposita funzionalità di GEFO.</li> </ul> <p>All'esito della verifica, la dichiarazione resa dal lavoratore dovrà essere controfirmata dall'operatore e tenuta agli atti.</p> <p>Nel caso in cui le informazioni autocertificate non corrispondano a quanto rilevabile a sistema (in quanto differenti o non reperibili), l'operatore è tenuto ad acquisire la documentazione comprovante i requisiti richiesti: copia del Certificato di iscrizione alle liste di mobilità.</p>
	<p><u>Mobilità ordinaria ex L. 236/93</u> lavoratori licenziati entro il 30/12/2012 e iscritti nelle liste di mobilità ordinaria l. 236/93.</p>	<p>Certificato di iscrizione alle liste di mobilità e lettera di licenziamento (che permette di determinare la distanza dal mercato del lavoro, intesa come tempo trascorso senza lavoro. La data utile per tale conteggio è il giorno successivo a quello del licenziamento)</p> <p>L'iscrizione alle liste di mobilità potrà essere autocertificata dal lavoratore ai sensi del D.P.R. 445/2000 (vedasi Allegato 17). L'operatore dovrà verificare i contenuti resi in autocertificazione, in via preferenziale attraverso una delle modalità di seguito indicate che sono alternative tra di loro:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. accesso a SINTESI e visualizzazione delle informazioni utili a verificare i contenuti resi in autocertificazione;</li> <li>b. accesso all'apposita funzionalità di GEFO.</li> </ul> <p>All'esito della verifica, la dichiarazione resa dal lavoratore dovrà essere controfirmata dall'operatore e tenuta agli atti.</p> <p>Nel caso in cui le informazioni autocertificate non corrispondano a quanto rilevabile a sistema (in quanto differenti o non reperibili), l'operatore è tenuto ad acquisire la documentazione comprovante i requisiti richiesti: copia del Certificato di iscrizione alle liste di mobilità.</p>

Serie Ordinaria n. 9 - Mercoledì 26 febbraio 2014

Requisiti	Descrizione	Documenti di attestazione
	<p><u>Disoccupazione Ordinaria</u> Lavoratori, dipendenti escluso il settore agricolo, licenziati per motivi indipendenti dalla propria volontà entro il 31/12/12, che percepiscano l'indennità di disoccupazione ordinaria prevista dalla legge e che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di un'attività lavorativa.</p>	<p>Autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. rilasciata dal lavoratore con la quale attesta di essere percettore di indennità di disoccupazione ordinaria e copia della domanda di disoccupazione presentata ad Inps (che permette di determinare la distanza dal mercato del lavoro, intesa come tempo trascorso senza lavoro. La data utile per tale conteggio è il giorno successivo a quello del licenziamento)</p>
	<p><u>Assicurazione Sociale per L'impiego (ASpl)</u> Lavoratore, con rapporto di lavoro subordinato, che abbia perduto involontariamente l'occupazione dal 01/01/2013 e che si trovi in stato di disoccupazione, sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di un'attività lavorativa, possiede 2 anni di anzianità assicurativa ed almeno un anno (52 settimane) di contributi nei due anni precedenti il licenziamento.</p>	<p>Autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. rilasciata dal lavoratore con la quale attesta di essere percettore di ASpl. e copia della domanda di disoccupazione presentata ad Inps (che permette di determinare la distanza dal mercato del lavoro, intesa come tempo trascorso senza lavoro. La data utile per tale conteggio è il giorno successivo a quello del licenziamento)</p>
	<p><u>MINI- Assicurazione Sociale per L'impiego (MINI ASpl)</u> Lavoratore, con rapporto di lavoro subordinato, che abbia perduto involontariamente l'occupazione dal 01/01/2013 e che si trovi in stato di disoccupazione, sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di un'attività lavorativa, possiede almeno 13 settimane di contribuzione negli ultimi dodici mesi precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione.</p>	<p>Autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. rilasciata dal lavoratore con la quale attesta di essere percettore di Mini ASpl. e copia della domanda di disoccupazione presentata ad Inps (che permette di determinare la distanza dal mercato del lavoro, intesa come tempo trascorso senza lavoro. La data utile per tale conteggio è il giorno successivo a quello del licenziamento)</p>
	<p><u>Altre indennità</u></p>	<p>Autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. rilasciata dal lavoratore con la quale attesta di essere percettore di specifica tipologia di indennità e copia della domanda di disoccupazione presentata all'ente competente (che permette di determinare la distanza dal mercato del lavoro, intesa come tempo trascorso senza lavoro)</p>
Inoccupato	<p>Persona che non ha mai svolto un'attività lavorativa sia come lavoratore subordinato, sia con rapporto di lavoro temporaneo, sia come lavoratore autonomo e che sia in cerca di prima occupazione.</p>	<p>Autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. rilasciata dalla persona su carta libera con la quale attesta lo Stato occupazionale e la data di decorrenza del periodo di inoccupazione eventualmente certificata dai servizi competenti.</p> <p>Nel caso in cui lo stato di inoccupazione non sia chiaramente rilevabile, l'operatore è tenuto ad acquisire la documentazione comprovante i requisiti richiesti: Certificato Stato occupazionale.</p> <p>Ai fini del calcolo del periodo di inoccupazione, l'operatore terrà in considerazione la data di maggior favore tra la data di conseguimento dell'ultimo titolo di studio e la data di decorrenza del periodo di inoccupazione eventualmente certificata dai servizi competenti.</p>

Requisiti	Descrizione	Documenti di attestazione
Occupato	Persona che presta la propria attività lavorativa con rapporto di lavoro dipendente o autonomo presso unità produttive localizzate sul territorio della Regione non coinvolte in procedure di Cassa Integrazione.	Autocertificazione sottoscritta ai sensi del DPR 445/00 rilasciata dal lavoratore con la quale attesta la data di avvio del rapporto di lavoro, la ragione sociale del datore di lavoro o dell'impresa di lavoro autonomo e specifica la natura del rapporto di lavoro in essere. Tale autocertificazione dovrà essere verificata e controfirmata dall'operatore accreditato.
	Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria	Copia della domanda di concessione di CIGO o autocertificazione sottoscritta ai sensi del DPR 445/00 attestante la sospensione e decorrenza della CIGO.
	<u>Cassa Integrazione Guadagni in deroga alla normativa vigente</u> Lavoratori sospesi in forza della normativa sugli ammortizzatori sociali "in deroga" e degli Accordi Quadro Regionali. Essi, seppure sospesi, sono ancora dipendenti dell'azienda che utilizza l'intervento di cassa integrazione in deroga.	Verifica della documentazione e comunicazione dell'azienda previste ai sensi dell'Accordo Quadro sugli ammortizzatori in deroga vigente e dell'accordo sindacale o dell'accordo ministeriale (se del caso) per la parte relativa alle Politiche attive. La distanza dal mercato del lavoro, intesa come tempo trascorso senza lavoro, si calcola a partire dal primo giorno di sospensione del lavoratore.
	<u>Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria</u> Lavoratori sospesi dal lavoro a causa di situazioni aziendali strutturali e durevoli in base alla normativa vigente. Essi, seppure sospesi, sono ancora dipendenti dell'azienda che utilizza l'intervento di cassa integrazione salariale straordinaria.	Copia dell'esame congiunto in sede pubblica (presso Arifl o Ministero lavoro a seconda della tipologia e territorialità dell'azienda) per la concessione della Cigs e lettera del datore di lavoro che comunichi al lavoratore di essere sospeso in CIGS. La distanza dal mercato del lavoro, intesa come tempo trascorso senza lavoro, si calcola a partire dal primo giorno di sospensione del lavoratore.
	<u>Accordo o Contratto di solidarietà</u>	Copia dell'Accordo o Contratto di solidarietà e lettera del datore di lavoro che comunichi al lavoratore di essere soggetto a Contratto di Solidarietà.
<b>Situazione familiare</b>		
Lavoratori adulti che vivono soli con una o più persone a carico	Lavoratori svantaggiati ai sensi dell'art. 2, com. 18, lett. d, Reg. (CE) n. 800/2008. La Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 21/12/2012, n.38 (prot. n. 24254) li identifica come persone di età superiore ai 25 anni, che vivono con una o più persone fiscalmente a carico (art. 12, T.U.I.R.) risultando, pertanto, i soli a sostenere il nucleo familiare.	Autocertificazione sottoscritta ai sensi del DPR 445/00
Figli a carico	Avere figli a carico nell'età compresa tra 3 mesi e 14 anni (compresi minori adottati o affidati conviventi).	Autocertificazione sottoscritta ai sensi del DPR 445/00

Serie Ordinaria n. 9 - Mercoledì 26 febbraio 2014

Requisiti	Descrizione	Documenti di attestazione
Assistenza a persone con handicap grave	Trovarsi nella situazione di dover assistere persone con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età, oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.	Documento attestante la concessione, da parte del datore di lavoro, di permessi retribuiti ai sensi dell'art 33 della L. n. 104/92.
<b>Condizioni di svantaggio</b>		
Persone con disabilità psico-fisica	Persone con disabilità psico-fisica che accedono al sistema di IFP	Accertamento dello stato di handicap ai sensi del DPCM n. 185 del 23 febbraio 2006 e della DGR n. IX/2185 del 04/08/2011, rilasciato dall'ASL <i>Per allievi certificati per la prima volta antecedentemente al 31/12/2006, la cui situazione non ha dato luogo ad aggravamenti e/o ri-valutazioni dopo tale termine, è sufficiente presentare la certificazione rilasciata originariamente per la richiesta di insegnante di sostegno secondo la normativa allora vigente, corredata da diagnosi funzionale aggiornata</i>
	Persone con disabilità psico-fisica che accedono a percorsi di inserimento lavorativo	Documento attestante l'iscrizione alla lista di collocamento mirato ai sensi della Legge 68/99
Tossicodipendenti e alcool-dipendenti	Tossicodipendenti e alcool-dipendenti certificati ai sensi del D.P.R. 09/10/1990 n. 309 e ss. mm. ii.	Certificazione diagnostica per l'accertamento dello stato di tossicodipendenza o di alcool-dipendenza, rilasciata da un servizio pubblico per le tossicodipendenze o da una struttura privata accreditata per l'attività di diagnosi
Persone sottoposte a provvedimenti restrittivi dell'Autorità giudiziaria	Persone sottoposte a provvedimenti restrittivi dell'Autorità giudiziaria, comprese quelle ammesse a misure alternative alla detenzione ai sensi della L. 26/07/1975 n. 354 e ss. mm. ii.	Dichiarazione del Direttore dell'Istituto di Pena o dell'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna UEPE / Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni USSM
Vittime di tratta	Vittime di tratta e di grave sfruttamento, inserite in programmi di assistenza e integrazione sociale ai sensi dell'art. 18, D.Lgs. 25/07/1998 n. 286 e ss. mm. ii.	Permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale rilasciato dalla Questura competente e dichiarazione di presa in carico da parte dei servizi competenti.

L'operatore è tenuto a verificare anche il permesso di soggiorno, in caso di cittadino extracomunitario. Altra documentazione eventualmente necessaria potrà essere prevista dal provvedimento attuativo.

Tali documenti devono essere tenuti agli atti, nel fascicolo individuale che l'operatore è tenuto a conservare presso la propria sede ai sensi dell'art 90 del Reg. CE 1083/06. Inoltre, tali informazioni alimentano anche il fascicolo elettronico della persona.

Una volta appurati i requisiti, l'operatore effettua la profilazione della persona nel sistema informativo, che quindi restituisce la relativa fascia, budget a disposizione e paniere di servizi cui può accedere.

### 2.3 Elaborazione del PIP

L'elaborazione del PIP consiste nella definizione del percorso che il destinatario deve seguire, ovvero nella selezione dei servizi utili a perseguire gli obiettivi di inserimento occupazionale o di miglioramento delle competenze del destinatario e delle eventuali indennità di partecipazione o di ulteriori interventi a supporto delle sue esigenze.

Gli interventi previsti possono essere erogati da operatori diversi, previo accordo tra i diversi soggetti (vedi paragrafo 2.3.2).

Tutte le informazioni necessarie all'elaborazione del PIP devono essere inserite sul sistema informativo.

Ai sensi della normativa, l'operatore è tenuto ad erogare ai soggetti disoccupati, inoccupati oppure occupati sospesi i servizi di accoglienza ("Accoglienza e accesso ai servizi", "Colloquio specialistico" e "Definizione del percorso").

#### 2.3.1. Composizione

L'Operatore concorda con il destinatario l'inserimento nel PIP delle componenti previste dal provvedimento attuativo tra quelle riportate nell'elenco sottostante:

- servizi al lavoro;
- servizi/voucher di formazione;
- indennità di partecipazione;
- voucher di servizio.

### Servizi che possono essere inseriti nel PIP

I servizi disponibili sono quelli definiti nel Quadro degli standard minimi dei servizi al lavoro<sup>(5)</sup> e di formazione<sup>(6)</sup> di Regione Lombardia, fatte salve eventuali limitazioni definite dai provvedimenti attuativi.

I servizi devono essere selezionati dalla sezione "Offerta Formativa" e "Offerta dei servizi al Lavoro" del sistema informativo.

Uno stesso servizio può essere erogato solo da un operatore.

Il quadro degli standard minimi stabilisce i costi standard, gli output di servizio, la durata minima e massima, nonché le condizioni di erogazione e le regole di ripetibilità dei servizi. Il PIP può includere solo i servizi che sono ripetibili o che non sono stati fruiti in passato. In ogni caso all'interno della stessa dote non si può prevedere l'erogazione dello stesso servizio per più di una volta.

Il quadro degli standard minimi stabilisce anche se i servizi sono riconosciuti "a risultato", fornendo prova dei risultati intermedi o finali conseguiti, o "a processo", in relazione all'effettiva realizzazione delle attività. Le modalità di riconoscimento delle spese sono ulteriormente definite negli specifici provvedimenti attuativi, che definiscono anche l'intensità del contributo nel caso sia presente un cofinanziamento dell'intervento.

**È obbligatorio prevedere nell'ambito della dote un servizio riconosciuto a risultato**, fatta eccezione per le doti attivate dai destinatari in fascia 4.

I servizi previsti afferiscono a specifiche aree di servizio.

#### Area 1 - Servizi di base

I servizi di base sono i servizi essenziali per la presa in carico dei destinatari e devono essere erogati a titolo gratuito dagli operatori accreditati e tracciati nel sistema informativo. Si precisa che anche per i servizi di base restano validi gli adempimenti connessi all'erogazione dei servizi (ad es. compilazione del timesheet e produzione della documentazione prevista dagli standard dei servizi al lavoro come output delle attività svolte).

#### Area 2 - Accoglienza e orientamento

I servizi di accoglienza e orientamento consentono di orientare la persona nella ricerca del lavoro e di accompagnarla per tenere monitorati i suoi progressi nel percorso e rimotivarla nella ricerca dell'occupazione e sono riconosciuti a processo.

#### Area 3 - Consolidamento competenze

I servizi di consolidamento delle competenze sono finalizzati ad ottenere o mantenere l'occupazione.

La formazione può essere riconosciuta solo ad integrazione di un'esperienza professionalizzante attivata nell'ambito della dote, come il tirocinio, o a fronte del raggiungimento del risultato occupazionale (vedasi aree 4 e 5). L'operatore dovrà registrare sul sistema informativo i dati del tirocinio, del contratto di lavoro subordinato o missioni di somministrazione ed il codice della COB oppure il numero di iscrizione dell'impresa alla CCIAA e/o di nuova partita IVA e la data di iscrizione alla CCIAA o apertura della partita IVA. Il servizio dovrà essere erogato entro il periodo di validità della Dote.

Se l'operatore accreditato non procede all'attivazione del tirocinio o del contratto di lavoro per le durate minime previste, la formazione eventualmente erogata resta a suo carico. La durata minima del tirocinio è di 60 giorni continuativi. La durata minima del contratto di lavoro è quella del contratto utile al raggiungimento del risultato lavorativo (180 giorni anche non continuativi e con aziende diverse).

Per i soggetti più difficili da collocare (Fascia 3) è ammessa l'erogazione di formazione, anche propedeutica alla ricerca del lavoro, o di un servizio personalizzato di coaching, indipendentemente dall'attivazione di un'esperienza professionalizzante o del raggiungimento del risultato occupazionale.

Per i soggetti occupati (Fascia 4) è ammessa la formazione permanente per lo sviluppo e il consolidamento di competenze personali fuori dall'orario di lavoro.

Sono sempre ammessi:

- il servizio di tutoring e accompagnamento al tirocinio;
- la certificazione delle competenze acquisite in ambito non formale e informale.

Alle condizioni di cui sopra, i servizi sono riconosciuti sulla base delle attività effettivamente realizzate.

Qualora nell'ambito della dote sia svolta un'esperienza in alternanza nell'ambito di un corso di formazione, il tutoring ad essa associato non è ammissibile se è previsto anche un servizio di tutoring e accompagnamento al tirocinio per la stessa esperienza.

(5) D.d.u.o. del 26/09/2013 n. 8617

(6) D.d.u.o. del 21/11/2013 n. 10735

## Serie Ordinaria n. 9 - Mercoledì 26 febbraio 2014

Area 4. Inserimento lavorativo

Il servizio di inserimento e avvio al lavoro consiste nelle attività svolte dall'operatore accreditato per trovare una nuova occupazione alla persona. Il servizio è riconosciuto a risultato, ossia solo dopo l'avvio di rapporti di lavoro subordinato o missioni di somministrazione della durata complessiva non inferiore a 180 giorni anche non continuativi e con aziende diverse, con un monte ore non inferiore alle 20 ore settimanali salvo il caso in cui l'assunzione riguardi un lavoratore sospeso nel cui contratto originario fosse previsto un orario di lavoro settimanale inferiore alle 20 ore. Il contratto di lavoro intermittente (job on call) non è riconosciuto valido ai fini del raggiungimento del risultato.

Ai fini del raggiungimento del risultato, saranno considerate anche le proroghe e le trasformazioni in contratto a tempo indeterminato di contratti attivati nell'ambito della dote, anche se sopravvenute dopo la scadenza della stessa.

È possibile riconoscere il risultato di inserimento lavorativo anche sommando la durata dei contratti sottoscritti grazie alla fruizione dei servizi erogati dal medesimo operatore nel corso di due Doti consequenziali. A tal fine le Doti devono essere state attivate con lo stesso operatore ed i contratti tracciati a sistema attraverso l'inserimento del codice identificativo delle COB relative agli stessi.

Area 5. Autoimprenditorialità

Il servizio di autoimprenditorialità è alternativo al servizio di inserimento e avvio al lavoro.

Il servizio è riconosciuto a risultato, ossia solo dopo l'avvenuta iscrizione dell'impresa alla CCIAA e/o apertura di una partita IVA coerente con il business plan effettuato.

**Indennità di partecipazione**

L'indennità deve essere prevista nel provvedimento attuativo e spetta ai destinatari che posseggono i requisiti indicati nel provvedimento attuativo.

La richiesta di usufruire dell'indennità di partecipazione deve essere indicata nel PIP e sarà erogata direttamente da Regione Lombardia al destinatario.

Il valore dell'indennità è calcolato dal Sistema Informativo moltiplicando l'indennità massima mensile per il numero di mesi di durata del PIP e, in ogni caso, non può superare il valore dei servizi richiesti.

**Voucher**

I voucher formativi sono destinati agli individui e sono finalizzati alla frequenza di attività formative in determinati enti, eventualmente individuati precedentemente da Regione Lombardia, oppure percorsi individuali anche finalizzati alla creazione d'impresa.

I voucher di servizio sono invece finalizzati all'erogazione di altri servizi e, in particolare, a rimuovere gli ostacoli che impediscono a determinati soggetti di partecipare alle attività formative ovvero di entrare nel mercato del lavoro in maniera continuativa o di rimanervi. In particolare favoriscono l'accesso alle attività formative e lavorative di soggetti appartenenti a determinati target (es. trasporto e accompagnamento di soggetti disabili) e sostengono la conciliazione tra vita familiare e lavorativa (voucher di conciliazione).

I voucher devono essere previsti nel provvedimento attuativo e spettano ai destinatari che posseggono i requisiti indicati nel provvedimento attuativo.

**2.3.2. Soggetti che erogano i servizi**

Gli operatori che possono erogare dei servizi nell'ambito di uno specifico provvedimento attuativo sono definiti dal provvedimento stesso e appartengono alle seguenti categorie:

- per i servizi alla formazione: operatori che possono erogare tali servizi ai sensi della l.r. 19/07 e/o della normativa speciale nazionale o regionale rilevante;
- per i servizi al lavoro: operatori che possono erogare tali servizi ai sensi della l.r. 22/06 e/o della normativa speciale nazionale o regionale rilevante.

In via eccezionale, specifici provvedimenti possono prevedere la possibilità di erogare servizi alla formazione e/o al lavoro per ulteriori categorie di soggetti rispetto a quelle sopra richiamate. Tale previsione, tuttavia, deve essere adeguatamente motivata alla luce delle speciali finalità del provvedimento oltre che della necessità di garantire una maggiore efficacia di azione.

I soggetti sopra richiamati possono partecipare all'erogazione dei servizi previsti nel PIP in un rapporto di partenariato. Le condizioni devono essere riportate all'interno di un accordo di partenariato formalizzato da conservare agli atti.

Sono altresì ammessi nel partenariato le aziende dove si realizzano attività di stage e tirocinio, in coerenza con i principi sanciti dalla normativa regionale (dgr n. 10882 del 23.12.2009), nonché altri soggetti previsti dalla normativa regionale per specifiche attività (ad. es. le cooperative sociali iscritte nell'apposito albo regionale previsto dalla l.r. 21/2003 a supporto delle attività in favore delle persone con disabilità).

Possono inoltre rientrare nel partenariato soggetti diversi da quelli richiamati esclusivamente nel caso in cui tali soggetti partecipino alla compagine societaria di un soggetto ammesso a erogare i servizi.

Il partenariato non rientra nella fattispecie dell'affidamento di attività a terzi, configurandosi come forma di collaborazione/compartecipazione di più soggetti che condividono finalità e obiettivi di una operazione, sia partecipando attivamente alle diverse fasi attuative dell'operazione stessa (partner operativi) sia essendone promotori sulla base di uno specifico fabbisogno/interesse di cui sono portatori (partner promotori o stakeholder).

Presupposto essenziale del Partenariato è l'individuazione dei soggetti, dei rispettivi ruoli e la quantificazione delle attività in fase di presentazione e conseguente valutazione dell'operazione. Tali elementi sono riportati nel PIP.

Forme di partenariato non rispondenti alle finalità e alle modalità sopra descritte, ma che abbiamo come unica ragione obiettivi di natura finanziaria o di aggiramento di specifici vincoli, non sono ammessi e saranno sanzionati.

I casi diversi dal partenariato in cui parte dell'attività viene svolta da soggetti giuridici terzi rientrano nella tipologia degli affidamenti a terzi. In particolare, quando l'affidamento riguarda attività aventi una relazione sostanziale con le finalità e gli obiettivi del progetto si ricade nella fattispecie della "delega"; per le attività aventi carattere meramente esecutivo o accessorio o strumentale rispetto alle finalità proprie e caratterizzanti il progetto si ricade nella fattispecie della "acquisizione di forniture e servizi".

La delega di parte delle attività è consentita solo in relazione alla sola attività di docenza in caso di necessità di professionalità altamente specialistiche.

Il ricorso alla delega deve essere tracciato nel PIP, indicando motivazioni e importo complessivo dell'acquisizione. A seguito dell'invio e dell'accettazione della domanda di dote, Regione Lombardia procede all'autorizzazione espressa della delega, previa verifica di quanto riportato nel PIP. In caso di mancata comunicazione o autorizzazione, le spese relative ad attività svolte da soggetti terzi non sono ammissibili.

La documentazione relativa alla delega deve essere conservata agli atti dal beneficiario. Qualora nel corso dei controlli in loco si

evidenzi la non conformità dello svolgimento dell'attività delegata, la funzione di controllo effettuerà approfondimenti su eventuali ulteriori operazioni che prevedono lo svolgimento dell'attività delegata.

### 2.3.3. Valore

Il valore della dote è pari alla somma dei servizi previsti nel PIP, oltre che di eventuali indennità e voucher eventualmente previsti dal provvedimento attuativo.

I provvedimenti attuativi stabiliscono per ogni fascia di intensità di aiuto il valore massimo dei servizi che possono essere fruiti per ciascuna delle aree di servizio identificate dal quadro degli standard minimi dei servizi, oltre che il valore di eventuali indennità e voucher. La somma del valore delle aree di servizio corrisponde al valore massimo della dote ossia al valore dei servizi che possono essere fruiti per il periodo di validità della fascia in cui il destinatario è stato collocato in fase di profilazione e accesso alla dote.

### 2.3.4. Integrazione del PIP

La persona può utilizzare, entro i termini di validità dello specifico provvedimento attuativo, tutte le risorse cui ha teoricamente diritto, laddove il PIP originario non preveda l'utilizzo integrale delle risorse a disposizione e fatta salva la disponibilità effettiva di risorse al momento della nuova richiesta (c.d. "Borsellino Dote").

Eventuali PIP integrativi, da presentare entro i limiti del valore della dote, devono essere presentati dall'operatore che ha preso in carico la persona e possono essere realizzati in contemporanea. Tali PIP contengono un riepilogo dei servizi richiesti dal destinatario anche nell'ambito di PIP precedenti.

L'integrazione del PIP non consente la modifica né la sostituzione di servizi già programmati, ma esclusivamente l'inserimento di servizi ripetibili e/o non pianificati nei PIP precedenti fermo restando il budget a disposizione per fascia e per area.

### 2.3.5. Durata massima

Per durata della dote si intende il periodo intercorrente tra il giorno dell'invio della DRU e il giorno di conclusione dell'ultimo servizio attivato, salvo quanto diversamente specificato nei singoli provvedimenti attuativi.

La durata massima della dote varia in relazione alla fascia di aiuto cui accede il destinatario:

Fascia 1 Intensità di aiuto bassa	Fascia 2 Intensità di aiuto media	Fascia 3 Intensità di aiuto alta	Fascia 4 Altro aiuto
Max 3 mesi	Max 6 mesi	Max 6 mesi	Max 6 mesi

Se alla scadenza della dote il destinatario in fascia 1, 2 o 3 non ha raggiunto il risultato occupazionale, può presentare una nuova domanda di dote.

Possono verificarsi diverse casistiche.

## 1. È in corso un tirocinio attivato nell'ambito della dote

Se al termine della dote il tirocinio attivato nel corso della dote è in corso, l'operatore provvede a tracciare nel sistema informativo l'avvenuta attivazione, il codice identificativo delle COB e la data di conclusione del tirocinio. Quando la persona conclude il tirocinio, ha diritto entro i 30 giorni successivi alla conclusione del tirocinio extracurricolare di 60 giorni, ad attivare una nuova dote con lo stesso operatore o con un nuovo operatore. Questa nuova dote ha una durata massima di tre mesi e può prevedere il solo servizio a risultato, del valore della fascia di partenza.

## 2. Il risultato non è stato raggiunto e la persona vuole proseguire il suo percorso con lo stesso operatore

La persona che non ha raggiunto il risultato occupazionale entro la scadenza della dote o anche alla scadenza della seconda dote dopo il tirocinio può proseguire, se lo desidera, il percorso con lo stesso operatore.

In questo caso la persona potrà fruire del solo servizio a risultato al valore della fascia di partenza.

A tal fine può presentare una nuova domanda di dote entro i 30 giorni successivi alla conclusione della dote precedente. La nuova dote ha la durata massima della fascia di partenza.

## 3. Il risultato è stato raggiunto solo parzialmente e la persona vuole proseguire il suo percorso con lo stesso operatore

Se entro la scadenza della dote la persona ha attivato un contratto di lavoro, ma la sua durata è insufficiente a raggiungere il risultato occupazionale, una volta conclusa l'esperienza lavorativa può proseguire, se lo desidera, il percorso con lo stesso operatore.

Anche in questo caso la persona potrà fruire del solo inserimento lavorativo al valore della fascia di partenza. Tuttavia, qualora nel corso della nuova dote dovessero essere attivati nuovi contratti di lavoro, la relativa durata si somma a quella dei precedenti, ai fini del conseguimento del risultato occupazionale, purché tali contratti siano stati tracciati a sistema nell'ambito della dote precedente.

La persona può presentare una nuova domanda di dote entro i 30 giorni successivi alla conclusione del contratto in corso. La nuova dote ha la durata massima della fascia di partenza.

Il risultato non può essere raggiunto solo parzialmente per il percorso di autoimprenditorialità.

## 4. Il risultato non è stato raggiunto e la persona vuole proseguire il suo percorso con un nuovo operatore

La persona che non ha raggiunto il risultato occupazionale entro la scadenza della dote o anche alla scadenza della seconda dote dopo il tirocinio può proseguire, se lo desidera, il percorso con un nuovo operatore.

La persona passa alla fascia di intensità di aiuto successiva e può attivare una nuova dote.

In questo caso la persona ha a disposizione la durata e il valore massimo previsti dalla nuova fascia, al netto del valore dei servizi già fruiti nella dote precedente. Nella dote la persona potrà includere solo i servizi ripetibili o che non sono stati fruiti in passato, fermo restando il rispetto dei massimali per area di servizio e l'obbligatorietà di un servizio a risultato.

La persona può presentare una nuova domanda di dote entro i 30 giorni successivi alla conclusione della dote precedente.

## 5. Il risultato è stato raggiunto solo parzialmente e la persona vuole proseguire il suo percorso con un nuovo operatore

Se entro la scadenza della dote la persona ha attivato un contratto di lavoro, ma la sua durata è insufficiente a raggiungere il risultato

Serie Ordinaria n. 9 - Mercoledì 26 febbraio 2014

occupazionale, una volta conclusa l'esperienza lavorativa può proseguire, se lo desidera, il percorso con un nuovo operatore.

La persona passa alla fascia di intensità di aiuto successiva e può attivare una nuova dote.

In questo caso la persona ha a disposizione la durata e il valore massimo previsti dalla nuova fascia, al netto del valore dei servizi già fruiti nella dote precedente. Nella dote la persona potrà includere solo i servizi ripetibili o che non sono stati fruiti in passato, fermo restando il rispetto dei massimali per area di servizio e l'obbligatorietà di un servizio a risultato.

Qualora nel corso della nuova dote dovessero essere attivati nuovi contratti di lavoro, la relativa durata non si somma a quella dei precedenti ai fini del conseguimento del risultato occupazionale, in quanto imputabili ad un operatore diverso.

La persona può presentare una nuova domanda di dote entro i 30 giorni successivi alla conclusione del contratto in corso.

La persona può accedere al massimo a 3 doti.

Le persone che raggiungono l'obiettivo occupazionale e quelle in fascia 4 non possono attivare una nuova dote, a meno che nel frattempo il relativo stato occupazionale non cambi, portandole in un'altra fascia.

La persona che raggiunge l'obiettivo occupazionale ha diritto ad accedere ad una nuova dote qualora cambi il suo stato occupazionale fatto salvo il limite di 3 doti complessive; in tal caso la nuova dote conterrà il solo servizio a risultato, del valore e della durata della fascia di intensità di aiuto corrispondente alle caratteristiche del momento.

2.3.6. Professionalità coinvolte

Nel PIP deve essere indicato il tutor che dovrà accompagnare la persona durante la realizzazione del PIP.

Il tutor deve:

- possedere i requisiti indicati dalla normativa sull'accreditamento;
- accompagnare la persona nelle diverse fasi di attuazione della dote;
- disporre di tempo sufficiente per le attività in cui è coinvolto, che devono essere tracciate nel timesheet.

Attività specialistiche potranno essere erogate da altre professionalità.

L'operatore deve conservare presso la propria sede i CV e i contratti delle professionalità coinvolte nell'erogazione dei servizi.

Qualora la persona abbia una disabilità accertata ai sensi dell'art.1 L.68/99, l'operatore, per i servizi di tutoraggio, potrà avvalersi della professionalità delle cooperative sociali iscritte nell'apposito albo regionale previsto dalla l.r. 21/2003 a supporto delle attività in favore delle persone con disabilità. La cooperativa sociale iscritta nell'albo può supportare con le proprie professionalità specifiche il tutor dell'operatore accreditato che ha sottoscritto un PIP con un destinatario disabile, offrendo quindi un sostegno specialistico alla persona nell'erogazione dei servizi previsti. La cooperativa sociale eroga i propri servizi in partnership con l'operatore e, pertanto, non si tratta di una delega di attività. Quindi, l'operatore è tenuto a tracciare nel sistema informativo e, conseguentemente, nel PIP il coinvolgimento della cooperativa sociale che contribuisce all'erogazione del servizio.

2.4. Invio della dichiarazione riassuntiva unica

È possibile in ogni momento modificare il contenuto del PIP in bozza fino al momento in cui il PIP non viene perfezionato e confermato elettronicamente in modo definitivo sul Sistema Informativo.

Presupposto per il perfezionamento e la conferma del PIP è la trasmissione, da parte dell'operatore che ha preso in carico la persona, di una Dichiarazione Riassuntiva Unica (Allegato 5) firmata digitalmente dal legale rappresentante o da altro soggetto con potere di firma e contenente i dati necessari per la richiesta di dote. Finché la DRU non risulta caricata con successo sul Sistema Informativo, l'operatore non può procedere all'invio effettivo.

Una volta perfezionato il PIP sul Sistema Informativo, il sistema produce:

- la DRU;
- la domanda di partecipazione all'iniziativa con il PIP allegato (Allegato 4).

Quindi, l'operatore deve stampare la domanda di partecipazione all'iniziativa e farla sottoscrivere al destinatario. Il PIP allegato deve essere sottoscritto sia dal destinatario, sia dall'operatore. Tali documenti devono essere conservati agli atti dall'operatore e consegnati in copia al destinatario.

In seguito ad esito positivo delle verifiche di completezza e di conformità dei dati dichiarati rispetto ai requisiti soggettivi previsti nel provvedimento attuativo/linea di finanziamento, l'Operatore riceve dal sistema informativo una **comunicazione di accettazione** riportante i servizi concordati, l'importo della dote e l'identificativo del progetto.

L'Operatore consegna al destinatario copia della comunicazione di accettazione.

La procedura deve essere seguita anche per ogni eventuale PIP integrativo.

2.5. Indicazioni sulla conservazione dei documenti

La seguente documentazione deve essere conservata in apposito fascicolo, eventualmente in formato digitale laddove sia disponibile la firma digitale su tutti i documenti che prevedono la sottoscrizione.

⇒	<p>Riepilogo documenti da conservare <u>nel fascicolo individuale</u> conservato dall'Operatore che ha preso in carico la persona:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Documentazione attestante i requisiti del destinatario</li> <li>Domanda di partecipazione alla dote sottoscritta dal destinatario</li> <li>PIP sottoscritto da operatore e destinatario</li> <li>Documenti di identità</li> </ul> <p>Documenti da conservare presso la sede degli operatori che erogano servizi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Atto di adesione unico</li> <li>Accordo di partenariato</li> <li>Documentazione attestante l'eventuale acquisizione di un servizio da soggetti terzi e relativa autorizzazione</li> <li>CV e contratto tutor</li> <li>CV e contratto altre professionalità coinvolte</li> </ul>
---	---

### 3. REALIZZAZIONE DEL PIP

#### 3.1. Avvio

I servizi possono essere erogati solo successivamente alla pubblicazione del provvedimento attuativo.

I servizi inclusi nel PIP successivi ai servizi di base possono essere erogati in qualsiasi momento successivo alla accettazione del PIP.

L'avvio delle attività corsuali risulta dalle comunicazioni obbligatorie previste per gli operatori accreditati che avviano percorsi formativi<sup>(7)</sup>. L'operatore, qualora non riesca ad avviare le attività entro 60 giorni dalla data prevista nel PIP, ne dà al destinatario immediata comunicazione dandogli la possibilità di modificare il PIP, sostituendo il corso con servizi differenti, da fruire eventualmente anche presso altri operatori.

#### 3.2. Sede di erogazione dei servizi

I servizi al lavoro devono essere erogati esclusivamente presso le sedi accreditate in disponibilità dello stesso soggetto accreditato, in ottemperanza a quanto previsto dalla DGR n 2412 del 26 ottobre 2011, allegato 2, lettera c).

Eccezionalmente per l'erogazione dei servizi formativi, è consentito da parte dei soggetti accreditati alla formazione l'utilizzo di una sede occasionale per le sole attività formative riconducibili alla specializzazione professionale, formazione continua, formazione permanente e formazione abilitante.

Attraverso la procedura informatizzata, esplicitando le motivazioni della richiesta di sede occasionale, l'accreditato dovrà compilare apposito modulo da trasmettere, in tempi congrui - almeno 10 giorni lavorativi precedenti all'avvio del corso, su cui riceverà conferma o diniego in tempo utile da parte dell'ufficio competente.

Non sono considerate sedi occasionali le strutture aziendali, ovvero le strutture utilizzate per particolari soggetti svantaggiati (ad es, istituti di recupero).

Altresì non sono considerate occasionali le sedi accreditate in disponibilità di enti accreditati ai servizi di formazione e/o ai servizi al lavoro, utilizzate da altro ente accreditato per l'erogazione di servizi nell'ambito di accordi di partenariato, anche riferiti a protocolli d'intesa, accordi di rete o progetti sperimentali promossi da enti locali o parti sociali, finalizzati all'attivazione di politiche attive.

Per i percorsi autofinanziati valgono le stesse limitazioni e, pertanto, la richiesta di sede occasionale deve essere eccezionale, motivata e presentata con le suddette modalità e nei tempi congrui.

#### 3.3. Adempimenti connessi all'erogazione dei servizi

Il tutor individuato nel PIP è il riferimento della persona per tutta la durata di realizzazione del PIP: per ogni esigenza relativa alla realizzazione del PIP il destinatario fa riferimento al tutor.

L'operatore prescelto rappresenta l'unica interfaccia fra il destinatario e la rete degli operatori coinvolti nell'erogazione dei servizi, e si rende garante del rispetto dei contenuti e delle modalità di fruizione concordate e sottoscritte con il destinatario nel suo Piano di Intervento Personalizzato.

L'accompagnamento consiste anche nella gestione della documentazione e delle comunicazioni di monitoraggio previste nell'attuazione della dote.

In particolare, l'operatore provvede all'inserimento della documentazione richiesta dal presente Manuale nel sistema informativo.

Regione Lombardia monitora l'andamento delle attività: eventuali assenze di attività e carenze/assenze di documenti costituiscono una variabile per il campionamento delle operazioni ai fini delle verifiche in loco.

#### Calendario delle attività

Nel caso di attività formative, l'operatore deve compilare e tenere aggiornato il calendario di dettaglio delle attività secondo le specifiche regionali (D.d.u.o. 20 dicembre 2012, n. 12453, Modello 6).

#### Timesheet

L'operatore che eroga i servizi al lavoro deve assicurare che il singolo professionista coinvolto nell'erogazione dei servizi compili il timesheet (scheda di rilevazione delle attività e delle ore), utilizzando esclusivamente il modello di seguito riportato.

Il timesheet deve essere compilato per rilevare le ore erogate ai servizi al lavoro per cui l'operatore richiede rimborso.

Il timesheet è individuale per ogni professionista coinvolto nell'erogazione dei servizi previsti nel PIP e deve riportare in frontespizio il nome e cognome del personale cui si riferisce. Il timesheet deve contenere righe che in corrispondenza di ogni servizio erogato contengono le informazioni riportate nel modello seguente. Le registrazioni debbono avvenire su base giornaliera.

Nei casi in cui il personale sia coinvolto in più PIP nello stesso periodo di tempo, il timesheet deve consentire, oltre alla riconciliazione delle ore totali, la specificazione delle attività cui le ore lavorate si riferiscono.

Id operatore								
Cognome								
Nome								
gg/mm/anno	Servizio erogato	Dalle ore	Alle ore	N. Ore	ID provv. attuativo	ID dote	Firma destinatario	Firma professionista
Firma leggibile responsabile unità organizzativa								

La controfirma del destinatario dovrà essere apposta solo nel caso il servizio preveda la presenza del destinatario.

#### Output dei servizi al lavoro

L'operatore che eroga il servizio deve produrre la documentazione prevista dagli standard dei servizi al lavoro, come output delle attività svolte, secondo le specifiche regionali (D.d.u.o. del 26/09/2013 n. 8617).

#### Registro formativo e delle presenze

Gli operatori che erogano servizi formativi devono predisporre il registro formativo e delle presenze (D.d.u.o. 20 dicembre 2012, n. 12453, Modello 7).

(7) Cfr D.d.u.o. 20 dicembre 2012, n. 12453

## Serie Ordinaria n. 9 - Mercoledì 26 febbraio 2014

Prima dell'avvio delle attività formative ogni Registro deve essere sottoscritto dal legale rappresentante dell'ente sulla prima o sull'ultima pagina con l'indicazione della data di sottoscrizione e il numero delle pagine del registro stesso.

Il legale rappresentante può successivamente delegare il direttore del corso a firmare su ogni pagina contestualmente allo svolgimento delle attività e comunque non oltre 15 giorni dalle stesse.

Il registro formativo e delle presenze deve essere sottoscritto dall'operatore, con pagine numerate e non asportabili per l'indicazione delle attività svolte con la firma giornaliera di allievi e docenti.

Alla conclusione delle attività formative il registro deve essere conservato agli atti.

#### Scheda attività esterne

Nel caso in cui il PIP preveda lo svolgimento di attività presso aziende (imprese, enti pubblici, etc), ad esempio legate allo svolgimento di stage/tirocini/work experience, l'operatore che ha preso in carico la persona deve predisporre una scheda vidimata dal legale rappresentante dell'ente che eroga la formazione o dell'operatore che ha preso in carico la persona.

La scheda deve essere compilata giornalmente con le attività svolte, firmata dal destinatario e dal tutor aziendale (format allegato).

La scheda è conservata presso la sede di svolgimento delle attività e, a conclusione delle attività, deve essere acquisita dall'operatore che ha preso in carico la persona per la sua conservazione nel fascicolo individuale.

##### 3.4. Comunicazione delle variazioni

Le modifiche che intervengono successivamente alla comunicazione di accettazione vengono compiute direttamente dall'Operatore mediante il sistema informativo, previo consenso scritto da parte della persona interessata, a condizione che avvengano:

nell'ambito dello stesso operatore principale;

nel rispetto dell'importo stabilito nel PIP da modificare e dei massimali previsti per ogni area di servizio.

Inoltre, non è consentito sostituire il servizio a risultato previsto nel PIP con servizi a processo e servizi già rendicontati.

Le modifiche, una volta confermate, generano un nuovo PIP che deve essere sottoscritto dalla persona e dall'operatore e conservato agli atti dell'operatore.

Nel caso in cui le condizioni del Destinatario si modificassero, portando alla perdita dei requisiti di partecipazione previsti nel provvedimento attuativo, il Destinatario decade automaticamente dalla titolarità della dote. Tale modifica deve essere comunicata tempestivamente all'Operatore, che dovrà darne immediata comunicazione tramite il sistema informativo a Regione Lombardia (cfr. allegati 15 e 16, ossia la dichiarazione di perdita dei requisiti da inviare tramite il SI da parte dell'operatore e quella sottoscritta dal destinatario e dall'operatore da conservare agli atti). Il valore dei servizi erogati sarà riconosciuto in funzione delle modalità di liquidazione previste, così come descritte nell'apposito paragrafo.

Eventuali rapporti di lavoro che non comportano il raggiungimento di un risultato occupazionale non determinano la perdita dei requisiti. Similmente, un reinserimento temporaneo in azienda per i lavoratori sospesi in CIG non determina la perdita dei requisiti.

##### 3.5. Rinunce

Il destinatario può rinunciare alla dote con rinuncia espressa o tacita (nel caso il destinatario non sia più rintracciabile).

L'operatore supporta il destinatario nella predisposizione della comunicazione di rinuncia da inviare a Regione Lombardia, utilizzando i format messi a disposizione sul sistema informativo.

In entrambi i casi, l'operatore deve immediatamente trasmettere la relazione finale a Regione Lombardia.

il destinatario rinunciario può attivare una nuova dote ripartendo dalla fascia d'aiuto corrispondente alle caratteristiche del momento. La nuova dote ha il valore massimo previsto dalla fascia stessa, al netto del valore dei servizi già fruiti nella dote rinunciata, e include solo i servizi ripetibili o che non sono stati fruiti in passato, fermo restando il rispetto dei massimali per area e l'obbligatorietà di un servizio a risultato.

#### Rinuncia espressa

L'operatore raccoglie la rinuncia espressa firmata dal destinatario e ne dà comunicazione a Regione Lombardia attraverso il sistema informativo.

#### Rinuncia tacita

Nel caso in cui il destinatario non abbia frequentato le attività previste nel PIP per 30 giorni di calendario e non risulti più raggiungibile da parte dell'operatore stesso, l'operatore potrà comunicare tramite il sistema informativo la rinuncia implicita, entro 5 giorni dalla scadenza dei suddetti 30 giorni.

## 4. LIQUIDAZIONE

### 4.1. Condizioni di ammissibilità

L'operatore che eroga il servizio inoltra la domanda di liquidazione per il rimborso dei costi associati ai servizi erogati, nel rispetto delle seguenti condizioni di ammissibilità:

- i servizi inclusi nella domanda di liquidazione sono previsti nel PIP approvato (comprese eventuali modifiche);
- l'operatore che chiede il rimborso è incluso tra gli operatori previsti nel PIP;
- i costi associati ai servizi rispettano i costi standard approvati da Regione Lombardia;
- la documentazione relativa ai servizi erogati è stata correttamente compilata in accordo al presente manuale ed è conservata agli atti dell'operatore;
- per l'erogazione dei servizi inclusi nella domanda di liquidazione l'operatore non ha ricevuto altri contributi relativi alla stessa spesa;
- i servizi inclusi nella domanda di liquidazione sono stati erogati nel rispetto della tempistica prevista nel PIP accettato;
- sono rispettati i requisiti formali della domanda di liquidazione presentata in termini di conformità, completezza e correttezza della documentazione.

Non sono ammissibili i costi associati ai servizi di base, che devono essere erogati a titolo gratuito ai destinatari, quali l'accoglienza e accesso ai servizi, il colloquio specialistico e la definizione del percorso.<sup>(8)</sup>

(8) Vedi L.R. 22/06, art.13, c. 3-4; D.Lgs n. 181/00, art.3; D.Lgs 276/03; L. 92/12

#### 4.2. Presentazione della domanda di liquidazione

##### 4.2.1. Rendicontazione

Per procedere alla domanda di liquidazione l'operatore è tenuto a rendicontare l'attività nell'apposito modulo del sistema informativo. La rendicontazione può essere effettuata fino a 10 giorni dalla data prevista di conclusione dell'ultimo servizio attivato. **Dopo tale scadenza il sistema informativo blocca ogni possibilità di procedere alla rendicontazione**, fatta eccezione che per il solo servizio di inserimento lavorativo **limitatamente** alla registrazione delle proroghe/trasformazioni dei contratti che determinano il raggiungimento del risultato. La rendicontazione delle proroghe/trasformazioni può infatti essere effettuata fino a 180 giorni dalla data prevista di conclusione del servizio di inserimento lavorativo.

##### Servizi a processo

Per i servizi riconosciuti a processo l'operatore indica le ore fruite dal destinatario e le eventuali ore di assenza giustificata del destinatario dalle attività formative.

Le ore di assenza giustificata sono riconosciute come fruite fino ad una quota massima del 10% del monte ore complessivamente previsto dal PIP, salvo quanto diversamente indicato nei provvedimenti attuativi.

Le ore rientranti nella quota del 10% devono essere giustificate attraverso la seguente documentazione:

- documento di certificazione o attestazione, qualora previsto dal motivo dell'assenza, a titolo di esempio, non esaustivo, la malattia del destinatario o del familiare in carico al destinatario dovrà essere comprovata con certificato medico, la ripresa temporanea del lavoro, in caso di destinatari sospesi in CIGD o CIGS, con una dichiarazione da parte del datore di lavoro;
- autodichiarazione ai sensi del DLgs 445/00 da parte del destinatario della Dote, qualora il motivo dell'assenza non sia certificabile.

Non sarà ritenuta valida la sola nota apposta dall'operatore sul registro delle presenze.

La documentazione dovrà essere tenuta agli atti dall'operatore ed esibita in caso di controlli da parte di Regione Lombardia.

L'operatore ha l'obbligo di tracciare nel sistema informativo anche le ore erogate per i servizi di base, al fine di garantire una corretta attività di monitoraggio.

##### Servizi a risultato

Per i servizi riconosciuti a risultato l'operatore riporta l'avvenuto raggiungimento dello stesso.

L'operatore dovrà registrare sul sistema informativo i dati del contratto di lavoro subordinato o missioni di somministrazione ed il codice della COB oppure il numero di iscrizione dell'impresa alla CCIAA e/o di nuova partita IVA e la data di iscrizione alla CCIAA o apertura della partita IVA.

Ai fine del raggiungimento del risultato di inserimento lavorativo possono essere registrati anche diversi contratti per la durata minima complessiva di 180 giorni.

Se un contratto di durata superiore a 60 giorni e inferiore a 180 giorni è attivato nel corso di una dote e viene prorogato o trasformato in contratto a tempo indeterminato dopo la scadenza della dote stessa, il risultato si considera raggiunto nel momento in cui la durata complessiva dei contratti attivati (incluse le proroghe/trasformazioni) è pari ad almeno 180 giorni. La rendicontazione relativa alle proroghe/trasformazioni può avvenire fino a 180 giorni dalla data prevista di conclusione del servizio di inserimento lavorativo.

##### 4.2.2. Liquidazione servizi

La liquidazione per i servizi erogati dagli operatori avviene previa presentazione della domanda di liquidazione. La domanda, resa dagli operatori ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445/2000, attesta la veridicità di quanto contenuto e la conformità e la rispondenza degli elementi esposti con la documentazione in originale relativa al servizio erogato, conservata presso la propria sede. L'importo della domanda di liquidazione deve corrispondere al valore delle ore fruite dal destinatario.

Per i servizi riconosciuti sulla base del criterio della realizzazione (a processo), la domanda di liquidazione può essere inviata quando si raggiungono le condizioni definite nella seguente tabella.

Servizi erogati	
Lavoro	Alla conclusione di ogni singolo servizio
Formazione	I domanda di liquidazione: al raggiungimento di almeno il 25% del percorso. Il domanda di liquidazione: a conclusione del percorso

Per i servizi riconosciuti sulla base del criterio del risultato, la domanda di liquidazione può essere inviata al raggiungimento del risultato. Nello specifico:

- il risultato di inserimento lavorativo è rappresentato dall'avvio di rapporti di lavoro subordinato o missioni di somministrazione della durata complessiva non inferiore a 180 giorni anche non continuativi e con aziende diverse, con un monte ore non inferiore alle 20 ore settimanali salvo il caso in cui l'assunzione riguardi un lavoratore sospeso nel cui contratto originario fosse previsto un orario di lavoro settimanale inferiore alle 20 ore; il contratto di lavoro intermittente (job on call) non è riconosciuto valido ai fini del raggiungimento del risultato; non è considerato raggiungimento del risultato d'inserimento lavorativo il caso in cui il contratto di lavoro provenga da una cessione di ramo azienda;
- il risultato di autoimprenditorialità è rappresentato dall'iscrizione dell'impresa alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e/o apertura di una partita IVA coerente con il Business Plan; qualora più destinatari della dote costituiscano una stessa impresa, il servizio sarà liquidato soltanto per il primo servizio rendicontato.

In ogni caso la domanda di liquidazione finale deve essere inoltrata entro 30 giorni dalla data prevista di conclusione dell'ultimo servizio attivato. **Dopo tale scadenza il sistema informativo blocca ogni possibilità di procedere alla domanda di liquidazione**, fatta eccezione che per il solo servizio di inserimento lavorativo **limitatamente** al caso delle proroghe/trasformazioni dei contratti che determinano il raggiungimento del risultato. In quest'ultimo caso il termine per la domanda di liquidazione coincide con il 30esimo giorno dalla rendicontazione della proroga/trasformazione che determina il raggiungimento del risultato.

##### Documentazione da trasmettere a Regione Lombardia

La richiesta di liquidazione relativa ai servizi previsti nel PIP avviene attraverso la compilazione dell'apposito modulo presente sul sistema informativo (cfr. allegato 7).

In particolare, La liquidazione viene effettuata a fronte della presentazione da parte dell'operatore della seguente documentazione.

- domanda di liquidazione;
- fattura o altro documento contabile equivalente intestato a Regione Lombardia;

## Serie Ordinaria n. 9 - Mercoledì 26 febbraio 2014

- relazione delle attività svolte e dei risultati raggiunti, anche per diversi destinatari, ma con chiara distinzione delle attività svolte e dei risultati raggiunti per ogni destinatario;
- per i servizi a risultato, dichiarazione del risultato raggiunto sottoscritta dal destinatario e dall'operatore;
- eventuale ulteriore documentazione prevista dal provvedimento attuativo.

Domanda di liquidazione

Nella domanda di liquidazione l'operatore chiede il riconoscimento degli importi relativi alle ore effettivamente erogate anche a diversi destinatari e degli importi relativi a servizi riconosciuti a risultato.

Nella domanda di liquidazione l'operatore dichiara che i servizi erogati sono conformi agli standard prestabiliti e, nel caso in cui il riconoscimento del servizio sia a risultato, dichiara anche che sono stati raggiunti i risultati previsti. Inoltre, l'Operatore dichiara che tali attestazioni sono comprovate dai documenti conservati presso la propria sede, se non diversamente specificato nel provvedimento attuativo. In qualunque momento Regione Lombardia può chiedere di acquisire tali documenti.

Il legale rappresentante o altro soggetto con potere di firma di ogni singolo operatore che ha erogato il servizio deve sottoscrivere la domanda di liquidazione.

Documento contabile

Il documento contabile deve essere unico per ogni domanda di liquidazione e completo di marca da bollo da € 2,00 o dell'eventuale indicazione in merito all'assolvimento virtuale della stessa o, se del caso, di eventuale indicazione del diritto all'esenzione.

Relazione delle attività svolte e dei risultati raggiunti

La relazione delle attività svolte e dei risultati raggiunti deve essere conforme ai format messi a disposizione a sistema, distintamente per i servizi di formazione e per i servizi al lavoro.

Essa deve essere riferita unicamente ai servizi e ai destinatari indicati nella domanda di liquidazione e riportare per ciascun servizio una descrizione analitica del servizio reso e dei risultati ottenuti.

Per i servizi di formazione, i contenuti della relazione devono essere coerenti con l'attestato di competenze.

Per i servizi riconosciuti a risultato, la relazione deve dare evidenza dell'effettivo raggiungimento degli obiettivi definiti nel PIP, attraverso una descrizione quali-quantitativa dettagliata dell'attività svolta, che metta in risalto lo stretto collegamento consequenziale tra tale attività ed il risultato raggiunto.

Dichiarazione del risultato raggiunto

Per i servizi a risultato l'operatore compila una dichiarazione relativa al raggiungimento del risultato previsto (cfr allegati 8 e 9). Tale dichiarazione è disponibile come documento scaricabile a sistema:

- fin dall'assegnazione della dote, precompilata rispetto alle informazioni disponibili (dati relativi all'operatore e al destinatario) e da completare rispetto ai dati relativi al risultato raggiunto;
- al momento della richiesta di liquidazione, generata dal sistema e automaticamente compilata in tutte le sue parti.

Al momento del raggiungimento del risultato occupazionale, la dichiarazione è sottoscritta con firma olografa dal destinatario, che attesta che il risultato è stato conseguito grazie alla fruizione dei servizi erogati dall'operatore. Successivamente la dichiarazione, sottoscritta digitalmente dall'operatore e corredata da copia di un documento di riconoscimento del destinatario, deve essere allegata alla domanda di liquidazione.

**Documentazione da conservare agli atti**

Costituisce parte integrante della domanda di liquidazione la documentazione attestante l'erogazione del servizio e il raggiungimento dei risultati che deve essere conservata in originale presso l'operatore che ha erogato il servizio.

Per il servizio di inserimento e avvio al lavoro, la documentazione è costituita da:

- copia della lettera di assunzione sottoscritta dall'impresa/datore di lavoro e dal lavoratore;
- copia del modulo UNILAV/UNISOM.

Per il servizio di autoimprenditorialità, la documentazione è costituita da:

- ricevuta di iscrizione al registro delle imprese;
- documentazione o autocertificazione relativa al ruolo di imprenditore ricoperto nell'ambito dell'impresa (ove applicabile);
- certificato di attribuzione della partita IVA.

Il percorso di autoimprenditorialità dovrà essere coerente, in termini di settore di attività (classificazione ATECO), con il Business Plan realizzato, la cui copia dovrà essere conservata agli atti.

**4.2.3. Liquidazione indennità**

L'operatore deve anche supportare il destinatario nella compilazione della sua **domanda di liquidazione per eventuali indennità** (cfr. allegato 6). La domanda di liquidazione per le indennità può essere inviata tramite il sistema informativo dal destinatario mensilmente per tutti i mesi di partecipazione al PIP, a partire dal 15 del mese successivo all'ultima mensilità cui si riferisce, fino all'occorrenza dell'importo massimo assegnato. La domanda di liquidazione deve essere datata e sottoscritta dal destinatario e controfirmata dall'operatore.

L'importo mensile richiesto nella domanda di liquidazione per le indennità di partecipazione non può superare l'importo corrispondente ai servizi fruiti nel medesimo mese, così come risultanti dal sistema informativo.

Per l'indennità spettante, l'Operatore è tenuto a dare supporto al destinatario calcolando gli importi corrispondenti ai servizi fruiti.

Il diritto a percepire le indennità decade comunque automaticamente con la cessazione anticipata dei servizi anche per la quota in corso di maturazione.

Per mese si intende un periodo di 30 giorni continuativi di calendario: periodi inferiori a 30 giorni e superiori a 14 giorni sono considerati pari ad un mese, periodi inferiori o pari a 14 giorni non sono considerati nel calcolo del valore dell'indennità.

**4.3. Liquidazione da parte di Regione**

A seguito della verifica documentale ed eventualmente in loco della regolarità del servizio erogato, della sua rispondenza agli standard previsti, nonché nell'esame della regolarità e completezza della documentazione di liquidazione comprovante il credito dell'operatore, Regione Lombardia autorizza il pagamento all'operatore per la componente servizi della dote e al destinatario per la componente indennità di partecipazione.

**Si specifica che sono prese in considerazione solo le domande di liquidazione pervenute tramite il sistema informativo entro i termini stabiliti dal Manuale.**

Nel caso in cui la domanda di liquidazione non fosse pienamente conforme ai criteri di ammissibilità, Regione Lombardia potrà chiedere chiarimenti/integrazioni della documentazione ovvero, nel caso i rilievi non potessero essere superati, potrà non riconoscere l'importo corrispondente alla condizione non rispettata, riconducendo l'importo della domanda di liquidazione entro condizioni di ammissibilità.

#### 4.4. Indicazioni sulla conservazione della documentazione

Il riconoscimento dei finanziamenti per i servizi e gli incentivi resta comunque subordinato alla compilazione della documentazione di seguito descritta, che deve essere conservata presso la sede dell'operatore che ha erogato il servizio.

Ai fini del riconoscimento e dell'ammissibilità degli importi connessi alla dote, si individuano di seguito i principali documenti attestanti l'erogazione del servizio.

#### Servizi al lavoro

Documentazione comprovante l'erogazione del servizio:

1. Timesheet (per servizi riconosciuti a processo);
2. Eventuale convenzione o accordo e/o progetto concordato con altri soggetti coinvolti nella realizzazione del PIP (es. convenzione di stage);
3. Relazione contenente la descrizione delle attività svolte, articolate per i servizi erogati;
4. Documentazione attestante lo svolgimento delle attività previste dal PIP (es. scheda anagrafica, scheda individuale degli ambiti di sviluppo, CV del destinatario in formato europeo, scheda di valutazione delle opportunità di lavoro, candidature, verbali degli incontri, progetto imprenditoriale e altra documentazione prevista dal provvedimento attuativo)
5. Documentazione attestante il raggiungimento del risultato
6. Altra documentazione relativa ai risultati raggiunti prevista nel provvedimento attuativo

#### Servizi di formazione

Documentazione comprovante l'erogazione del servizio:

1. Documentazione attestante le presenze: registro formativo e delle presenze vidimato, schede presenze individuali nel caso di attività formative individuali, schede stage, giustificativi delle assenze;
2. Relazione contenente la descrizione delle attività svolte, corredata dalla valutazione del percorso formativo effettuata dal destinatario, ove richiesta.

#### Indennità di partecipazione

Documentazione comprovante la fruizione del servizio, come specificato per i singoli servizi.

### 5. CHIUSURA

#### 5.1. Comunicazione di conclusione

Entro 30 giorni dalla data prevista di conclusione dell'ultimo servizio attivato, l'operatore che ha preso in carico il destinatario:

- invia comunicazione di conclusione del PIP utilizzando il format disponibile sul sistema informativo, sottoscritta con CRS dall'operatore;
- conserva nel fascicolo individuale la copia di comunicazione di conclusione del PIP sottoscritta dal destinatario;
- predispose e allega alla comunicazione di conclusione la relazione di sintesi delle attività svolte nell'ambito del PIP, riportando una breve descrizione dei seguenti elementi:
  - profilo del titolare della dote all'inizio del percorso, con riferimento alla condizione occupazionale, al titolo di studio, alle esperienze e alle competenze possedute;
  - obiettivi previsti dal PIP, in relazione alle esigenze rilevate all'avvio del percorso, (ad esempio in termini di conoscenze, competenze e orientamento);
  - obiettivi raggiunti nell'ambito del PIP con indicazione del risultato complessivo conseguito al termine del percorso.

Il destinatario, inoltre, è tenuto alla compilazione autonoma on line del questionario di customer satisfaction, secondo le modalità che saranno successivamente definite da Regione Lombardia.

Si precisa che a seguito dell'avvenuta conclusione della dote non sarà possibile effettuare la rendicontazione dei servizi, compresa la rendicontazione relativa alle proroghe/trasformazioni dei contratti.

#### 5.2. Proroghe

Eventuali proroghe al PIP rispetto alla durata massima prevista potranno essere richieste a Regione Lombardia solo in casi di impossibilità del Destinatario a partecipare alle attività del PIP per motivi di:

- malattia e infortunio;
- maternità.

L'Operatore può richiedere tramite il sistema informativo la proroga per la conclusione delle attività attraverso il modulo predisposto sul sistema informativo, riportando i motivi per cui si richiede la proroga. Tale modulo deve essere controfirmato dal destinatario. La documentazione relativa ai motivi di richiesta della proroga deve essere conservata agli atti dall'operatore. Non sono ammesse proroghe che non dipendono dai motivi sopra riportati.

La proroga è subordinata all'accettazione (con silenzio assenso) da parte di Regione Lombardia entro 15 giorni lavorativi dalla data di presentazione della richiesta.

In caso di rigetto, l'operatore ne riceve comunicazione via mail e deve informarne il destinatario.

Serie Ordinaria n. 9 - Mercoledì 26 febbraio 2014

**6. OBBLIGHI E DOVERI****6.1. Obblighi degli operatori****6.1.1. Obblighi dell'Operatore che prende in carico la persona**

All'operatore che prende in carico la persona fanno capo gli obblighi di seguito illustrati.

**Verifica dei requisiti**

L'operatore deve verificare il rispetto dei requisiti posseduti dal destinatario della dote mediante l'acquisizione della documentazione di cui al paragrafo 2.2 e conservare tali documenti presso la propria sede accreditata in cui è stato preso in carico il destinatario.

**Conservazione della documentazione**

L'operatore ha l'obbligo di predisporre un fascicolo individuale per ogni dote, che dovrà contenere i documenti descritti nel presente documento (riepilogo Allegato 2).

Inoltre, ai fini della realizzazione delle verifiche da parte degli organi competenti e comunque a conclusione della dote, l'operatore ha l'obbligo di raccogliere tutta la documentazione (in copia) acquisita dagli altri operatori coinvolti, ai fini della conservazione della documentazione prevista dall'art. 90 del Reg. (CE) 1083/06.

**Rispetto delle condizioni economiche definite**

Nel momento in cui partecipano al PIP, gli operatori accettano le condizioni economiche previste dall'Amministrazione, non devono percepire altri finanziamenti da organismi pubblici per i servizi rivolti al destinatario indicato nel PIP e ivi descritti e si vincolano a non richiedere erogazioni di somme a qualsiasi titolo ai destinatari, fatto salvo quanto esplicitamente previsto nei singoli provvedimenti attuativi.

**Gestione del PIP**

L'operatore si obbliga a fornire tutoraggio al destinatario durante tutta la durata della dote.

L'operatore è tenuto a rispettare quanto concordato nel PIP e a concordare con il destinatario ogni eventuale modifica.

La dichiarazione di consenso alle modifiche relative ai servizi fruiti sottoscritta dalla persona deve essere tenuta agli atti dall'operatore nel fascicolo individuale. In caso di mancato consenso, i servizi erogati successivamente alla modifica non saranno riconosciuti.

La rinuncia alla dote, espressa o tacita, deve essere comunicata dall'operatore all'Amministrazione utilizzando i format messi a disposizione sul sistema informativo.

**Gestione delle relazioni**

L'Operatore che prende in carico la persona si impegna a svolgere un ruolo di supporto e raccordo fra il Destinatario e l'Amministrazione durante l'attuazione del percorso personalizzato del Destinatario, nonché tra il destinatario e gli altri operatori.

È obbligo dell'operatore che ha sottoscritto il PIP informare gli altri operatori coinvolti e le eventuali aziende ospitanti gli stage della possibilità di ricevere visite, anche in itinere, da parte degli organi regionali, nazionali e comunitari competenti, finalizzate a verificare la corrispondenza dell'attività dichiarata con quanto realizzato.

E' obbligo dell'operatore che ha sottoscritto il PIP informare il destinatario circa i suoi obblighi e le conseguenze dei suoi comportamenti, quali in via esemplificativa che la mancata partecipazione alla dote per 30 giorni comporta la rinuncia tacita.

**6.1.2. Obblighi degli operatori che erogano i servizi****Conservazione della documentazione**

Qualsiasi operatore che eroga un servizio ha l'obbligo di conservare la documentazione in un apposito fascicolo individuale per ogni dote presso la sede in cui ha erogato i servizi.

L'operatore è responsabile della completezza e correttezza della documentazione e della sua conservazione per il periodo previsto all'art. 90 del Reg. (CE) n. 1828/2006, nonché della veridicità dei dati inseriti nel sistema informativo e della loro corrispondenza con i documenti conservati presso la propria sede.

**Obbligo di informazione**

L'operatore è tenuto a fornire informazioni sui destinatari finali su richiesta di Regione per fini statistici e di monitoraggio, con particolare riferimento all'attività di valutazione.

**Gestione dei servizi in delega**

L'operatore che ricorre alla delega per servizi di formazione specialistici deve attenersi alle regole vigenti, in particolare deve dimostrare la non disponibilità di professionalità specifiche per un'efficace e completa erogazione del servizio, inserire le informazioni sulla delega nella Dichiarazione Riassuntiva Unica e chiedere l'autorizzazione. Le attività delegate non possono essere avviate senza espressa autorizzazione di Regione.

**Verifiche in loco**

Gli operatori accreditati e gli altri soggetti che partecipano all'attuazione del PIP sono tenuti a consentire lo svolgimento delle verifiche in loco che gli organi di controllo comunitari, nazionali e regionali possono effettuare, anche senza preavviso, in ogni fase dell'attività, nonché ad attività concluse.

**Informazione antimafia**

Con l'entrata in vigore delle disposizioni del libro II del D. Lgs. 159/2011 inerenti alla documentazione antimafia, Regione Lombardia acquisisce d'ufficio, tramite le prefetture, la documentazione antimafia.

L'operatore accreditato che eroga servizi di formazione e/o al lavoro finanziati con lo strumento dote, qualora l'importo dei servizi da esso forniti, nell'ambito dello stesso provvedimento attuativo, superi la somma di € 150.000,00, è tenuto a presentare a Regione Lombardia copia integrale della visura camerale aggiornata con l'attuale compagine societaria contenente tutti i componenti di cui all'art. 85 del D. Lgs. 159/2011 o la dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio redatta dal rappresentante legale e contenente le medesime indicazioni oltre alla dichiarazione sostitutiva riferita ai familiari conviventi dei soggetti di cui all'art. 85 del D. Lgs. 159/2011. La richiesta di informazioni antimafia, corredata della suddetta documentazione sarà trasmessa alla competente Prefettura che procederà alle verifiche di cui agli artt. 84 e ss. del D. Lgs. 159/2011 (attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. 159/2011).

**6.2. Irregolarità e sanzioni**

- Nel caso l'Amministrazione verifichi che presso la sede dell'Operatore che ha preso in carico il destinatario della dote non sono presenti tutti i documenti necessari per comprovare il possesso dei requisiti di accesso, l'Amministrazione potrà procedere alla revoca della dote, al mancato riconoscimento degli importi relativi ai servizi erogati e a provvedimenti in ordine all'accreditamento.

- Nello specifico, in caso di difformità tra i documenti in originale conservati presso l'operatore e i dati inviati attraverso il sistema informativo, che comporti l'impropria assegnazione della fascia di intensità di aiuto, l'Amministrazione potrà procedere alla rimodulazione della fascia della dote e degli importi dei servizi che possono essere riconosciuti, oltre al mancato riconoscimento degli importi relativi ai già servizi erogati e ad eventuali recuperi/compensazioni degli importi già liquidati. In caso di reiterazione, l'Amministrazione potrà procedere inoltre a provvedimenti in ordine all'accreditamento.
- Qualora l'Amministrazione accerti che il destinatario della dote ha fornito all'Operatore false dichiarazioni per avere accesso alla dote o non ha comunicato la perdita dei propri requisiti, l'Amministrazione potrà procedere alla revoca della dote.
- In caso di omessa esibizione del PIP e delle dichiarazioni di consenso ad apportare le modifiche del PIP con firma del destinatario, l'Amministrazione procederà a contattare direttamente il destinatario per accertare il suo consenso alla partecipazione al percorso. Qualora l'Amministrazione accerti che l'Operatore ha definito o modificato il percorso senza averlo condiviso con il destinatario, gli importi relativi ai servizi erogati dopo il mancato consenso non saranno riconosciuti e si procederà ad avviare eventuali recuperi/compensazioni di importi già liquidati nei confronti degli operatori.
- In caso l'Amministrazione accerti che al destinatario non è stata consegnata copia della documentazione prodotta nel corso della realizzazione del PIP nei casi previsti dal presente Manuale, sarà facoltà dell'Amministrazione procedere con provvedimenti in ordine all'accreditamento.
- In caso i servizi non siano delegati secondo le regole vigenti, non sarà riconosciuto il valore dei servizi delegati.
- In caso di omessa esibizione della documentazione richiesta dal presente manuale o di assenza degli elementi essenziali come prova dell'effettuazione dei servizi o del risultato raggiunto, l'Amministrazione concederà un termine per presentare la documentazione. Trascorso tale termine e presa visione delle integrazioni fornite, in caso di mancanza o non idoneità della documentazione ovvero di mancata corrispondenza con quanto dichiarato in fase di domanda di liquidazione, gli importi relativi non saranno riconosciuti e si procederà ad avviare eventuali recuperi/compensazioni di importi già liquidati nei confronti degli operatori.
- In caso di difformità tra i documenti in originale conservati presso l'operatore e i documenti inviati attraverso il sistema informativo, qualora non siano rilevate irregolarità nei documenti in originale, l'Amministrazione fornirà un termine per adeguare la documentazione sul sistema informativo. Qualora il termine decorra e il rilievo non sia superato, l'Amministrazione potrà procedere all'eventuale recupero/compensazione degli importi già erogati.
- Nel caso l'operatore abbia richiesto erogazioni di somme a qualsiasi titolo ai destinatari, sarà facoltà dell'Amministrazione avviare provvedimenti in ordine all'accreditamento o all'accesso ad ulteriori finanziamenti.
- Nel caso le verifiche rilevino dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi, finalizzate a procurare all'operatore un indebito vantaggio economico, l'Amministrazione potrà procedere, oltre alla revoca della dote, alle opportune segnalazioni alle Autorità Giudiziarie, al mancato riconoscimento degli importi relativi ai servizi erogati e a provvedimenti in ordine all'accreditamento o all'accesso ad ulteriori finanziamenti.
- Nel caso in cui l'operatore non acconsenta alle verifiche in loco, l'Amministrazione potrà procedere a provvedimenti in ordine all'accreditamento o all'accesso ad ulteriori finanziamenti.
- In caso di inosservanza agli altri obblighi previsti dal presente Manuale o dai singoli provvedimenti attuativi, l'Amministrazione si riserva di adottare eventuali azioni di recupero/compensazione delle somme indebitamente riconosciute nonché provvedimenti in ordine all'accreditamento o all'accesso ad ulteriori finanziamenti.
- Qualora nel corso di vigenza dell'Avviso si verificino le condizioni che determinano la sospensione dell'accreditamento, l'operatore dovrà portare a termine le doti prenotate al fine di assicurare il legittimo affidamento dei cittadini; inoltre, l'operatore non potrà attivare nuove doti e l'accesso al budget verrà inibito. Il budget potrà riattivarsi qualora abbia termine la sospensione e solo attraverso specifici provvedimenti di Regione Lombardia.

## 7. INCENTIVI ALL'ASSUNZIONE

Gli incentivi all'assunzione destinati alle imprese che assumono i destinatari della dote rientrano nelle politiche attive del lavoro di Regione Lombardia, volte all'inserimento o al reinserimento occupazionale delle persone disoccupate che si trovano in determinate condizioni di svantaggio, allo scopo di ridurre i rischi di emarginazione ed esclusione sociale.

Il presente capitolo ha l'obiettivo di supportare le imprese private che facciano richiesta di contributo all'assunzione, sia nella compilazione della modulistica sia nell'osservanza delle procedure.

Eventuali aggiornamenti al Manuale saranno pubblicati e disponibili agli utenti sul sito web della Regione Lombardia all'indirizzo [www.lavoro.regione.lombardia.it](http://www.lavoro.regione.lombardia.it); è obbligo dell'impresa ammessa al finanziamento consultare gli eventuali aggiornamenti.

### 7.1. Soggetti ammessi a presentare domanda di contributo

Possono beneficiare degli Incentivi all'assunzione le imprese private con sede operativa nel territorio della Regione Lombardia configurabili ai sensi di quanto definito dal Regolamento (CE) n. 800 del 6 agosto 2008 o ai sensi di quanto definito dal Regolamento (CE) n. 1998/2006.

### 7.2. Caratteristiche degli incentivi all'assunzione e massimali erogabili

La disciplina sull'erogazione degli **Incentivi all'assunzione** opera nel rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato: quindi del **Regolamento (CE) n. 800/2008** della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato ('Regolamento generale di esenzione per categoria'), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 9.8.2008 serie L n. 214, e del **Regolamento (CE) n. 1998/2006**, che consente aiuti alle imprese definiti "d'importanza minore" (c.d. "de minimis"), pubblicato sulla G.U. del 21.1.2000 serie L n. 17.<sup>(9)</sup>

#### a) Incentivi all'assunzione in regime di esenzione

Regione Lombardia riconosce, in regime di esenzione ex Regolamento (CE) n. 800/08 (Allegato 19), un incentivo economico, differenziato per target e per tipologia contrattuale, a favore delle imprese che assumono le categorie di lavoratori svantaggiati, ad esito positivo del servizio di inserimento e avvio al lavoro svolto all'interno della Dote.

I provvedimenti attuativi stabiliscono le imprese che possono beneficiare dei contributi, i destinatari finali dell'incentivo e il relativo valore, in relazione alla tipologia contrattuale.

(9) I contributi deliberati successivamente al 30 giugno 2014 saranno concessi nel rispetto del Regolamento (UE) N. 1407/2013

Serie Ordinaria n. 9 - Mercoledì 26 febbraio 2014

Il valore dell'incentivo economico non può superare la soglia massima del **50% del "costo salariale lordo"**<sup>(10)</sup> sostenuto dall'azienda durante il **periodo di 12 mesi successivi all'assunzione**, estesa al 75% nel caso di lavoratori con disabilità.

Il suddetto incentivo economico è **cumulabile** con altri incentivi pubblici, nazionali, regionali, comunitari, riconosciuti per la stessa finalità (ossia compatibili), fermi restando i limiti stabiliti dall'art. 40, comma 2 e 41 comma 2, del **Regolamento (CE) n. 800/2008**.

Il calcolo del contributo è basato sul costo complessivo annuo (i costi ammissibili corrispondono ai costi salariali sostenuti dal datore di lavoro durante un periodo massimo di 12 mesi successivi all'assunzione) previsto per il lavoratore e il profilo dello stesso, eventualmente riproporzionato nel caso di eventuali altri contributi pubblici ricevuti in riferimento alla medesima assunzione. Nel caso di assunzione part-time il contributo viene ridotto proporzionalmente in ragione delle ore previste dal contratto individuale di lavoro e dal CCNL di riferimento.

Nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro durante i dodici mesi successivi all'assunzione (nel rispetto dei requisiti di ammissibilità stabiliti dal provvedimento attuativo), ai fini della determinazione del contributo liquidabile saranno prese a riferimento le condizioni contrattuali vigenti al momento della domanda di liquidazione, fermo restando il massimale stabilito all'atto della richiesta di incentivo.

Nel caso in cui l'impresa abbia ricevuto sgravi fiscali e/o contributivi riferibili all'assunzione del lavoratore destinatario dell'incentivo all'assunzione, l'impresa stessa dovrà indicare all'interno della domanda di contributo il costo salariale lordo (registrato a bilancio) ed indicare tra gli altri contributi pubblici l'importo dello sgravio. Regione Lombardia verificherà che la somma dell'incentivo all'assunzione più eventuali altri contributi ricevuti non sia superiore al 50% (75% in caso di lavoratore disabile) del costo del lavoro onnicomprensivo.

#### **b) Incentivi all'assunzione in regime di de minimis**

Regione Lombardia riconosce, in regime "de minimis" ex **Regolamento (CE) n. 1998/06 (Allegato 20)**, un incentivo economico, differenziato per tipologia contrattuale, per l'assunzione.

I provvedimenti attuativi stabiliscono le imprese che possono beneficiare dei contributi, i destinatari finali dell'incentivo e il relativo valore, in relazione alla tipologia contrattuale.

##### *7.3. Richiesta di incentivo*

La richiesta di assegnazione degli incentivi all'assunzione avviene tramite inserimento on-line della richiesta e successivo inoltro on-line alla Regione Lombardia della documentazione prevista attraverso il sistema informativo "Finanziamenti Online".

Per la richiesta di assegnazione degli **Incentivi all'assunzione** è necessario:

1. registrarsi sul portale della Regione Lombardia all'indirizzo <https://gefo.servizirl.it/>. Questa procedura consente di ottenere uno "user name" e una "password" che saranno utilizzate per accedere al portale "Finanziamenti Online";
2. compilare il modulo progetto, superata la fase di autenticazione, inserendo tutti i dati obbligatori.

Le fasi previste per la compilazione e presentazione dalla domanda vengono dettagliate nei paragrafi seguenti.

##### *7.3.1. Registrazione dell'impresa e accesso al portale*

Il primo passo da compiere è la registrazione dell'Impresa, così da permettere all'utente di identificarsi nel sistema ed accedere ai servizi messi a disposizione da Regione Lombardia.

Per procedere alla registrazione è sufficiente cliccare sul link "Registrazione utente" nell'Home Page.

Entrati in quest'area l'utente dovrà compilare una serie di dati che gli sono richiesti dal sistema per eseguire la registrazione, quali:

- Il Codice Fiscale;
- Il Cognome;
- Il Nome;
- L'Indirizzo E-mail

La Registrazione può essere eseguita solo da persona fisica dotata di codice fiscale ovvero dalla persona individuata dal Beneficiario (Impresa) che avrà accesso al sistema operativo regionale GEFO (Finanziamenti On Line).

Al termine della compilazione, cliccando sul tasto "Conferma" l'utente visualizzerà una schermata che confermerà l'avenuta registrazione; al momento della conferma riceverà via e-mail, all'indirizzo indicato in fase di registrazione, il nome utente e la password da utilizzare per accedere ai servizi messi a disposizione di Regione Lombardia.

Digitando il proprio nome utente e password ed entrando nella Sezione "Menu", selezionando il link "Scegli profilo", l'utente potrà procedere all'inserimento di un nuovo soggetto richiedente; in quanto al momento della registrazione la persona individuata dal Beneficiario (Impresa) ad accedere al sistema operativo regionale GEFO (Finanziamenti On Line) non è associata a nessun soggetto richiedente.

Cliccando su "Inserisci un nuovo soggetto richiedente" l'utente avrà la possibilità di profilare il soggetto richiedente, compilando le seguenti sezioni: A) Dati generali; B) Dati soggetto richiedente; C) Elenco sedi; D) Elenco soggetti; E) De minimis; F) Personale; G) Dati economici; H) Coordinate bancarie; I) Elenco soci; J) Partecipate; sino alla sezione K) Invio elettronico, terminando così il percorso di registrazione.

Dopo il salvataggio dei dati sul sistema informativo, non sarà possibile per l'impresa effettuare modifiche<sup>(11)</sup>.

Il beneficiario dopo aver completato la profilazione digitando il proprio *nome utente e password* sul sito <https://gefo.servizirl.it/> accede al sistema regionale Finanziamenti On Line.

Selezionando nel *Menu* a sinistra il link "Scegli profilo" il beneficiario (impresa) visualizzerà i profili per i quali è stato abilitato. Una volta selezionato il profilo con il quale vuole operare, cliccando sulla ragione sociale, sulla sinistra visualizzerà una serie di operazioni alle quali il beneficiario potrà accedere (Bandi, Dossier Progetti, ecc).

Per presentare la richiesta di **Incentivo all'assunzione** occorre accedere alla Sezione "Bandi" dall'area *Menu*. In questa Sezione il beneficiario visualizzerà la lista dei Bandi pubblicati. In corrispondenza della colonna "Descrizione", l'utente può cliccare sulla voce che descrive il singolo bando e visualizzare i dati del bando selezionato.

Cliccando sul Bando il Beneficiario (Impresa) potrà presentare la *Richiesta di Incentivo all'assunzione* cliccando su "Nuovo progetto".

(10) Il "costo salariale lordo" comprende:

- a) la retribuzione lorda annua ivi compresa la quota di retribuzione annua differita (es. TFR);
- b) i contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali;
- c) i contributi assistenziali per figli e familiari.

(11) Per avere istruzioni più precise si rimanda al Manuale "Finanziamenti Online\_registrazione profilazione" disponibile sul sito <https://gefo.servizirl.it/> Sezione AIUTO.

Nella prima Sezione "Nuovo progetto" occorre inserire l'indirizzo e-mail - che Regione utilizzerà per le comunicazioni ufficiali relative all'iniziativa - per continuare sarà sufficiente cliccare sul pulsante "Continua".

Il beneficiario (Impresa) attraverso il link "Continua" (per salvare i dati e per procedere nelle varie sezioni) accede alle sezioni successive previste dal "Modulo Progetto", fino ad arrivare all'"Invio Elettronico". Cliccando sulla voce "Inviare in modo definitivo", la richiesta di contributo sarà terminata, il beneficiario (Impresa) non potrà più modificare i dati inseriti e la domanda perverrà a Regione Lombardia.

La sezione *Invio elettronico* termina il percorso d'inserimento dei dati legati alla domanda di richiesta dell'incentivo all'assunzione; in questa sezione si visualizzano i "codici numerici" che identificano la domanda e il datore di lavoro: ID Progetto e ID Beneficiario.

Le domande restano in bozza sino all'invio elettronico definitivo.

All'interno del Menu principale del sistema informativo Finanziamenti On Line è presente la voce "Dossier progetti", da questa sezione sarà possibile accedere alle domande in bozza.

Il sistema informativo regionale "Finanziamenti Online", nella sezione "Documenti da scaricare" rende disponibile la documentazione prevista per la richiesta degli **Incentivi all'assunzione** che deve essere:

- scaricata sul proprio PC tramite l'Azione "Scarica documento";
- firmata elettronicamente con CRS dal firmatario dichiarato nella sezione precedente;
- ricaricata nella sezione successiva "Documenti da Caricare".

La sezione "Documenti da caricare" consente il caricamento dei documenti necessari all'inoltro della domanda, attraverso il pulsante "Carica documenti".

Il sistema informativo è stato realizzato inserendo controlli automatici sui campi obbligatori, pertanto non sarà possibile effettuare il salvataggio qualora non siano stati inseriti correttamente i dati.

La **firma digitale** deve essere aggiornata e validata da certificatori accreditati e autorizzati da DigitPA. Si consiglia di procedere al caricamento del documento il giorno stesso all'apposizione della firma digitale.

Il sistema riconosce come valide solo le firme con estensione **.p7m**.

La firma digitale può essere apposta utilizzando la Carta Regionale dei Servizi (CRS) o qualunque altro sistema di firma digitale forte presente sul mercato, ivi compresa la Carta SISS di Lombardia Integrata o le Smart-Card di Infocamere, delle Poste, della Banca di Roma, ecc. Per un elenco delle Autorità di Certificazione abilitate in Italia al rilascio della firma digitale è possibile fare riferimento al seguente link: certificatori accreditati.

#### 7.3.2. Modalità di presentazione ed invio delle domande di contributo

Le domande di concessione dell'**Incentivo all'assunzione** devono essere compilate on-line tramite l'apposita modulistica disponibile sul portale "Finanziamenti On Line" messo a disposizione da Regione Lombardia all'indirizzo <https://gefo.servizirl.it/>

#### a) Incentivi all'assunzione in regime di esenzione

Le imprese private richiedenti gli **Incentivi all'assunzione**, in regime di esenzione secondo quanto definito dal Regolamento (CE) n. 800 del 6 agosto 2008, dovranno presentare attraverso il sistema informativo regionale "Finanziamenti Online" la "**Domanda di richiesta dell'incentivo economico all'assunzione**" (Allegato 18a), allegando alla stessa la seguente documentazione:

- copia della lettera di assunzione sottoscritta dall'impresa e dal lavoratore;
- copia del modello unificato LAV di assunzione e relativo ID identificativo;
- dichiarazione sostitutiva della certificazione del titolo di studio<sup>(12)</sup> ai sensi D.P.R. 445/2000 (Allegato 18i);
- in caso di soggetti disoccupati o giovani fino a 29 anni che non abbiano un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi: certificato stato occupazionale rilasciato dal Centro per l'Impiego competente non oltre 30 giorni prima della data di avvio del rapporto lavorativo o successivamente alla stessa ed attestante lo stato occupazionale immediatamente precedente alla data di assunzione;
- in caso di lavoratori sospesi: copia dell'accordo ministeriale o sindacale per la concessione;
- in caso di ex dirigenti: copia di documentazione attestante la qualifica di dirigente dell'ultimo rapporto di lavoro precedente a quello oggetto della domanda di contributo (busta paga o contratto).

#### b) Incentivi all'assunzione in regime di de minimis

Le imprese richiedenti gli **Incentivi all'assunzione** in regime di de minimis dovranno presentare attraverso il sistema informativo regionale "Finanziamenti Online" la "**Domanda di richiesta dell'incentivo economico all'assunzione**" (Allegato 18b), allegando alla stessa la seguente documentazione:

- copia della lettera di assunzione sottoscritta dall'impresa e dal lavoratore;
- copia del modello unificato LAV di assunzione e relativo ID identificativo;
- dichiarazione De Minimis (Allegato 18c);
- atto costitutivo dell'impresa sociale;
- in caso di lavoratori sospesi: copia dell'accordo ministeriale o sindacale per la concessione;
- in caso di lavoratori in mobilità in deroga: copia della domanda di mobilità inviata a INPS;
- in caso di lavoratori in mobilità ordinaria ex L.223/91 o ex L.236/93: certificato di iscrizione alle liste di mobilità.

Le **tipologie di contratto ammissibili al finanziamento** sono definite dai provvedimenti attuativi e rientrano tra le seguenti:

- a. contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- b. contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di durata minima definita dai provvedimenti attuativi.

Il lavoratore destinatario del presente intervento deve risultare **assunto** dal datore di lavoro privato **in data antecedente** alla presentazione della domanda di contributo.

I requisiti in capo ai lavoratori per l'accesso agli incentivi da parte delle imprese beneficiarie devono essere posseduti al momento dell'assunzione.

(12) Se il titolo di studio è stato conseguito all'estero valgono le previsioni sulla certificazione di cui al par. 2.2.2.

## Serie Ordinaria n. 9 - Mercoledì 26 febbraio 2014

## 7.3.3. Conferma presentazione domanda

A seguito dell'invio telematico della **Domanda di richiesta dell'incentivo economico all'assunzione** l'impresa riceve e-mail di conferma di avvenuta presentazione della domanda.

## 7.4. Modalità di erogazione del contributo

## 7.4.1. Modalità di presentazione ed invio delle domande di liquidazione

Il contributo sarà erogato alle imprese da Regione Lombardia previa presentazione della domanda di liquidazione.

**a) Incentivi all'assunzione in regime di esenzione**

Le imprese private, richiedenti gli Incentivi all'assunzione in regime di esenzione secondo quanto definito dal Regolamento (CE) n. 800 del 6 agosto 2008, a conclusione del contratto a tempo determinato o trascorsi 12 mesi dalla data di assunzione del lavoratore a tempo indeterminato, dovranno presentare direttamente attraverso il sistema informativo regionale "Finanziamenti Online" la **"Domanda di liquidazione dell'incentivo economico all'assunzione" (Allegato 18e)**, allegando alla stessa la seguente documentazione:

- cedolini paga mensili;
- copia bonifici bancari comprovanti il pagamento dei cedolini paga mensili;
- copia modello F24 quietanzata o accompagnata da estratto conto;
- dichiarazione conto dedicato ai sensi dell'art. 3 comma 7 della Legge 136/2010 e s.m.i. (**Allegato 18j**).

**b) Incentivi all'assunzione in regime di de minimis**

Le imprese, richiedenti gli Incentivi all'assunzione in regime di de minimis, a conclusione del contratto a tempo determinato o trascorsi 12 mesi dalla data di assunzione del lavoratore a tempo indeterminato, dovranno presentare direttamente attraverso il sistema informativo regionale "Finanziamenti Online" la **"Domanda di liquidazione dell'incentivo economico all'assunzione" (Allegato 18f)**, allegando alla stessa la seguente documentazione:

- dichiarazione conto dedicato ai sensi dell'art. 3 comma 7 della Legge 136/2010 e s.m.i. (**Allegato 18j**).

## 7.4.2. Erogazione del contributo

L'erogazione del contributo avviene successivamente alla chiusura del progetto di assunzione, ovvero trascorsi i 12 mesi dalla data di assunzione anche in caso di contratto subordinato a tempo indeterminato, previa ricezione e verifica da parte della Regione Lombardia della documentazione prodotta sia in fase di presentazione della richiesta di contributo che della domanda di liquidazione.

Ad esito della verifica sulla documentazione ricevuta si possono determinare i seguenti scenari:

1. **La documentazione necessita di integrazioni:** l'impresa riceve un'e-mail con la richiesta di integrazioni e la stessa ha 10 giorni di tempo per inviare le integrazioni richieste; una volta ricevute tutte le integrazioni necessarie, si possono verificare i casi dettagliati ai seguenti punti 2 e 3. Le integrazioni non possono in alcun modo riguardare i documenti da allegare in sede di presentazione della richiesta di assegnazione del contributo. La mancanza anche di uno solo dei documenti richiesti comporterà il rigetto della domanda.
2. **L'esito del controllo è positivo;**
3. **L'esito del controllo è negativo:** la domanda viene rigettata con conseguente disimpegno delle risorse prenotate e l'impresa riceve un'e-mail con le motivazioni dell'esclusione dal finanziamento.

## 7.5. Rinuncia al contributo

Qualora il rapporto di lavoro instauratosi tra impresa e lavoratore si interrompesse, le imprese saranno tenuta a darne immediata comunicazione a Regione Lombardia, compilando il modulo di "Comunicazione di rinuncia espressa" (Allegato 18d) disponibile sul sistema informativo "Finanziamenti Online".

## 7.6. Chiusura anticipata

Le imprese in tutti i casi di chiusura anticipata, escluso quello per cause addebitabili al datore di lavoro, successivamente alla compilazione del modulo di rinuncia previsto dovranno inviare la Regione Lombardia la "Domanda di liquidazione dell'incentivo economico a seguito di chiusura anticipata del rapporto di lavoro".

**a) Incentivi alle imprese in regime di esenzione**

Le imprese private, richiedenti gli **Incentivi all'assunzione** in regime di esenzione secondo quanto definito dal Regolamento (CE) n. 800 del 6 agosto 2008, invieranno attraverso il sistema informativo regionale "Finanziamenti Online" la **"Domanda di liquidazione dell'incentivo economico a seguito di chiusura anticipata del rapporto di lavoro" (Allegato 18g)**, allegando alla stessa la seguente documentazione:

- cedolini paga mensili;
- copia bonifici bancari comprovanti il pagamento dei cedolini paga mensili;
- copia modello F24 quietanza o accompagnata da estratto conto;
- dichiarazione conto dedicato ai sensi dell'art. 3 comma 7 della Legge 136/2010 e s.m.i. (**Allegato 18j**).

**b) Incentivi all'assunzione in regime di de minimis**

Le imprese richiedenti gli **Incentivi all'assunzione** in regime di de minimis invieranno attraverso il sistema informativo regionale "Finanziamenti Online" la **"Domanda di liquidazione dell'incentivo economico a seguito di chiusura anticipata del rapporto di lavoro" (Allegato 18h)**, allegando alla stessa la seguente documentazione:

- dichiarazione conto dedicato ai sensi dell'art. 3 comma 7 della Legge 136/2010 e s.m.i. (**Allegato 18j**).

## 7.7. Modalità di restituzione delle somme

Qualora a seguito di ulteriori controlli risultasse che gli importi erogati sono stati indebitamente riconosciuti, Regione Lombardia procede al recupero totale o parziale delle somme eventualmente già liquidate oltre agli interessi legali.

## 7.8. Modalità e tempistiche di conservazione della documentazione

La documentazione riferita agli **Incentivi all'assunzione**, sia essa di natura tecnica che amministrativa, dovrà essere conservata dall'impresa per la durata di 10 anni, ed eventualmente per un periodo superiore in applicazione delle disposizioni di cui all'art.90 c.1 del regolamento CE 1083/2006 ed esibire nel caso di verifiche amministrativo-contabili.

In base all'art. 90, comma 3 del Regolamento (CE) n. 1083/2006, i documenti devono essere conservati sotto forma di originali o di copie autenticate su supporti comunemente accettati. Sono considerati comunemente accettati a norma dell'art. 90 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 i seguenti:

- a. fotocopie di documenti originali;
- b. versioni elettroniche di documenti originali;
- c. documenti disponibili unicamente in formato elettronico.

#### 7.9. Controlli in itinere ed ex-post

È facoltà della Regione Lombardia effettuare visite e verifiche, anche senza preavviso, in ogni fase del progetto di assunzione al fine di verificare la reale presenza in loco del lavoratore e per prendere visione della documentazione amministrativa a supporto.

L'impresa dovrà conservare agli atti la seguente documentazione:

- documentazione comprovante i requisiti del destinatario;
- documentazione relativa all'assunzione e all'eventuale dimissione anticipata;
- foglio presenze e cedolini paga del destinatario.

## 8. ALLEGATI

### Allegato 1) Le fonti informative

#### Normativa comunitaria

- Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo Sociale europeo e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1784/1999.
- Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) 1260/1999.
- Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 e del Regolamento 1080/2006.
- Regolamento (CE) n. 396/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1081/2006 relativo al Fondo sociale europeo per estendere i tipi di costi ammissibili a un contributo del FSE.
- Reg. (CE) 539/2010 del 16 giugno 2010 che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda la semplificazione di taluni requisiti e talune disposizioni relative alla gestione finanziaria.
- Regolamento (EURATOM, CE) n. 2185/96 del Consiglio dell'11 novembre 1996 relativo ai controlli e verifiche sul posto effettuate dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e le irregolarità.
- Regolamento (CE) n. 1073/99 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 maggio 1999 relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF).
- Regolamento (CE) n. 1681/1994 della Commissione dell'11 luglio 1994, modificato con Regolamento n. 2035/2005 della Commissione del 12 dicembre 2005 relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento delle politiche strutturali nonché all'organizzazione di un sistema di informazione in questo settore.
- Regolamento (CE) n. 1989/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 che modifica l'allegato III del Regolamento (CE) n. 1083/2006.
- Regolamento (CE) n. 659/99 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell'art. 93 del trattato CE.
- Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria).

#### Normativa nazionale

- Legge 21 dicembre 1978, n. 845 "Legge-quadro in materia di formazione professionale".
- Legge 16 aprile 1987, n. 183 "Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari".
- Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988 n. 568 "Approvazione del regolamento per l'organizzazione e le procedure amministrative del fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, in esecuzione dell'art. 8 della legge 16 aprile 1987, n. 183".
- Legge 6 febbraio 1996, n. 52 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee" (Legge comunitaria 1994).
- Decreto del Ministero del Tesoro 22.4.1997 "Attuazione dell'art. 56, comma 2 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 recante atto di fidejussione per gli anticipi delle quote di finanziamento nazionale degli interventi di politica comunitaria".
- Decreto del Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale 9 maggio 1997 "Efficacia della garanzia fidejussoria di cui al Decreto ministeriale 22 aprile 1997".
- Decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196 "Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione".
- Vademecum per l'ammissibilità della spesa al FSE.
- Circolare 2 febbraio 2009 n. 2, Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo sociale europeo 2007-2013 nell'ambito dei Programmi operativi nazionali (P.O.N.).

#### Normativa regionale

- Legge regionale del 28 settembre 2006, n. 22 "Il mercato del lavoro in Lombardia".
- Legge regionale del 6 agosto 2007 n. 19 "Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia".
- Legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione" e successive modificazioni e integrazioni.
- Regolamento regionale 2 aprile 2001, n. 1 "Regolamento di contabilità della Giunta regionale".
- Testo di deliberazione approvato con seconda deliberazione ai sensi dell'art. 123 della Costituzione "Statuto d'autonomia della Lombardia" del 14 maggio 2008.
- d.d.u.o. del 22 gennaio 2009, n. 420 "Disposizioni regionali per l'offerta dei servizi formativi e del lavoro relativi alla Dote formazione e alla Dote lavoro in attuazione della d.g.r. n. VIII/8864/2009" e ss.mm.ii. che stabilisce i requisiti minimi per l'identificazione dei servizi formativi e dei servizi al lavoro, quali standard di riferimento per la progettazione e l'erogazione dei servizi stessi.

## Serie Ordinaria n. 9 - Mercoledì 26 febbraio 2014

- d.d.u.o. del 18 febbraio 2010, n. 1410 "Aggiornamento del quadro regionale degli standard minimi dei servizi formativi e del lavoro previsti dal d.d.u.o. 420 e successive modifiche e integrazioni".
- d.d.u.o. del 18 aprile 2011, n. 3513 "Aggiornamento della metodologia di calcolo del costo standard e degli standard minimi dei servizi al lavoro".
- d.d.u.o. del 14 maggio 2012, n. 4103 "Aggiornamento della metodologia di calcolo del costo standard e degli standard minimi dei servizi al lavoro".
- d.d.u.o. del 21 novembre 2013, n. 10735 che approva l'offerta dei servizi formativi.
- d.g.r del 13 febbraio 2008, n. VIII/6563 che disciplina le indicazioni regionali per l'offerta formativa finalizzata al conseguimento delle certificazioni del sistema di istruzione e formazione professionale.
- d.d.u.o. del 5 agosto 2009, n. 8153 "Approvazione della metodologia di calcolo dei costi standard relativi ai servizi al lavoro e ai servizi alla formazione nell'ambito del sistema dote".
- d.d.u.o del 26 ottobre 2012, n. 9540 che prende atto dell'evoluzione normativa relativa all'erogazione dei servizi alla persona

**Allegato 2) Indicazioni relative alla documentazione**

Si riporta nel seguito un elenco indicativo dei documenti che gli operatori devono conservare nel fascicolo individuale (relativo alla singola dote) e nel fascicolo generale (contenente la documentazione trasversale alle doti finanziate nell'ambito del singolo provvedimento attuativo). I contenuti specifici sono in funzione dei servizi erogati.

I fascicoli devono essere conservati presso la sede accreditata in cui è stato preso in carico il destinatario o presso cui i servizi sono stati erogati e devono assicurare i seguenti contenuti (se pertinenti).

**Frontespizio**

- Estremi del fascicolo
- Estremi del destinatario
- Codice identificativo
- Estremi del tutor
- Estremi del provvedimento attuativo
- Elenco generale dei documenti presenti nel fascicolo

**Fascicolo individuale**

*Solo per l'operatore che prende in carico la persona:*

- Fotocopia del documento di identità del destinatario in corso di validità
- Eventuale permesso di soggiorno in corso di validità
- Documentazione attestante il possesso del titolo di studio, se previsto
- Documentazione attestante lo stato occupazionale, se previsto
- Domanda di partecipazione alla dote firmata dal destinatario
- Eventuale comunicazione di rinuncia
- PIP firmato da operatore e destinatario
- Eventuale PIP modificato e sottoscritto
- Modulo di conclusione sottoscritto dalla persona
- Altra documentazione prevista dal provvedimento attuativo

*Per tutti gli operatori che erogano i servizi (compreso quello che prende in carico):*

- Scheda stage
- Progetto formativo
- Documenti attestanti l'erogazione dei singoli servizi al lavoro/il raggiungimento dei risultati
- Dichiarazione del destinatario attestante il raggiungimento dei risultati
- Documenti relativi ai servizi formativi: Certificazione delle competenze/Riconoscimento crediti formativi
- Copia dei giustificativi delle assenze
- Altra documentazione richiesta dal provvedimento attuativo

**Fascicolo generale**

- Curriculum vitae del tutor in formato UE e aggiornato e sottoscritto ai sensi del DPR 445/00 e del d.lgs. 196/03
- Curriculum vitae delle altre professionalità coinvolte in formato UE e aggiornato e sottoscritto ai sensi del DPR 445/00 e del d.lgs. 196/03
- Timesheet del tutor
- Registro formativo e delle presenze
- Convenzione stage/tirocinio
- Documentazione attestante l'eventuale acquisizione di un servizio da soggetti terzi e relativa autorizzazione
- Documentazione relativa agli accordi di partenariato
- Copia della fatture o altri documenti contabili indirizzati a Regione Lombardia

## Allegato 3) Atto di adesione unico



### ATTO DI ADESIONE UNICO

#### TITOLO INIZIATIVA

DI CUI AL DECRETO DELLA UO/STRUTTURA ... DEL gg/mese/anno N. XX

Il/la sottoscritto/a ..... nato/a a....., prov....., il ....., Cod. Fiscale ..... in qualità di  rappresentante legale /  altro soggetto con potere di firma ....., dell'Operatore ..... con sede in via/piazza ....., n. ...., CAP..... Prov. ....

#### PREMESSO CHE

l'ammissione al finanziamento relativo all'iniziativa XXX comporta da parte dell'Operatore l'esecuzione delle doti nel rispetto delle prescrizioni contenute nel provvedimento attuativo, delle normative comunitarie, nazionali e regionali, nonché delle condizioni e modalità approvate nel Manuale Operatore di cui al d.d.u.o. n. 3299 del 03/04/2009 e successive modifiche e integrazioni,

#### accetta di

1. realizzare i servizi indicati nei PIP di propria competenza, entro i termini stabiliti, nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali, nonché delle condizioni e modalità approvate nel Manuale Operatore di cui al d.d.u.o. n. 3299 del 03/04/2009 e successive modifiche e integrazioni;
2. rispettare la normativa in materia fiscale, previdenziale e di sicurezza dei lavoratori e dei partecipanti impegnati nella iniziativa approvata;
3. consentire le attività di verifica e controllo sulla realizzazione delle doti da parte dei funzionari regionali, nazionali e comunitari competenti;
4. fornire informazioni sui destinatari finali su richiesta di Regione per fini statistici e di monitoraggio;
5. adempiere agli obblighi definiti dal presente Atto di Adesione per tutta la durata dell'iniziativa.

**Il sottoscritto, consapevole, in caso di dichiarazioni mendaci, della responsabilità penale ex art. 76 del DPR 445/2000, nonché della decadenza dal contributo concesso ex art. 75 DPR 445/2000**

#### Dichiara

- [solo per gli operatori accreditati] che non sono intervenute variazioni rispetto ai requisiti di accreditamento e che eventuali successive variazioni verranno comunicate tempestivamente alla struttura competente di Regione Lombardia;
- di non percepire altri finanziamenti per l'erogazione dei servizi e di impegnarsi a comunicare immediatamente a Regione Lombardia la presenza di altri finanziamenti di organismi pubblici per i servizi rivolti ai destinatari;
- di non essere sottoposto a misure, giudiziarie o amministrative, che limitano la possibilità giuridica di contrattare con la P.A.;
- di non essere sottoposto a misure di prevenzione o ad altri impedimenti previsti dalla legislazione antimafia;
- di accettare le condizioni economiche previste da Regione Lombardia e di vincolarsi a non richiedere erogazioni di somme a qualsiasi titolo ai destinatari per i servizi previsti nei PIP;
- di impegnarsi a rispettare gli obblighi contrattuali assunti con i soggetti impegnati nella realizzazione dell'iniziativa;
- di essere consapevole della facoltà di Regione Lombardia di recuperare somme indebitamente erogate qualora a seguito delle attività di verifica e controllo si rilevassero irregolarità nella realizzazione dei PIP;
- di impegnarsi ad accettare le eventuali modifiche all'assetto regolamentare che si rendessero necessarie per effetto dell'entrata in vigore di nuove disposizioni comunitarie, nazionali o regionali;
- di essere consapevole che l'adesione alle regole del Manuale Operatore di cui al d.d.u.o. n. 3299 del 03/04/2009 e successive modifiche e integrazioni è subordinata alla comunicazione di accettazione della Dichiarazione riassuntiva unica da parte di Regione Lombardia.

#### Si impegna altresì

- a fornire ai destinatari presi in carico informazioni sulle modalità di finanziamento e in particolare sul ruolo dell'Unione Europea;
- a fornire ai Destinatari che saranno indicati nei PIP tutte le informazioni necessarie sia sulla realizzazione e sugli obblighi del piano da seguire, sia sugli aspetti amministrativi/contabili della gestione della dote e sulle conseguenze derivanti dalla mancata frequenza del percorso indicato;
- a concordare con i Destinatari il percorso di fruizione dei servizi come riportati nei PIP;
- a conservare la documentazione necessaria a comprovare l'erogazione dei servizi relativi alle doti per cui ha preso in carico il destinatario, nel rispetto delle disposizione dell'art. 90 del Regolamento (CE) 1083/06.

Luogo, li \_\_\_\_\_

L'Operatore \_\_\_\_\_

Firma CRS

## Allegato 4) Modulo di domanda di partecipazione e PIP

			
<p>TITOLO INIZIATIVA (P.O.R. F.S.E 2007-2013 - ASSE XX – NOME ASSE- OBIETTIVO SPECIFICO X - CATEGORIA DI SPESA XX) DI CUI AL DECRETO DELLA UO/STRUTTURA ... DEL gg/mese/anno N. XX</p>			
<p><b>DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL'INIZIATIVA</b></p>			
<p>Data gg/mm/aaaa - ora _____ Codice identificativo _____ Io sottoscritto/a _____ nato/a _____ il _____, residente a _____ in _____ n. _____ a _____ C.A.P. _____ Provincia, domicilio (se diverso dalla residenza) a _____ in _____ n. _____ a _____ C.A.P. _____ Provincia, Tel. _____ Codice Fiscale _____</p>			
<p style="text-align: center;"><b>CHIEDO</b></p> <p>di partecipare all'iniziativa Dote XX per poter fruire dei servizi previsti nel PIP sottoscritto con l'Operatore _____ e delle eventuali indennità/altri incentivi.</p> <p><b>Avvalendomi delle disposizioni di cui all'artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000</b></p>			
<p style="text-align: center;"><b>DICHIARO SOTTO LA MIA RESPONSABILITÀ</b></p> <p><input type="checkbox"/> di essere in possesso di titolo di studio, conseguito il XX presso XX;</p> <p><input type="checkbox"/> di essere nella seguente condizione occupazionale:</p> <p><input type="checkbox"/> [se occupato] che i servizi di formazione di cui intendo fruire e riportati nel PIP, non rientrano tra la formazione obbligatoria per il mio profilo professionale o contrattuale;</p> <p><input type="checkbox"/> di non percepire indennità di disoccupazione / mobilità / altre indennità connesse allo stato occupazionale</p> <p><input type="checkbox"/> di rientrare nella seguente categoria di svantaggio _____</p> <p><input type="checkbox"/> di possedere i requisiti specifici previsti dal provvedimento attuativo _____</p>			
<p style="text-align: center;"><b>DICHIARO</b></p> <p><input type="checkbox"/> di essere consapevole che su quanto dichiarato potranno essere effettuati controlli ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/00;</p> <p><input type="checkbox"/> di essere altresì consapevole delle conseguenze penali e amministrative di cui agli artt. 75 e 76 del citato DPR 445/00 in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, ivi compresa la decadenza immediata dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, nonché l'inibizione dalla possibilità di presentare domande di partecipazione alla dote per 12 mesi dal momento della dichiarazione di decadenza dai benefici;</p> <p><input type="checkbox"/> di essere disponibile a fornire eventuale documentazione richiesta in caso di controlli in loco;</p> <p><input type="checkbox"/> di acconsentire all'eventuale utilizzazione dei dati forniti nella domanda per comunicazioni di Regione Lombardia in merito alle politiche regionali di istruzione, formazione e Lavoro;</p> <p><input type="checkbox"/> di dare il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità specificatamente indicate nell'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali";</p> <p><input type="checkbox"/> di aver preso visione del provvedimento attuativo _____ e di aver concordato con l'Operatore il percorso di fruizione dei servizi come riportato nel PIP allegato, da me sottoscritto;</p> <p><input type="checkbox"/> di impegnarmi a partecipare alle attività previste nel PIP allegato;</p> <p><input type="checkbox"/> di impegnarmi alla compilazione dell'eventuale questionario di customer satisfaction al termine del percorso;</p> <p><input type="checkbox"/> di non percepire altri contributi pubblici a copertura della stessa spesa;</p> <p><input type="checkbox"/> di conoscere le modalità di partecipazione all'iniziativa, con particolare riferimento alle conseguenze della rinuncia alla dote.</p> <p>Mi impegno inoltre a comunicare all'operatore con cui ho definito il PIP allegato:</p> <p>- eventuali modifiche nei requisiti di partecipazione alla dote;</p> <p>- eventuali difficoltà nell'attuazione della Dote;</p> <p>- l'eventuale rinuncia ai servizi previsti nella Dote, con apposita comunicazione</p> <p>Ai fini della verifica dei requisiti di partecipazione, dichiaro di avere consegnato all'Operatore:</p> <p><input type="checkbox"/> copia del documento di identità</p> <p><input type="checkbox"/> la documentazione attestante i requisiti previsti dall'intervento</p>			
<p>LUOGO e DATA _____ (FIRMA del destinatario o di chi ne fa le veci)</p>			



TITOLO INIZIATIVA  
(P.O.R. F.S.E 2007-2013 - ASSE xx – NOME ASSE- OBIETTIVO SPECIFICO X - CATEGORIA DI SPESA XX)  
DI CUI AL DECRETO DELLA UO/STRUTTURA DEL gg/mese/anno N. XX

### PIANO DI INTERVENTO PERSONALIZZATO

#### Destinatario

Cognome				Nome			
Sesso							
Codice Fiscale							
Nato a				Il			
Residente a				Via			N.
	CAP			Prov.			
Domiciliato a				Via			N.
	CAP			Prov.			
Indirizzo email							
Recapito telefonico							

#### Esperienza formativa

Titolo di studio				dettaglio			
Conseguito il				presso			

#### Operatore

ID operatore							
ID unità organizzativa							
Ragione sociale							

#### Responsabile unità organizzativa

Cognome				Nome			
Codice fiscale							
Ruolo	Indicare se Resp. UO o RL						

#### Tutor individuato dall'operatore

Cognome				Nome			
Codice fiscale							
Titolo di studio				Dettaglio			
Anni di esperienza							
Esperienza nel settore							

#### Profilo del destinatario

*Nel presente riquadro va inserita la scheda individuale degli ambiti di sviluppo risultante dal colloquio specialistico, in cui si descrivono anche le problematiche e le caratteristiche del destinatario, nonché le sue esperienze.*

#### Attività previste

*Nei successivi riquadri vanno indicate tutte le attività che l'operatore e il destinatario si impegnano comunemente a svolgere. All'elenco delle attività qui segnalate l'operatore dovrà fare riferimento nel monitoraggio dell'avanzamento del Piano.*

A) Servizi al lavoro

Serie Ordinaria n. 9 - Mercoledì 26 febbraio 2014

Tipologia delle attività	Periodo di attuazione delle attività	Operatore che eroga il servizio	Soggetti terzi coinvolti	Ore	Valorizzazione
Servizio 1			n.a.		
Servizio 2			n.a.		
...			n.a.		
Servizio n			n.a.		

**B) Servizi alla formazione**

Tipologia di attività	Periodo di attuazione delle attività	Operatore che eroga il servizio	Soggetti terzi coinvolti	Ore	Valorizzazione
Titolo Corso 1			Si/no		
Titolo Corso 2			Si/no		
...					
Titolo Corso n			Si/no		
Tutoring ed accompagnamento allo stage			n.a.		

**Operatori coinvolti (specificare se in partenariato o delega)**

- Indicare ragione sociale operatore, Codice Fiscale, indirizzo (via, CAP, Città, Provincia), referente e, se delegato, motivazione e importo complessivo dell'acquisizione

- Indicare ragione sociale operatore, Codice Fiscale, indirizzo (via, CAP, Città, Provincia), referente e, se delegato, motivazione e importo complessivo dell'acquisizione

- Indicare ragione sociale operatore, Codice Fiscale, indirizzo (via, CAP, Città, Provincia), referente e, se delegato, motivazione e importo complessivo dell'acquisizione

Articolazione della dote: budget di previsione	Ore	Costo ora*	Importi
Servizio 1			
Servizio 2			
----			
Servizio n			
Totale			
Totale indennità di partecipazione/altri incentivi			
<b>Totale</b>			

**Gli strumenti e le modalità di monitoraggio dell'avanzamento del piano e di valutazione dei risultati sono:**

- compilazione timesheet
- compilazione registro formativo e delle presenze
- compilazione scheda stage
- output di servizio

Luogo \_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

L'Operatore \_\_\_\_\_ Il Destinatario \_\_\_\_\_  
 Firma del rappresentante legale o di altro soggetto con potere di firma Firma leggibile del destinatario o di chi ne fa le veci

## Allegato 5) Dichiarazione riassuntiva unica

			
<b>TITOLO INIZIATIVA</b> <b>P.O.R. F.S.E 2007-2013</b> <b>DECRETO DELLA UO/STRUTTURA ... DEL gg/mese/anno N. XX</b>			
<b>DICHIARAZIONE RIASSUNTIVA UNICA</b>			
<b>Operatore</b>			
ID operatore _____			
ID unità organizzativa _____			
Ragione sociale _____			
<b>Responsabile unità organizzativa</b>			
Cognome _____		Nome _____	
Codice fiscale _____			
Ruolo _____		Indicare se Resp. UO o RL _____	
Il/la sottoscritto/a ..... nato/a a ....., prov....., il ....., Cod. Fiscale ..... in qualità di <input type="checkbox"/> rappresentante legale / <input type="checkbox"/> altro soggetto con potere di firma ....., dell'Operatore ..... con sede in via/piazza ....., n. ...., CAP..... Prov. ....			
<b>DICHIARA</b>			
<input type="checkbox"/> di aver sottoscritto Atto di Adesione Unico con riferimento all'iniziativa ..... di cui al d.d.u.o. .... e quindi di accettare senza riserve le condizioni stabilite da Regione Lombardia per l'erogazione dei servizi formativi e/o al lavoro in regime di concessione.			
<input type="checkbox"/> di aver preso in carico il/la Sig./ra:			
<i>[Campi compilati in automatico dal PIP]</i>			
Cognome _____		Nome _____	
Sesso _____			
Codice Fiscale _____			
Nato a _____		Il _____	
Residente a _____		Via _____ N. _____	
CAP _____		Prov. _____	
Domiciliato a _____		Via _____ N. _____	
CAP _____		Prov. _____	
Indirizzo email _____			
Recapito telefonico _____			
Titolo di studio _____		dettaglio _____	
Conseguito il _____		presso _____	
<input type="checkbox"/> di aver accertato le generalità del Sig./ra ..... codice fiscale ..... e di aver acquisito dal/la stesso/a la documentazione attestante il possesso dei requisiti soggettivi previsti per l'accesso alla Dote, di cui al d.d.u.o. del / / n. ....			
<input type="checkbox"/> di aver accertato che il destinatario preso in carico, sulla base delle sue caratteristiche soggettive, si colloca nella			

fascia di (bassa/media/alta) intensità di aiuto;

di aver concordato e sottoscritto, con il Sig./ra Sig./ra \_\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_, un Piano di Intervento Personalizzato (PIP) che prevede i seguenti servizi con relativa valorizzazione economica (\*):

A) Servizi al lavoro

Tipologia delle attività	Periodo di attuazione delle attività	Operatore che eroga il servizio	Soggetti terzi coinvolti	Ore	Valorizzazione
Servizio 1			n.a.		
Servizio 2			n.a.		
...			n.a.		
Servizio n			n.a.		

B) Servizi alla formazione

Tipologia di attività	Periodo di attuazione delle attività	Operatore che eroga il servizio	Soggetti terzi coinvolti	Ore	Valorizzazione
Titolo Corso 1			Si/no		
Titolo Corso 2			Si/no		
...					
Titolo Corso n			Si/no		
Tutoring ed accompagnamento allo stage			n.a.		

per un valore economico complessivo di servizi formativi e al lavoro pari ad € \_\_\_\_\_, inclusi i servizi che sono stati richiesti nell'ambito di eventuali PIP precedenti.

di aver verificato, che il Sig./ra \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_, è in possesso dei requisiti previsti dal d.d.u.o. del \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / n. \_\_\_\_\_, per fruire dell'indennità di partecipazione connessa alla fruizione dei servizi formativi e/o al lavoro previsti nel Piano di Intervento Personalizzato (PIP) sottoscritto o di altri incentivi (es. Borsa Lavoro, Borsa di studio o di ricerca), per un valore economico complessivo (valore medio mensile x n. di mesi di realizzazione del PIP) pari ad € \_\_\_\_\_

che il termine entro il quale si prevede di concludere i servizi contenuti nel Piano di Intervento Personalizzato è il \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

di conservare presso la propria sede i documenti previsti per la partecipazione alla dote, di cui al Manuale Operatore del \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

di aver individuato il tutor che dovrà accompagnare la persona durante la realizzazione del PIP

Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_

Codice fiscale \_\_\_\_\_

Titolo di studio \_\_\_\_\_ Dettaglio \_\_\_\_\_

Anni di esperienza \_\_\_\_\_

Esperienza nel settore \_\_\_\_\_

di realizzare il PIP in collaborazione con i soggetti che seguono:

- Indicare ragione sociale operatore, Codice Fiscale, indirizzo (via, CAP, Città, Provincia), referente e, se delegato, motivazione e importo complessivo dell'acquisizione
- Indicare ragione sociale operatore, Codice Fiscale, indirizzo (via, CAP, Città, Provincia), referente e, se delegato, motivazione e importo complessivo dell'acquisizione
- Indicare ragione sociale operatore, Codice Fiscale, indirizzo (via, CAP, Città, Provincia), referente e, se delegato, motivazione e importo complessivo dell'acquisizione

(\* Le modifiche al percorso che interverranno successivamente alla comunicazione di accettazione saranno tracciate nel sistema informativo Finanziamenti on line dall'operatore, che conserverà la relativa documentazione agli atti, secondo le condizioni e le modalità indicate nel Manuale Operatore.

Luogo \_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

L'Operatore \_\_\_\_\_  
 Firma CRS del rappresentante legale o di altro soggetto  
 con potere di firma

## Allegato 6) Domanda di liquidazione indennità

			
---	---	---	--

TITOLO INIZIATIVA  
(P.O.R. F.S.E 2007-2013 - ASSE xx – NOME ASSE- OBIETTIVO SPECIFICO X - CATEGORIA DI SPESA XX)  
DI CUI AL DECRETO DELLA UO/STRUTTURA ... DEL gg/mese/anno N. XX

**DOMANDA DI LIQUIDAZIONE PER LE INDENNITÀ DI PARTECIPAZIONE**

**DG Istruzione, Formazione e Lavoro**  
**Piazza Città di Lombardia, 1**  
**20124 Milano**

Io sottoscritto/a ..... nato/a a .....  
..... il ..... e residente a .....  
..... in Via ..... n. .... C.A.P. ....  
TEL .....  
CF .....  
titolare della dote numero .....

**CHIEDO**

Il riconoscimento del seguente importo per l'indennità di partecipazione: euro XX  
da accreditare sul seguente c/c  
Banca ..... Agenzia .....  
IBAN .....  
Intestato al destinatario .....

**Consapevole, in caso di dichiarazioni mendaci, della responsabilità penale ex art. 76 del DPR 445/2000, nonché della decadenza dal contributo concesso ex art. 75 DPR 445/2000**

**DICHIARO**

di avere fruito dei servizi previsti nel PIP tra il XX/XX/2009 e il XX/XX/2009, così come rendicontati nel sistema informativo  
 di non avere altri redditi da lavoro dipendente o assimilati oltre agli incentivi sopra indicati e di aver diritto alla detrazione d'imposta di cui all'articolo 13, c.1, lett. a) del Tuir  
 che la presente domanda di liquidazione rispetta le condizioni definite nel provvedimento attuativo, di cui ho preso atto  
 di possedere i requisiti definiti dal provvedimento attuativo per percepire l'indennità di partecipazione.

LUOGO e DATA..... (FIRMA)

Allegato: documento di identità in corso di validità

Consapevole della facoltà di Regione Lombardia di rivalersi sulle parti interessate in caso di irregolarità, sottoscrivo la presente domanda di liquidazione per accettazione, dichiarando che il destinatario ha fruito dei servizi nel rispetto delle modalità previste nel provvedimento attuativo e nel Manuale Operatore.

.....  
(Firma dell'Operatore che ha preso in carico il destinatario)

## Allegato 7) Domanda di liquidazione servizi

			
---	---	---	--

TITOLO INIZIATIVA  
(P.O.R. F.S.E 2007-2013 - ASSE xx – NOME ASSE- OBIETTIVO SPECIFICO X - CATEGORIA DI SPESA XX)  
DI CUI AL DECRETO DELLA UO/STRUTTURA ... DEL gg/mese/anno N. XX

**DOMANDA DI LIQUIDAZIONE**

**DG Istruzione, Formazione e Lavoro**  
**Piazza Città di Lombardia, 1**  
**20124 Milano**

Id beneficiario:  
Denominazione beneficiario:

Io sottoscritto/a ..... nato/a a .....  
..... il ..... e residente a .....  
..... in Via ..... n. .... C.A.P. ....  
TEL .....  
CF ....., nella qualità di (rappresentante legale/altro soggetto con potere di firma)

**CHIEDO**

Il riconoscimento del seguente importo per i seguenti servizi erogati: euro XX

**Consapevole, in caso di dichiarazioni mendaci, della responsabilità penale ex art. 76 del DPR 445/2000, nonché della decadenza dal contributo concesso ex art. 75 DPR 445/2000**

**DICHIARO**

- che la presente domanda di liquidazione rispetta le condizioni definite nel Manuale Operatore, di cui ho preso atto;  
- che l'importo richiesto è riferito ai seguenti servizi:

Servizio:.....	Importo: [Costo medio orario]× [ore erogate]	PIP n.....
Servizio:.....	Importo: [Costo medio orario]× [ore erogate]	PIP n.....
Servizio:.....	Importo: [Costo medio orario]× [ore erogate]	PIP n.....
Servizio:.....	Importo (a risultato):	PIP n.....

tipologia	durata	Codice UNILAV/UNISOM:	Data di assunzione come da contratto:	presso l'azienda
tipologia	durata	Codice UNILAV/UNISOM:	Data di assunzione come da contratto:	presso l'azienda
tipologia	durata	Codice UNILAV/UNISOM:	Data di assunzione come da contratto:	presso l'azienda

Servizio:..... Importo (a risultato): PIP n.....  
Ragione sociale dell'impresa: N. iscrizione al registro delle imprese: Data iscrizione: Partita IVA:

- che i servizi erogati sono conformi agli standard regionali;  
- che i servizi erogati sono documentati secondo le indicazioni contenute nel Manuale Operatore, con specifico riferimento alle ore erogate e ai risultati conseguiti, e che la relativa documentazione è conservata in originale presso: XX;  
- di essere consapevole che i documenti comprovanti l'erogazione del servizio possono essere richiesti da Regione Lombardia in qualunque momento.

Allego

- nel caso in cui il riconoscimento del servizio sia a risultato, dichiarazione congiunta dell'operatore e del destinatario circa il raggiungimento dello stesso
- la relazione contenente la descrizione delle attività svolte relativa ai servizi riportati nella presente domanda di liquidazione
- fatture o documenti contabili equivalenti

LUOGO e DATA..... (FIRMA)

## Allegato 8) Dichiarazione del destinatario (risultato di inserimento lavorativo)

			
<p><b>Unione europea</b> Fondo sociale europeo</p>			
<p><b>Regione Lombardia</b></p>			

TITOLO INIZIATIVA  
(P.O.R. F.S.E 2007-2013 - ASSE xx – NOME ASSE- OBIETTIVO SPECIFICO X - CATEGORIA DI SPESA XX)  
DI CUI AL DECRETO DELLA UO/STRUTTURA ... DEL gg/mese/anno N. XX

**DICHIARAZIONE in merito al conseguimento del risultato**

**DG Istruzione, Formazione e Lavoro**  
**Piazza Città di Lombardia, 1**  
**20124 Milano**

Id beneficiario:  
Denominazione beneficiario:

Io sottoscritto/a ..... nato/a a .....  
..... il ..... e residente a .....  
..... in Via ..... n. .... C.A.P. ....  
TEL .....  
CF ....., nella qualità di (rappresentante  
legale/altro soggetto con potere di firma)

**DICHIARA**

**Consapevole, in caso di dichiarazioni mendaci, della responsabilità penale ex art. 76 del DPR 445/2000, nonché della decadenza dal contributo concesso ex art. 75 DPR 445/2000**

Che il destinatario della dote è stato inserito con contratto:

- tipologia	durata	Data di assunzione come da contratto:	presso l'azienda
- tipologia	durata	Data di assunzione come da contratto:	presso l'azienda
- tipologia	durata	Data di assunzione come da contratto:	presso l'azienda

Che i documenti comprovanti il raggiungimento del risultato sono conservati agli atti.

-----

Io sottoscritto/a ..... nato/a a ..... il ..... , residente a ..... in ..... n. .... a ..... C.A.P. .... Provincia, domicilio (se diverso dalla residenza) a ..... in ..... n. .... a ..... C.A.P. .... Provincia, Tel. .... Codice Fiscale ..... titolare di dote ID .....

**Consapevole, in caso di dichiarazioni mendaci, della responsabilità penale ex art. 76 del DPR 445/2000, nonché della decadenza dal contributo concesso ex art. 75 DPR 445/2000**

**DICHIARO**

che il risultato di inserimento lavorativo è stato conseguito grazie all'intervento dell'operatore

Allegato:  
- Copia di documento di riconoscimento

LUOGO e DATA \_\_\_\_\_  
(FIRMA olografa del destinatario o di chi ne fa le veci)

## Allegato 9) Dichiarazione del destinatario (risultato autoimprenditoriale)

			
<p><b>TITOLO INIZIATIVA</b>                  (P.O.R. F.S.E 2007-2013 - ASSE xx – NOME ASSE- OBIETTIVO SPECIFICO X - CATEGORIA DI SPESA XX)                  DI CUI AL DECRETO DELLA UO/STRUTTURA ... DEL gg/mese/anno N. XX</p>			
<p><b>DICHIARAZIONE in merito al conseguimento del risultato</b></p>			
<p><b>DG Istruzione, Formazione e Lavoro</b>                  Piazza Città di Lombardia, 1                  20124 Milano</p>			
<p>Id beneficiario:                  Denominazione beneficiario:</p>			
<p>Io sottoscritto/a ..... nato/a a .....                  ..... il ..... e residente a .....                  ..... in Via ..... n. .... C.A.P. ....                  TEL .....                  CF ....., nella qualità di (rappresentante                  legale/altro soggetto con potere di firma)</p>			
<p><b>DICHIARA</b></p>			
<p><b>Consapevole, in caso di dichiarazioni mendaci, della responsabilità penale ex art. 76 del DPR 445/2000, nonché della decadenza dal contributo concesso ex art. 75 DPR 445/2000</b></p>			
<p>Che il destinatario della dote ha realizzato il proprio progetto imprenditoriale:                  - Ragione sociale dell'impresa: ..... N. iscrizione al registro delle imprese: ..... Data iscrizione: ..... Partita IVA: .....</p>			
<p>Che i documenti comprovanti il raggiungimento del risultato sono conservati agli atti.</p> <p style="text-align: center;">_____</p>			
<p>Io sottoscritto/a nato/a a ..... il ..... , residente a ..... in ..... n. .... a ..... C.A.P. .... Provincia, domicilio (se                  diverso dalla residenza) a ..... in ..... n. .... a ..... C.A.P. .... Provincia, Tel. .... Codice Fiscale ..... titolare di                  dote ID .....</p>			
<p><b>Consapevole, in caso di dichiarazioni mendaci, della responsabilità penale ex art. 76 del DPR 445/2000, nonché della decadenza dal contributo concesso ex art. 75 DPR 445/2000</b></p>			
<p><b>DICHIARO</b></p>			
<p><input type="checkbox"/> che il risultato autoimprenditoriale è stato conseguito grazie all'intervento dell'operatore</p>			
<p>Allegato:                  - Copia di documento di riconoscimento</p>			
<p>LUOGO e DATA _____ (FIRMA olografa del destinatario o di chi ne fa le veci)</p>			

### Allegato 10) Comunicazione di rinuncia

			
---	---	---	--

TITOLO INIZIATIVA  
(P.O.R. F.S.E 2007-2013 - ASSE xx – NOME ASSE- OBIETTIVO SPECIFICO X - CATEGORIA DI SPESA XX)  
DI CUI AL DECRETO DELLA UO/STRUTTURA ... DEL gg/mese/anno N. XX

**COMUNICAZIONE DI RINUNCIA ESPRESSA**

**DG Istruzione, Formazione e Lavoro**  
**Piazza Città di Lombardia, 1**  
20124 Milano

Io sottoscritto/a ..... nato/a a .....  
..... il ..... e residente a .....  
..... in Via ..... n. .... C.A.P. ....

TEL .....  
CF .....

titolare della dote numero .....

**DICHIARO**

- di rinunciare, dalla presente data, alla continuazione nella fruizione dei servizi previsti nel PIP per le seguenti motivazioni:  
.....  
.....  
.....

- di aver fruito del ...% delle ore previste nel PIP per i servizi al lavoro.  
- di aver fruito del ...% delle ore previste nel PIP per i servizi formativi.

LUOGO e DATA.....  
(FIRMA) \_\_\_\_\_

## Allegato 11) Comunicazione di rinuncia tacita

			
---	---	---	--

TITOLO INIZIATIVA  
(P.O.R. F.S.E 2007-2013 - ASSE xx - NOME ASSE- OBIETTIVO SPECIFICO X - CATEGORIA DI SPESA XX)  
DI CUI AL DECRETO DELLA UO/STRUTTURA ... DEL gg/mese/anno N. XX

**COMUNICAZIONE DI RINUNCIA TACITA**

**DG Istruzione, Formazione e Lavoro**  
Piazza Città di Lombardia , 1  
20124 Milano

Id beneficiario:  
Denominazione beneficiario:

Io sottoscritto/a ..... nato/a a .....  
..... il ..... e residente a .....  
..... in Via ..... n. .... C.A.P. ....  
TEL .....  
CF ....., nella qualità di (rappresentante  
legale/altro soggetto con potere di firma)

**DICHIARO**

a seguito di ripetute assenze a partire dal gg/mm/aaaa  
da parte del Destinatario .....  
nato/a a ..... il .....  
e residente a ..... in Via ..... n. ....  
C.A.P. .... TEL .....  
CF .....  
titolare della dote numero .....

di ritenere che questi abbia tacitamente rinunciato alla continuazione nella fruizione dei servizi previsti nel PIP.

**DICHIARO**

altresi di.

- che il Destinatario ha fruito del ...% delle ore previste nel PIP per i servizi al lavoro
- che il Destinatario ha fruito del ...% delle ore previste nel PIP per i servizi formativi.

LUOGO e DATA..... \_\_\_\_\_ (FIRMA)

## Allegato 12) Comunicazione di conclusione del PIP

			
---	---	---	--

TITOLO INIZIATIVA  
(P.O.R. F.S.E 2007-2013 - ASSE xx – NOME ASSE- OBIETTIVO SPECIFICO X - CATEGORIA DI SPESA XX)  
DI CUI AL DECRETO DELLA UO/STRUTTURA ... DEL gg/mese/anno N. XX

**COMUNICAZIONE DI CONCLUSIONE DEL PIP**

**DG Istruzione, Formazione e Lavoro**  
**Piazza Città di Lombardia, 1**  
**20124 Milano**

Id beneficiario:  
Denominazione beneficiario:  
PIP n.....

Il sottoscritto/a ..... nato/a a .....  
..... il ..... e residente a .....  
..... in Via ..... n. .... C.A.P. ....  
TEL .....  
CF ....., nella qualità di (rappresentante  
legale/altro soggetto con potere di firma)

consapevole, in caso di dichiarazioni mendaci, della responsabilità penale ex art. 76 del DPR 445/2000, nonché della decadenza dal contributo concesso ex art. 75 DPR 445/2000

**DICHIARA**

l'avvenuta conclusione delle attività previste dal PIP.

Inoltre, in accordo con il destinatario , nato/a a il , residente a in n. a C.A.P.  
Provincia, domicilio (se diverso dalla residenza) a in n. a C.A.P. Provincia, Tel. Codice  
Fiscale  
allega la relazione di sintesi delle attività svolte nell'ambito del PIP.

L'Operatore  
*Firma CRS del rappresentante legale o di altro soggetto con potere di firma*

Controfirma del Destinatario  
*Firma leggibile (solo per copia cartacea)*

LUOGO e DATA.....

## Allegato 13) Richiesta di proroga

			
<p><b>TITOLO INIZIATIVA</b>                  (P.O.R. F.S.E 2007-2013 - ASSE xx – NOME ASSE- OBIETTIVO SPECIFICO X - CATEGORIA DI SPESA XX)                  DI CUI AL DECRETO DELLA UO/STRUTTURA ... DEL gg/mese/anno N. XX</p>			
<p><b>RICHIESTA DI PROROGA</b></p>			
<p><b>DG Istruzione, Formazione e Lavoro</b>                  Piazza Città di Lombardia , 1                  20124 Milano</p>			
<p>Id beneficiario:                  Denominazione beneficiario:                  PIP n.....</p>			
<p>Il sottoscritto/a ..... nato/a a .....                  ..... il ..... e residente a .....                  ..... in Via ..... n. .... C.A.P. ....                  TEL .....                  CF ....., nella qualità di (rappresentante legale/altro soggetto con potere di firma)</p>			
<p>consapevole, in caso di dichiarazioni mendaci, della responsabilità penale ex art. 76 del DPR 445/2000, nonché della decadenza dal contributo concesso ex art. 75 DPR 445/2000</p>			
<p><b>CHIEDE</b></p>			
<p>la proroga della durata del PIP per la dote n. .... in quanto il titolare ..... nato/a a ..... il ..... residente a ..... in ..... n. ....                  a ..... C.A.P. .... Provincia, domicilio (se diverso dalla residenza) a ..... in ..... n. .... a ..... C.A.P. ....                  Provincia, Tel. .... Codice Fiscale ..... è impossibilitato a partecipare alle attività del PIP per motivi di:</p>			
<p><input type="checkbox"/> malattia  <input type="checkbox"/> infortunio  <input type="checkbox"/> maternità</p>			
<p>La documentazione che giustifica i motivi di richiesta della proroga è conservata agli atti nel fascicolo individuale.</p>			
<p>L'Operatore                  Firma CRS del rappresentante legale o di altro soggetto con potere di firma</p>			
<p>Controfirma del Destinatario                  Firma leggibile (solo per la copia cartacea)</p>			
<p>LUOGO e DATA.....</p>			

### Allegato 14) Scheda attività esterne

   							
ID OPERATORE .....DENOMINAZIONE OPERATORE							
Id. dote							
Cognome e nome destinatario							
Id corso (se pertinente)							
Azienda ospitante							
Tutor aziendale							
Data	Mattino		Pomeriggio		Descrizione attività svolta	Firma destinatario	Firma tutor
	E	U	E	U			

Data Operatore responsabile dell'attività (timbro e firma) Responsabile aziendale (timbro e firma)

## Allegato 15) Dichiarazione di perdita dei requisiti da inviare tramite il SI

			
---	---	---	---

TITOLO INIZIATIVA  
(P.O.R. F.S.E 2007-2013 - ASSE xx – NOME ASSE- OBIETTIVO SPECIFICO X - CATEGORIA DI SPESA XX)  
DI CUI AL DECRETO DELLA UO/STRUTTURA ... DEL gg/mese/anno N. XX

**DICHIARAZIONE DI PERDITA DEI REQUISITI**

**DG Istruzione, Formazione e Lavoro**  
Piazza Città di Lombardia , 1  
20124 Milano

Il/la sottoscritto/a ..... nato/a a....., prov....., il ....., Cod. Fiscale ..... in qualità di  rappresentante legale /  altro soggetto con potere di firma ..... dell'Operatore accreditato/autorizzato ..... con sede in via/piazza ..... n. ...., CAP..... Prov. ....

**DICHIARO**

Che il/la destinatario/a nato/a a ..... il ..... , residente a ..... in ..... n. a ..... C.A.P. ..... Provincia, domicilio (se diverso dalla residenza) a ..... in ..... n. a ..... C.A.P. ..... Provincia, Tel. ..... Codice Fiscale titolare della dote n. ....

- ha perso i requisiti di partecipazione previsti dall'Avviso

**E CHIEDE PERTANTO**

- di interrompere la realizzazione del PIP

come da dichiarazione sottoscritta dal/la destinatario/a conservata agli atti.

Consapevole, in caso di dichiarazioni mendaci, della responsabilità penale ex art. 76 del DPR 445/2000.

LUOGO e DATA

Firma dell'operatore \_\_\_\_\_

## Allegato 16) Dichiarazione di perdita dei requisiti da conservare agli atti

			
---	---	---	---

TITOLO INIZIATIVA  
(P.O.R. F.S.E 2007-2013 - ASSE xx – NOME ASSE- OBIETTIVO SPECIFICO X - CATEGORIA DI SPESA XX)  
DI CUI AL DECRETO DELLA UO/STRUTTURA ... DEL gg/mese/anno N. XX

**DICHIARAZIONE DI PERDITA DEI REQUISITI**

Io sottoscritto/a nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_\_ Provincia, domicilio (se diverso dalla residenza) a \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_\_ Provincia, Tel. \_\_\_\_\_ Codice Fiscale \_\_\_\_\_ titolare della dote n. \_\_\_\_\_

Consapevole, in caso di dichiarazioni mendaci, della responsabilità penale ex art. 76 del DPR 445/2000, nonché della decadenza dal contributo concesso ex art. 75 DPR 445/2000

**DICHIARO**

- di aver perso i requisiti di partecipazione previsti dall'Avviso

**E CHIEDO PERTANTO**

- di interrompere la realizzazione del PIP.

Consapevole, in caso di dichiarazioni mendaci, della responsabilità penale ex art. 76 del DPR 445/2000.

LUOGO e DATA

Firma del destinatario o di chi ne fa le veci \_\_\_\_\_

Firma dell'operatore \_\_\_\_\_

## Allegato 17) Autocertificazione (ai sensi dell'art. 46 del D.P.R 445/2000)

			
---	---	---	---

TITOLO INIZIATIVA  
(P.O.R. F.S.E 2007-2013 - ASSE xx – NOME ASSE- OBIETTIVO SPECIFICO X - CATEGORIA DI SPESA XX)  
DI CUI AL DECRETO DELLA UO/STRUTTURA ... DEL gg/mese/anno N. XX

**AUTOCERTIFICAZIONE**  
**(ai sensi dell'art. 46 del D.P.R 445/2000)**

**DG Istruzione Formazione e Lavoro**  
**Piazza Città di Lombardia, 1**  
**20124 Milano**

Id beneficiario:  
Denominazione beneficiario:

Il sottoscritto/a nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_\_, in \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, domicilio (se diverso dalla residenza) a \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_\_, in \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, Codice Fiscale \_\_\_\_\_

**Consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero (art. 76 D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.), nonché delle sanzioni previste dall'art. 6 della Legge n.136/2010 e s.m.i., in caso di omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi**

**DICHIARA SOTTO LA SUA RESPONSABILITÀ**

di essere Disoccupato, alla ricerca di una nuova occupazione e immediatamente disponibile al lavoro

di aver maturato n. \_\_\_\_\_ mesi di anzianità di iscrizione nell'elenco anagrafico del Centro per l'impiego di \_\_\_\_\_ della Provincia di \_\_\_\_\_

di aver cessato l'ultimo rapporto di lavoro in data \_\_\_\_\_ presso l'azienda \_\_\_\_\_ in provincia di \_\_\_\_\_

di essere iscritto dal \_\_\_\_\_ alle liste di mobilità

- L. 223/91
- L. 236/93

LUOGO e DATA \_\_\_\_\_  
(FIRMA)

---

id operatore .....  
denominazione operatore.....

Il sottoscritto/a nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_\_, in \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ Codice Fiscale \_\_\_\_\_, in qualità di Tutor presso l'Operatore \_\_\_\_\_ con sede in via/piazza \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, Provincia \_\_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_\_, dichiara di avere effettuato le verifiche previste nell'ambito della Dote, di cui al d.d.u.o. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ e conferma quanto sopra autocertificato dal Sig./ra \_\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_

LUOGO e DATA \_\_\_\_\_  
(FIRMA DEL TUTOR)

## Allegato 18) Modulistica per gli incentivi all'assunzione

### Allegato 18 a) Domanda di richiesta di incentivo economico all'assunzione in regime di esenzione

			
---	---	---	---

TITOLO INIZIATIVA  
(P.O.R. F.S.E 2007-2013 - ASSE xx – NOME ASSE- OBIETTIVO SPECIFICO X - CATEGORIA DI SPESA XX)  
DI CUI AL DECRETO DELLA UO/STRUTTURA ... DEL gg/mese/anno N. XX

**DOMANDA DI RICHIESTA DELL'INCENTIVO ECONOMICO ALL'ASSUNZIONE**  
**(IN REGIME DI ESENZIONE AI SENSI DEL REGOLAMENTO (CE) n. 800/2008)**

**DG Istruzione Formazione e Lavoro**  
**Piazza Città di Lombardia, 1**  
**20124 Milano**

Id beneficiario:  
Denominazione beneficiario:

Il sottoscritto/a nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_\_, in \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, domicilio (se diverso dalla residenza) a \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_\_, in \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, in qualità di legale rappresentante o soggetto con potere di firma dell'impresa (denominazione e ragione sociale) \_\_\_\_\_ Codice fiscale/Partita IVA \_\_\_\_\_ con sede legale nel Comune di \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_\_, in \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, indirizzo mail da utilizzarsi per le comunicazioni ufficiali relative il presente Avviso \_\_\_\_\_

**Consapevole, in caso di dichiarazioni mendaci, della responsabilità penale ex art. 76 del DPR 445/2000, nonché della decadenza dal contributo concesso ex art. 75 DPR 445/2000 e successive modifiche e integrazioni**

**DICHIARA SOTTO LA SUA RESPONSABILITÀ**

Che \_\_\_\_\_ (nome e cognome del lavoratore assunto) nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_\_, in \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, domicilio (se diverso dalla residenza) a \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_\_, in \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, Tel. \_\_\_\_\_ Codice Fiscale \_\_\_\_\_, è stato/a assunto/a il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

con un contratto di lavoro subordinato di durata non inferiore a ... mesi

**Tipologia contrattuale**

a tempo determinato

a tempo indeterminato

**Tipo orario**

full time con un numero di ore settimanali pari a \_\_\_ previste dal CCNL di riferimento

part-time con un numero di ore settimanali pari a \_\_\_ su \_\_\_ ore previste dal CCNL di riferimento

CCNL – Contratto collettivo applicato \_\_\_\_\_

Mensilità previste da CCNL \_\_\_\_\_

Livello inquadramento \_\_\_\_\_

Mansione \_\_\_\_\_

che la/il lavoratrice/lavoratore appartiene alla seguente categoria tra quelle previste dall'Avviso:

[indicare target]

Che la/il lavoratrice/lavoratore è Disabile [da visualizzare solo nel caso di lavoratore disabile]

#### DICHIARA INOLTRE

- di essere consapevole che su quanto dichiarato potranno essere effettuati controlli ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/00 e successive modifiche e integrazioni;
- di essere altresì consapevole delle conseguenze penali e amministrative di cui agli artt. 75 e 76 del citato DPR 445/00 e successive modifiche e integrazioni, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, ivi compresa la decadenza immediata dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, nonché l'inibizione dalla possibilità di presentare domande di partecipazione alla dote per 12 mesi dal momento della dichiarazione di decadenza dai benefici;
- di acconsentire all'eventuale utilizzazione dei dati forniti nella domanda per comunicazioni di Regione Lombardia in merito alle politiche regionali in tema di occupazione e lavoro;
- di dare il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità specificatamente indicate nell'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- di conoscere le modalità di partecipazione all'iniziativa e di attenersi alla conservazione in originale della documentazione amministrativa-contabile per le eventuali verifiche ispettive;
- di non aver in atto sospensioni di lavoro ovvero non aver proceduto a riduzioni di personale o a licenziamenti collettivi negli ultimi 12 mesi, salvo l'assunzione non avvenga ai fini di acquisire professionalità diverse da quelle dei lavoratori interessati alle predette riduzioni o sospensioni;
- di essere in regola con:
  - l'applicazione del CCNL di riferimento;
  - gli adempimenti contributivi INPS e INAIL e con le contribuzioni degli enti paritetici ove espressamente previsto dai Contratti Collettivi Nazionali Interconfederali o di categoria;
  - la normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
  - le assunzioni previste dalla Legge 68/99 sul collocamento mirato delle persone con disabilità;
- di essere un'impresa che esercita un'attività economica (iscrizione alla CCIAA e attribuzione di partita IVA);
- che l'impresa richiedente, è iscritta e attiva al Registro Imprese della Camera di Commercio territorialmente competente, ovvero che la richiesta di iscrizione è stata già presentata al Registro delle Imprese ed è in corso di registrazione da parte della competente Camera di Commercio;
- che l'impresa richiedente è in regola con il pagamento del diritto camerale annuale;
- di non voler interrompere il rapporto di lavoro oggetto del contributo (fatto salvo per giusta causa) prima della data di cessazione prevista;
- che l'assunzione non costituisce attuazione di un obbligo preesistente stabilito dalla legge, dal contratto collettivo o da un contratto individuale;
- che l'aiuto è percepito ai sensi del Regolamento della CE n° 800 del 6 agosto 2008 e di attenersi a quanto in esso indicato, dichiarando altresì, di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui al citato Regolamento (CE) 800/08;

#### CHIEDE

Il Contributo massimo di € \_\_\_\_\_/\_\_\_ (lettere/00) a titolo di incentivo economico all'Assunzione della/del Lavoratrice/lavoratore (cognome e nome) identificata/o con ID

Allega a supporto della presente domanda:

Per tutti i target

copia della lettera di assunzione sottoscritta dall'impresa/datore di lavoro e dal lavoratore;

- copia del modello UNILAV di assunzione e relativo ID Identificativo;
- dichiarazione sostitutiva della certificazione del titolo di studio ai sensi D.P.R. 445/2000

Per i **lavoratori sospesi**:

- copia dell'accordo ministeriale o sindacale per la concessione

Per i soggetti **disoccupati o giovani fino a 29 anni che non abbiano un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi**:

- certificato stato occupazionale rilasciato dal Centro per l'Impiego competente non oltre 30 giorni prima della data di avvio del rapporto lavorativo o successivamente alla stessa ed attestante lo stato occupazionale immediatamente precedente alla data di assunzione;

Per gli **ex dirigenti**:

- copia di documentazione attestante la qualifica di dirigente dell'ultimo rapporto di lavoro precedente a quello oggetto della domanda di contributo (busta paga o contratto).

LUOGO e DATA \_\_\_\_\_

(FIRMA)

Firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa

A conclusione del contratto a tempo determinato o trascorsi 12 mesi dalla data di assunzione del lavoratore a tempo indeterminato, si potrà procedere alla richiesta di liquidazione dell'incentivo economico tramite il sistema informativo utilizzando l'apposita modulistica.

Le aziende sono tenute a conservare agli atti la documentazione amministrativo-contabili relativa al rapporto di lavoro per il quale è stato richiesto l'incentivo economico. La stessa dovrà essere messa a disposizione degli organismi di controllo che potranno effettuare verifiche in loco nel rispetto della normativa vigente in materia di controlli.

## Allegato 18 b) Domanda di richiesta dell'incentivo economico all'assunzione in regime de minimis

			
---	---	---	--

TITOLO INIZIATIVA  
(P.O.R. F.S.E 2007-2013 - ASSE xx – NOME ASSE- OBIETTIVO SPECIFICO X - CATEGORIA DI SPESA XX)  
DI CUI AL DECRETO DELLA UO/STRUTTURA ... DEL gg/mese/anno N. XX

**DOMANDA DI RICHIESTA DELL'INCENTIVO ECONOMICO ALL'ASSUNZIONE  
(IN REGIME DE MINIMIS AI SENSI DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1998/2006)**

**DG Istruzione Formazione e Lavoro**  
**Piazza Città di Lombardia, 1**  
**20124 Milano**

Id beneficiario:  
Denominazione beneficiario:

Il sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_\_, in \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, domicilio (se diverso dalla residenza) a \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_\_, in \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, in qualità di legale rappresentante o soggetto con potere di firma dell'impresa (denominazione e ragione sociale) \_\_\_\_\_ Codice fiscale/Partita IVA \_\_\_\_\_ con sede legale nel Comune di \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_\_, in \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, indirizzo mail da utilizzarsi per le comunicazioni ufficiali relative il presente Avviso \_\_\_\_\_, tipologia impresa (micro impresa, piccola impresa, media impresa, grande impresa) [da visualizzare scelta alternativa]

Consapevole, in caso di dichiarazioni mendaci, della responsabilità penale ex art. 76 del DPR 445/2000, nonché della decadenza dal contributo concesso ex art. 75 DPR 445/2000 e successive modifiche e integrazioni

**DICHIARA SOTTO LA SUA RESPONSABILITÀ**

Che \_\_\_\_\_ (nome e cognome del lavoratore assunto) nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_\_, in \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, domicilio (se diverso dalla residenza) a \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_\_, in \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, Tel. \_\_\_\_\_, Codice Fiscale \_\_\_\_\_, è stato/a assunto/a il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

con un **contratto di lavoro subordinato** non inferiore a ... mesi

**Tipologia contrattuale**  
 a tempo determinato  
 a tempo indeterminato

**Tipo orario**  
 full time con un numero di ore settimanali pari a \_\_\_ previste dal CCNL di riferimento  
 part-time con un numero di ore settimanali pari a \_\_\_ su \_\_\_ ore previste dal CCNL di riferimento

CCNL – Contratto collettivo applicato \_\_\_\_\_  
 Mensilità previste da CCNL \_\_\_\_\_  
 Livello inquadramento \_\_\_\_\_  
 Mansione \_\_\_\_\_

che la/il lavoratrice/lavoratore appartiene alla seguente categoria tra quelle previste dall'Avviso:  
 [indicare target]

Che la/il lavoratrice/lavoratore è Disabile [da visualizzare solo nel caso di lavoratore disabile]

**DICHIARA INOLTRE**

- di essere consapevole che su quanto dichiarato potranno essere effettuati controlli ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/00 e successive modifiche e integrazioni;
- di essere altresì consapevole delle conseguenze penali e amministrative di cui agli artt. 75 e 76 del citato DPR 445/00 e successive modifiche e integrazioni, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, ivi compresa la decadenza immediata dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, nonché l'inibizione dalla possibilità di presentare domande di partecipazione alla dote per 12 mesi dal momento della dichiarazione di decadenza dai benefici;
- di acconsentire all'eventuale utilizzazione dei dati forniti nella domanda per comunicazioni di Regione Lombardia in merito alle politiche regionali in tema di occupazione e lavoro;
- di dare il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità specificatamente indicate nell'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- di conoscere le modalità di partecipazione all'iniziativa e di attenersi alla conservazione in originale della documentazione amministrativa-contabile per le eventuali verifiche ispettive;
- di non aver in atto sospensioni di lavoro ovvero non aver proceduto a riduzioni di personale o a licenziamenti collettivi negli ultimi 12 mesi, salvo l'assunzione non avvenga ai fini di acquisire professionalità diverse da quelle dei lavoratori interessati alle predette riduzioni o sospensioni;
- di essere in regola con:
  - l'applicazione del CCNL di riferimento;
  - gli adempimenti contributivi INPS e INAIL e con le contribuzioni degli enti paritetici ove espressamente previsto dai Contratti Collettivi Nazionali Interconfederali o di categoria;
  - la normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
  - le assunzioni previste dalla Legge 68/99 sul collocamento mirato delle persone con disabilità;
- che l'impresa richiedente, è iscritta e attiva al Registro Imprese della Camera di Commercio territorialmente competente, ovvero che la richiesta di iscrizione è stata già presentata al Registro delle Imprese ed è in corso di registrazione da parte della competente Camera di Commercio;
- che l'impresa richiedente è in regola con il pagamento del diritto camerale annuale;
- di essere in regola su eventuali aiuti "de minimis" (e su qualunque altro aiuto di importo limitato), ricevuti nell'arco degli ultimi tre esercizi finanziari;
- di non rientrare nel campo di esclusione di cui all'art. 1 del REG (CE) n.1998/2006 della Commissione del 15/12/2006;
- di non voler interrompere il rapporto di lavoro oggetto del contributo (fatto salvo per giusta causa) prima della data di cessazione prevista;
- che l'assunzione non costituisce attuazione di un obbligo preesistente stabilito dalla legge, dal contratto collettivo o da un contratto individuale.

**CHIEDE**

Il Contributo massimo di € \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_ (lettere/00) a titolo di incentivo economico all'Assunzione della/del Lavoratrice/lavoratore (cognome e nome) identificata/o con ID ,

Allega a supporto della presente domanda:

- atto costitutivo dell'impresa sociale;

**Per tutti i target:**

- copia della lettera di assunzione sottoscritta dall'impresa/datore di lavoro e dal lavoratore;
- copia del modello UNILAV di assunzione e relativo ID Identificativo;
- dichiarazione De Minimis

**Per i lavoratori sospesi:**

- copia dell'accordo ministeriale o sindacale per la concessione

**Per i lavoratori in mobilità in deroga:**

- copia della domanda di mobilità inviata a INPS;

**Per i lavoratori in mobilità ordinaria ex L.223/91 o ex L.236/93:**

- certificato di iscrizione alle liste di mobilità.

LUOGO e DATA \_\_\_\_\_

(FIRMA)

Firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa

A conclusione del contratto a tempo determinato o trascorsi 12 mesi dalla data di assunzione del lavoratore a tempo indeterminato si potrà procedere alla richiesta di liquidazione dell'incentivo economico tramite il sistema informativo utilizzando l'apposita modulistica.

Le aziende sono tenute a conservare agli atti la documentazione amministrativo-contabile relativa al rapporto di lavoro per il quale è stato richiesto l'incentivo economico. La stessa dovrà essere messa a disposizione degli organismi di controllo che potranno effettuare verifiche in loco nel rispetto della normativa vigente in materia di controlli.

## Allegato 18 c) Dichiarazione *de minimis*



TITOLO INIZIATIVA  
(P.O.R. F.S.E 2007-2013 - ASSE xx – NOME ASSE- OBIETTIVO SPECIFICO X - CATEGORIA DI SPESA XX)  
DI CUI AL DECRETO DELLA UO/STRUTTURA ... DEL gg/mese/anno N. XX

### DICHIARAZIONE DE MINIMIS

DG Istruzione Formazione e Lavoro  
Piazza Città di Lombardia, 1  
20124 Milano

Id beneficiario:  
Denominazione beneficiario:

Il sottoscritto/a nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_\_, in \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, domicilio (se diverso dalla residenza) a \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_\_, in \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, in qualità di legale rappresentante o soggetto con potere di firma dell'impresa (denominazione e ragione sociale) \_\_\_\_\_ Codice fiscale/Partita IVA \_\_\_\_\_ con sede legale nel Comune di \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_\_, in \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, indirizzo mail da utilizzarsi per le comunicazioni ufficiali relative il presente Avviso \_\_\_\_\_,

in riferimento alla Dote ID \_\_\_\_\_ a favore di \_\_\_\_\_ (nome e cognome del lavoratore assunto) nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_\_, in \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, domicilio (se diverso dalla residenza) a \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_\_, in \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, Tel. \_\_\_\_\_ Codice Fiscale \_\_\_\_\_.

#### PRESO ATTO

Che la Commissione Europea, con il proprio **Regolamento (CE) n. 1998 del 15 dicembre 2006**, ha stabilito:

- che l'importo massimo di aiuti pubblici che possono essere concessi ad una medesima impresa in un triennio, senza la preventiva notifica ed autorizzazione da parte della Commissione Europea e senza che ciò possa pregiudicare le condizioni di concorrenza tra le imprese è pari a € 200.000,00 (€ 100.000,00 se impresa attiva nel settore del trasporto su strada);
- che gli aiuti "de minimis" non sono cumulabili con aiuti statali relativamente agli stessi costi ammissibili se un tale cumulo dà luogo ad un'intensità d'aiuto superiore a quella fissata, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento di esenzione o in una decisione della Commissione;
- che ai fini delle determinazioni dell'ammontare massimo di € 200.000,00 (€ 100.000,00 se impresa attiva nel settore del trasporto su strada) devono essere presi in considerazione tutte le categorie di Aiuti Pubblici, concessi da Autorità nazionali, regionali o locali, "a prescindere dalla forma dell'aiuto "de minimis" o dall'obiettivo perseguito ed a prescindere dal fatto che l'aiuto concesso allo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse di origine comunitaria;
- che in caso di superamento della soglia di € 200.000,00, l'aiuto non può beneficiare dell'esenzione prevista dal presente regolamento, neppure per una parte che non superi detto massimale;
- che nel caso l'impresa dovesse risultare destinataria di "aiuti di Stato" per un importo superiore a € 200.000 nel triennio da considerare e l'aiuto dovesse essere dichiarato incompatibile alle norme del trattato CE dalla Commissione UE, sarà obbligata a restituire le somme eccedenti maggiorate dagli interessi;

**Consapevole delle sanzioni penali, nei casi di dichiarazione non veritiera, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, e che la falsa dichiarazione comporta la decadenza dai benefici previsti dall'intervento camerale sopra richiamato (art. 75 DPR 445/2000)**

#### DICHIARA

- che l'impresa da me rappresentata non ha beneficiato dei contributi pubblici concessi in regime "de minimis" (Regolamento CE n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006, GUCE L 379 del 28.12.2006) sino alla data della presente dichiarazione  
oppure
- che l'impresa rappresentata ha beneficiato, durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso per scopi fiscali, dei seguenti contributi pubblici di natura "de minimis" percepiti a qualunque titolo:

ENTE EROGATORE	RIFERIMENTO di LEGGE	IMPORTO dell'AGEVOLAZIONE	DATA di CONCESSIONE

**SI IMPEGNA**

A comunicare in forma scritta i contributi in regime de minimis che l'impresa da me rappresentata dovesse ricevere successivamente, e fino alla conclusione dell'esercizio finanziario in cui verrà effettuata la domanda di liquidazione.

LUOGO e DATA \_\_\_\_\_  
(FIRMA)

Firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa.

Le aziende sono tenute a conservare agli atti la documentazione amministrativo-contabili relativa al rapporto di lavoro per il quale è stato richiesto l'incentivo economico. La stessa dovrà essere messa a disposizione degli organismi di controllo che potranno effettuare verifiche in loco nel rispetto della normativa vigente in materia di controlli.

## Allegato 18 d) Comunicazione di rinuncia espressa all'incentivo all'assunzione

   
<p>TITOLO INIZIATIVA (P.O.R. F.S.E 2007-2013 - ASSE xx – NOME ASSE- OBIETTIVO SPECIFICO X - CATEGORIA DI SPESA XX) DI CUI AL DECRETO DELLA UO/STRUTTURA ... DEL gg/mese/anno N. XX</p>
<h3>COMUNICAZIONE DI RINUNCIA ESPRESSA</h3>
<p><b>DG Istruzione Formazione e Lavoro</b> <b>Piazza Città di Lombardia, 1</b> <b>20124 Milano</b></p>
<p>Id beneficiario: Denominazione beneficiario:</p>
<p>Il sottoscritto/a nato/a a _____ il _____, residente a _____ Provincia _____ C.A.P. _____, in _____ n. _____, domicilio (se diverso dalla residenza) a _____ Provincia _____ C.A.P. _____, in _____ n. _____, in qualità di legale rappresentante o soggetto con potere di firma dell'impresa (denominazione e ragione sociale) _____ Codice fiscale/Partita IVA _____ con sede legale nel Comune di _____ Provincia _____ C.A.P. _____, in _____ n. _____, indirizzo mail da utilizzarsi per le comunicazioni ufficiali relative il presente Avviso _____, <b>titolare della dote numero .....</b></p>
<p><b>DICHIARA</b></p>
<p>di rinunciare all'incentivo all'Assunzione ID _____ riferito al Lavoratore ID _____ Cognome e Nome per le seguenti motivazioni:</p>
<p>LUOGO e DATA _____ (FIRMA)</p>
<p>Firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa</p>
<p>Le aziende sono tenute a conservare agli atti la documentazione amministrativo-contabili relativa al rapporto di lavoro per il quale è stato richiesto l'incentivo economico. La stessa dovrà essere messa a disposizione degli organismi di controllo che potranno effettuare verifiche in loco nel rispetto della normativa vigente in materia di controlli.</p>

## Allegato 18 e) Domanda di liquidazione dell'incentivo economico all'assunzione in regime di esenzione

			
---	---	---	--

TITOLO INIZIATIVA  
(P.O.R. F.S.E 2007-2013 - ASSE xx – NOME ASSE- OBIETTIVO SPECIFICO X - CATEGORIA DI SPESA XX)  
DI CUI AL DECRETO DELLA UO/STRUTTURA ... DEL gg/mese/anno N. XX

**DOMANDA DI LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO ECONOMICO ALL'ASSUNZIONE  
(IN REGIME DI ESENZIONE AI SENSI DEL REGOLAMENTO (CE) n. 800/2008)**

**DG Istruzione Formazione e Lavoro**  
**Piazza Città di Lombardia, 1**  
**20124 Milano**

Id beneficiario:  
Denominazione beneficiario:

Il sottoscritto/a nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_\_, in \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, domicilio (se diverso dalla residenza) a \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_\_, in \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, in qualità di legale rappresentante o soggetto con potere di firma dell'impresa (denominazione e ragione sociale) \_\_\_\_\_ Codice fiscale/Partita IVA \_\_\_\_\_ con sede legale nel Comune di \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_\_, in \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, indirizzo mail da utilizzarsi per le comunicazioni ufficiali relative il presente Avviso \_\_\_\_\_ tipologia impresa come (micro impresa, piccola impresa, media impresa, grande impresa) [da visualizzare scelta alternativa]

**CHIEDE**

Il riconoscimento del seguente importo: € \_\_\_\_\_ quale **incentivo economico riferito all'Assunzione del Lavoratore** \_\_\_\_\_ (nome e cognome del lavoratore assunto) nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_\_, in \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, domicilio (se diverso dalla residenza) a \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_\_, in \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, Tel. \_\_\_\_\_ Codice Fiscale \_\_\_\_\_,

**Consapevole, in caso di dichiarazioni mendaci, della responsabilità penale ex art. 76 del DPR 445/2000, nonché della decadenza dal contributo concesso ex art. 75 DPR 445/2000 e successive modifiche e integrazioni**

**DICHIARA**

- che la presente domanda di liquidazione rispetta le condizioni definite nell'Avviso, di cui ho preso atto;
- che il **costo salariale lordo** (retribuzione lorda del lavoratore, oneri sociali e contributi obbligatori a carico imprenditore) sostenuto dall'impresa durante il periodo dei ... mesi successivi all'assunzione è pari ad € \_\_\_\_\_;
- che l'impresa ha percepito **altre sovvenzioni pubbliche** riferibili all'assunzione del lavoratore per un importo complessivo pari ad € \_\_\_\_\_ in forma di:
  - sgravi contributivi
  - altri contributi in conto esercizio
 oppure
- che l'impresa non ha percepito **altre sovvenzioni pubbliche** riferibili all'assunzione del lavoratore;
- che l'Impresa è in possesso di schemi di calcolo e scritture contabili che attestano la veridicità di quanto riportato nella presente dichiarazione.

A supporto della presente domanda, allega:

- cedolini paga mensili;
- copia bonifici bancari comprovanti i pagamento dei cedolini paga mensili;
- copia modello F24 quietanzata o accompagnata da estratto conto;
- dichiarazione conto dedicato ai sensi dell'art. 3 comma 7 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii.

LUOGO e DATA \_\_\_\_\_

(FIRMA)

Firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa

Le aziende sono tenute a conservare agli atti la documentazione amministrativo-contabili relativa al rapporto di lavoro per il quale è stato richiesto l'incentivo economico. La stessa dovrà essere messa a disposizione degli organismi di controllo che potranno effettuare verifiche in loco nel rispetto della normativa vigente in materia di controlli.

## Allegato 18 f) Domanda di liquidazione dell'incentivo economico all'assunzione in regime de minimis



TITOLO INIZIATIVA  
(P.O.R. F.S.E 2007-2013 - ASSE xx – NOME ASSE- OBIETTIVO SPECIFICO X - CATEGORIA DI SPESA XX)  
DI CUI AL DECRETO DELLA UO/STRUTTURA ... DEL gg/mese/anno N. XX

### DOMANDA DI LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO ECONOMICO ALL'ASSUNZIONE – (IN REGIME DE MINIMIS AI SENSI DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1998/2006)

DG Istruzione Formazione e Lavoro  
Piazza Città di Lombardia, 1  
20124 Milano

Id beneficiario:  
Denominazione beneficiario:

Il sottoscritto/a nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_\_, in \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, domicilio (se diverso dalla residenza) a \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_\_, in \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, in qualità di legale rappresentante o soggetto con potere di firma dell'impresa (denominazione e ragione sociale) \_\_\_\_\_ Codice fiscale/Partita IVA \_\_\_\_\_ con sede legale nel Comune di \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_\_, in \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, indirizzo mail da utilizzarsi per le comunicazioni ufficiali relative il presente Avviso \_\_\_\_\_, tipologia impresa [da visualizzare scelta alternativa]

#### CHIEDE

Il riconoscimento del seguente importo: € \_\_\_\_\_ quale incentivo economico riferito all'Assunzione del Lavoratore \_\_\_\_\_ (nome e cognome del lavoratore assunto) nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_\_, in \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, domicilio (se diverso dalla residenza) a \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_\_, in \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, Tel. \_\_\_\_\_, Codice Fiscale \_\_\_\_\_,

**Consapevole, in caso di dichiarazioni mendaci, della responsabilità penale ex art. 76 del DPR 445/2000, nonché della decadenza dal contributo concesso ex art. 75 DPR 445/2000 e successive modifiche e integrazioni**

#### DICHIARA

- che la presente domanda di liquidazione rispetta le condizioni definite nell'Avviso, di cui ho preso atto;

A supporto della presente domanda, allega:

- dichiarazione conto dedicato ai sensi dell'art. 3 comma 7 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii.

LUOGO e DATA \_\_\_\_\_

(FIRMA)

Firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa

Le aziende sono tenute a conservare agli atti la documentazione amministrativo-contabili relativa al rapporto di lavoro per il quale è stato richiesto l'incentivo economico. La stessa dovrà essere messa a disposizione degli organismi di controllo che potranno effettuare verifiche in loco nel rispetto della normativa vigente in materia di controlli.

## Allegato 18 g) Domanda di liquidazione dell'incentivo economico a seguito di chiusura anticipata del rapporto di lavoro in regime di esenzione



TITOLO INIZIATIVA  
(P.O.R. F.S.E 2007-2013 - ASSE xx – NOME ASSE- OBIETTIVO SPECIFICO X - CATEGORIA DI SPESA XX)  
DI CUI AL DECRETO DELLA UO/STRUTTURA ... DEL gg/mese/anno N. XX

### DOMANDA DI LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO ECONOMICO A SEGUITO DI CHIUSURA ANTICIPATA DEL RAPPORTO DI LAVORO (IN REGIME DI ESENZIONE AI SENSI DEL REGOLAMENTO (CE) n. 800/2008)

DG Istruzione Formazione e Lavoro  
Piazza Città di Lombardia, 1  
20124 Milano

Id beneficiario:  
Denominazione beneficiario:

Il sottoscritto/a nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_\_, in \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, domicilio (se diverso dalla residenza) a \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_\_, in \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, in qualità di legale rappresentante o soggetto con potere di firma dell'impresa (denominazione e ragione sociale) \_\_\_\_\_ Codice fiscale/Partita IVA \_\_\_\_\_ con sede legale nel Comune di \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_\_, in \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, indirizzo mail da utilizzarsi per le comunicazioni ufficiali relative il presente Avviso \_\_\_\_\_ tipologia impresa come (micro impresa, piccola impresa, media impresa, grande impresa) [da visualizzare scelta alternativa]

#### DICHIARA

- che in data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ è stato chiuso il **rapporto di lavoro subordinato** instaurato con \_\_\_\_\_ (nome e cognome del lavoratore assunto) nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_\_, in \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, domicilio (se diverso dalla residenza) a \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_\_, in \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, Tel. \_\_\_\_\_, Codice Fiscale \_\_\_\_\_,

- dimissione  
 licenziamento o recesso per giusta causa  
 altro (non addebitabile al datore di lavoro)

Specificare le motivazioni

#### CHIEDE

La liquidazione del seguente importo: € \_\_\_\_\_ quale **incentivo economico riferito al periodo di vigenza del contratto di lavoro subordinato** con \_\_\_\_\_ (nome e cognome del lavoratore assunto) nato/a a \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_\_, in \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, domicilio (se diverso dalla residenza) a \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_\_, in \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, Tel. \_\_\_\_\_, Codice Fiscale \_\_\_\_\_,

Consapevole, in caso di dichiarazioni mendaci, della responsabilità penale ex art. 76 del DPR 445/2000, nonché della decadenza dal contributo concesso ex art. 75 DPR 445/2000 e successive modifiche e integrazioni

#### DICHIARA

- che la presente domanda di liquidazione rispetta le condizioni definite nell'Avviso, di cui ho preso atto;  
- che il **costo salariale lordo** (retribuzione lorda del lavoratore, oneri sociali e contributi obbligatori a carico imprenditore) sostenuto

- dall'impresa durante il periodo dei \_\_\_\_\_ mesi successivi all'assunzione è pari ad € \_\_\_\_\_ ;
- che l'impresa ha percepito **altre sovvenzioni pubbliche** riferibili all'assunzione del lavoratore per un importo complessivo pari ad € \_\_\_\_\_ in forma di:
    - sgravi contributivi
    - altri contributi in conto eserciziooppure
  - che l'impresa non ha percepito **altre sovvenzioni pubbliche** riferibili all'assunzione del lavoratore;
  - che l'impresa è in possesso di schemi di calcolo e scritture contabili che attestano la veridicità di quanto riportato nella presente dichiarazione.

A supporto della presente domanda, allega:

- cedolini paga mensili;
- copia bonifici bancari comprovanti i pagamento dei cedolini paga mensili;
- copia modello F24 quietanza o accompagnata da estratto conto;
- dichiarazione conto dedicato ai sensi dell'art. 3 comma 7 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii.

LUOGO e DATA \_\_\_\_\_

(FIRMA)

Firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa

Le aziende sono tenute a conservare agli atti la documentazione amministrativo-contabili relativa al rapporto di lavoro per il quale è stato richiesto l'incentivo economico. La stessa dovrà essere messa a disposizione degli organismi di controllo che potranno effettuare verifiche in loco nel rispetto della normativa vigente in materia di controlli.

## Allegato 18 h) Domanda di liquidazione dell'incentivo economico a seguito di chiusura anticipata del rapporto di lavoro in regime de minimis



TITOLO INIZIATIVA  
(P.O.R. F.S.E 2007-2013 - ASSE xx – NOME ASSE- OBIETTIVO SPECIFICO X - CATEGORIA DI SPESA XX)  
DI CUI AL DECRETO DELLA UO/STRUTTURA ... DEL gg/mese/anno N. XX

### DOMANDA DI LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO ECONOMICO A SEGUITO DI CHIUSURA ANTICIPATA DEL RAPPORTO DI LAVORO (IN REGIME DE MINIMIS AI SENSI DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1998/2006)

DG Istruzione Formazione e Lavoro  
Piazza Città di Lombardia, 1  
20124 Milano

Id beneficiario:  
Denominazione beneficiario:

Il sottoscritto/a nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_\_, in \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, domicilio (se diverso dalla residenza) a \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_\_, in \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, in qualità di legale rappresentante o soggetto con potere di firma dell'impresa (denominazione e ragione sociale) \_\_\_\_\_ Codice fiscale/Partita IVA \_\_\_\_\_ con sede legale nel Comune di \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_\_, in \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, indirizzo mail da utilizzarsi per le comunicazioni ufficiali relative al presente Avviso \_\_\_\_\_ tipologia impresa come (micro impresa, piccola impresa, media impresa, grande impresa) [da visualizzare scelta alternativa]

#### DICHIARA

che in data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ è stato chiuso il rapporto di lavoro subordinato instaurato con \_\_\_\_\_ (nome e cognome del lavoratore assunto) nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_\_, in \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, domicilio (se diverso dalla residenza) a \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_\_, in \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, Tel. \_\_\_\_\_, Codice Fiscale \_\_\_\_\_, è stato/a assunto il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ per i seguenti motivi:

#### CHIEDE

La liquidazione del seguente importo: € \_\_\_\_\_ quale incentivo economico riferito al periodo di vigenza del contratto di lavoro subordinato con \_\_\_\_\_ (nome e cognome del lavoratore assunto) nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_\_, in \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, domicilio (se diverso dalla residenza) a \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_\_, in \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, Tel. \_\_\_\_\_, Codice Fiscale \_\_\_\_\_,

Consapevole, in caso di dichiarazioni mendaci, della responsabilità penale ex art. 76 del DPR 445/2000, nonché della decadenza dal contributo concesso ex art. 75 DPR 445/2000 e successive modifiche e integrazioni

#### DICHIARA

- che la presente domanda di liquidazione rispetta le condizioni definite nell'Avviso, di cui ho preso atto;

A supporto della presente domanda, allega:

- dichiarazione conto dedicato ai sensi dell'art. 3 comma 7 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii.

LUOGO e DATA \_\_\_\_\_

(FIRMA)

Firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa

Le aziende sono tenute a conservare agli atti la documentazione amministrativo-contabili relativa al rapporto di lavoro per il quale è stato richiesto l'incentivo economico. La stessa dovrà essere messa a disposizione degli organismi di controllo che potranno effettuare verifiche in loco nel rispetto della normativa vigente in materia di controlli.

## Allegato 18 i) Dichiarazione sostitutiva della certificazione del titolo di studio

			
---	---	---	--

TITOLO INIZIATIVA  
(P.O.R. F.S.E 2007-2013 - ASSE xx – NOME ASSE- OBIETTIVO SPECIFICO X - CATEGORIA DI SPESA XX)  
DI CUI AL DECRETO DELLA UO/STRUTTURA ... DEL gg/mese/anno N. XX

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLA CERTIFICAZIONE  
DEL TITOLO DI STUDIO  
(Art. 46 - lettera a - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)**

Il sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_\_, in \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, domicilio (se diverso dalla residenza) a \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_\_, in \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_,

consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero (art. 76 D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i), nonché delle sanzioni previste dall'art. 6 della Legge n.136/2010 e s.m.i., in caso di omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi,

**DICHIARA**  
**che al momento dell'assunzione:**

il proprio titolo di studio è:  
[specificare quale]

LUOGO e DATA \_\_\_\_\_ (FIRMA)

Firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa

Le aziende sono tenute a conservare agli atti la documentazione amministrativo-contabili relativa al rapporto di lavoro per il quale è stato richiesto l'incentivo economico. La stessa dovrà essere messa a disposizione degli organismi di controllo che potranno effettuare verifiche in loco nel rispetto della normativa vigente in materia di controlli.

## Allegato 18 j) Comunicazione conto dedicato

			
---	---	---	--

TITOLO INIZIATIVA  
(P.O.R. F.S.E 2007-2013 - ASSE xx – NOME ASSE- OBIETTIVO SPECIFICO X - CATEGORIA DI SPESA XX)  
DI CUI AL DECRETO DELLA UO/STRUTTURA ... DEL gg/mese/anno N. XX

**COMUNICAZIONE CONTO DEDICATO  
AI SENSI DELL'ART. 3 COMMA 7 DELLA LEGGE 136/2010 E S.M.I.**

**DG Istruzione Formazione e Lavoro**  
**Piazza Città di Lombardia, 1**  
**20124 Milano**

Id beneficiario:  
Denominazione beneficiario:

Il sottoscritto ..... nato a ..... il ..... in qualità di  
 legale rappresentante della Società ..... con sede in .....  
 Partita Iva .....

**oppure**  
 titolare della Ditta ..... con sede in .....  
 C.F. / Partita Iva .....

**consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero (art. 76 D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i), nonché sanzioni previste dall'art. 6 della Legge n.136/2010 e s.m.i., in caso di omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi**

**COMUNICA CHE**

ai sensi dell'art. 3 comma 7 della legge 136 del 13 agosto 2010 e successive modificazioni, in materia di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a lavori, ai servizi e alle forniture pubbliche:

- Ogni transazione finanziaria relativa ai rapporti contrattuali in essere con la scrivente dovrà essere effettuata utilizzando il seguente **conto corrente dedicato anche non in via esclusiva**:

Banca/Posta ..... Sede di .....

Intestato a .....

Codice IBAN .....

- La persona delegata ad operare sul suddetto conto è :

Cognome ..... Nome ..... nato a .....  
 il ..... residente in ..... Via .....  
 CF ..... in qualità di .....

Si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa

Le aziende sono tenute a conservare agli atti la documentazione amministrativo-contabile relativa al rapporto di lavoro per il quale è stato richiesto l'incentivo economico. La stessa dovrà essere messa a disposizione degli organismi di controllo che potranno effettuare verifiche in loco nel rispetto della normativa vigente in materia di controlli.

## Allegato 19) Estratto dal Reg. (CE) n. 800/2008

**REGOLAMENTO (CE) N. 800/2008 DELLA COMMISSIONE DEL 6 AGOSTO 2008 CHE DICHIARA ALCUNE CATEGORIE DI AIUTI COMPATIBILI CON IL MERCATO COMUNE IN APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 87 E 88 DEL TRATTATO (REGOLAMENTO GENERALE DI ESENEZIONE PER CATEGORIA) L 214/14 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 9 agosto 2008**

### CAPO I DISPOSIZIONI COMUNI

#### Articolo 1- Campo di applicazione

1. Il presente regolamento si applica alle seguenti categorie di aiuti:
    - a) aiuti a finalità regionale;
    - b) aiuti agli investimenti e all'occupazione a favore delle PMI;
    - c) aiuti alla costituzione di imprese a partecipazione femminile;
    - d) aiuti per la tutela dell'ambiente;
    - e) aiuti alle PMI per servizi di consulenza e partecipazione a fiere commerciali;
    - f) aiuti sotto forma di capitale di rischio;
    - g) aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione;
    - h) aiuti alla formazione;
    - i) aiuti a favore di lavoratori svantaggiati e disabili.
  2. Il presente regolamento non si applica agli:
    - a) aiuti ad attività connesse all'esportazione, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e alla gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione;
    - b) aiuti condizionati all'impiego di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione.
  3. Il presente regolamento si applica agli aiuti a tutti i settori economici ad eccezione dei seguenti:
    - a) aiuti a favore di attività nei settori della pesca e dell'acquacoltura, di cui al regolamento (CE) n.104/2000 del Consiglio(1), fatta eccezione per gli aiuti alla formazione, gli aiuti sotto forma di capitale di rischio, gli aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione e gli aiuti a favore di lavoratori svantaggiati e disabili;
    - b) aiuti a favore di attività connesse alla produzione primaria di prodotti agricoli, ad eccezione degli aiuti alla formazione, degli aiuti sotto forma di capitale di rischio, degli aiuti alla ricerca e allo sviluppo, degli aiuti per la tutela dell'ambiente e degli aiuti in favore dei lavoratori svantaggiati e disabili, purché queste categorie di aiuti non rientrino nel campo di applicazione del regolamento (CE) n.1857/2006 della Commissione;
    - c) gli aiuti a favore di attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, nei casi seguenti:
      - i) se l'importo dell'aiuto è fissato sulla base del prezzo o della quantità di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese in questione o
      - ii) se l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
    - d) gli aiuti a favore di attività del settore dell'industria carboniera, fatta eccezione per gli aiuti alla formazione, gli aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione e gli aiuti per la tutela dell'ambiente;
    - e) gli aiuti regionali a favore di attività del settore dell'industria siderurgica;
    - f) gli aiuti regionali a favore di attività del settore della costruzione navale;
    - g) gli aiuti regionali a favore di attività del settore delle fibre sintetiche.
  4. Il presente regolamento non si applica ai regimi di aiuti regionali relativi a settori specifici di attività economiche nell'ambito manifatturiero o dei servizi. I regimi di aiuti destinati ad attività turistiche non sono considerati destinati a settori specifici.
  5. Il presente regolamento non si applica agli aiuti ad hoc concessi a grandi imprese, fatta eccezione per quanto disposto dall'articolo 13, paragrafo 1.
  6. Il presente regolamento non si applica ai seguenti aiuti:
    - a) i regimi di aiuti che non escludono esplicitamente il pagamento di aiuti individuali a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune;
    - b) aiuti ad hoc a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune;
    - c) aiuti alle imprese in difficoltà.
  7. Ai fini del paragrafo 6, lettera c), per impresa in difficoltà si intende una PMI che soddisfa le seguenti condizioni:
    - a) qualora, se si tratta di una società a responsabilità illimitata, abbia perduto più della metà del capitale sottoscritto e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, oppure
    - b) qualora, se si tratta di una società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, abbia perduto più della metà del capitale, come indicato nei conti della società, e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, oppure
    - c) indipendentemente dal tipo di società, qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza.
- Una PMI costituitasi da meno di tre anni non è considerata un'impresa in difficoltà per il periodo interessato, a meno che essa non soddisfi le condizioni previste alla lettera c) del primo comma.

#### Articolo 2 - Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- 1) «aiuti»: qualsiasi misura che risponda a tutti i criteri stabiliti all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato;
- 2) «regime di aiuti»: atto in base al quale, senza che siano necessarie ulteriori misure di attuazione, possono essere adottate singole misure di aiuto a favore di imprese definite nell'atto in linea generale e astratta e qualsiasi atto in base al quale l'aiuto, che non è legato a uno specifico progetto, può essere concesso a una o più imprese per un periodo di tempo indefinito e/o per un ammontare indefinito;
- 3) «aiuti individuali»:
  - a) aiuti ad hoc e
  - b) aiuti soggetti a notifica concessi nel quadro di un regime di aiuti;
- 4) «aiuti ad hoc»: aiuti individuali non concessi nel quadro di un regime di aiuti;
- 5) «intensità di aiuto»: l'importo dell'aiuto espresso in percentuale rispetto ai costi ammissibili;
- 6) «aiuti trasparenti»: aiuti rispetto ai quali è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo preliminarmente, senza procedere ad una valutazione dei rischi;
- 7) «piccole e medie imprese» o «PMI»: imprese che soddisfano i criteri di cui all'allegato I;
- 8) «grandi imprese»: imprese che non soddisfano i criteri di cui all'allegato I;
- 9) «zone assistite»: regioni ammissibili agli aiuti a finalità regionale, come stabilito nella carta degli aiuti a finalità regionale approvata per lo Stato membro in questione per il periodo 2007-2013;
- 10) «attivi materiali»: fatto salvo l'articolo 17, punto 12), gli attivi relativi a terreni, fabbricati, impianti/macchinari e attrezzature. Nel settore dei trasporti, i mezzi e le attrezzature di trasporto sono considerati attivi ammissibili, tranne per quanto riguarda gli aiuti regionali e ad eccezione del trasporto merci su strada e del trasporto aereo;
- 11) «attivi immateriali»: gli attivi derivanti da trasferimenti di tecnologia mediante l'acquisto di diritti di brevetto, licenze, know-how o conoscenze tecniche non brevettate;
- 12) «grande progetto di investimenti»: l'investimento in attivi con una spesa ammissibile superiore a 50 milioni di euro, calcolati ai prezzi e ai tassi di cambio correnti alla data in cui l'aiuto è concesso;
- 13) «numero di dipendenti»: il numero di unità di lavoro-anno (ULA), vale a dire il numero di lavoratori occupati a tempo pieno durante un anno, conteggiando il lavoro a tempo parziale e il lavoro stagionale come frazioni di ULA;
- 14) «posti di lavoro creati direttamente dal progetto d'investimento»: posti di lavoro relativi all'attività oggetto dell'investimento, compresi i posti di lavoro creati in seguito all'aumento del tasso di utilizzo delle capacità, imputabili all'investimento;
- 15) «costi salariali»: l'importo totale effettivamente pagabile dal beneficiario degli aiuti in relazione ai posti di lavoro considerati, che comprende:
  - a) la retribuzione lorda, prima delle imposte;
  - b) i contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali e
  - c) i contributi assistenziali per figli e familiari;
- 16) «aiuti agli investimenti e all'occupazione in favore delle PMI»: aiuti che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 15;
- 17) «aiuti agli investimenti»: gli aiuti regionali agli investimenti e all'occupazione ai sensi dell'articolo 13, gli aiuti agli investimenti e all'occupazione a favore delle PMI ai sensi dell'articolo 15 e gli aiuti agli investimenti a favore della tutela dell'ambiente ai sensi degli articoli da 18 a 23;
- 18) «lavoratore svantaggiato»: chiunque rientri in una delle seguenti categorie:
  - a) chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi<sup>13</sup>;
  - b) chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale (ISCED 3);
  - c) lavoratori che hanno superato i 50 anni di età; Serie Ordinaria n.48 - Mercoledì 28 novembre 2012 – 18 – Bollettino Ufficiale
  - d) adulti che vivono soli con una o più persone a carico;
  - e) lavoratori occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 % la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;
  - f) membri di una minoranza nazionale all'interno di uno Stato membro che hanno necessità di consolidare le proprie esperienze in termini di conoscenze linguistiche, di formazione professionale o di lavoro, per migliorare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile;
- 19) «lavoratore molto svantaggiato»: lavoratore senza lavoro da almeno 24 mesi;
- 20) «lavoratore disabile»: chiunque sia:
  - a) riconosciuto disabile ai sensi dell'ordinamento nazionale o
  - b) caratterizzato da impedimenti accertati che dipendono da un handicap fisico, mentale o psichico;
- 21) «posto di lavoro protetto»: posto di lavoro in un'impresa nella quale almeno il 50 % dei lavoratori è costituito da lavoratori disabili;
- 22) «prodotti agricoli»:

<sup>13</sup> Lavoratori svantaggiati che negli ultimi sei mesi non hanno prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi ovvero coloro che negli ultimi sei mesi hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione.

Riferimenti

- Ministero del Lavoro - D.M. 20 marzo 2013 (G.U. 153 del 2 luglio 2013);
- Circolare del Ministero del Lavoro n. 34 del 25 luglio 2013;
- Messaggio INPS n. 12212 del 29 luglio 2013;
- Circolare INPS n. 131 del 17/09/2013.

Serie Ordinaria n. 9 - Mercoledì 26 febbraio 2014

- a) i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, con l'eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n.104/2000;
- b) i prodotti di cui ai codici NC 4502, 4503 e 4504 (sugheri);
- c) prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari, come previsti dal regolamento (CE) n.1234/2007 del Consiglio(1);
- 23) «trasformazione di prodotti agricoli», qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo dove il prodotto ottenuto rimane comunque un prodotto agricolo, con l'eccezione delle attività agricole necessarie per la preparazione di un prodotto animale o vegetale per la prima vendita;
- 24) «commercializzazione di prodotti agricoli»: la detenzione o esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, mettere in vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, esclusa la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o trasformatori e ogni attività volta a preparare un prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario ai consumatori finali è considerata una commercializzazione se avviene in locali separati a tal fine destinati;
- 25) «attività turistiche»: le seguenti attività ai sensi della NACE revisione 2:
- a) NACE 55: servizi di alloggio;
- b) NACE 56: attività di servizi di ristorazione;
- c) NACE 79: attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attività correlate;
- d) NACE 90: attività creative, artistiche e d'intrattenimento;
- e) NACE 91: attività di biblioteche, archivi, musei e altre attività culturali;
- f) NACE 93: attività sportive, di intrattenimento e di divertimento;
- 26) «anticipo rimborsabile»: un prestito a favore di un progetto versato in una o più rate e le cui condizioni di rimborso dipendono dall'esito del progetto di ricerca, sviluppo e innovazione;
- 27) «capitale di rischio»: finanziamento equity e quasi-equity ad imprese nelle fasi iniziali della loro crescita (fasi seed, startup e di espansione);
- 28) «impresa di nuova costituzione a partecipazione femminile»: piccola impresa che soddisfa le seguenti condizioni:
- a) una o più donne sono proprietarie di almeno il 51 % del capitale della piccola impresa interessata o proprietarie ufficiali dell'impresa interessata e
- b) la direzione della piccola impresa è affidata ad una donna;
- 29) «settore siderurgico»: tutte le attività connesse alla produzione di almeno uno dei seguenti prodotti:
- a) ghisa grezza e ferro-leghe: ghisa per la produzione dell'acciaio, ghisa per fonderia e altre ghise grezze, ghisa manganesifera e ferro-manganese carburato, escluse altre ferro-leghe;
- b) prodotti grezzi e prodotti semilavorati di ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale: acciaio liquido colato o no in lingotti, compresi i lingotti destinati alla fucinatura di prodotti semilavorati: blumi, billette e bramme; bidoni, coils, larghi laminati a caldo; prodotti finiti a caldo di ferro, ad eccezione della produzione di acciaio liquido per colatura per fonderie di piccole e medie dimensioni;
- c) prodotti finiti a caldo di ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale: rotaie, traverse, piastre e stecche, travi, profilati pesanti e barre da 80 mm.e più, palancole, barre e profilati inferiori a 80 mm.e piatti inferiori a 150 mm., vergella, tondi e quadri per tubi, nastri e bande laminate a caldo (comprese le bande per tubi), lamiere laminate a caldo (rivestite o meno), piastre e lamiere di spessore di 3 mm.e più, larghi piatti di 150 mm.e più, ad eccezione di fili e prodotti fabbricati con fili metallici, barre lucide e ghisa;
- d) prodotti finiti a freddo: banda stagnata, lamiere piombate, banda nera, lamiere zincate, altre lamiere rivestite, lamiere laminate a freddo, lamiere magnetiche, nastro destinato alla produzione di banda stagnata, in rotoli e in fogli;
- e) tubi: tutti i tubi senza saldatura e i tubi saldati in acciaio di un diametro superiore a 406,4 mm;
- 30) «settore delle fibre sintetiche»:
- a. l'estrusione/testurizzazione di tutti i tipi generici di fibre e filati poliesteri, poliammidici, acrilici o polipropilenici, a prescindere dal loro impiego finale, oppure
- b. la polimerizzazione (compresa la policondensazione) laddove questa sia integrata con l'estrusione sotto il profilo degli impianti utilizzati, oppure
- c. qualsiasi processo ausiliario, connesso all'installazione contemporanea di capacità di estrusione/testurizzazione da parte del potenziale beneficiario o di un'altra società del gruppo cui esso appartiene, il quale nell'ambito della specifica attività economica in questione risulti di norma integrato a tali capacità sotto il profilo degli impianti utilizzati.

### Articolo 3 - Condizioni per l'esenzione

1. I regimi di aiuti che soddisfano tutte le condizioni di cui al capo I del presente regolamento, nonché le rilevanti disposizioni di cui al capo II del medesimo, sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché gli aiuti individuali concessi nel quadro di tali regimi soddisfino tutte le condizioni del presente regolamento e il regime contenga un riferimento esplicito al medesimo regolamento, citandone il titolo e gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
2. Gli aiuti individuali concessi nel quadro di un regime di cui al paragrafo 1 sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica previsto dall'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché tali aiuti individuali soddisfino tutte le condizioni di cui al capo I del presente regolamento, nonché le rilevanti disposizioni di cui al capo II del medesimo, e la misura di aiuto individuale contenga un riferimento esplicito alle rilevanti disposizioni del presente regolamento, citando tali disposizioni rilevanti, il titolo del presente regolamento e gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
3. Gli aiuti ad hoc che soddisfano tutte le condizioni di cui al capo I del presente regolamento, nonché le rilevanti disposizioni di cui al capo II del medesimo, sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché l'aiuto contenga un riferimento esplicito alle rilevanti disposizioni del presente regolamento, citando tali disposizioni rilevanti, il titolo del presente regolamento e gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

### Articolo 9 – Trasparenza

1. Entro 20 giorni lavorativi dall'entrata in vigore di un regime di aiuti o dalla concessione di un aiuto ad hoc, esentati a norma del presente regolamento, lo Stato membro interessato trasmette alla Commissione una sintesi delle informazioni relative alla misura d'aiuto in

questione. Tale sintesi è fornita mediante modulo elettronico attraverso l'applicazione informatica della Commissione prevista a tale scopo e nella forma prevista all'allegato III.

La Commissione accusa senza indugio ricevuta della sintesi. La sintesi è pubblicata dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e sul sito web della Commissione.

2. Al momento dell'entrata in vigore di un regime di aiuti o della concessione di un aiuto ad hoc, esentati a norma del presente regolamento, lo Stato membro interessato pubblica su internet il testo integrale della misura di aiuto in questione.  
Nel caso di un regime di aiuti, il testo preciserà le condizioni previste dalla legislazione nazionale intese a garantire il rispetto delle pertinenti disposizioni del presente regolamento. Lo Stato membro interessato garantisce che il testo integrale della misura d'aiuto sia consultabile su internet fino a quando la misura di aiuto rimane in vigore. Le informazioni sintetiche fornite dallo Stato membro interessato conformemente al paragrafo 1 specificano la pagina web in cui si trova il testo completo della misura di aiuto.
3. In caso di concessione di un aiuto individuale esentato a norma del presente regolamento, ad eccezione degli aiuti sotto forma di misure fiscali, l'atto di concessione contiene un riferimento esplicito alle disposizioni specifiche del capo II relative a tale atto, alla legislazione nazionale intesa a garantire il rispetto delle pertinenti disposizioni del presente regolamento e alla pagina web in cui si trova il testo completo della misura di aiuto.
4. Fatti salvi gli obblighi previsti ai paragrafi da 1 a 3, ogniqualvolta è concesso un aiuto individuale nell'ambito di un regime di aiuti esistente a favore di progetti di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 31 e l'aiuto individuale è superiore a 3 milioni di euro e ogniqualvolta è concesso un aiuto individuale agli investimenti a finalità regionale, sulla base di un regime di aiuti esistente a favore di grandi progetti di investimenti non soggetti a obbligo di notifica individuale ai sensi dell'articolo 6, gli Stati membri, entro 20 giorni lavorativi dal giorno in cui l'autorità competente ha concesso l'aiuto, forniscono alla Commissione le informazioni sintetiche richieste nel modulo tipo di cui all'allegato II, utilizzando l'applicazione informatica della Commissione prevista a tale scopo.

#### Articolo 10 Controllo

1. La Commissione controlla regolarmente le misure di aiuto di cui è stata informata conformemente all'articolo 9.
2. Gli Stati membri conservano dati dettagliati relativi agli aiuti individuali o ai regimi di aiuti esentati in base al presente regolamento. Tali dati devono contenere tutte le informazioni necessarie per verificare il rispetto delle condizioni di cui al presente regolamento, e in particolare le informazioni sulla qualifica di PMI per qualsiasi impresa ammessa a ricevere aiuti o maggiorazioni in virtù di tale qualifica, le informazioni relative all'effetto di incentivazione dell'aiuto e le informazioni che permettono di stabilire l'importo preciso dei costi ammissibili ai fini dell'applicazione del presente regolamento. I dati riguardanti gli aiuti individuali vengono conservati per dieci anni dalla data di concessione dell'aiuto. I dati relativi ai regimi di aiuti vengono conservati per dieci anni dalla data in cui è stato concesso l'ultimo aiuto nel quadro del regime in questione.
3. Su richiesta scritta, lo Stato membro interessato fornisce alla Commissione, entro 20 giorni lavorativi, oppure entro un periodo più lungo fissato nella richiesta stessa, tutte le informazioni che la Commissione ritiene necessarie per controllare l'applicazione del presente regolamento. Qualora lo Stato membro interessato non fornisca le informazioni richieste entro il termine fissato dalla Commissione o entro un termine convenuto o qualora lo Stato membro fornisca informazioni incomplete, la Commissione invierà un sollecito stabilendo un nuovo termine per la presentazione delle informazioni. Se, nonostante il sollecito, lo Stato membro interessato non fornisce le informazioni richieste, la Commissione può, dopo avere permesso allo Stato membro di presentare le proprie osservazioni, adottare una decisione che stabilisce che le misure di aiuto future cui si applica il presente regolamento dovranno esserle notificate, integralmente o parzialmente, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3 del trattato.

#### Aiuti in favore dei lavoratori svantaggiati e disabili

##### Articolo 40 - Aiuti per l'assunzione di lavoratori svantaggiati sotto forma di integrazioni salariali

1. I regimi di aiuti per l'assunzione di lavoratori svantaggiati sotto forma di integrazioni salariali sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo.
2. L'intensità di aiuto non supera il 50 % dei costi ammissibili.
3. I costi ammissibili corrispondono ai costi salariali durante un periodo massimo di 12 mesi successivi all'assunzione. (...)\*
4. Nei casi in cui l'assunzione non rappresenti un aumento netto del numero di dipendenti dell'impresa interessata rispetto alla media dei dodici mesi precedenti, il posto o i posti occupati sono resi vacanti in seguito a dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d'età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa e non in seguito a licenziamenti per riduzione del personale.
5. Fatto salvo il caso di licenziamento per giusta causa, al lavoratore svantaggiato è garantita la continuità dell'impiego per un periodo minimo coerente con la legislazione nazionale o con contratti collettivi in materia di contratti di lavoro. Qualora il periodo d'occupazione sia più breve di 12 mesi, o se applicabile, di 24 mesi, l'aiuto sarà ridotto pro rata di conseguenza.

\* Si precisa che sarà applicata esclusivamente la parte del comma 3, art. 40 del Regolamento CE n. 800/2008 dedicata ai lavoratori "svantaggiati". Non saranno erogate ulteriori integrazioni salariali a favore dei soggetti "molto svantaggiati".

##### Articolo 41 - Aiuti all'occupazione di lavoratori disabili sotto forma di integrazioni salariali

1. Gli aiuti all'occupazione di lavoratori disabili concessi sotto forma di integrazioni salariali sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo.
  2. L'intensità di aiuto non supera il 75 % dei costi ammissibili.
  3. I costi ammissibili corrispondono ai costi salariali sostenuti nel periodo in cui il lavoratore disabile è stato assunto.
  4. Nei casi in cui l'assunzione non rappresenti un aumento netto del numero di dipendenti dell'impresa interessata rispetto alla media dei dodici mesi precedenti, il posto o i posti occupati sono resi vacanti in seguito a dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d'età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa e non in seguito a licenziamenti per riduzione del personale.
  5. Fatto salvo il caso di licenziamento per giusta causa, al lavoratore è garantita la continuità dell'impiego per un periodo minimo coerente con la legislazione nazionale o con contratti collettivi in materia di contratti di lavoro.
- Qualora il periodo d'occupazione sia più breve di 12 mesi, l'aiuto sarà ridotto pro rata di conseguenza.

## Allegato 20) Estratto Reg. (CE) n. 1998/2006

### REGOLAMENTO (CE) N. 1998/2006 DELLA COMMISSIONE del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis»)

#### CAPO I DISPOSIZIONI COMUNI

##### Articolo 1- Campo di applicazione

1. Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, ad eccezione dei seguenti aiuti:
  - a) aiuti concessi a imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (1);
  - b) aiuti concessi a imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato;
  - c) aiuti concessi a imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli elencati nell'allegato I del trattato, nei casi seguenti: i) quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, ii) quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
  - d) aiuti ad attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
  - e) aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;
  - f) aiuti ad imprese attive nel settore carbonifero ai sensi del regolamento (CE) n. 1407/2002;
  - g) aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi;
  - h) aiuti concessi a imprese in difficoltà.
2. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
  - a) per «prodotti agricoli» si intendono i prodotti elencati nell'allegato I del trattato CE, esclusi i prodotti della pesca;
  - b) per «trasformazione di un prodotto agricolo» si intende qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezione fatta per le attività agricole necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;
  - c) per «commercializzazione di un prodotto agricolo» si intende la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a dei consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo.

##### Articolo 2 - Aiuti d'importanza minore («de minimis»)

1. Gli aiuti che soddisfano le condizioni stabilite nei paragrafi da 2 a 5 del presente articolo devono considerarsi come aiuti che non corrispondono a tutti i criteri dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato e non sono pertanto soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3.
2. L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi ad una medesima impresa non deve superare i 200 000 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari. L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi ad un'impresa attiva nel settore del trasporto su strada non deve superare i 100 000 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari. Tali massimali si applicano a prescindere dalla forma dell'aiuto «de minimis» o dall'obiettivo perseguito ed a prescindere dal fatto che l'aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse di origine comunitaria. Il periodo viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall'impresa nello Stato membro interessato. Qualora l'importo complessivo dell'aiuto concesso nel quadro di una misura d'aiuto superi il suddetto massimale, tale importo d'aiuto non può beneficiare dell'esenzione prevista dal presente regolamento, neppure per una parte che non superi detto massimale. In tal caso, il beneficio del presente regolamento non può essere invocato per questa misura d'aiuto né al momento della concessione dell'aiuto né in un momento successivo.
3. I massimali stabiliti al paragrafo 2 sono espressi in termini di sovvenzione diretta in denaro. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. Quando un aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta in denaro, l'importo dell'aiuto è l'equivalente sovvenzione lordo. Gli aiuti erogabili in più quote sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. Il tasso di interesse da utilizzare ai fini dell'attualizzazione e del calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo è costituito dal tasso di riferimento vigente al momento della concessione.
4. Il presente regolamento si applica solo agli aiuti riguardo ai quali è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo ex ante senza che sia necessario effettuare un'analisi del rischio («aiuti trasparenti»). In particolare:
  - a) gli aiuti concessi sotto forma di prestiti sono trattati come aiuti «de minimis» trasparenti se l'equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato sulla base dei tassi di interesse praticati sul mercato al momento della concessione;
  - b) gli aiuti concessi sotto forma di conferimenti di capitale non sono considerati come aiuti «de minimis» trasparenti, a meno che l'importo totale dell'apporto pubblico sia inferiore alla soglia «de minimis»;
  - c) gli aiuti concessi sotto forma di misure a favore del capitale di rischio non sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti, a meno che il regime relativo al capitale di rischio interessato preveda apporti di capitali per un importo non superiore alla soglia «de minimis» per ogni impresa destinataria.

d) gli aiuti individuali nel quadro di un regime di garanzia a imprese che non sono imprese in difficoltà sono trattati come aiuti «de minimis» trasparenti se la parte garantita del prestito sotteso concesso nell'ambito di tale regime non supera 1 500 000 EUR per impresa. Gli aiuti individuali nel quadro di un regime di garanzia a imprese attive nel settore del trasporto su strada che non sono imprese in difficoltà sono trattati come aiuti «de minimis» trasparenti se la parte garantita del prestito sotteso concesso nell'ambito di tale regime non supera 750 000 EUR per impresa. Se la parte garantita del prestito sotteso rappresenta solo una data percentuale di questa soglia, si riterrà che l'equivalente sovvenzione lordo di tale garanzia corrisponda alla stessa proporzione della soglia applicabile stabilita all'articolo 2, paragrafo 2. La garanzia non deve superare l'80 % del prestito sotteso. I regimi di garanzia sono considerati trasparenti anche quando: i) prima dell'attuazione del regime, la metodologia per calcolare l'equivalente sovvenzione lordo delle garanzie è stata approvata dopo essere stata notificata alla Commissione ai sensi di un altro regolamento adottato dalla Commissione nel settore degli aiuti di Stato, e ii) la metodologia approvata si riferisce esplicitamente al tipo di garanzie e al tipo di operazioni sottese in questione nel contesto dell'applicazione del presente regolamento.

5. Gli aiuti «de minimis» non sono cumulabili con aiuti statali relativamente agli stessi costi ammissibili se un tale cumulo dà luogo a un'intensità d'aiuto superiore a quella fissata, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione della Commissione.

### Articolo 3 - Controllo

1. Qualora intenda concedere un aiuto «de minimis» ad un'impresa, lo Stato membro informa detta impresa per iscritto circa l'importo potenziale dell'aiuto (espresso come equivalente sovvenzione lordo) e circa il suo carattere «de minimis», facendo esplicito riferimento al presente regolamento e citandone il titolo ed il riferimento di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Se l'aiuto «de minimis» è concesso a più imprese nell'ambito di un regime e importi diversi di aiuti individuali sono concessi a tali imprese nel quadro del regime, lo Stato membro interessato può scegliere di adempiere a quest'obbligo informando le imprese di una somma fissa che corrisponde all'importo massimo di aiuto che è possibile concedere

nel quadro del regime. In tal caso, la somma fissa è usata per determinare se è rispettata la soglia stabilita all'articolo 2, paragrafo 2. Prima di concedere l'aiuto, lo Stato membro richiede inoltre una dichiarazione all'impresa interessata, in forma scritta od elettronica, relativa a qualsiasi altro aiuto «de minimis» ricevuto durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso.

Lo Stato membro può erogare il nuovo aiuto «de minimis» soltanto dopo aver accertato che esso non faccia salire l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» ricevuti dall'impresa in tale Stato membro, durante il periodo che copre l'esercizio finanziario interessato e i due esercizi finanziari precedenti, ad un livello eccedente il massimale di cui all'articolo 2, paragrafo 2.

2. Se uno Stato membro ha istituito un registro centrale degli aiuti «de minimis», contenente informazioni complete su tutti gli aiuti «de minimis» rientranti nell'ambito d'applicazione del presente regolamento e concessi da qualsiasi autorità dello Stato membro stesso, le disposizioni di cui al paragrafo 1, primo comma, cessano di applicarsi dal momento in cui il registro copre un periodo di tre anni.

Qualora uno Stato membro conceda un aiuto sulla base di un regime di garanzia che fornisce una garanzia finanziata dal bilancio dell'UE con mandato dal Fondo europeo per gli investimenti, il paragrafo 1, primo comma del presente articolo può cessare di applicarsi. In tali casi si applica il seguente sistema di controllo:

a) il Fondo europeo per gli investimenti stabilisce annualmente, sulla base di informazioni ad esso fornite da intermediari finanziari, un elenco dei beneficiari degli aiuti con l'indicazione dell'equivalente sovvenzione lordo ricevuto da ognuno di essi. Il Fondo europeo per gli investimenti invia tali informazioni allo Stato membro interessato e alla Commissione; 28.12.2006 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 379/9;

) lo Stato membro interessato comunica tali informazioni ai beneficiari finali entro 3 mesi dal ricevimento delle informazioni dal Fondo europeo per gli investimenti;

c) lo Stato membro interessato richiede a ciascun beneficiario una dichiarazione che attesti che gli aiuti «de minimis» complessivi ricevuti non eccedono la soglia stabilita all'articolo 2, paragrafo 2. Nel caso in cui la soglia sia oltrepassata relativamente a uno o più beneficiari, lo Stato membro interessato garantisce che la misura d'aiuto che dà luogo a tale superamento sia notificata alla Commissione oppure che l'aiuto sia recuperato dal beneficiario.

3. Gli Stati membri registrano e riuniscono tutte le informazioni riguardanti l'applicazione del presente regolamento: si tratta di tutte le informazioni necessarie ad accertare che le condizioni del presente regolamento siano state soddisfatte. I dati riguardanti gli aiuti «de minimis» individuali vengono conservati per dieci anni dalla data della concessione. I dati relativi a un regime di aiuti «de minimis» vengono conservati per dieci esercizi finanziari dalla data in cui è stato concesso l'ultimo aiuto a norma del regime di cui trattasi. Su richiesta scritta, lo Stato membro interessato trasmette alla Commissione, entro 20 giorni lavorativi ovvero entro un termine più lungo fissato nella richiesta, tutte le informazioni che la Commissione ritiene necessarie per accertare se siano state rispettate le condizioni del presente regolamento, con particolare riferimento all'importo complessivo degli aiuti «de minimis» ricevuti dalle singole imprese.

### Articolo 4 - Modifiche

L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1860/2004 è modificato come segue:

- a) al paragrafo 1, le parole «trasformazione e commercializzazione» sono cancellate;
- b) il paragrafo 3 è cancellato.

### Articolo 5 - Misure transitorie

1. Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi anteriormente alla sua entrata in vigore alle imprese attive nel settore dei trasporti e alle imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, se gli aiuti soddisfano tutte le condizioni di cui agli articoli 1 e 2. Gli aiuti che non soddisfano tali condizioni saranno esaminati dalla Commissione in base alle discipline, agli orientamenti, alle comunicazioni ed agli avvisi pertinenti.

2. Si ritiene che per gli aiuti «de minimis» individuali concessi tra il 2 febbraio 2001 ed il 30 giugno 2007, che soddisfino le condizioni del regolamento (CE) n. 69/2001, non ricorrano tutti i criteri dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato e che essi siano pertanto esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3 del trattato.

3. Alla fine del periodo di validità del presente regolamento, è possibile dare esecuzione per un ulteriore periodo di sei mesi a tutti gli aiuti «de minimis» che soddisfano le condizioni del regolamento stesso.

### Articolo 6 - Entrata in vigore e periodo di validità

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Serie Ordinaria n. 9 - Mercoledì 26 febbraio 2014

**D.d.u.o. 24 febbraio 2014 - n. 1436  
Determinazioni in merito all'avviso Dote Unica Lavoro di cui al  
d.d.u.o. n. 9308 del 15 ottobre 2013**
**IL DIRIGENTE DELLA U.O. MERCATO DEL LAVORO**
**Richiamati:**

- la d.g.r. n. X/555 del 2 agosto 2013 che ha approvato le Linee Guida per l'Attuazione di Dote Unica Lavoro, come modello che consente di accompagnare ogni persona lungo tutto l'arco della vita attiva;
- la d.g.r. n. X/748 del 4 ottobre 2013 con la quale sono state definite le modalità operative di funzionamento e gli indirizzi per la prima programmazione dell'iniziativa soprari-chiamata per il periodo 2013-2015;
- il d.d.u.o. n. 9308 del 15 ottobre 2013 «Avviso Dote Unica lavoro - attuazione delle d.d.g.r. n. 555 del 2 agosto 2013 e n. 748 del 4 ottobre 2013» finalizzato al sostegno dell'occupabilità e occupazione delle persone svantaggiate nel mercato del lavoro;

Considerato che l'Avviso «Dote Unica Lavoro» soprari-chiamato prevede:

- a) il riconoscimento all'operatore accreditato del servizio di inserimento lavorativo, attraverso l'avvio dei rapporti di lavoro subordinati o missioni di somministrazione della durata complessiva non inferiore a 180 giorni anche non continuativi e con aziende diverse, compresi i contratti sottoscritti nel corso di due Doti consequenziali (Par. 6; Par. 9.1);
- b) fra i requisiti che consentono il riconoscimento all'operatore accreditato dei servizi formativi per i soggetti in Fascia 1 e 2 è compresa la «sottoscrizione di un contratto di lavoro utile al riconoscimento del risultato occupazionale» (Par. 6);
- c) l'assegnazione di un budget per operatore e, in attuazione della d.g.r. 748/2013, i criteri per il relativo aggiornamento (Par.10);
- d) il riconoscimento di incentivi economici diretti alle imprese per le assunzioni effettuate ad esito positivo del servizio di inserimento lavorativo all'interno della Dote Unica Lavoro con inoltro della relativa richiesta a partire dal 23 gennaio 2014; (Par. 12.3);

Considerato che, a seguito delle valutazioni effettuate al momento della verifica del 31 gennaio, si ritiene necessario specificare ed integrare alcune previsioni contenute nell'avviso al fine di assicurare l'efficacia delle misure, riepilogate come segue:

- a) (Par. 6; Par. 9.1). Fissare la soglia minima di 20 ore settimanali per il raggiungimento del servizio di inserimento lavorativo, salvo il caso in cui l'assunzione riguardi un lavoratore sospeso nel cui contratto originario fosse previsto un orario di lavoro settimanale inferiore alle 20 ore, e di escludere, fra le tipologie di contratti attestanti il risultato occupazionale, la tipologia del contratto di lavoro intermittente (job on call);
- (Par. 9.1) Stabilire che il risultato di inserimento lavorativo è rendicontabile anche nel caso in cui un contratto di durata inferiore a 180 giorni attivato nel corso di una dote venga prorogato o trasformato a tempo indeterminato dopo la scadenza della dote stessa secondo le modalità specificate nell'avviso, a condizione che entro la scadenza della dote sia conseguito almeno un terzo del risultato, equivalente a oltre 60 giorni di calendario;
- b) (Par. 6). Precisare che fra le condizioni per l'attivazione ed il riconoscimento dei servizi formativi per i soggetti in Fascia 1 e 2 si considera ricompresa, in quanto già prevista per il riconoscimento del risultato occupazionale, anche l'apertura di una partita Iva nel caso di attivazione di un percorso di autoimprenditorialità;
- c) (Par. 10 A). Disciplinare:
  - gli effetti del provvedimento di sospensione dell'accreditamento ai sensi della vigente regolamentazione prevedendo che l'operatore dovrà assicurare la conclusione delle doti assegnate a garanzia della scelta dell'utente e non potrà accedere al proprio budget o attivare nuove doti fino alla conclusione della sospensione;
  - gli effetti della cancellazione dall'albo degli accreditati, prevedendo che l'operatore dovrà assicurare la conclusione delle doti assegnate a garanzia della scelta dell'utente e non potrà più accedere al proprio budget

ed attivare nuove doti; il budget viene accantonato ai fini della successiva ridistribuzione; con provvedimento del dirigente competente vengono definite le modalità per la conclusione delle doti prese in carico.

(Par. 10 B).

- Specificare che, in attuazione di quanto previsto dalla d.g.r. 748/2013, nell'ambito delle verifiche di cui al par. 10B dell'Avviso, verrà effettuata una valutazione circa l'effettiva «continuità dei servizi erogati» ai destinatari dell'avviso utilizzando, quali parametri qualitativi: l'eventuale persistente inattività dell'operatore rispetto alle prese in carico, il corretto utilizzo dell'istituto dei tirocini, l'efficace presa in carico dei soggetti, ed in particolare nella fascia 3, la capacità di ricollocazione e l'effettiva attivazione dei servizi di accoglienza su cui, in base a specifiche segnalazioni, potranno essere attivate iniziative di controllo e ispezione. Ad esito delle verifiche trimestrali, Regione Lombardia valuterà, anche mediante ulteriori provvedimenti, la possibile modifica delle procedure di ridistribuzione al fine di assicurare la continuità e l'efficacia dei servizi erogati alle persone.
- Dare atto che restano ferme le modalità previste dal punto 3.3. della richiamata d.g.r. 748/2013, per garantire il rispetto del vincolo della dotazione finanziaria anche al di fuori dei momenti di verifica. Tali disposizioni sono specificate nel Par. 10 B dell'Avviso;
- d) (Par. 12.3). Fissare al 24 febbraio 2014, la nuova data di apertura del sistema informativo per l'inoltro delle domande di incentivo per le assunzioni e introdurre le ulteriori precisazioni in ordine alle procedure di istruttoria specificate in modo puntuale nell'Avviso e nel Manuale unico di gestione;

Preso atto, inoltre, del recente d.d.u.o. del 21 novembre 2013, n. 10735 che sostituisce il d.d.u.o. n. 1355 del 19 febbraio 2013 relativo l'applicazione degli standard di qualità e costo per l'offerta dei servizi formativi e ritenuto conseguentemente di aggiornare, al Par. 6 e 16 dell'avviso, il riferimento normativo;

Visto il refuso testuale «dopo un tirocinio - vedi caso 1» contenuto a fine testo della nota 1 a piè di pagina relativa alla tabella di cui al Paragrafo 9.2 dell'Avviso e ritenuto necessario eliminarlo;

Ritenuto di dover approvare le sopracitate disposizioni che integrano l'Avviso Dote Unica Lavoro, ricomprendendole nell'allegato 1 «Avviso Dote Unica Lavoro», che sostituisce a tutti gli effetti l'allegato 1 di cui al citato d.d.u.o. n. 9308/13, dando atto che sono riconosciuti i risultati occupazionali del servizio inserimento lavorativo e gli eventuali bonus assunzionali diretti alle aziende, relativamente alle doti attivate dal 21 ottobre 2013 e fino all'entrata in vigore del presente provvedimento;

Considerato che il Manuale Unico di gestione della dote approvato con d.d.u.o. n. 9254 del 14 ottobre 2013 recepisce con recente d.d.u.o. n. 1382 del 21 febbraio 2014 le integrazioni relative al presente Avviso;

**Richiamati:**

- il punto 3 dell'allegato 1 alla d.g.r. n. 555/2013 che prevede, in fase di prima attuazione della Dote Unica Lavoro, l'assegnazione a ciascun operatore di una soglia massima di spesa all'interno della quale potrà attivare le Doti e l'allegato 2 della d.g.r. n. 748/2013 che definisce il metodo di calcolo per la determinazione delle soglie massime di spesa per operatore;
- l'allegato 2 del decreto n. 9308/2013 che dà evidenza delle soglie massime di spesa nonché delle relative modalità di calcolo per ciascun operatore accreditato alla data prestabilita;
- il punto 3.3 dell'allegato 1 alla d.g.r. n. 748/2013 «Soggetti attuatori e soglie massime»;

Visto il report di monitoraggio dell'avviso dote Unica Lavoro alla data del 31 gennaio 2014 pubblicato sulla piattaforma informatica «Crusotto Lavoro» ([crusottolavoro.servizirl.it](http://crusottolavoro.servizirl.it)) che evidenzia un livello di assegnazione pari al 69,96% delle risorse disponibili;

Preso atto dell'esaurimento delle risorse finanziarie pari ad € 600.000,00 destinati al finanziamento di servizi di formazione rivolti ai lavoratori occupati che si trovano nella fascia di intensità di aiuto 4;

Vista la disponibilità di ulteriori risorse pari a:

- € 2.000.000,00 a valere sulla ex L. 53/00;

- € 3.000.000,00 a valere sul POR FSE 2007-13, Asse I Adattabilità - Ob. Sp. a) - Categoria di spesa 62;

Valutato di rendere tali risorse disponibili per assicurare la continuità di erogazione dei servizi di formazione ad integrazione dell'importo complessivo previsto di € 600.000 destinato ai lavoratori occupati che si trovano nella fascia di intensità di aiuto 4;

Considerato necessario rideterminare in € 53.600.000,00 il budget complessivo sull'avviso di cui:

- € 43.000.000 per l'erogazione di servizi di formazione e lavoro per i destinatari in fascia di intensità di aiuto 1, 2 e 3, a valere sul POR FSE 2007-13, Asse I Adattabilità - Ob. Sp. a) - Categoria di spesa 62 e Asse II - Occupabilità - Ob. Sp. e) - Categoria di spesa 66;
- € 5.000.000 per l'erogazione di aiuti all'occupazione a valere sul POR FSE 2007-13, Asse II - Occupabilità - Ob. Sp. e) - Categoria di spesa 66;
- € 2.600.000 per l'erogazione di servizi di formazione per i destinatari in fascia di intensità di aiuto 4 a valere sulle risorse nazionali ex L. 53/00;
- € 3.000.000 per l'erogazione di servizi di formazione per i destinatari in fascia di intensità di aiuto 4 a valere sulle POR FSE 2007-13, Asse I Adattabilità - Ob. Sp. a) - Categoria di spesa 62;

Richiamati i criteri stabiliti al punto 3.3 dell'allegato 1 parte integrante alla d.g.r. n. 748/2013 per l'assegnazione di nuove soglie massime, addizionali rispetto al budget iniziale, a ciascun operatore a seguito di redistribuzione di ulteriori risorse aggiuntive:

- una componente fissa, nella misura del 25% della dotazione aggiuntiva;
- una componente variabile, in proporzione al volume delle doti concluse e rendicontate da ogni operatore nell'ambito della Dote Unica al momento dell'ultima verifica periodica, nella misura del 40% della dotazione aggiuntiva;
- una ulteriore componente variabile, in proporzione ai risultati di ricollocazione delle doti concluse e rendicontate nell'ambito della Dote Unica al momento dell'ultima verifica periodica, nella misura del 35% della dotazione aggiuntiva;

Visto il d.d.u.o. n. 9308/13 sopra citato nonché l'all. 2 della d.g.r. n. 748/2013 che prevedono:

- di consentire l'accesso a Dote Unica da parte degli operatori accreditati successivamente alla data di approvazione della citata d.g.r. n. 748/2013 a partire dal provvedimento di redistribuzione di risorse aggiuntive;
- di attribuire, per i nuovi operatori, una soglia massima iniziale costituita dalla sola componente fissa;

Preso atto che:

- alla data del 31 gennaio 2014 è stato aggiornato l'elenco degli operatori accreditati al lavoro;
- con specifico provvedimento del dirigente competente n. 1026 dell'11 febbraio 2014, l'operatore Valle Sabbia Solidale s.r.l. è stato cancellato dall'albo degli operatori accreditati al lavoro in quanto si trova in stato di liquidazione e sono state definite le modalità per la conclusione delle doti prese in carico.

Preso atto altresì che la Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro ha trasmesso ad Arifi, con nota del 13 febbraio 2014 prot. n. E1.2014.0038981, la seguente documentazione aggiornata alla data del 31 gennaio 2014:

- elenco aggiornato degli operatori accreditati al lavoro;
- l'ammontare delle risorse aggiuntive per incrementare la dotazione finanziaria;
- il report dello stato di avanzamento fisico e finanziario dell'Avviso;

Preso atto della verifica di Arifi comunicata con nota prot. n.A1.2014.0001652 del 18 febbraio 2014, con la quale fornisce i dati necessari a determinare, in attuazione dei criteri di redistribuzione di risorse aggiuntive sopra richiamati, le soglie massime addizionali;

Ritenuto pertanto di approvare la nuova tabella, riportata nell'allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che individua gli operatori accreditati per l'accesso a Dote alla data del 31 gennaio 2014, dando evidenza delle soglie massime di spesa per il complesso dei servizi di Dote Unica Lavoro, nonché delle relative modalità di calcolo; la stessa so-

stituisce ed aggiorna a tutti gli effetti l'allegato 2 di cui al citato d.d.u.o. n. 9308/13;

Considerato che le nuove soglie massime di spesa per operatore:

- saranno attivabili e visibili a ciascun operatore, dopo il 24 febbraio 2014, attraverso il sistema informativo GEFO e rese note attraverso la Bacheca del profilo operatore della piattaforma informatica «Cruscotto Lavoro» ([cruscottolavoro.servizirl.it](http://cruscottolavoro.servizirl.it));
- rimangono comunque vigenti fino a nuova rideterminazione;
- non costituiscono assegnazione formale di risorse;

Richiamati altresì i criteri stabiliti dalla d.g.r. n. 748/2013 - allegato 1 punto 3.3 e allegato 2 punto 2.5. - in merito ai «meccanismi di sostituzione» previsti per gli operatori che abbiano raggiunto la soglia massima di spesa:

- è istituito, mediante apposito provvedimento con risorse finanziarie allocate ad hoc, un «budget di sostituzione»;
- ciascun operatore vi potrà accedere per un valore pari alle Doti concluse (rendicontate) con il raggiungimento del risultato;

Preso atto della verifica di Arifi comunicata con la nota sopra richiamata con cui si forniscono altresì i dati di proiezione necessari a determinare il budget di sostituzione in € 1.500.000;

Vista la disponibilità finanziaria di € 1.500.000 a valere sul POR FSE 2007-13 Asse I Adattabilità - Ob. Sp. a) - Categoria di spesa 62 e Asse II - Occupabilità - Ob. Sp. e) - Categoria di spesa 66 capitulo di bilancio 15 aprile 7286;

Ritenuto di costituire, in attuazione delle disposizioni soprari-chiamate relative ai «meccanismi di sostituzione», il «Budget di sostituzione» per un importo pari ad € 1.500.000 a cui potranno accedere gli operatori secondo le seguenti modalità:

- dopo il 24 febbraio 2014 verrà visualizzato, per gli operatori che avevano raggiunto la propria soglia massima, tramite specifico contatore sul sistema informativo Gefe, il «budget di sostituzione» per un valore pari all'importo dei servizi previsti nelle doti concluse con esito positivo;
- il budget di sostituzione potrà essere fruito a condizione che sia stata già raggiunta la propria soglia massima aggiornata a seguito della redistribuzione delle risorse aggiuntive;
- il «budget di sostituzione» potrà essere impiegato per l'attivazione di doti nelle fasce di intensità d'aiuto 1, 2 e 3;

Visto il recente regolamento (UE) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;

Dato atto che gli incentivi economici diretti alle imprese sociali previsti dall'Avviso Dote Unica Lavoro, per i quali si applica il reg. (CE) n. 1998/2006 della Commissione (de minimis), ammessi successivamente al 30 giugno 2014 saranno concessi nel rispetto del regolamento (UE) N. 1407/2013 soprari-chiamato a seguito della modifica della base giuridica della d.g.r. n. 748/2013;

Vista la l.r. 34/1978 e successive modifiche e integrazioni, nonché il regolamento di contabilità regionale;

Vista la l.r. n. 20 del 7 luglio 2008 «Testo unico in materia di organizzazione e personale» nonché i provvedimenti organizzativi della X<sup>a</sup> Legislatura;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze della U.O. Mercato del Lavoro, così come individuate dalla d.g.r. n. 87 del 29 aprile 2013 «Il<sup>o</sup> provvedimento organizzativo 2013», con cui sono stati definiti gli assetti organizzativi della Giunta regionale con i relativi incarichi dirigenziali e dal Decreto del Segretario Generale n. 7110 del 25 luglio 2013 «Individuazione delle Strutture Organizzative e delle relative competenze ed aree delle attività delle Direzioni della Giunta Regionale - X Legislatura»;

#### DECRETA

1. di approvare le seguenti disposizioni integrative sull'avviso Dote unica Lavoro di cui al d.d.u.o. n. 9308 del 15 ottobre 2013 così come riportate nell'Allegato 1 «Avviso Dote Unica Lavoro» parte integrante del presente provvedimento che sostituisce il precedente allegato 1 di cui al d.d.u.o. n. 9308/2013:

- è fissata la soglia minima di 20 ore settimanali per il raggiungimento del servizio di inserimento lavorativo, salvo il caso in cui l'assunzione riguardi un lavoratore sospeso

## Serie Ordinaria n. 9 - Mercoledì 26 febbraio 2014

- nel cui contratto originario fosse previsto un orario di lavoro settimanale inferiore alle 20 ore, ed è esclusa, tra le tipologie di contratti attestanti il risultato occupazionale, la tipologia del contratto di lavoro intermittente (job on call) come specificato ai Par. 6 e 9.1 dell'Avviso;
- il risultato di inserimento lavorativo è rendicontabile anche nel caso in cui un contratto di durata inferiore a 180 giorni attivato nel corso di una dote venga prorogato o trasformato a tempo indeterminato dopo la scadenza della dote stessa a condizione che entro la scadenza della dote sia conseguito almeno un terzo del risultato, equivalente a oltre 60 giorni di calendario, secondo le modalità specificate al Par. 9.1 dell'Avviso;
  - fra le condizioni per l'attivazione ed il riconoscimento dei servizi formativi per i soggetti in Fascia 1 e 2 si considera ricompresa anche l'apertura di una partita Iva nel caso di attivazione di un percorso di autoimprenditorialità, come specificato al Par. 6 dell'Avviso;
  - le conseguenze della sospensione e della cancellazione dall'accreditamento ai sensi della vigente regolamentazione, come specificato al Par. 10 A dell'Avviso, sono disciplinate come segue:
    - in caso di sospensione, l'operatore dovrà assicurare la conclusione delle doti assegnate a garanzia della scelta dell'utente e non potrà accedere al proprio budget e attivare nuove doti fino alla conclusione della sospensione;
    - in caso di cancellazione, l'operatore dovrà assicurare la conclusione delle doti assegnate a garanzia della scelta dell'utente e non potrà più accedere al proprio budget ed attivare nuove doti; il budget viene accantonato ai fini delle successive ridistribuzioni; con provvedimento del dirigente competente vengono definite le modalità per la conclusione delle doti prese in carico.
  - nell'ambito delle verifiche di cui al Par. 10 B dell'Avviso, sarà avviata, in attuazione di quanto previsto dalla d.g.r. 748/2013, la valutazione circa l'effettiva continuità dei servizi erogati ai destinatari dell'avviso utilizzando, quali parametri qualitativi: l'eventuale persistente inattività dell'operatore rispetto alle prese in carico, il corretto utilizzo dell'istituto dei tirocini, l'efficace presa in carico dei soggetti, ed in particolare nella fascia 3, la capacità di ricollocazione e l'effettiva attivazione dei servizi di accoglienza su cui, in base a specifiche segnalazioni, potranno essere attivate iniziative di controllo e ispezione. Ad esito delle verifiche, Regione Lombardia valuterà, anche mediante ulteriori provvedimenti, la possibile modifica delle procedure di redistribuzione al fine di assicurare la continuità e l'efficacia dei servizi erogati alle persone.
- Restano ferme le modalità previste dal punto 3.3. della richiamata d.g.r. 748/2013, per garantire il rispetto del vincolo della dotazione finanziaria anche al di fuori dei momenti di verifica. Tali disposizioni sono specificate nel Par. 10 B dell'Avviso;
- la nuova data di apertura del sistema informativo per l'invio delle domande di incentivo assunzionale, è fissata al 24 febbraio 2014; si introducono le ulteriori precisazioni in ordine alle procedure di istruttoria specificate al Par. 12.3 dell'Avviso e nel Manuale unico di gestione;
2. di stabilire l'entrata in vigore delle soprarichiamate disposizioni integrative a partire dalla data del 24 febbraio 2014;
  3. di dare atto che il riconoscimento dei risultati occupazionali del servizio inserimento lavorativo e dei relativi bonus assunzionali richiesti dalle aziende, relativamente alle doti attivate dal 21 ottobre 2013 e fino all'entrata in vigore del presente provvedimento, seguirà la normativa antecedente alle soprarichiamate modifiche integrative;
  4. di far salve le ulteriori disposizioni previste dall'Avviso;
  5. di dare atto che il Manuale Unico di gestione della dote di cui al d.d.u.o. n. 9254 del 14 ottobre 2013 recepisce con d.d.u.o. n. 1382 del 21 febbraio 2014 le disposizioni integrative dell'Avviso di cui al presente decreto;
  6. di incrementare per € 5.000.000,00 le risorse finanziarie destinate al finanziamento di servizi di formazione per la fascia di intensità di aiuto 4, rideterminando la dotazione finanziaria complessiva dell'Avviso in € 53.600.000,00 a valere sulle seguenti fonti finanziarie dell'esercizio in corso:
    - € 43.000.000 per l'erogazione di servizi di formazione e lavoro per i destinatari in fascia di intensità di aiuto 1, 2 e 3, a valere sul POR FSE 2007-13, Asse I Adattabilità - Ob. Sp. a) - Categoria di spesa 62 e Asse II - Occupabilità - Ob. Sp. e) - Categoria di spesa 66;
    - € 5.000.000 per l'erogazione di aiuti all'occupazione a valere sul POR FSE 2007-13, Asse II - Occupabilità - Ob. Sp. e) - Categoria di spesa 66;
    - € 2.600.000 per l'erogazione di servizi di formazione e lavoro per i destinatari in fascia di intensità di aiuto 4 a valere sulle risorse nazionali ex L. 53/00;
    - 3.000.000 per l'erogazione di servizi di formazione e lavoro per i destinatari in fascia di intensità di aiuto 4 a valere sulle POR FSE 2007-13, Asse I Adattabilità - Ob. Sp. a) - Categoria di spesa 62;
  7. di approvare la nuova tabella riportata nell'allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che individua gli operatori accreditati per l'accesso a Dote Unica Lavoro alla data del 31 gennaio 2014, dando evidenza delle soglie massime di spesa per il complesso dei servizi di Dote Unica Lavoro, nonché delle relative modalità di calcolo a seguito della redistribuzione delle risorse aggiuntive di € 5.000.000 che sostituisce ed aggiorna a tutti gli effetti, l'allegato 2 di cui al citato d.d.u.o. n. 9308/13;
  8. di stabilire che le nuove soglie massime di spesa per operatore:
    - saranno attivabili e visibili a ciascun operatore dopo il 24 febbraio 2014 attraverso il sistema informativo GEFO e rese note attraverso la bacheca del profilo operatore della piattaforma informatica «Crusotto Lavoro» ([crusottolavoro.servizirl.it](http://crusottolavoro.servizirl.it));
    - rimarranno comunque vigenti fino a nuova rideterminazione;
    - non costituiscono assegnazione formale di risorse;
  9. di costituire in attuazione delle disposizioni normative relative a Dote Unica «il Budget di sostituzione» per un importo pari ad € 1.500.000 a valere sul POR FSE 2007-2013 capitolo di Bilancio n. 15 aprile 7286. Asse I Adattabilità - Ob. Sp. a) - Categoria di spesa 62 e Asse II - Occupabilità - Ob. Sp. e) - Categoria di spesa 66;
  10. di stabilire che:
    - dopo il 24 febbraio 2014 verrà visualizzato, per gli operatori che avevano raggiunto la propria soglia massima, tramite specifico contatore sul sistema informativo Gefo, il «budget di sostituzione» per un valore pari all'importo dei servizi previsti nelle doti concluse con esito positivo;
    - il budget di sostituzione potrà essere fruito a condizione che sia stata già raggiunta la propria soglia massima aggiornata a seguito della redistribuzione delle risorse aggiuntive;
    - il «budget di sostituzione» potrà essere impiegato per l'attivazione di doti nelle fasce di intensità d'aiuto 1, 2 e 3;
  11. di stabilire che gli incentivi diretti alle imprese sociali e ammessi successivamente al 30 giugno 2014, per i quali è applicato il reg. (CE) n. 1998/2006 della Commissione (de minimis), saranno concessi nel rispetto del regolamento (UE) N. 1407/2013 a seguito della modifica della base giuridica della d.g.r.n. 748/2013;
  12. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;
  13. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet [www.lavoro.regione.lombardia.it](http://www.lavoro.regione.lombardia.it).
- Il dirigente della u.o. mercato del lavoro  
Giuseppe Di Raimondo Metallo

**AVVISO DOTE UNICA LAVORO**

- 1. FINALITÀ DELL'AVVISO**
- 2. RISORSE FINANZIARIE**
- 3. CHI PUÒ PRESENTARE DOMANDA DI DOTE**
- 4. EROGATORI DEI SERVIZI**
- 5. DEFINIZIONE ED ACCESSO ALLE FASCE DI INTENSITÀ D'AIUTO**
- 6. DEFINIZIONE DEL PERCORSO**
- 7. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI DOTE**
- 8. REALIZZAZIONE DEL PIANO D'INTERVENTO PERSONALIZZATO (PIP)**
- 9. DURATA E CONCLUSIONE DELLA DOTE**
  - 9.1 *Conclusione delle Dote con risultato occupazionale*
  - 9.2 *Conclusione delle Dote senza risultato occupazionale*
- 10. BUDGET PER OPERATORE**
- 11. VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE**
- 12. INCENTIVI ALL'ASSUNZIONE**
  - 12.1 *Tipologia di incentivo e destinatari*
  - 12.2 *Imprese beneficiarie*
  - 12.3 *Modalità di richiesta ed erogazione degli incentivi all'assunzione*
- 13. GESTIONE E CONTROLLI**
- 14. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E NORME GENERALI**
- 15. CHIARIMENTI ED INFORMAZIONI**
- 16. RIFERIMENTI NORMATIVI DOTE UNICA LAVORO**
- 17. ALLEGATI**
  - 17.1 *Allegato A. Precisazione percorsi formativi*
  - 17.2 *Allegato B. Regolamento (CE) n. 800/08*
  - 17.3 *Allegato C. Regolamento (CE) n. 1998/2006*

---

**1. FINALITÀ DELL'AVVISO**

Il presente Avviso costituisce prima attuazione della D.G.R. n. X/555 del 02/08/2013 e della D.G.R. n. X/748 del 04/10/2013 di definizione del modello della Dote Unica Lavoro e della prima fase di programmazione.

Dote Unica Lavoro conferma la centralità del sistema dotale e intende rispondere alle esigenze delle persone nelle diverse fasi della propria vita professionale attraverso un'offerta integrata e personalizzata di servizi. L'avviso è attuato secondo principi di pari opportunità e non discriminazione.

**2. RISORSE FINANZIARIE**

Le risorse disponibili per il presente intervento ammontano complessivamente a € 53.600.000, di cui:

- € 43.000.000 per l'erogazione di servizi di formazione e lavoro per i destinatari in fascia di intensità di aiuto 1, 2 e 3, a valere sul POR FSE 2007-13, Asse I Adattabilità - Ob. Sp. a) - Categoria di spesa 62 e Asse II - Occupabilità - Ob. Sp. e) - Categoria di spesa 66;
- € 5.000.000 per l'erogazione di aiuti all'occupazione a valere sul POR FSE 2007-13, Asse II - Occupabilità - Ob. Sp. e) - Categoria di spesa 66;
- € 5.600.000 per l'erogazione di servizi di formazione e lavoro per i destinatari in fascia di intensità di aiuto 4 a valere:
  - per la quota di € 2.600.000 sulle risorse nazionali ex L. 53/00;
  - per la quota di € 3.000.000 a valere sul POR FSE 2007-13, Asse I Adattabilità - Ob. Sp. a) - Categoria di spesa 62

È fatta salva la facoltà di Regione Lombardia di aumentare le risorse finanziarie messe a disposizione per il presente avviso.

Serie Ordinaria n. 9 - Mercoledì 26 febbraio 2014

### 3. CHI PUÒ PRESENTARE DOMANDA DI DOTE

L'avviso è rivolto alle persone che, alla presentazione della domanda di Dote, siano in possesso dei requisiti di seguito specificati:

- **giovani inoccupati**, residenti o domiciliati in Lombardia, fino a 29 anni compiuti.
- **disoccupati**, indipendentemente dalla categoria professionale posseduta prima della perdita del lavoro, compresi - ove applicabile - i dirigenti:
  - o provenienti da unità produttive/operative ubicate in Lombardia:
    - in mobilità in deroga alla normativa vigente o che abbiano presentato domanda ad INPS;
    - iscritti o in attesa d'iscrizione nelle liste di mobilità ordinaria ex l. 223/91;
  - o residenti o domiciliati in Regione Lombardia:
    - iscritti nelle liste di mobilità ordinaria ex l.236/93 licenziati al 30.12.2012;
    - percettori di disoccupazione ordinaria;
    - percettori di altre indennità;
    - percettori di ASpl e MINI ASpl;
    - disoccupati non percettori d'indennità.
- **Occupati**, lavoratori di aziende ubicate in Lombardia, che si trovino nelle seguenti condizioni:
  - o sospesi per cessazione d'attività, procedura concorsuale o in presenza di accordi che prevedano esuberi e percettori di Cassa integrazione Guadagni in deroga alla normativa vigente (CIGD) o Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS);
  - o che rientrano in accordi contrattuali che prevedano quote di riduzione dell'orario di lavoro (in particolare Accordi/Contratti di solidarietà)
  - o che si apprestano a fruire dell'ultimo periodo di CIGD senza possibilità di rinnovo.

### 4. EROGATORI DEI SERVIZI

La persona in possesso dei requisiti per l'accesso alla dote può rivolgersi agli operatori accreditati al lavoro, pubblici o privati. L'elenco degli operatori accreditati è disponibile sul sito [www.lavoro.regione.lombardia.it](http://www.lavoro.regione.lombardia.it).

L'operatore che prende in carico la persona può agire in partenariato con altri operatori, accreditati per l'erogazione di servizi di formazione e/o al lavoro, per fornire un'offerta completa e qualificata di servizi.

Gli operatori che intendono erogare i servizi nell'ambito del presente avviso sono tenuti ad inviare l'Atto di adesione Unico e l'eventuale Offerta Formativa attraverso il sistema informativo.

Gli operatori sono tenuti a verificare i requisiti delle persone che prendono in carico, acquisendo la documentazione prevista dal Manuale Unico di gestione della dote, approvato con d.d.u.o. n. 9254 del 14.10.2013 e successive modifiche ed integrazioni (oggi denominato "Manuale di Gestione della Dote Unica" di seguito "Manuale"), per attivare un percorso di politica attiva nell'ambito dell'Avviso Dote Unica Lavoro.

L'Operatore è tenuto a rispettare quanto stabilito nel Manuale e a fornire un'esauriva informazione al destinatario dei diritti e degli obblighi che l'accesso alla dote comporta.

### 5. DEFINIZIONE ED ACCESSO ALLE FASCE DI INTENSITÀ D'AIUTO

Una volta verificati i requisiti della persona, l'operatore ne supporta la profilazione nel sistema informativo, che sulla base delle caratteristiche del destinatario (stato occupazionale/distanza dal mercato del lavoro, titolo di studio, genere, età) definisce in automatico l'appartenenza ad una delle seguenti fasce di intensità d'aiuto:

- **Fascia 1. Intensità di aiuto bassa:** persone che possono trovare lavoro in autonomia o richiedono un supporto minimo per la collocazione o ricollocazione nel Mercato del Lavoro;
- **Fascia 2. Intensità di aiuto media:** persone che necessitano di servizi intensivi per la collocazione o ricollocazione nel Mercato del Lavoro;
- **Fascia 3. Intensità di aiuto alta:** persone che necessitano di servizi per un periodo medio/lungo e di forte sostegno individuale per la collocazione o ricollocazione nel Mercato del Lavoro;
- **Fascia 4. Altro aiuto:** persone che necessitano di servizi per il mantenimento della posizione nel Mercato del Lavoro (occupati).

La Fascia 4 è esclusivamente dedicata ai lavoratori di aziende ubicate in Lombardia, che rientrano in accordi contrattuali che prevedano quote di riduzione dell'orario di lavoro (in particolare Accordi/Contratti di solidarietà) e i lavoratori che si apprestano a fruire dell'ultimo periodo di CIGD senza possibilità di rinnovo.

### 6. DEFINIZIONE DEL PERCORSO

La persona, a seconda della fascia di intensità d'aiuto cui accede, ha a disposizione una dote ossia uno specifico budget, entro i limiti del quale concorda con l'Operatore i servizi funzionali alle proprie esigenze di inserimento lavorativo e/o qualificazione.

L'operatore è tenuto ad erogare ai destinatari, a titolo gratuito, i servizi di base funzionali a comprendere le caratteristiche e le esigenze della persona. L'operatore definisce con la persona il Piano di Intervento Personalizzato (PIP) dei servizi di formazione e lavoro, selezio-

nati dalla sezione "Offerta dei servizi al Lavoro" e/o "Offerta Formativa" del sistema informativo e coerenti con gli standard di qualità e costo definiti da Regione Lombardia, (Quadro Regionale degli Standard minimi dei Servizi di cui ai D.D.U.O. del 26 settembre 2013 n. 8617 e D.D.U.O. del 21 novembre 2013, n. 10735 che approva l'offerta dei servizi formativi.

Il Quadro Regionale degli Standard minimi dei Servizi riporta l'elenco dei servizi ammissibili, le relative modalità di riconoscimento (a "processo" e a "risultato"), l'obbligatorietà, la ripetibilità e/o la condizionalità degli stessi.

Il valore massimo della dote è dato dalla somma dei massimali definiti per fascia ed aree di servizio, di seguito indicati:

Area di servizi	Servizi	Max. Fascia 1. Intensità di aiuto bassa	Max. Fascia 2. Intensità di aiuto media	Max. Fascia 3. Intensità di aiuto alta	Max. Fascia 4. Altro aiuto
A) Servizi di base	Accoglienza e accesso ai servizi Colloquio specialistico Definizione del percorso	-	-	-	-
B) Accoglienza e orientamento	Bilancio di competenze / Analisi delle propensioni e delle attitudini all'imprenditorialità Creazione rete di sostegno Orientamento e formazione alla ricerca attiva del lavoro Accompagnamento continuo	€ 210	€ 450	€ 665	-
C) Consolidamento competenze	Coaching Formazione Promozione di conoscenze specifiche nell'ambito della gestione di impresa Tutoring e accompagnamento al tirocinio / work experience Certificazione delle competenze	€ 1.000	€ 1.200	€ 1.350	€ 2.000
D) Inserimento lavorativo	Inserimento e avvio al lavoro	€ 740	€ 1.300	€ 1.835	-
E) Altri interventi	Autoimprenditorialità (alternativo all'inserimento lavorativo)	€ 2.510	€ 3.250	€ 3.860	-
TOTALE	<b>per percorsi di Inserimento lavorativo (A+B+C+D)</b>	<b>€ 1.950</b>	<b>€ 2.950</b>	<b>€ 3.850</b>	<b>€ 2.000</b>
	<b>per percorsi di Autoimprenditorialità (A+B+C+E)</b>	<b>€ 3.720</b>	<b>€ 4.900</b>	<b>€ 5.875</b>	

La Dote attivata dai destinatari in fascia 1-2-3 deve sempre contenere un servizio riconosciuto a risultato (inserimento lavorativo o autoimprenditorialità).

I destinatari non devono partecipare finanziariamente alla Dote e l'operatore non può percepire altri finanziamenti a copertura delle stesse unità di costo già finanziate da Regione Lombardia nell'ambito della Dote.

Per i soggetti in **Fascia 1 e 2**, i servizi formativi sono condizionati all'attivazione nell'ambito della dote di un tirocinio extra-curricolare, alla sottoscrizione di un contratto di lavoro o all'apertura di una Partita IVA (nel caso di attivazione di un percorso di autoimprenditorialità) utile al riconoscimento del risultato.

I Servizi formativi potranno essere inseriti nel PIP, quindi erogati anche prima dell'avvio del tirocinio o della sottoscrizione del contratto, fermo restando che potranno essere liquidati solo a seguito dell'inserimento del codice COB relativo al tirocinio o al contratto della durata minima prevista e riconosciuti entro il periodo di validità della dote. La durata minima del tirocinio è di 60 giorni. La durata minima del contratto di lavoro è di 180 giorni anche non continuativi e con aziende diverse, con un **monte ore non inferiore alle 20 ore settimanali**, salvo il caso in cui l'assunzione riguardi un lavoratore nel cui contratto originario fosse previsto un orario di lavoro settimanale inferiore alle 20 ore. Il contratto di lavoro intermittente, (job on call) non è riconosciuto tra le tipologie di contratti attestanti il risultato occupazionale.

Per i soggetti in **Fascia 3** i servizi formativi sono sempre ammessi.

I soggetti occupati in **Fascia 4** possono fruire dei soli servizi di formazione connessi a periodi di riduzione di orario di lavoro a seguito di accordi contrattuali (in particolare Accordi/Contratti di solidarietà) o sospensione senza possibilità di rinnovo, a seguito di accordi di Cassa integrazione guadagni in deroga.

I servizi di formazione devono essere erogati fuori dell'orario di lavoro. È esclusa la formazione continua.

Relativamente alla formazione regolamentata sono ammessi esclusivamente i percorsi di cui all'allegato A.

Il coaching è ammesso solo per i soggetti in Fascia 3.

## 7. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI DOTE

Per finalizzare la richiesta di accesso alla Dote la persona è tenuta a firmare la domanda di partecipazione e il PIP, che viene sottoscritto anche dall'Operatore.

L'invio della domanda di Dote a Regione Lombardia è in capo all'Operatore secondo le modalità definite dal Manuale. In seguito ad esito positivo dei controlli di completezza e di conformità dei dati dichiarati rispetto ai requisiti previsti dal presente avviso, l'Operatore riceve dal sistema informativo una comunicazione di accettazione riportante i servizi concordati, l'importo della dote e l'identificativo del progetto e ne consegna copia al destinatario.

La domanda può essere presentata a Regione Lombardia tramite il sistema informativo Gefo a partire dal 21 ottobre 2013.

Serie Ordinaria n. 9 - Mercoledì 26 febbraio 2014

## 8. REALIZZAZIONE DEL PIANO D'INTERVENTO PERSONALIZZATO (PIP)

Il destinatario e gli Operatori coinvolti nell'attuazione della Dote sono tenuti al rispetto delle procedure descritte nel Manuale per quanto concerne la realizzazione del PIP, la conservazione della documentazione, la registrazione delle attività sul sistema informativo e le verifiche.

Gli output dei servizi resi devono essere forniti in copia al destinatario.

La persona, nel corso della Dote, può modificare o integrare il Piano di Intervento Personalizzato (PIP) con l'aiuto dell'operatore che l'ha presa in carico, nel rispetto del budget a disposizione per fascia e per area, secondo le modalità stabilite nel Manuale.

Qualora la persona intenda cambiare l'operatore che l'ha presa in carico può rinunciare alla dote prima della sua scadenza naturale; la persona può attivare, successivamente, una nuova dote ripartendo dalla fascia d'aiuto corrispondente alle caratteristiche del momento. La nuova Dote può includere solo i servizi ripetibili o che non sono stati fruiti in passato fermo restando il rispetto dei massimali per area e per fascia, al netto del valore dei servizi già fruiti nella dote rinunciata.

## 9. DURATA E CONCLUSIONE DELLA DOTE

I servizi devono essere erogati entro la durata massima stabilita per ciascuna fascia di intensità di aiuto:

- Fascia 1. Intensità di aiuto bassa: 3 mesi, 90 gg. da calendario
- Fascia 2. Intensità di aiuto media: 6 mesi, 180 gg. da calendario
- Fascia 3. Intensità di aiuto alta: 6 mesi, 180 gg. da calendario
- Fascia 4. Altro aiuto: 6 mesi, 180 gg. da calendario

Non sono previste proroghe della Dote.

La conclusione di tutte le attività e la relativa rendicontazione dovranno comunque avvenire entro il **30/06/2015**.

### 9.1 Conclusione delle Dote con risultato occupazionale

La **Dote, per le fasce 1, 2 e 3, si conclude positivamente** quando la persona raggiunge l'obiettivo del servizio a risultato entro la scadenza della Dote, nei termini ed alle condizioni seguenti:

**A) Il risultato di inserimento lavorativo è rappresentato dall'avvio** di rapporti di lavoro subordinato o missioni di somministrazione della durata complessiva non inferiore a 180 giorni anche non continuativi e con aziende diverse con un monte ore non inferiore alle 20 ore settimanali salvo il caso in cui l'assunzione riguardi un lavoratore sospeso nel cui contratto originario fosse previsto un orario di lavoro settimanale inferiore alle 20 ore. Il contratto di lavoro intermittente, (job on call) non è riconosciuto tra le tipologie di contratti attestanti il risultato occupazionali.

Il risultato di inserimento lavorativo è riconosciuto anche sommando la durata dei contratti sottoscritti nel corso di due Doti consecutive. A tal fine le Doti devono essere state attivate con lo stesso operatore ed i contratti tracciati a sistema attraverso l'inserimento del codice identificativo delle COB relative agli stessi.

Il risultato di inserimento lavorativo si considera raggiunto anche nel caso in cui i 180 giorni maturano successivamente ai termini di scadenza della Dote (corrispondenti alla fascia d'ingresso del destinatario) a seguito della proroga o trasformazione a tempo indeterminato di un contratto attivato nel corso della dote stessa, a condizione che entro la scadenza della dote sia conseguito almeno un terzo del risultato, equivalente a "oltre 60 giorni di calendario". A tal fine l'operatore deve tracciare a sistema, entro 180 giorni successivi alla scadenza della dote stessa, purchè non conclusa, i codici identificativi delle COB relativi all'attivazione delle proroghe/trasformazioni.

In relazione alle procedure relative alla rendicontazione, richiesta di liquidazione e conclusione di tali doti si rimanda a quanto previsto dal manuale unico.

**B) Il risultato di autoimprenditorialità** è rappresentato dall'iscrizione dell'impresa alla CCIAA e/o apertura di una partita IVA coerente con il business plan.

La persona che **raggiunge l'obiettivo occupazionale** ha diritto ad accedere ad una nuova dote qualora cambi il suo stato occupazionale; in tal caso la nuova dote conterrà il solo servizio a risultato, del valore e della durata della fascia di intensità di aiuto corrispondente alle caratteristiche del momento e che sarà individuata da una nuova profilazione sul sistema informativo.

### 9.2 Conclusione delle Dote senza risultato occupazionale

Se alla scadenza della dote il destinatario in fascia 1, 2 o 3 **non ha raggiunto il risultato occupazionale**, può presentare una nuova domanda di dote con le caratteristiche dettagliatamente illustrate nel Manuale e di seguito sinteticamente riportate:

	Evento	Attivazione della Dote	Servizi attivabili	Durata massima	Valore della Dote
1	È in corso un tirocinio attivato nell'ambito della dote	Entro i 30 giorni successivi alla conclusione del tirocinio	Servizio a risultato (inserimento lavorativo)	3 mesi	Valore della fascia di partenza
2	Il risultato non è stato raggiunto* <sup>1</sup> e la persona vuole proseguire il suo percorso con lo stesso operatore	Entro i 30 giorni successivi alla conclusione della dote precedente	Servizio a risultato (inserimento lavorativo / autoimprenditorialità)	Durata massima prevista dalla fascia di partenza	Valore massimo previsto dalla fascia di partenza

1 \* entro la scadenza della prima dote attivata o della seconda dote attivata

	Evento	Attivazione della Dote	Servizi attivabili	Durata massima	Valore della Dote
3	Il risultato è stato raggiunto solo parzialmente**2 e la persona vuole proseguire il suo percorso con lo stesso operatore	Entro i 30 giorni successivi alla conclusione del contratto di lavoro	Servizio a risultato (inserimento lavorativo)	Durata massima prevista dalla fascia di partenza	Valore massimo previsto dalla fascia di partenza
4	Il risultato non è stato raggiunto* e la persona vuole proseguire il suo percorso con un nuovo operatore	Entro i 30 giorni successivi alla conclusione della dote precedente	Servizi ripetibili o non fruiti in passato e l'obbligatorietà di un servizio a risultato (inserimento lavorativo / autoimprenditorialità)	Durata massima prevista dalla fascia di intensità di aiuto successiva a quella di partenza	Valore massimo previsto dalla fascia di intensità di aiuto successiva a quella di partenza, al netto del valore dei servizi già fruiti nella dote precedente
5	Il risultato è stato raggiunto solo parzialmente** e la persona vuole proseguire il suo percorso con un nuovo operatore	Entro i 30 giorni successivi alla conclusione del contratto di lavoro	Servizi ripetibili o non fruiti in passato e l'obbligatorietà di un servizio a risultato (inserimento lavorativo / autoimprenditorialità)	Durata massima prevista dalla fascia di intensità di aiuto successiva a quella di partenza	Valore massimo previsto dalla fascia di intensità di aiuto successiva a quella di partenza, al netto del valore dei servizi già fruiti nella dote precedente

La persona può accedere al massimo a 3 doti secondo le modalità sopradescritte, ad eccezione dei lavoratori in Fascia 4 che hanno l'opportunità di attivare una sola Dote, salvo il caso di modifica dello stato occupazionale.

Come previsto dal Manuale, la chiusura della Dote a sistema deve avvenire entro e non oltre i 30 giorni successivi dalla data prevista di conclusione della Dote.

## 10. BUDGET PER OPERATORE

Regione Lombardia, in fase d'attuazione della Dote Unica Lavoro, assegna agli operatori accreditati per i servizi al lavoro una soglia massima di spesa. La determinazione delle soglie massime avverrà in più fasi così come previsto dalla D.G.R. n. X/748 del 04/10/2013 di attuazione della Dote Unica Lavoro, di seguito sintetizzate.

### A) Assegnazione iniziale del budget

All'avvio del sistema ogni operatore accreditato per i servizi al lavoro ha a disposizione un «budget» inteso come soglia massima di spesa all'interno della quale l'operatore accreditato al lavoro può attivare Doti.<sup>3</sup>

La soglia massima non costituisce assegnazione formale di risorse ed è valida dall'avvio dell'iniziativa fino al momento della redistribuzione delle risorse di cui al punto B).

L'operatore può prendere in carico persone fino a concorrenza di una quota aggiuntiva pari al 20% della sua soglia massima (cosiddetta "premieria di assegnazione").

L'operatore può monitorare l'andamento della propria soglia attraverso un contatore sul sistema informativo. Ogni dote avviata fa scalare l'importo dal contatore, l'importo che viene scalato corrisponde a quello richiesto nel Piano d'Intervento Personalizzato.

Alla scadenza della dote, le eventuali economie derivanti dalla mancata erogazione dei servizi previsti nelle doti assegnate tornano nella disponibilità di Regione Lombardia e non sono più a disposizione del budget del singolo operatore sino a nuova redistribuzione.

In caso di sospensione dell'accreditamento ai sensi della vigente regolamentazione, l'operatore è tenuto ad assicurare la conclusione delle doti assegnate a garanzia della scelta dell'utente. Inoltre verrà inibito l'accesso al budget ed è fatto divieto all'operatore di attivare nuove doti fino alla conclusione della sospensione.

In caso di cancellazione dall'albo degli accreditati è fatto divieto all'operatore di accedere al budget e di attivare nuove doti; l'operatore dovrà assicurare la conclusione delle doti assegnate a garanzia della scelta dell'utente, secondo le modalità stabilite con provvedimento del dirigente competente.

### B) Meccanismi di verifica periodica delle risorse e di redistribuzione

Regione Lombardia verifica l'andamento delle risorse ogni 90 giorni. La prima verifica è fissata al 31.01.2014, le successive verifiche saranno effettuate il 30.04.2014, 31.07.2014, 31.10.2014, 30.01.2015 e 30.04.2015.

In occasione delle verifiche, a partire dal 31.01.2014, viene valutata l'effettiva "continuità dei servizi erogati alle persone" come previsto dalla DGR 748/2013. Tale valutazione verterà, tra l'altro, su:

- l'eventuale persistente inattività dell'operatore rispetto alle prese in carico;
- il corretto utilizzo dell'istituto dei tirocini, con particolare riferimento alla durata e all'effettivo svolgimento delle attività nonché alla capacità di generare opportunità di lavoro;
- l'efficace presa in carico dei soggetti, con specifica attenzione alla fascia 3, con particolare riferimento al rapporto tra attività di formazione e servizio di inserimento lavorativo;
- l'effettiva attivazione dei servizi di accoglienza su cui, in base a specifiche segnalazioni, potranno essere attivate iniziative di controllo e ispezione.

Qualora, alle date prefissate, l'utilizzo complessivo delle risorse superi l'80% della disponibilità stanziata dall'Avviso, si procederà alla

2 \*\*il caso "parzialmente raggiunto" può verificarsi nel caso in cui manchino ancora periodi d'occupazione utili al raggiungimento del risultato di cui al punto 9.1 A. Il risultato non può essere raggiunto solo parzialmente per il percorso di autoimprenditorialità.

3 Vedi Allegato 2 al decreto del presente Avviso.

Serie Ordinaria n. 9 - Mercoledì 26 febbraio 2014

ridistribuzione delle risorse non utilizzate dagli operatori.

Ad esito delle verifiche, Regione Lombardia valuterà, anche mediante ulteriori provvedimenti, la modifica delle procedure di redistribuzione al fine di assicurare la continuità e l'efficacia dei servizi erogati alle persone.

L'andamento, in termini percentuali, dell'utilizzo delle risorse complessive viene pubblicato nella Bacheca del profilo operatore della piattaforma informatica "Cruscotto Lavoro" ([cruscottolavoro.servizirl.it](http://cruscottolavoro.servizirl.it)).

Le risorse non utilizzate dagli operatori al momento della verifica verranno riassegnate agli operatori proporzionalmente alla capacità di ricollocazione, valorizzando coloro che si sono dimostrati più efficaci nel ricollocare e terrà conto della capacità di collocazione dei soggetti più svantaggiati (Fascia 3) secondo le modalità di cui all'allegato della D.G.R. n. X/748 del 04/10/2013.

In caso di redistribuzione delle risorse il sistema informativo non permetterà l'attivazione delle Doti per il tempo strettamente necessario alla ridefinizione della soglia.

L'eventuale aggiornamento delle soglie per operatore viene pubblicato nella Bacheca del profilo operatore della piattaforma informatica "Cruscotto Lavoro".

Inoltre, Regione Lombardia effettua verifiche costanti sull'avanzamento finanziario dell'Avviso al fine di rispettare il vincolo della dotazione finanziaria, come previsto al punto 3.3. della DGR X/748 del 04/10/2013, attivando le eventuali misure ivi previste.

### C) Ridistribuzione di risorse aggiuntive

Nel caso siano disponibili risorse aggiuntive, Regione Lombardia definisce una nuova soglia massima per ciascun operatore, in base ai medesimi criteri definiti per la prima assegnazione sui dati riferiti alle doti concluse e rendicontate dall'avvio della Dote Unica Lavoro. Anche tale soglia massima non costituisce assegnazione formale di risorse.

### D) Meccanismi di sostituzione

I meccanismi di sostituzione consentono all'operatore che ha raggiunto la sua soglia massima di prendere in carico nuovi destinatari attingendo da un budget riservato ad hoc, denominato "budget di sostituzione", a fronte di avvenute ricollocazioni.

Resta fermo il principio generale per cui le economie derivanti dalla mancata erogazione dei servizi previsti nelle doti assegnate tornano nella disponibilità di Regione Lombardia.

## 11. VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE

Regione Lombardia monitora l'avanzamento delle attività con particolare riferimento ai risultati raggiunti da ciascun operatore.

L'analisi del monitoraggio costituirà oggetto per la valutazione delle performance degli enti in termini di rating e di rapporto del Valutatore Indipendente ai sensi dell'art.17 della l.r. 22/2006.

Verranno valorizzati gli operatori più performanti anche sotto i seguenti aspetti:

- tasso di successo, inteso come la capacità degli operatori di portare i destinatari al raggiungimento del risultato di inserimento lavorativo, realizzazione di un progetto imprenditoriale o riqualificazione;
- qualità e utilità della prestazione percepita da parte del destinatario dei servizi, da rilevare anche attraverso indagini di *customer satisfaction* mirate.

La valutazione delle performance potrà tenere conto delle tipologie di destinatari dei servizi, con particolare riferimento ai target più svantaggiati (Fascia 3).

## 12. INCENTIVI ALL'ASSUNZIONE

### 12.1 Tipologia di incentivo e destinatari

Sono riconosciuti alle imprese che effettuano le assunzioni ad esito positivo del servizio di inserimento lavorativo all'interno della Dote Unica Lavoro, i seguenti incentivi:

A) Incentivi alle imprese che assumono:

- **Disoccupati da oltre 12 mesi;**
- **Disoccupati da oltre 6 mesi**, di età superiore a 50 anni oppure di età superiore a 45 anni e in possesso di un titolo di studio inferiore al diploma di istruzione di secondo ciclo o alla qualifica professionale;
- **Lavoratori in CIGD / CIGS** con causali di cessazione d'attività, procedura concorsuale o in presenza di accordi che prevedano esuberanti, di età superiore a 50 anni oppure di età superiore a 45 anni e in possesso di un titolo di studio inferiore al diploma di istruzione di secondo ciclo o alla qualifica professionale;
- **Giovani fino a 29 anni compiuti**, che non abbiano un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.

L'incentivo ha un valore massimo di € 3.000 per i contratti di lavoro subordinato di almeno 12 mesi e di massimo € 8.000 per i contratti tempo indeterminato ed è erogato in regime di esenzione ex Reg. (CE) n. 800/08.

B) Incentivi alle imprese che assumono **ex dirigenti** che abbiano un'età superiore ai 50 anni e/o non abbiano un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi. Il contratto deve prevedere la qualifica dirigenziale.

L'incentivo ha un valore massimo di € 5.000 per i contratti di lavoro subordinato di almeno 12 mesi e di massimo € 10.000 per i contratti tempo indeterminato ed è erogato in regime di esenzione ex Reg. (CE) n. 800/08.

C) Incentivi alle **imprese sociali** costituite ai sensi della L. 118/05 e del D.Lgs. 155/06 da un imprenditore che abbia concluso un percorso di auto-imprenditorialità, per l'assunzione di lavoratori in CIGD / CIGS con causali di cessazione d'attività, procedura concorsuale o in presenza di accordi che prevedano esuberanti e/o in mobilità ordinaria e in deroga.

L'incentivo ha un valore massimo di € 3.000 per i contratti di lavoro subordinato di almeno 12 mesi e di massimo € 8.000 per i contratti a tempo indeterminato ed è erogato in regime "de minimis" ex Reg. (CE) n. 1998/06.

Il contributo è ammissibile solo se il rapporto di lavoro si instaura tra impresa e lavoratore e non è finalizzato alla somministrazione.

Sono esclusi dagli interventi i lavoratori che prestano attività lavorativa presso l'impresa in regime di somministrazione, ai sensi degli artt. da 20 a 28 del D.Lgs n.276/2003 e successive modifiche e integrazioni.

Le agenzie di somministrazione possono accedere all'incentivo solo se instaurano un rapporto di lavoro finalizzato all'inserimento di personale nel proprio organico.

#### **Aiuti in regime di esenzione ex Reg. (CE) n. 800/08 (All. B)**

Gli incentivi economici, conformemente alla disciplina del Reg. (CE) n. 800/08, sono rivolti a coprire i costi salariali che l'impresa deve sostenere a fronte di ogni lavoratore assunto.

Il calcolo dei costi ammissibili corrisponde al "costo salariale lordo" durante il periodo di 12 mesi successivi all'assunzione. Il costo salariale copre:

- a) la retribuzione lorda annuale;
- b) i contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali;
- c) i contributi assistenziali per figli e familiari.

Il valore dell'incentivo economico, articolato così come chiarito precedentemente, non può superare la soglia massima del 50% del "costo salariale lordo" sostenuto dall'azienda durante il periodo di 12 mesi successivi all'assunzione, estesa al 75% nel caso di lavoratori con disabilità.

Il suddetto incentivo economico è cumulabile con altri incentivi pubblici, nazionali, regionali, comunitari, riconosciuti per la stessa finalità, fermi restando i suddetti limiti stabiliti dall'art. 40, comma 2 e 41 comma 2, del Regolamento (CE) n. 800/2008.

L'incentivo economico, cumulato con eventuali altri contributi concessi da altro ente, non può dare luogo a un'intensità lorda di aiuto superiore alle percentuali sopra descritte, riferite al periodo di occupazione del lavoratore considerato.

Nel caso in cui l'incentivo economico concesso a valere sul presente Avviso cumulato con altri contributi superi le percentuali sopra descritte, a seguito della verifica da parte di Regione Lombardia, la quota di contributo concessa verrà ridotta proporzionalmente per rispettare i massimali consentiti.

Nel caso di assunzione part-time l'intensità d'aiuto sarà ridotta proporzionalmente in ragione delle ore previste dal contratto individuale di lavoro e dal CCNL di riferimento.

In caso di dimissione, licenziamento o recesso per giusta causa (non addebitabile, quindi, al datore di lavoro), l'aiuto concesso verrà riparametrato in proporzione al periodo in cui ha avuto svolgimento il contratto. In caso di interruzione anticipata del rapporto di lavoro per causa addebitabile al datore di lavoro, l'impresa non avrà diritto alla liquidazione del contributo concesso.

#### **Aiuti in regime "de minimis" ex Reg. (CE) n. 1998/06. (All. C)<sup>4</sup>**

L'agevolazione viene riconosciuta ai sensi del Reg. (CE) n. 1998/2006 della Commissione Europea del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 88 del TFUE agli aiuti d'importanza minore («de minimis»). Pertanto, l'importo massimo concedibile potrà essere assegnato soltanto a coloro i quali autodichiarano che l'agevolazione richiesta, sommata agli eventuali ulteriori aiuti ricevuti, nell'ultimo triennio (nell'esercizio finanziario in corso e nei due esercizi precedenti), in regime «de minimis», non eccedano complessivamente l'importo di € 200.000,00, che si riduce a € 100.000,00 per le attività del comparto del trasporto merci conto terzi.

Gli aiuti de minimis non sono cumulabili con aiuti statali relativamente agli stessi costi ammissibili se un tale cumulo dà luogo a un'intensità d'aiuto superiore a quella fissata, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione della Commissione.

**Per ulteriori dettagli in merito alla normativa sugli aiuti di stato precedentemente trattata si rinvia agli Allegati B e C del presente Avviso.**

#### *12.2 Imprese beneficiarie*

Possono beneficiare degli incentivi economici per l'assunzione di cui al paragrafo 12.1 le imprese private con **sede operativa nel territorio della Regione Lombardia** aventi le caratteristiche riportate nei regolamenti comunitari sopra indicati.

Per impresa privata s'intende ogni entità, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano un'attività di impresa. Pertanto, il presupposto fondamentale per essere definite imprese è che si eserciti attività economica che determini l'iscrizione alla CCIAA, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita.

Non possono usufruire degli incentivi previsti:

- A) gli organismi di diritto pubblico, ovvero gli organismi in tutto o in parte partecipati o controllati dallo Stato o da altro Ente pubblico, aventi personalità giuridica e, seppur costituiti in forma privatistica, istituiti per soddisfare bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale;
- B) le imprese che abbiano in atto sospensioni dal lavoro o che abbiano proceduto a riduzioni di personale o a licenziamenti collettivi negli ultimi 12 mesi, salvo che l'assunzione non avvenga ai fini di acquisire professionalità diverse da quelle dei lavoratori interessati alle predette riduzioni o sospensioni.

Le imprese richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere in regola con l'applicazione del CCNL di riferimento;

<sup>4</sup> I contributi deliberati successivamente al 30 giugno 2014 saranno concessi nel rispetto del Regolamento (UE) N. 1407/2013

## Serie Ordinaria n. 9 - Mercoledì 26 febbraio 2014

- b) essere in regola con gli adempimenti contributivi INPS e INAIL e con le contribuzioni degli enti paritetici ove espressamente previsto dai contratti Collettivi Nazionali Interconfederali o di categoria;
- c) essere in regola con la normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
- d) essere in regola con le assunzioni previste dalla Legge 68/99 sul collocamento mirato delle persone con disabilità;
- e) rispettare i principi del Regolamento CE n. 800/2008 e successive modifiche per l'assunzione di soggetti svantaggiati nel caso di incentivi concessi in regime di esenzione;
- f) rispettare i principi del Regolamento CE n. 1998/2006 nel caso di incentivi concessi in regime de minimis.

I requisiti di cui al presente paragrafo dovranno essere posseduti alla data di presentazione della domanda e fino alla domanda di liquidazione.

### 12.3 Modalità di richiesta ed erogazione degli incentivi all'assunzione

Le imprese richiedenti l'incentivo economico assunzionale dovranno presentare attraverso il sistema informativo regionale "Finanziamenti Online" la domanda di incentivo economico utilizzando la modulistica messa a disposizione da Regione Lombardia, secondo quanto previsto dal Manuale.

La **domanda di concessione** dell'incentivo può essere presentata **dal 24 febbraio 2014 e non oltre le ore 17.00 del 30 giugno 2014**. Alla data di apertura del sistema potranno essere presentate domande riferite ad assunzioni precedenti effettuate a seguito dei servizi erogati a valere sul presente avviso.

Successivamente a tale data l'Amministrazione si riserva di valutare la possibilità di un'ulteriore fase di finanziamento compatibilmente con le scadenze della programmazione comunitaria o di eventuali fondi nazionali e regionali.

L'assegnazione del contributo avverrà con procedura "a sportello" e sarà subordinata al rispetto delle modalità di presentazione della domanda prevista dal presente avviso e dalla disponibilità delle risorse.

A seguito della presentazione della richiesta di incentivo, il sistema informativo darà comunicazione di avvenuta presentazione della domanda. **La presentazione della domanda non costituisce assegnazione formale del contributo essendo quest'ultima subordinata alla verifica dei requisiti e della documentazione** previsti dall'avviso, sia in fase di presentazione che in fase di richiesta di liquidazione dell'incentivo.

I dettagli relativi alla fase di presentazione della domanda sono riportati nel Manuale.

Nel caso di esaurimento delle risorse, al momento della presentazione, la domanda di contributo viene messa in lista di attesa. Sulla base della data e ora di salvataggio della richiesta di contributo, il sistema informativo assegna una posizione nella lista d'attesa (1°, 2°, 3°, ...). Qualora le risorse tornino ad essere disponibili, il sistema procederà automaticamente all'accoglimento della domanda scorrendo la lista di attesa nell'ordine sopra illustrato.

Qualora il rapporto di lavoro instauratosi tra azienda e lavoratore si interrompesse, l'azienda sarà tenuta a darne immediata comunicazione a Regione Lombardia, compilando il modulo di rinuncia presente nel sistema informativo.

Nel caso in cui emergano delle irregolarità sul possesso e permanenza dei requisiti nonché nella documentazione prodotta, la domanda sarà rigettata. Qualora a seguito di ulteriori controlli risultasse che gli importi erogati sono stati indebitamente riconosciuti, Regione Lombardia procederà al recupero totale o parziale delle somme eventualmente già liquidate oltre agli interessi legali.

La **richiesta di liquidazione** dell'incentivo economico assunzionale, trascorsi 12 mesi dalla data di assunzione, sarà effettuata direttamente dall'azienda attraverso il sistema informativo regionale "Finanziamenti Online" utilizzando la modulistica messa a disposizione da Regione Lombardia, prevista dal Manuale.

## 13. GESTIONE E CONTROLLI

Per la corretta gestione e liquidazione delle doti nonché degli incentivi all'occupazione finanziati dal POR FSE 2007-2013 a favore di individui, operatori, organismi o imprese, pubbliche o private che partecipano all'attuazione della dote si fa riferimento al Manuale di cui alla d.d.u.o. n. 9254 del 14.10.2013 e successive modifiche ed integrazioni.

È facoltà di Regione Lombardia effettuare visite e controlli, anche senza preavviso, in loco nonché effettuare controlli desk, in ogni fase delle attività previste nel presente avviso al fine di verificare la regolarità della documentazione e dei procedimenti amministrativi anche in attuazione di quanto già previsto dalla D.g.r. 555/2013

## 14. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E NORME GENERALI

Titolare del trattamento è la Giunta Regionale, nella persona del suo legale rappresentante. Ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 196/2003 responsabile interno del trattamento per i dati personali è il Direttore della DG Istruzione Formazione Lavoro. I dati forniti sono trattati esclusivamente per le finalità di cui al presente Avviso. Il titolare del potere sostitutivo ai sensi dell'art. 2 della L.241/90 è il Direttore della DG Istruzione Formazione Lavoro.

## 15. CHIARIMENTI ED INFORMAZIONI

### Destinatari

Per informazioni di dettaglio rivolgersi ad un Operatore accreditato per i servizi al lavoro della Regione Lombardia. L'elenco è consultabile alla pagina: [www.dote.regione.lombardia.it](http://www.dote.regione.lombardia.it)

Per informazioni generali sono inoltre attivi:

- gli **Sportelli Spazio Regione** disponibili sul sito [www.spazio.regione.lombardia.it](http://www.spazio.regione.lombardia.it) con sedi e orari di apertura;

- il **Call Center numero 800 318 318**, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 18.00.

#### **Operatori accreditati**

Gli operatori accreditati che necessitano informazioni tecniche relative all'avviso possono registrarsi sulla piattaforma informatica di supporto Cruscotto Lavoro:

[cruscottolavoro.servizirl.it](http://cruscottolavoro.servizirl.it)

Per ulteriori problemi e informazioni relative all'Avviso che non trovano riscontro sul Cruscotto Lavoro la casella di supporto unica è:

[accreditamento@regione.lombardia.it](mailto:accreditamento@regione.lombardia.it)

Per problemi tecnici sul sistema informativo Gefo o al mancato recupero delle credenziali (nome utente e/o password) scrivere esclusivamente a:

[assistenzaweb@regione.lombardia.it](mailto:assistenzaweb@regione.lombardia.it)

oppure contattare il numero verde **800.131.151**

#### **16. RIFERIMENTI NORMATIVI DOTE UNICA LAVORO**

- Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo Sociale europeo e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1784/1999;
- Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) 1260/1999;
- Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 e del Regolamento 1080/2006;
- Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) con particolare riferimento agli artt. 1,2,3,7,9,10,40 e 41;
- Regolamento (CE) n.1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli art. 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore ("de minimis") e in particolare gli artt.1,2 e 3;
- Regolamento (CE) 284/2009 del 7 aprile 2009 che modifica il Reg. CE n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda alcune disposizioni relative alla gestione finanziaria;
- Regolamento (CE) 396/2009 del 6 maggio 2009 che modifica il Reg. CE n. 1081/2006 relativo al Fondo sociale europeo per estendere i tipi di costi ammissibili a un contributo del FSE;
- Regolamento (CE) 539/2010 del 16 giugno 2010 che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda la semplificazione di taluni requisiti e talune disposizioni relative alla gestione finanziaria;
- Programma Operativo Regionale della Lombardia Ob. 2 FSE 2007-2013 (Dec. C.5465 del 06.11.2007);
- Legge regionale del 28 settembre 2006 n. 22 "Il mercato del lavoro in Lombardia";
- Legge regionale del 6 agosto 2007 n. 19 "Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia";
- D.G.R del 26/10/2011, n.2412 "Requisiti per l'accreditamento dei servizi di istruzione e formazione professionale e dei servizi per il lavoro";
- D.D.U.O. del 31/10/2012, n.9749 "Approvazione dei requisiti e delle modalità operative per la richiesta di iscrizione all'albo regionale degli accreditati per i servizi di Istruzione e Formazione Professionale - sezione B - e all'albo regionale degli accreditati per i servizi al lavoro in attuazione della D.G.R. del 26 ottobre 2011 n.X/2412;
- D.D.G. del 20/12/2012, n.12417, "Approvazione del modello di rating degli operatori iscritti all'albo degli accreditati al sistema regionale che erogano servizi di Istruzione e Formazione Professionale - sezione B - extra ddif - e servizi al lavoro".
- D.G.R. n. X/555 del 2 agosto 2013 "Approvazione delle Linee guida per l'attuazione della Dote Unica Lavoro"
- D.G.R. n. X/748 del 04/10/2013 "Approvazione delle modalità di attuazione della Dote Unica Lavoro 2013-2015"
- D.D.U.O. del 26 settembre 2013 n. 8617 "Aggiornamento della metodologia di calcolo del costo standard e degli standard minimi dei servizi al lavoro";
- D.D.U.O. del 21 novembre 2013, n. 10735 che approva l'offerta dei servizi formativi
- D.D.U.O. del 14 ottobre 2013 n. 9254 e successive modifiche ed integrazioni "Attuazione della dgr n. X/555 del 02/08/2013 recante: "Approvazione delle linee guida per l'attuazione della dote unica lavoro", approvazione del "Manuale unico di gestione della dote".
- D.L del 29 novembre 2008, n.185, art.19, convertito dalla legge del 28 gennaio 2009, n.2 e successive modificazioni;
- D.L. del 10 febbraio 2009, n. 5, art. 7-ter convertito, con modificazioni, con la legge 9 aprile 2009, n. 33;
- Decreto Interministeriale n. 46441 del 19 maggio 2009 "Accesso all'indennità di disoccupazione per sospensioni dell'attività lavorativa"
- Convenzione del 3 giugno 2009 tra Regione Lombardia e INPS;
- Circolare MLPS n. 39 del 19 novembre 2010 "Chiarimenti operativi sulle più recenti misure di incentivazione e supporto al reinserimento dei percettori di trattamento di sostegno al reddito";

## Serie Ordinaria n. 9 - Mercoledì 26 febbraio 2014

- Accordo Quadro sui criteri per l'accesso agli ammortizzatori sociali in deroga in Lombardia, secondo semestre anno 2013 del 2 luglio 2013.

**17. ALLEGATI**17.1 Allegato A. *Precisazione percorsi formativi***a) Percorsi per profili professionali regolamentati**

Assistente Familiare DDUO 17/12/2008 n. 15243

Operatore forestale DDUO 27/04/2009 n. 4096

Operatore Forestale Responsabile DDUO 27/04/2009 n. 4096

Istruttore Forestale DDUO 27/04/2009 n. 4096

Direttore tecnico addetto alla trattazione affari DDUO 22/02/2012 n. 1331

Operatore funebre (necroforo) DDUO 22/02/2012 n. 1331

Addetto al trasporto di cadavere DDUO 22/02/2012 n. 1331

**Percorsi per figure professionali abilitanti**

Personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi DDUO 1/04/2010 n. 3310

Responsabile tecnico dei veicoli a motore DDUO 28/05/2009 n. 5350

**b) Percorsi inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro**

Sono erogabili ai destinatari della Dote Unica Lavoro i percorsi obbligatori abilitanti inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del DLGS 81/08 e ss.mm.ii. e, per la fascia 4, anche i percorsi formativi a ruolo (ad es. Addetti e Responsabili Servizi e Prevenzione e Sicurezza). Restano esclusi i percorsi formativi "Lavoratore", "Preposto" e "Dirigente".

17.2 Allegato B. *Regolamento (CE) n. 800/08*

**REGOLAMENTO (CE) N. 800/2008 DELLA COMMISSIONE DEL 6 AGOSTO 2008 CHE DICHIARA ALCUNE CATEGORIE DI AIUTI COMPATIBILI CON IL MERCATO COMUNE IN APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 87 E 88 DEL TRATTATO (REGOLAMENTO GENERALE DI ESENZIONE PER CATEGORIA)** L 214/14 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 9 agosto 2008

**CAPO I****DISPOSIZIONI COMUNI****Articolo 1- Campo di applicazione**

1. Il presente regolamento si applica alle seguenti categorie di aiuti:

- aiuti a finalità regionale;
- aiuti agli investimenti e all'occupazione a favore delle PMI;
- aiuti alla costituzione di imprese a partecipazione femminile;
- aiuti per la tutela dell'ambiente;
- aiuti alle PMI per servizi di consulenza e partecipazione a fiere commerciali;
- aiuti sotto forma di capitale di rischio;
- aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione;
- aiuti alla formazione;
- aiuti a favore di lavoratori svantaggiati e disabili.

2. Il presente regolamento non si applica agli:

- aiuti ad attività connesse all'esportazione, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e alla gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione;
- aiuti condizionati all'impiego di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione.

3. Il presente regolamento si applica agli aiuti a tutti i settori economici ad eccezione dei seguenti:

- aiuti a favore di attività nei settori della pesca e dell'acquacoltura, di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio(1), fatta eccezione per gli aiuti alla formazione, gli aiuti sotto forma di capitale di rischio, gli aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione e gli aiuti a favore di lavoratori svantaggiati e disabili;
- aiuti a favore di attività connesse alla produzione primaria di prodotti agricoli, ad eccezione degli aiuti alla formazione, degli aiuti sotto forma di capitale di rischio, degli aiuti alla ricerca e allo sviluppo, degli aiuti per la tutela dell'ambiente e degli aiuti in

favore dei lavoratori svantaggiati e disabili, purché queste categorie di aiuti non rientrino nel campo di applicazione del regolamento (CE) n.1857/2006 della Commissione;

- c) gli aiuti a favore di attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, nei casi seguenti:
  - i) se l'importo dell'aiuto è fissato sulla base del prezzo o della quantità di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese in questione o
  - ii) se l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
- d) gli aiuti a favore di attività del settore dell'industria carboniera, fatta eccezione per gli aiuti alla formazione, gli aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione e gli aiuti per la tutela dell'ambiente;
- e) gli aiuti regionali a favore di attività del settore dell'industria siderurgica;
- f) gli aiuti regionali a favore di attività del settore della costruzione navale;
- g) gli aiuti regionali a favore di attività del settore delle fibre sintetiche.

4. Il presente regolamento non si applica ai regimi di aiuti regionali relativi a settori specifici di attività economiche nell'ambito manifatturiero o dei servizi. I regimi di aiuti destinati ad attività turistiche non sono considerati destinati a settori specifici.

5. Il presente regolamento non si applica agli aiuti ad hoc concessi a grandi imprese, fatta eccezione per quanto disposto dall'articolo 13, paragrafo 1.

6. Il presente regolamento non si applica ai seguenti aiuti:

- a) i regimi di aiuti che non escludono esplicitamente il pagamento di aiuti individuali a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune;
- b) aiuti ad hoc a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune;
- c) aiuti alle imprese in difficoltà.

7. Ai fini del paragrafo 6, lettera c), per impresa in difficoltà si intende una PMI che soddisfa le seguenti condizioni:

- a) qualora, se si tratta di una società a responsabilità illimitata, abbia perduto più della metà del capitale sottoscritto e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, oppure
- b) qualora, se si tratta di una società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, abbia perduto più della metà del capitale, come indicato nei conti della società, e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, oppure
- c) indipendentemente dal tipo di società, qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza.

Una PMI costituitasi da meno di tre anni non è considerata un'impresa in difficoltà per il periodo interessato, a meno che essa non soddisfi le condizioni previste alla lettera c) del primo comma.

## Articolo 2 - Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- 1) «aiuti»: qualsiasi misura che risponda a tutti i criteri stabiliti all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato;
- 2) «regime di aiuti»: atto in base al quale, senza che siano necessarie ulteriori misure di attuazione, possono essere adottate singole misure di aiuto a favore di imprese definite nell'atto in linea generale e astratta e qualsiasi atto in base al quale l'aiuto, che non è legato a uno specifico progetto, può essere concesso a una o più imprese per un periodo di tempo indefinito e/o per un ammontare indefinito;
- 3) «aiuti individuali»:
  - a) aiuti ad hoc e
  - b) aiuti soggetti a notifica concessi nel quadro di un regime di aiuti;
- 4) «aiuti ad hoc»: aiuti individuali non concessi nel quadro di un regime di aiuti;
- 5) «intensità di aiuto»: l'importo dell'aiuto espresso in percentuale rispetto ai costi ammissibili;
- 6) «aiuti trasparenti»: aiuti rispetto ai quali è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo preliminarmente, senza procedere ad una valutazione dei rischi;
- 7) «piccole e medie imprese» o «PMI»: imprese che soddisfano i criteri di cui all'allegato I;
- 8) «grandi imprese»: imprese che non soddisfano i criteri di cui all'allegato I;
- 9) «zone assistite»: regioni ammissibili agli aiuti a finalità regionale, come stabilito nella carta degli aiuti a finalità regionale approvata per lo Stato membro in questione per il periodo 2007-2013;
- 10) «attivi materiali»: fatto salvo l'articolo 17, punto 12), gli attivi relativi a terreni, fabbricati, impianti/macchinari e attrezzature. Nel settore dei trasporti, i mezzi e le attrezzature di trasporto sono considerati attivi ammissibili, tranne per quanto riguarda gli aiuti regionali e ad eccezione del trasporto merci su strada e del trasporto aereo;
- 11) «attivi immateriali»: gli attivi derivanti da trasferimenti di tecnologia mediante l'acquisto di diritti di brevetto, licenze, know-how o conoscenze tecniche non brevettate;
- 12) «grande progetto di investimenti»: l'investimento in attivi con una spesa ammissibile superiore a 50 milioni di euro, calcolati ai prezzi

## Serie Ordinaria n. 9 - Mercoledì 26 febbraio 2014

e ai tassi di cambio correnti alla data in cui l'aiuto è concesso;

13) «numero di dipendenti»: il numero di unità di lavoro-anno (ULA), vale a dire il numero di lavoratori occupati a tempo pieno durante un anno, conteggiando il lavoro a tempo parziale e il lavoro stagionale come frazioni di ULA;

14) «posti di lavoro creati direttamente dal progetto d'investimento»: posti di lavoro relativi all'attività oggetto dell'investimento, compresi i posti di lavoro creati in seguito all'aumento del tasso di utilizzo delle capacità, imputabili all'investimento;

15) «costi salariali»: l'importo totale effettivamente pagabile dal beneficiario degli aiuti in relazione ai posti di lavoro considerati, che comprende:

- a) la retribuzione lorda, prima delle imposte;
- b) i contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali e
- c) i contributi assistenziali per figli e familiari;

16) «aiuti agli investimenti e all'occupazione in favore delle PMI»: aiuti che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 15;

17) «aiuti agli investimenti»: gli aiuti regionali agli investimenti e all'occupazione ai sensi dell'articolo 13, gli aiuti agli investimenti e all'occupazione a favore delle PMI ai sensi dell'articolo 15 e gli aiuti agli investimenti a favore della tutela dell'ambiente ai sensi degli articoli da 18 a 23;

18) «lavoratore svantaggiato»: chiunque rientri in una delle seguenti categorie:

- a) chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
- b) chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale (ISCED 3);
- c) lavoratori che hanno superato i 50 anni di età; Serie Ordinaria n.48 - Mercoledì 28 novembre 2012
- d) adulti che vivono soli con una o più persone a carico;
- e) lavoratori occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 % la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;
- f) membri di una minoranza nazionale all'interno di uno Stato membro che hanno necessità di consolidare le proprie esperienze in termini di conoscenze linguistiche, di formazione professionale o di lavoro, per migliorare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile;

19) «lavoratore molto svantaggiato»: lavoratore senza lavoro da almeno 24 mesi;

20) «lavoratore disabile»: chiunque sia:

- a) riconosciuto disabile ai sensi dell'ordinamento nazionale o
- b) caratterizzato da impedimenti accertati che dipendono da un handicap fisico, mentale o psichico;

21) «posto di lavoro protetto»: posto di lavoro in un'impresa nella quale almeno il 50 % dei lavoratori è costituito da lavoratori disabili;

22) «prodotti agricoli»:

- a) i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, con l'eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n.104/2000;
- b) i prodotti di cui ai codici NC 4502, 4503 e 4504 (sugheri);
- c) prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari, come previsti dal regolamento (CE) n.1234/2007 del Consiglio(1);

23) «trasformazione di prodotti agricoli», qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo dove il prodotto ottenuto rimane comunque un prodotto agricolo, con l'eccezione delle attività agricole necessarie per la preparazione di un prodotto animale o vegetale per la prima vendita;

24) «commercializzazione di prodotti agricoli»: la detenzione o esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, mettere in vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, esclusa la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o trasformatori e ogni attività volta a preparare un prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario ai consumatori finali è considerata una commercializzazione se avviene in locali separati a tal fine destinati;

25) «attività turistiche»: le seguenti attività ai sensi della NACE revisione 2:

- a) NACE 55: servizi di alloggio;
- b) NACE 56: attività di servizi di ristorazione;
- c) NACE 79: attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attività correlate;
- d) NACE 90: attività creative, artistiche e d'intrattenimento;
- e) NACE 91: attività di biblioteche, archivi, musei e altre attività culturali;
- f) NACE 93: attività sportive, di intrattenimento e di divertimento;

26) «anticipo rimborsabile»: un prestito a favore di un progetto versato in una o più rate e le cui condizioni di rimborso dipendono dall'esito del progetto di ricerca, sviluppo e innovazione;

27) «capitale di rischio»: finanziamento equity e quasi-equity ad imprese nelle fasi iniziali della loro crescita (fasi seed, startup e di espansione);

28) «impresa di nuova costituzione a partecipazione femminile»: piccola impresa che soddisfa le seguenti condizioni:

- a) una o più donne sono proprietarie di almeno il 51 % del capitale della piccola impresa interessata o proprietarie ufficiali dell'impresa interessata e

- b) la direzione della piccola impresa è affidata ad una donna;
- 29) «settore siderurgico»: tutte le attività connesse alla produzione di almeno uno dei seguenti prodotti:
- a) ghisa grezza e ferro-leghe: ghisa per la produzione dell'acciaio, ghisa per fonderia e altre ghise grezze, ghisa manganesifera e ferro-manganeso carburato, escluse altre ferro-leghe;
  - b) prodotti grezzi e prodotti semilavorati di ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale: acciaio liquido colato o no in lingotti, compresi i lingotti destinati alla fucinatura di prodotti semilavorati: blumi, billette e bramme; bidoni, coils, larghi laminati a caldo; prodotti finiti a caldo di ferro, ad eccezione della produzione di acciaio liquido per colatura per fonderie di piccole e medie dimensioni;
  - c) prodotti finiti a caldo di ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale: rotaie, traverse, piastre e stecche, travi, profilati pesanti e barre da 80 mm.e più, palancole, barre e profilati inferiori a 80 mm.e piatti inferiori a 150 mm., vergella, tonci e quadri per tubi, nastri e bande laminati a caldo (comprese le bande per tubi), lamiere laminati a caldo (rivestite o meno), piastre e lamiere di spessore di 3 mm.e più, larghi piatti di 150 mm.e più, ad eccezione di fili e prodotti fabbricati con fili metallici, barre lucide e ghisa;
  - d) prodotti finiti a freddo: banda stagnata, lamiere piombate, banda nera, lamiere zincate, altre lamiere rivestite, lamiere laminati a freddo, lamiere magnetiche, nastro destinato alla produzione di banda stagnata, in rotoli e in fogli;
  - e) tubi: tutti i tubi senza saldatura e i tubi saldati in acciaio di un diametro superiore a 406,4 mm;
- 30) «settore delle fibre sintetiche»:
- a. l'estrusione/testurizzazione di tutti i tipi generici di fibre e filati poliesteri, poliammidici, acrilici o polipropilenici, a prescindere dal loro impiego finale, oppure
  - b. la polimerizzazione (compresa la policondensazione) laddove questa sia integrata con l'estrusione sotto il profilo degli impianti utilizzati, oppure
  - c. qualsiasi processo ausiliario, connesso all'installazione contemporanea di capacità di estrusione/testurizzazione da parte del potenziale beneficiario o di un'altra società del gruppo cui esso appartiene, il quale nell'ambito della specifica attività economica in questione risulti di norma integrato a tali capacità sotto il profilo degli impianti utilizzati.

### Articolo 3 - Condizioni per l'esenzione

1. I regimi di aiuti che soddisfano tutte le condizioni di cui al capo I del presente regolamento, nonché le rilevanti disposizioni di cui al capo II del medesimo, sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché gli aiuti individuali concessi nel quadro di tali regimi soddisfino tutte le condizioni del presente regolamento e il regime contenga un riferimento esplicito al medesimo regolamento, citandone il titolo e gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
2. Gli aiuti individuali concessi nel quadro di un regime di cui al paragrafo 1 sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica previsto dall'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché tali aiuti individuali soddisfino tutte le condizioni di cui al capo I del presente regolamento, nonché le rilevanti disposizioni di cui al capo II del medesimo, e la misura di aiuto individuale contenga un riferimento esplicito alle rilevanti disposizioni del presente regolamento, citando tali disposizioni rilevanti, il titolo del presente regolamento e gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
3. Gli aiuti ad hoc che soddisfano tutte le condizioni di cui al capo I del presente regolamento, nonché le rilevanti disposizioni di cui al capo II del medesimo, sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché l'aiuto contenga un riferimento esplicito alle rilevanti disposizioni del presente regolamento, citando tali disposizioni rilevanti, il titolo del presente regolamento e gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

### Articolo 9 - Trasparenza

1. Entro 20 giorni lavorativi dall'entrata in vigore di un regime di aiuti o dalla concessione di un aiuto ad hoc, esentati a norma del presente regolamento, lo Stato membro interessato trasmette alla Commissione una sintesi delle informazioni relative alla misura d'aiuto in questione. Tale sintesi è fornita mediante modulo elettronico attraverso l'applicazione informatica della Commissione prevista a tale scopo e nella forma prevista all'allegato III.

La Commissione accusa senza indugio ricevuta della sintesi. La sintesi è pubblicata dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e sul sito web della Commissione.

2. Al momento dell'entrata in vigore di un regime di aiuti o della concessione di un aiuto ad hoc, esentati a norma del presente regolamento, lo Stato membro interessato pubblica su internet il testo integrale della misura di aiuto in questione.

Nel caso di un regime di aiuti, il testo preciserà le condizioni previste dalla legislazione nazionale intese a garantire il rispetto delle pertinenti disposizioni del presente regolamento. Lo Stato membro interessato garantisce che il testo integrale della misura d'aiuto sia consultabile su internet fino a quando la misura di aiuto rimane in vigore. Le informazioni sintetiche fornite dallo Stato membro interessato conformemente al paragrafo 1 specificano la pagina web in cui si trova il testo completo della misura di aiuto.

3. In caso di concessione di un aiuto individuale esentato a norma del presente regolamento, ad eccezione degli aiuti sotto forma di misure fiscali, l'atto di concessione contiene un riferimento esplicito alle disposizioni specifiche del capo II relative a tale atto, alla legislazione nazionale intesa a garantire il rispetto delle pertinenti disposizioni del presente regolamento e alla pagina web in cui si trova il testo completo della misura di aiuto.

4. Fatti salvi gli obblighi previsti ai paragrafi da 1 a 3, ogniqualvolta è concesso un aiuto individuale nell'ambito di un regime di aiuti esistente a favore di progetti di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 31 e l'aiuto individuale è superiore a 3 milioni di euro e ogniqualvolta è concesso un aiuto individuale agli investimenti a finalità regionale, sulla base di un regime di aiuti esistente a favore di grandi progetti di investimenti non soggetti a obbligo di notifica individuale ai sensi dell'articolo 6, gli Stati membri, entro 20 giorni lavorativi dal giorno in cui l'autorità competente ha concesso l'aiuto, forniscono alla Commissione le informazioni sintetiche richieste nel modulo tipo di cui all'allegato II, utilizzando l'applicazione informatica della Commissione prevista a tale scopo.

Serie Ordinaria n. 9 - Mercoledì 26 febbraio 2014

**Articolo 10 - Controllo**

1. La Commissione controlla regolarmente le misure di aiuto di cui è stata informata conformemente all'articolo 9.
2. Gli Stati membri conservano dati dettagliati relativi agli aiuti individuali o ai regimi di aiuti esentati in base al presente regolamento. Tali dati devono contenere tutte le informazioni necessarie per verificare il rispetto delle condizioni di cui al presente regolamento, e in particolare le informazioni sulla qualifica di PMI per qualsiasi impresa ammessa a ricevere aiuti o maggiorazioni in virtù di tale qualifica, le informazioni relative all'effetto di incentivazione dell'aiuto e le informazioni che permettono di stabilire l'importo preciso dei costi ammissibili ai fini dell'applicazione del presente regolamento. I dati riguardanti gli aiuti individuali vengono conservati per dieci anni dalla data di concessione dell'aiuto. I dati relativi ai regimi di aiuti vengono conservati per dieci anni dalla data in cui è stato concesso l'ultimo aiuto nel quadro del regime in questione.
3. Su richiesta scritta, lo Stato membro interessato fornisce alla Commissione, entro 20 giorni lavorativi, oppure entro un periodo più lungo fissato nella richiesta stessa, tutte le informazioni che la Commissione ritiene necessarie per controllare l'applicazione del presente regolamento. Qualora lo Stato membro interessato non fornisca le informazioni richieste entro il termine fissato dalla Commissione o entro un termine convenuto o qualora lo Stato membro fornisca informazioni incomplete, la Commissione invierà un sollecito stabilendo un nuovo termine per la presentazione delle informazioni. Se, nonostante il sollecito, lo Stato membro interessato non fornisce le informazioni richieste, la Commissione può, dopo avere permesso allo Stato membro di presentare le proprie osservazioni, adottare una decisione che stabilisce che le misure di aiuto future cui si applica il presente regolamento dovranno esserle notificate, integralmente o parzialmente, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3 del trattato.

**Aiuti in favore dei lavoratori svantaggiati e disabili****Articolo 40 - Aiuti per l'assunzione di lavoratori svantaggiati sotto forma di integrazioni salariali**

1. I regimi di aiuti per l'assunzione di lavoratori svantaggiati sotto forma di integrazioni salariali sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo.
2. L'intensità di aiuto non supera il 50 % dei costi ammissibili.
3. I costi ammissibili corrispondono ai costi salariali durante un periodo massimo di 12 mesi successivi all'assunzione.(...) \*
4. Nei casi in cui l'assunzione non rappresenti un aumento netto del numero di dipendenti dell'impresa interessata rispetto alla media dei dodici mesi precedenti, il posto o i posti occupati sono resi vacanti in seguito a dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d'età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa e non in seguito a licenziamenti per riduzione del personale.
5. Fatto salvo il caso di licenziamento per giusta causa, al lavoratore svantaggiato è garantita la continuità dell'impiego per un periodo minimo coerente con la legislazione nazionale o con contratti collettivi in materia di contratti di lavoro. Qualora il periodo d'occupazione sia più breve di 12 mesi, o se applicabile, di 24 mesi, l'aiuto sarà ridotto pro rata di conseguenza.

\* Si precisa che sarà applicata esclusivamente la parte del comma 3, art. 40 del Regolamento CE n. 800/2008 dedicata ai lavoratori "svantaggiati". Non saranno erogate ulteriori integrazioni salariali a favore dei soggetti "molto svantaggiati".

**Articolo 41 - Aiuti all'occupazione di lavoratori disabili sotto forma di integrazioni salariali**

1. Gli aiuti all'occupazione di lavoratori disabili concessi sotto forma di integrazioni salariali sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo.
2. L'intensità di aiuto non supera il 75 % dei costi ammissibili.
3. I costi ammissibili corrispondono ai costi salariali sostenuti nel periodo in cui il lavoratore disabile è stato assunto.
4. Nei casi in cui l'assunzione non rappresenti un aumento netto del numero di dipendenti dell'impresa interessata rispetto alla media dei dodici mesi precedenti, il posto o i posti occupati sono resi vacanti in seguito a dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d'età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa e non in seguito a licenziamenti per riduzione del personale.
5. Fatto salvo il caso di licenziamento per giusta causa, al lavoratore è garantita la continuità dell'impiego per un periodo minimo coerente con la legislazione nazionale o con contratti collettivi in materia di contratti di lavoro.

Qualora il periodo d'occupazione sia più breve di 12 mesi, l'aiuto sarà ridotto pro rata di conseguenza.

G.U. L. 17 del 21 gennaio 2000

17.3 Allegato C. Regolamento (CE) n. 1998/2006

**REGOLAMENTO (CE) N. 1998/2006 DELLA COMMISSIONE DEL 15 DICEMBRE 2006 RELATIVO ALL'APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 87 E 88 DEL TRATTATO AGLI AIUTI D'IMPORTANZA MINORE («de minimis»)**

**CAPO I****DISPOSIZIONI COMUNI****Articolo 1- Campo di applicazione**

1. Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, ad eccezione dei seguenti aiuti:
  - a) aiuti concessi a imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (1);

- b) aiuti concessi a imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato;
- c) aiuti concessi a imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli elencati nell'allegato I del trattato, nei casi seguenti: i) quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, ii) quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
- d) aiuti ad attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
- e) aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;
- f) aiuti ad imprese attive nel settore carboniero ai sensi del regolamento (CE) n. 1407/2002;
- g) aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi;
- h) aiuti concessi a imprese in difficoltà.

2. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- a) per «prodotti agricoli» si intendono i prodotti elencati nell'allegato I del trattato CE, esclusi i prodotti della pesca;
- b) per «trasformazione di un prodotto agricolo» si intende qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezione fatta per le attività agricole necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;
- c) per «commercializzazione di un prodotto agricolo» si intende la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a dei consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo.

## Articolo 2 - Aiuti d'importanza minore («de minimis»)

1. Gli aiuti che soddisfano le condizioni stabilite nei paragrafi da 2 a 5 del presente articolo devono considerarsi come aiuti che non corrispondono a tutti i criteri dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato e non sono pertanto soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3.

2. L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi ad una medesima impresa non deve superare i 200 000 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari. L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi ad un'impresa attiva nel settore del trasporto su strada non deve superare i 100 000 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari. Tali massimali si applicano a prescindere dalla forma dell'aiuto «de minimis» o dall'obiettivo perseguito ed a prescindere dal fatto che l'aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse di origine comunitaria. Il periodo viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall'impresa nello Stato membro interessato.

Qualora l'importo complessivo dell'aiuto concesso nel quadro di una misura d'aiuto superi il suddetto massimale, tale importo d'aiuto non può beneficiare dell'esenzione prevista dal presente regolamento, neppure per una parte che non superi detto massimale.

In tal caso, il beneficio del presente regolamento non può essere invocato per questa misura d'aiuto né al momento della concessione dell'aiuto né in un momento successivo.

3. I massimali stabiliti al paragrafo 2 sono espressi in termini di sovvenzione diretta in denaro. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. Quando un aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta in denaro, l'importo dell'aiuto è l'equivalente sovvenzione lordo.

Gli aiuti erogabili in più quote sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. Il tasso di interesse da utilizzare ai fini dell'attualizzazione e del calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo è costituito dal tasso di riferimento vigente al momento della concessione.

4. Il presente regolamento si applica solo agli aiuti riguardo ai quali è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo ex ante senza che sia necessario effettuare un'analisi del rischio («aiuti trasparenti»). In particolare:

- a) gli aiuti concessi sotto forma di prestiti sono trattati come aiuti «de minimis» trasparenti se l'equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato sulla base dei tassi di interesse praticati sul mercato al momento della concessione;
- b) gli aiuti concessi sotto forma di conferimenti di capitale non sono considerati come aiuti «de minimis» trasparenti, a meno che l'importo totale dell'apporto pubblico sia inferiore alla soglia «de minimis»;
- c) gli aiuti concessi sotto forma di misure a favore del capitale di rischio non sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti, a meno che il regime relativo al capitale di rischio interessato preveda apporti di capitali per un importo non superiore alla soglia «de minimis» per ogni impresa destinataria.

d) gli aiuti individuali nel quadro di un regime di garanzia a imprese che non sono imprese in difficoltà sono trattati come aiuti «de minimis» trasparenti se la parte garantita del prestito sotteso concesso nell'ambito di tale regime non supera 1 500 000 EUR per impresa. Gli aiuti individuali nel quadro di un regime di garanzia a imprese attive nel settore del trasporto su strada che non sono imprese in difficoltà sono trattati come aiuti «de minimis» trasparenti se la parte garantita del prestito sotteso concesso nell'ambito di tale regime non supera 750 000 EUR per impresa. Se la parte garantita del prestito sotteso rappresenta solo una data percentuale di questa soglia, si riterrà che l'equivalente sovvenzione lordo di tale garanzia corrisponda alla stessa proporzione della soglia applicabile stabilita all'articolo 2, paragrafo 2. La garanzia non deve superare l'80 % del prestito sotteso. I regimi di garanzia sono considerati trasparenti anche quando: i) prima dell'attuazione del regime, la metodologia per calcolare l'equivalente sovvenzione lordo delle garanzie è stata approvata dopo essere stata notificata alla Commissione ai sensi di un altro regolamento adottato dalla Commissione nel settore degli aiuti di Stato, e ii) la metodologia approvata si riferisce esplicitamente al tipo di garanzie e al tipo di operazioni sottese in questione nel contesto dell'applicazione del presente regolamento.

5. Gli aiuti «de minimis» non sono cumulabili con aiuti statali relativamente agli stessi costi ammissibili se un tale cumulo dà luogo

Serie Ordinaria n. 9 - Mercoledì 26 febbraio 2014

a un'intensità d'aiuto superiore a quella fissata, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione della Commissione.

### Articolo 3 - Controllo

1. Qualora intenda concedere un aiuto «de minimis» ad un'impresa, lo Stato membro informa detta impresa per iscritto circa l'importo potenziale dell'aiuto (espresso come equivalente sovvenzione lordo) e circa il suo carattere «de minimis», facendo esplicito riferimento al presente regolamento e citandone il titolo ed il riferimento di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Se l'aiuto «de minimis» è concesso a più imprese nell'ambito di un regime e importi diversi di aiuti individuali sono concessi a tali imprese nel quadro del regime, lo Stato membro interessato può scegliere di adempiere a quest'obbligo informando le imprese di una somma fissa che corrisponde all'importo massimo di aiuto che è possibile concedere

nel quadro del regime. In tal caso, la somma fissa è usata per determinare se è rispettata la soglia stabilita all'articolo 2, paragrafo 2. Prima di concedere l'aiuto, lo Stato membro richiede inoltre una dichiarazione all'impresa interessata, in forma scritta od elettronica, relativa a qualsiasi altro aiuto «de minimis» ricevuto durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso.

Lo Stato membro può erogare il nuovo aiuto «de minimis» soltanto dopo aver accertato che esso non faccia salire l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» ricevuti dall'impresa in tale Stato membro, durante il periodo che copre l'esercizio finanziario interessato e i due esercizi finanziari precedenti, ad un livello eccedente il massimale di cui all'articolo 2, paragrafo 2.

2. Se uno Stato membro ha istituito un registro centrale degli aiuti «de minimis», contenente informazioni complete su tutti gli aiuti «de minimis» rientranti nell'ambito d'applicazione del presente regolamento e concessi da qualsiasi autorità dello Stato membro stesso, le disposizioni di cui al paragrafo 1, primo comma, cessano di applicarsi dal momento in cui il registro copre un periodo di tre anni.

Qualora uno Stato membro conceda un aiuto sulla base di un regime di garanzia che fornisce una garanzia finanziata dal bilancio dell'UE con mandato dal Fondo europeo per gli investimenti, il paragrafo 1, primo comma del presente articolo può cessare di applicarsi. In tali casi si applica il seguente sistema di controllo:

a) il Fondo europeo per gli investimenti stabilisce annualmente, sulla base di informazioni ad esso fornite da intermediari finanziari, un elenco dei beneficiari degli aiuti con l'indicazione dell'equivalente sovvenzione lordo ricevuto da ognuno di essi. Il Fondo europeo per gli investimenti invia tali informazioni allo Stato membro interessato e alla Commissione; 28.12.2006 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 379/9;

b) lo Stato membro interessato comunica tali informazioni ai beneficiari finali entro 3 mesi dal ricevimento delle informazioni dal Fondo europeo per gli investimenti;

c) lo Stato membro interessato richiede a ciascun beneficiario una dichiarazione che attesti che gli aiuti «de minimis» complessivi ricevuti non eccedono la soglia stabilita all'articolo 2, paragrafo 2. Nel caso in cui la soglia sia oltrepassata relativamente a uno o più beneficiari, lo Stato membro interessato garantisce che la misura d'aiuto che dà luogo a tale superamento sia notificata alla Commissione oppure che l'aiuto sia recuperato dal beneficiario.

3. Gli Stati membri registrano e riuniscono tutte le informazioni riguardanti l'applicazione del presente regolamento: si tratta di tutte le informazioni necessarie ad accertare che le condizioni del presente regolamento siano state soddisfatte. I dati riguardanti gli aiuti «de minimis» individuali vengono conservati per dieci anni dalla data della concessione. I dati relativi a un regime di aiuti «de minimis» vengono conservati per dieci esercizi finanziari dalla data in cui è stato concesso l'ultimo aiuto a norma del regime di cui trattasi. Su richiesta scritta, lo Stato membro interessato trasmette alla Commissione, entro 20 giorni lavorativi ovvero entro un termine più lungo fissato nella richiesta, tutte le informazioni che la Commissione ritiene necessarie per accertare se siano state rispettate le condizioni del presente regolamento, con particolare riferimento all'importo complessivo degli aiuti «de minimis» ricevuti dalle singole imprese.

### Articolo 4 - Modifiche

L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1860/2004 è modificato come segue:

- a) al paragrafo 1, le parole «trasformazione e commercializzazione» sono cancellate;
- b) il paragrafo 3 è cancellato.

### Articolo 5 - Misure transitorie

1. Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi anteriormente alla sua entrata in vigore alle imprese attive nel settore dei trasporti e alle imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, se gli aiuti soddisfano tutte le condizioni di cui agli articoli 1 e 2. Gli aiuti che non soddisfano tali condizioni saranno esaminati dalla Commissione in base alle discipline, agli orientamenti, alle comunicazioni ed agli avvisi pertinenti.

2. Si ritiene che per gli aiuti «de minimis» individuali concessi tra il 2 febbraio 2001 ed il 30 giugno 2007, che soddisfino le condizioni del regolamento (CE) n. 69/2001, non ricorrano tutti i criteri dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato e che essi siano pertanto esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3 del trattato.

3. Alla fine del periodo di validità del presente regolamento, è possibile dare esecuzione per un ulteriore periodo di sei mesi a tutti gli aiuti «de minimis» che soddisfano le condizioni del regolamento stesso.

### Articolo 6 - Entrata in vigore e periodo di validità

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica dal 10 gennaio 2007 al 31 dicembre 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

L 379/8 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 28.12.2006 GU L 17 del 21.1.2000







Serie Ordinaria n. 9 - Mercoledì 26 febbraio 2014

ID	Operatore	1 - Bassa intensità di aiuto										2 - Media intensità di aiuto										3 - Alta intensità di aiuto										4 - Altro aiuto										Totale					Quota non utilizzata	(A) presi in carico F2 e F3	(B) rendicontati a risultato F1 F2 e F3	(B)/(A)*100 efficacia	Dati per attribuzione proporzionale in caso di ricollocazione superiore alla media	25% per operatore	40% volume liquidato (rendicontato)	28% proporzionale alla ricollocazione	7% per ricollocazione sopra la media	Totale	Soglia massima (premiabilità di assegnazione)					
		Assegnate		Rendicontate		Concluse con risultato		Concluse senza risultato		Rendicontate a risultato		Assegnate		Rendicontate		Concluse con risultato		Concluse senza risultato		Rendicontate a risultato		Assegnate		Rendicontate		Concluse con risultato		Concluse senza risultato		Rendicontate a risultato		Soglia massima		Assegnato	Avanzamento	Rendicontato	Risultato																									
ID	Operatore	F1 Assegnate N.	F1 Assegnate €	F1 Rendicontate N.	F1 Rendicontate €	F1 Concluse con risultato N	F1 Concluse con risultato €	F1 Concluse senza risultato N	F1 Concluse senza risultato €	F1 Rendicontate a risultato N.	F1 Rendicontate a risultato €	F2 Assegnate N.	F2 Assegnate €	F2 Rendicontate N.	F2 Rendicontate €	F2 Concluse con risultato N	F2 Concluse con risultato €	F2 Concluse senza risultato N	F2 Concluse senza risultato €	F2 Rendicontate a risultato N.	F2 Rendicontate a risultato €	F3 Assegnate N.	F3 Assegnate €	F3 Rendicontate N.	F3 Rendicontate €	F3 Concluse con risultato N	F3 Concluse con risultato €	F3 Concluse senza risultato N	F3 Concluse senza risultato €	F3 Rendicontate a risultato N.	F3 Rendicontate a risultato €	F4 Assegnate N.	F4 Assegnate €	F4 Rendicontate N.	F4 Rendicontate €	F4 Concluse con risultato N	F4 Concluse con risultato €	F4 Concluse senza risultato N	F4 Concluse senza risultato €	F4 Rendicontate a risultato N.	F4 Rendicontate a risultato €	Soglia massima €	Assegnato €	Avanzamento %	Rendicontato €	Risultato €	Quota non utilizzata €															
192303	MEDIADREAM S.R.L.	1	€ 2.717,00									4	€ 3.685,00	4	€ 1.687,00							22	€ 57.616,00	8	€ 2.516,00							1	€ 266,00	1	€ 266,00									€ 87.122,00	€ 64.284,00	73,79%	€ 4.469,00		€ 22.838,00		€ 27	0	0,00%	0	€ 7.022,47	€ 3.608,14	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.630,61	€ 12.756,74		
194768	GLOBAL FORM SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	1	€ 1.414,00	1	€ 0,00							4	€ 8.725,00	4	€ 441,00								7	€ 16.198,00	7	€ 926,00																		€ 74.743,00	€ 26.337,00	35,24%	€ 1.367,00		€ 48.406,00		€ 12	0	0,00%	0	€ 7.022,47	€ 1.103,68	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.126,15	€ 9.751,38		
195337	APOGEO - CONSORZIO PER LA COMUNICAZIONE	1	€ 2.822,00									2	€ 5.374,12										7	€ 19.142,00																				€ 77.322,00	€ 27.338,12	35,36%			€ 49.983,88		€ 10	0	0,00%	0	€ 7.022,47	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.022,47	€ 8.426,97		
195630	COMEIRO ASSOCIAZIONE NO PROFIT																						20	€ 74.728,80																				€ 74.743,00	€ 74.728,80	99,98%			€ 14,20		€ 20	0	0,00%	0	€ 7.022,47	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.022,47	€ 8.426,97		
196618	ETASS S.R.L.	4	€ 11.067,20									7	€ 25.146,40	1	€ 0,00								12	€ 33.913,20	5	€ 9.175,00	5	€ 9175			5	€ 9.175,00	48	€ 5.122,56	48	€ 0,00									€ 92.196,00	€ 75.249,36	81,62%	€ 9.175,00	€ 9.175,00	€ 16.946,64		€ 23	5	21,74%	5	€ 7.022,47	€ 7.407,63	€ 6.499,54	€ 2.263,91	€ 23.193,54	€ 27.832,25	
199965	SCUOLA D'ARTE APPLICATA ANDREA FANTONI																					1	€ 3.107,00																					€ 74.743,00	€ 3.107,00	4,16%			€ 71.636,00		€ 1	0	0,00%	0	€ 7.022,47	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.022,47	€ 8.426,97		
199994	ATENA S.P.A.	10	€ 11.932,80	5	€ 165,00							9	€ 13.360,08	2	€ 66,00								12	€ 27.474,68	7	€ 8.131,48				1	€ 1.835,00	19	€ 3.308,32	6	€ 1.680,84											€ 84.910,00	€ 56.075,88	66,04%	€ 10.043,32	€ 1.835,00	€ 28.834,12		€ 31	1	3,23%	0	€ 7.022,47	€ 8.108,69	€ 1.299,91	€ 0,00	€ 16.431,07	€ 19.717,28
201384	ENFAP CENTRO OPERATIVO DI COMO	2	€ 2.343,60									7	€ 12.055,88	4	€ 1.971,08							1	€ 1.300,00	38	€ 100.318,60	7	€ 946,00						40	€ 6.403,20	40	€ 6.096,38			21	€ 3.321,66					€ 211.336,00	€ 121.121,28	57,31%	€ 9.013,46	€ 1.300,00	€ 90.214,72		€ 47	1	2,13%	0	€ 7.022,47	€ 7.277,21	€ 1.299,91	€ 0,00	€ 15.599,59	€ 18.719,50	
203046	CENTRO DI FORMAZIONE SRL	3	€ 3.975,35	2	€ 396,00							10	€ 22.557,58	9	€ 2.028,00								16	€ 50.956,87	10	€ 2.300,16						23	€ 7.657,16	22	€ 6.216,44								€ 92.968,00	€ 85.146,96	91,59%	€ 10.940,60		€ 7.821,04		€ 29	0	0,00%	0	€ 7.022,47	€ 8.833,12	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.855,60	€ 19.026,71			
213042	CONSORZIO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE											4	€ 7.144,40										14	€ 40.800,60	2	€ 396,00							13	€ 3.868,60	2	€ 800,40								€ 78.490,00	€ 51.813,60	66,01%	€ 1.196,40		€ 26.676,40		€ 18	0	0,00%	0	€ 7.022,47	€ 965,94	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.988,41	€ 9.586,09		
221076	ASSOCIAZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE DEL PATRONATO SAN VINCENZO											2	€ 5.132,00	2	€ 305,00								28	€ 79.886,13	16	€ 2.386,20						3	€ 733,60	3	€ 413,47			1	€ 0,00					€ 85.769,00	€ 85.751,73	99,98%	€ 3.104,67		€ 17,27		€ 30	0	0,00%	0	€ 7.022,47	€ 2.506,62	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.529,09	€ 11.434,91		
221620	CENTRO DI FORMAZIONE E ISTRUZIONE PROFESSIONALE DEL PIAMBELLO																					18	€ 69.116,40																					€ 74.743,00	€ 69.116,40	92,47%			€ 5.626,60		€ 18	0	0,00%	0	€ 7.022,47	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.022,47	€ 8.426,97		
223592	STEP S.R.L.	2	€ 3.624,00	2	€ 3.624,00	2	€ 3250			2	€ 3.250,00	10	€ 20.692,00									17	€ 50.393,00	3	€ 10.185,00	3	€ 7530			3	€ 7.530,00													€ 74.743,00	€ 74.709,00	99,95%	€ 13.809,00	€ 10.780,00	€ 34,00		€ 29	5	17,24%	5	€ 7.022,47	€ 11.148,99	€ 6.499,54	€ 2.263,91	€ 26.934,90	€ 32.321,88		
226125	O.D.P.E. OPERA DIOCESANA PRESERVAZIONE DELLA FEDE											3	€ 6.222,00										2	€ 4.902,00									41	€ 5.899,46	41	€ 5.122,56			35	€ 4.962,48				€ 74.743,00	€ 16.713,46	22,36%	€ 5.122,56		€ 58.029,54		€ 5	0	0,00%	0	€ 7.022,47	€ 4.135,81	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.158,28	€ 13.389,93		
259239	CENTRO FORMAZIONE AIB	2	€ 2.335,00	2	€ 0,00							3	€ 6.914,08	3	€ 816,00								16	€ 44.327,72	16	€ 1.729,00																	€ 74.743,00	€ 53.576,80	71,68%	€ 2.545,00		€ 21.166,20		€ 21	0	0,00%	0	€ 7.022,47	€ 2.054,76	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.077,23	€ 10.892,68			
267000	SCUOLA BOTTEGA ARTIGIANI DI SAN POLO																					1	€ 3.107,00											6	€ 3.000,00								€ 74.743,00	€ 6.107,00	8,17%			€ 68.636,00		€ 1	0	0,00%	0	€ 7.022,47	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.022,47	€ 8.426,97			
269383	SOCIETA' UMANITARIA	1	€ 1.900,00									4	€ 11.160,00										18	€ 64.125,00																				€ 74.743,00	€ 77.185,00	103,27%			€ -2.442,00		€ 23	0	0,00%	0	€ 7.022,47	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.022,47	€ 8.426,97		
270357	ISTITUTO FORMAZIONE OPERATORI AZIENDALI (I.F.O.A.)	6	€ 6.899,75	6	€ 2.418,00	3	€ 2220			3	€ 2.220,00	25	€ 55.093,00	18	€ 4.890,00	3	€ 3900					3	€ 3.900,00	65	€ 163.821,96	50	€ 23.208,00	11	€ 20185			12	€ 22.020,00	1	€ 466,90	1	€ 466,90									€ 269.771,00	€ 226.281,61	83,88%	€ 30.982,90	€ 28.140,00	€ 43.489,39		€ 96	18	18,75%	18	€ 7.022,47	€ 25.014,70	€ 23.398,33	€ 8.150,06	€ 63.585,56	€ 76.302,67
271625	AZIENDA SPECIALE AGENZIA FORMATIVA DON ANGELO TEDOLDI	3	€ 5.157,00	3	€ 5.157,00					3	€ 2.220,00	4	€ 9.116,00	4	€ 6.516,00							2	€ 2.600,00	13	€ 36.582,00	13	€ 21.568,67			5	€ 9.175,00	21	€ 4.535,60	21	€ 4.482,24									€ 74.743,00	€ 55.390,60	74,11%	€ 37.723,91	€ 13.995,00	€ 19.352,40		€ 20	10	50,00%	10	€ 7.022,47	€ 30.457,19	€ 12.999,07	€ 4.527,81	€ 55.006,55	€ 66.007,86		
272122	CENTRO LAVORO OVEST MILANO - CLOM																					42	€ 116.602,32	36	€ 8.057,36																			€ 120.560,00	€ 116.602,32	96,72%	€ 8.057,36		€ 3.957,68		€ 42	0	0,00%	0	€ 7.022,47	€ 6.505,28	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.527,75	€ 16.233,30		
276302	GEMINAS S.R.L.	1	€ 1.418,00	1	€ 0,00							4	€ 8.260,00										22	€ 73.195,00	2	€ 0,00							9	€ 1.333,																												

ID	Operatore	1 - Bassa intensità di aiuto										2 - Media intensità di aiuto										3 - Alta intensità di aiuto										4 - Altro aiuto										Totale					(A) presi in carico F1 F2 e F3	(B) rendicontati a risultato F1 F2 e F3	(B)/(A)*100 efficacia	Dati per attribuzione proporzionale in caso di ricollocazione superiore alla media	25% per operatore	40% volume liquidato (rendicontato)	25% proporzionale alla ricollocazione	7% per ricollocazione sopra la media	Totale	Soglia massima (premiabilità di assegnazione)
		Assegnate	Rendicontate	Concluse con risultato	Concluse senza risultato	Rendicontate a risultato	Assegnate	Rendicontate	Concluse con risultato	Concluse senza risultato	Rendicontate a risultato	Assegnate	Rendicontate	Concluse con risultato	Concluse senza risultato	Rendicontate a risultato	Assegnate	Rendicontate	Concluse con risultato	Concluse senza risultato	Rendicontate a risultato	Assegnate	Rendicontate	Concluse con risultato	Concluse senza risultato	Rendicontate a risultato	Soglia massima	Assegnato	Avanzamento	Rendicontato	Risultato	Quota non utilizzata																								
337350	TENDA - SOLIDARITA' E COOPERAZIONE BRESCIA EST - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	4	€ 4.184,00	2	€ 99,00					6	€ 9.234,00	3	€ 105,00								16	€ 36.431,00	14	€ 2.503,00	1	1835					€ 76.118,00	€ 49.849,00	65,49%	€ 2.707,00	€ 1.835,00	€ 26.269,00	26	1	3,85%	0	€ 7.022,47	€ 2.185,55	€ 1.299,91	€ 0,00	€ 10.507,93	€ 12.609,52										
337677	INFOR GROUP S.P.A.	40	€ 30.500,00	40	€ 16.942,00	19	14060			5	€ 792,00	21	€ 15.540,00	26	€ 38.383,00	22	€ 5.938,00	3	3900			4	€ 5.200,00	18	€ 46.671,00	14	€ 1.125,00					€ 121.138,00	€ 115.554,00	95,39%	€ 24.005,00	€ 20.740,00	€ 5.584,00	84	25	29,76%	25	€ 7.022,47	€ 19.380,94	€ 32.497,68	€ 11.319,53	€ 70.220,63	€ 84.264,75									
362295	SINDO SYSTEM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.																					37	€ 103.836,80									€ 105.827,00	€ 103.836,80	98,12%		€ 1.990,20		37	0	0,00%	0	€ 7.022,47	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.022,47	€ 8.426,97									
365195	IMMAGINAZIONE E LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA	2	€ 3.585,75							2	€ 5.693,50											7	€ 28.253,00									€ 127.042,00	€ 37.532,25	29,54%		€ 89.509,75		11	0	0,00%	0	€ 7.022,47	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.022,47	€ 8.426,97									
465247	QUANTA AGENZIA PER IL LAVORO S.P.A.									1	€ 1.731,00																					€ 183.623,00	€ 1.731,00	0,94%		€ 181.892,00		1	0	0,00%	0	€ 7.022,47	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.022,47	€ 8.426,97									
503369	MAW MEN AT WORK S.P.A.	16	€ 12.341,00	16	€ 1.241,00				1	€ 740,00	31	€ 40.993,00	29	€ 20.257,00								14	€ 18.200,00	14	€ 25.921,00	12	€ 7.472,00				€ 78.601,00	€ 79.255,00	100,83%	€ 28.970,00	€ 26.280,00	-€ 654,00	61	19	31,15%	19	€ 7.022,47	€ 23.389,54	€ 24.698,24	€ 8.602,85	€ 63.713,09	€ 76.455,71										
538555	E-WORK S.P.A.	3	€ 2.956,00	2	€ 771,00	1	740			1	€ 740,00	8	€ 14.226,75	2	€ 1.300,00	1	1300					1	€ 1.300,00	21	€ 69.793,25	2	€ 3.734,00	1	1835			€ 87.053,00	€ 86.976,00	99,91%	€ 5.805,00	€ 5.710,00	€ 77,00	32	4	12,50%	4	€ 7.022,47	€ 4.686,79	€ 5.199,63	€ 1.811,13	€ 18.720,00	€ 22.464,02									
544138	ASSIST S.R.L.	1	€ 944,00																			6	€ 10.248,00								€ 82.360,00	€ 51.420,08	62,43%		€ 30.939,92		19	0	0,00%	0	€ 7.022,47	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.022,47	€ 8.426,97										
553647	SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO - S.P.A.	36	€ 37.213,72	15	€ 8.149,44	8	5920		4	€ 567,00	8	€ 5.920,00	105	€ 180.295,84	48	€ 21.368,48	11	14300				12	€ 15.600,00	261	€ 637.565,28	133	€ 72.647,10	16	29360	1	€ 62,00	€ 883.828,00	€ 855.928,60	96,84%	€ 102.591,90	€ 61.890,00	€ 27.899,40	402	42	10,45%	42	€ 7.022,47	€ 82.829,73	€ 54.596,10	€ 19.016,82	€ 163.465,12	€ 196.158,15									
557356	RANDSTAD ITALIA S.P.A.	76	€ 64.414,00	74	€ 5.285,00					7	€ 5.180,00	138	€ 214.909,00	125	€ 2.969,00							2	€ 2.600,00	171	€ 393.391,00	157	€ 8.553,00				€ 672.340,00	€ 672.714,00	100,06%	€ 16.807,00	€ 15.120,00	-€ 374,00	385	13	3,38%	0	€ 7.022,47	€ 13.569,49	€ 16.898,79	€ 0,00	€ 37.490,75	€ 44.988,90										
561983	ENERGHEIA IMPRESA SOCIALE S.R.L.	15	€ 14.607,00	14	€ 13.216,00	14	10360			14	€ 10.360,00	25	€ 41.074,20	14	€ 22.274,00	14	18200					14	€ 18.200,00	65	€ 160.282,40	42	€ 90.631,20	40	73400			€ 295.997,00	€ 288.133,00	97,34%	€ 192.100,84	€ 101.960,00	€ 7.864,00	105	68	64,76%	68	€ 7.022,47	€ 155.096,66	€ 88.393,69	€ 30.789,13	€ 281.301,95	€ 337.562,34									
565418	EUROINTERIM S.P.A.	4	€ 3.538,00	2	€ 938,00					1	€ 740,00	14	€ 20.747,00	1	€ 198,00								26	€ 54.048,00	5	€ 2.589,00					€ 87.104,00	€ 78.333,00	89,93%	€ 3.725,00	€ 2.575,00	€ 8.771,00	44	2	4,55%	0	€ 7.022,47	€ 3.007,46	€ 2.599,81	€ 0,00	€ 12.629,74	€ 15.155,69										
567679	COOPERATIVA SOCIALE IL SEME	4	€ 8.029,48	2	€ 911,00	1	740			1	€ 740,00	8	€ 21.004,92	2	€ 3.447,00	2	2600					2	€ 2.600,00	16	€ 50.009,75	8	€ 15.718,00	7	12845			€ 80.381,00	€ 79.044,15	98,34%	€ 20.076,00	€ 18.020,00	€ 1.136,85	28	11	39,29%	11	€ 7.022,47	€ 16.208,78	€ 14.298,98	€ 4.980,60	€ 42.510,83	€ 51.012,99									
621303	CONSORZIO SOCIALE AZIENDA PER I SERVIZI ALLA PERSONA GIAN LUIGI PANZERI - S.R.L.																					2	€ 3.454,00	1	€ 427,00						€ 74.743,00	€ 13.481,00	18,04%	€ 427,00	€ 0,00	€ 61.262,00	5	0	0,00%	0	€ 7.022,47	€ 344,75	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.022,47	€ 8.426,97										
636128	AXL SPA - AGENZIA PER IL LAVORO																					2	€ 3.487,00								€ 81.312,00	€ 69.096,60	84,98%	€ 0,00	€ 12.215,40		25	0	0,00%	0	€ 7.022,47	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.022,47	€ 8.426,97										
658326	MANPOWER S.R.L.	77	€ 64.931,00	65	€ 15.659,00	3	2220			18	€ 13.320,00	165	€ 248.407,00	128	€ 27.473,00	3	3900						18	€ 23.400,00	260	€ 535.149,00	206	€ 65.336,00	1	1835			€ 863.566,00	€ 848.487,00	98,25%	€ 108.468,00	€ 93.070,00	€ 15.079,00	502	67	13,35%	67	€ 7.022,47	€ 87.573,92	€ 87.093,78	€ 30.336,35	€ 212.026,53	€ 254.431,83								
677308	TARGET SERVICES SOLUTIONS SRL	7	€ 17.296,16	5	€ 5.825,00					2	€ 5.020,00	7	€ 18.182,52	5	€ 6.280,52							2	€ 2.600,00	16	€ 52.152,00	2	€ 4.592,00				€ 98.126,00	€ 87.630,68	89,30%	€ 16.697,52	€ 11.290,00	€ 10.495,32	30	6	20,00%	6	€ 7.022,47	€ 13.481,09	€ 7.799,44	€ 2.716,69	€ 31.019,70	€ 37.223,64										
703117	ECOLE - ENTI CONFINDUSTRIALI LOMBARDI PER L'EDUCATION - SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	1	€ 869,00																			1	€ 1.366,00	1	€ 1.366,00						€ 74.743,00	€ 13.509,00	18,07%	€ 5.102,00	€ 4.970,00	€ 61.234,00	8	3	37,50%	3	€ 7.022,47	€ 4.119,21	€ 3.899,72	€ 1.358,34	€ 16.399,74	€ 19.679,69										
712426	CONSORZIO IDEA AGENZIA PER IL LAVORO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SIGLABILE IDEA AGENZIA PER IL LAVORO S.C.S. OVVERO ANCHE																															€ 74.743,00	€ 52.094,00	69,70%		€ 22.649,00		15	0	0,00%	0	€ 7.022,47	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.022,47	€ 8.426,97									
715820	ATEMPO S.P.A.	1	€ 878,00	1	€ 138,00																										€ 74.743,00	€ 11.341,28	15,17%	€ 1.682,16	€ 63.401,72		5	0	0,00%	0	€ 7.022,47	€ 1.358,13	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.380,60	€ 10.056,72										
811044	S.A. STUDIO SANTA-GOSTINO S.R.L.																														€ 102.380,00	€ 99.756,65	97,44%	€ 14.818,00	€ 11.775,00	€ 2.623,35	46	7	15,22%	7	€ 7.022,47	€ 11.963,62	€ 9.099,35	€ 3.169,47	€ 31.254,92	€ 37.505,90										
853349	ORIENTA S.P.A.	1	€ 944,00	1	€ 0,00																										€ 74.743,00	€ 76.319,44	102,11%	€ 1.835,00	€ 1.835,00	-€ 1.576,44	35	1	2,86%	0	€ 7.022,47	€ 1.481,53	€ 1.299,91	€ 0,00	€ 9.803,90	€ 11.764,69										
891219	OFFERTASOCIALE ASC ANMIL - ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO																															€ 77.494,00	€ 2.215,00	2,86%		€ 75.279,00		1	0	0,00%	0	€ 7.022,47	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.022,47	€ 8.426,97									
892186	AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA																															€ 74.743,00	€ 20.792,00	27,82%	€ 1.041,00	€ 53.951,00		8	0	0,00%	0	€ 7.022,47	€ 840,47	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.862,95	€ 9.435,53									
892239	AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA																															€ 74.743,00	€ 73.809,50	98,75%		€ 933,50		20	0	0,00%	0	€ 7.022,47	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.022,47	€ 8.426,97									
895012	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE IN BREVE RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA																															€ 77.494,00	€ 4.207,00	5,43%	€ 62,00	€ 73.287,00		2	0	0,00%	0	€ 7.022,47	€ 50,06	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.022,47	€ 8.487,03									
942382	EVOLUTION S.R.L.	7	€ 5.238,75	2	€ 2.266,75					2	€ 1.480,00	11	€ 18.855,10									27	€ 67.478,56	13	€ 7.232,48						€ 98.126,00	€ 91.572,41	93,32%	€ 9.499,23	€ 1.480,00	€ 6.553,59	45	2	4,44%	0	€ 7.022,47	€ 7.669,40	€ 2.599,81	€ 0,00	€ 17.291,69	€ 20.750,03										
959627	ETJCA S.P.A.	12	€ 10.070,00	1	€ 0,00																										€ 74.743,00	€ 74.735,00	99,99%	€ 210,00	€ 8,00		49	0	0,00%	0	€ 7.022,47	€ 169,55	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.1											





Serie Ordinaria n. 9 - Mercoledì 26 febbraio 2014

**D.d.s. 18 febbraio 2014 - n. 1256**  
**Regolamentazione dei percorsi abilitanti all'esercizio dell'attività di responsabile tecnico di tintolavanderia ai sensi della legge 84/2006**

IL DIRIGENTE DI STRUTTURA ACCREDITAMENTO, CONTROLLI E COMUNICAZIONE

Richiamata la legge regionale n. 19 del 6 agosto 2007 recante «Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia» ed in particolare l'art. 10 «Sistema di certificazione» e l'art. 18 «Formazione abilitante»

Visti

- la legge 22 febbraio 2006 n. 84 «Disciplina dell'attività professionale di tintolavanderia»;
- l'art. 79 del Decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59 (cd. *Direttiva Servizi*) che ha modificato la richiamata legge 84/2006;

Atteso che la L.84/2006,

- all'art.2, comma 2, lettera a), disciplina l'organizzazione dei corsi di qualificazione tecnico-professionale finalizzati al conseguimento dell'idoneità professionale del responsabile tecnico di tintolavanderia, sulla base di elementi minimi comuni individuati dalle Regioni;
- all'art 2, comma 4, prevede che i contenuti tecnico-culturali dei programmi e dei corsi, nonché l'identificazione dei diplomi inerenti l'attività, di cui al comma 2, sono stabiliti dalle regioni, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale;

Considerato che le Regioni e le Province Autonome, nell'ambito del Gruppo Professioni della IX Commissione Istruzione Lavoro Innovazione e Ricerca della Conferenza delle Regioni, hanno redatto un documento contenente gli elementi minimi comuni per l'organizzazione dei percorsi abilitanti all'esercizio dell'attività di responsabile tecnico di tintolavanderia ai sensi della legge 84/2006;

Considerato altresì che il Documento tecnico del Gruppo Professioni della IX Commissione della Conferenza delle Regioni è stato trasmesso al Coordinamento tecnico «Attività produttive»;

Evidenziato che la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome ha approvato i seguenti documenti:

- «Linee Guida delle Regioni per i percorsi abilitanti all'esercizio dell'attività di responsabile tecnico di tintolavanderie (Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome)» nella seduta del 25 maggio 2011;
- «titoli di studio abilitanti per responsabile tecnico di tintolavanderia» nella seduta del 20 dicembre 2012;

Considerato che l'Accordo del 25 maggio 2011 approvato dalla Conferenza dei Presidenti contiene gli elementi minimi comuni per l'organizzazione dei corsi di formazione;

Atteso che la formazione del responsabile tecnico di tintolavanderia è di competenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alla definizione degli standard dei percorsi formativi, nonché alla programmazione e organizzazione dei corsi sulla base dei fabbisogni localmente rilevati e nel rispetto degli *elementi minimi comuni* definiti dalle Linee Guida approvate il 25 maggio 2011;

Valutata conseguentemente la necessità di rispondere alla domanda del territorio lombardo e di procedere alla regolamentazione dei percorsi formativi abilitanti di responsabile tecnico di tintolavanderia, finalizzato all'avvio delle attività formative;

Precisato che tali percorsi formativi possono essere attivati esclusivamente dagli enti accreditati all'Albo regionale dei servizi di Istruzione e Formazione Professionale,

Evidenziato che sono stati definiti i contenuti dei seguenti Allegati, allegato A «Standard formativo e standard professionale del responsabile tecnico di tintolavanderia» nonché allegato B «titoli di studio abilitanti per responsabile tecnico di tintolavanderia», parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

Atteso che in data 16 settembre 2013 l'allegato A è stato presentato alle organizzazioni di categoria, come previsto dall'art 2, comma 4, della legge n. 84/2006, nell'ambito dei lavori della Consulta Tecnica dell'Artigianato, istituita con Decreto n. 4211 del 21 maggio 2013;

Dato atto che al documento presentato non sono pervenute integrazioni/osservazioni come da verbale del 7 ottobre 2013 agli atti della U.O. Competitività, Imprenditorialità e Accesso al Credito della DG Attività Produttive, Ricerca ed Innovazione;

Preso atto, quindi, del completamento della procedura ai sensi di legge;

Vista la legge regionale n. 20/08 ed i provvedimenti organizzativi della X legislatura;

DECRETA

1. di approvare l'allegato A), «Standard formativo e standard professionale del responsabile tecnico di tintolavanderia», e l'allegato B), «titoli di studio abilitanti per responsabile tecnico di tintolavanderia», parti integranti e sostanziali del presente atto,

2. di stabilire che tali percorsi possono essere attivati esclusivamente da enti accreditati all'Albo regionale dei servizi di Istruzione e Formazione Professionale, ai sensi degli artt. 25 e 26 della l.r. 19/2007 e relativi atti attuativi;

3. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito della Direzione Istruzione Formazione e Lavoro.

Il dirigente  
Ada Fiore

ALLEGATO A

**STANDARD FORMATIVO E STANDARD PROFESSIONALE  
DEL RESPONSABILE TECNICO DI TINTOLAVANDERIA**

**DESCRIZIONE DELLA FIGURA**

Il presente documento dà seguito a quanto previsto dalla Legge 84/2006 "Disciplina dell'attività professionale di Tintolavanderia", come modificata dal D.lgs. 26 marzo 2010, n. 59 - art. 79, comma 2 e dalle "Linee guida delle Regioni per la qualificazione professionale del responsabile tecnico di Tintolavanderia" del 25 maggio 2011 e disciplina la modalità di erogazione dei percorsi formativi finalizzati al conseguimento dell'idoneità professionale del Responsabile tecnico di Tintolavanderia.

Il responsabile tecnico di tintolavanderia sovrintende l'attività professionale di tintolavanderia, intesa come l'attività dell'impresa che esegue i trattamenti di lavanderia, di pulitura chimica a secco e ad umido, di tintoria, di smacchiatura, di stieria, di follatura e affini, di indumenti, capi e accessori per l'abbigliamento, di capi in pelle e pelliccia, naturale e sintetica, di biancheria e tessuti per la casa, ad uso industriale e commerciale, nonché ad uso sanitario, di tappeti, tappezzeria e rivestimenti per arredamento, nonché di oggetti d'uso, articoli e prodotti tessili di ogni tipo di fibra.

**REFERENZIAZIONI**

**ISTAT CP 2011**

2.5.5.1.3 Restauratori di opere d'arte

**Attività economiche ATECO 2008**

6.5.3.7 - Artigiani ed addetti alle Tintolavanderie

**Classificazione Internazionale delle Professioni ISCO-2008**

8157 Addetti ai macchinari per il trattamento di pulitura a secco, candeggio e tintura di filati e tessuti

**STANDARD PROFESSIONALE****COMPETENZE**

Il responsabile tecnico di tintolavanderia esercita, trasversalmente alle diverse specializzazioni, le seguenti competenze:

**Organizzare le attività aziendali e gestire l'impresa**

Conoscenze	Abilità
Tecniche di comunicazione e vendita Marketing Tecniche di accoglienza/fidelizzazione del cliente Elementi di diritto commerciale Normativa di settore Elementi di gestione aziendale Elementi di contrattualistica Lingua straniera	Utilizzare tecniche e strumenti di marketing Utilizzare tecniche di accoglienza/fidelizzazione del cliente Utilizzare la normativa di settore e di gestione aziendale Applicare le principali terminologie di settore in lingua straniera Applicare tecniche di comunicazione interpersonale Applicare tecniche di interazione con il Cliente

**Eseguire processi di lavaggio e smacchiatura**

Conoscenze	Abilità
Fibre e loro caratteristiche (animali, vegetali, sintetiche ecc) Chimica dei detersivi Elementi di chimica organica e inorganica Norme in materia di etichettatura dei prodotti tessili Principi di scioglimento chimico fisico e biologico Tecniche di lavorazione delle fibre	Applicare tecniche di riconoscimento delle fibre Utilizzare tecniche per l'utilizzo dei detersivi Applicare tecniche per il riconoscimento degli elementi di chimica organica ed inorganica Applicare tecniche di etichettatura dei prodotti tessili Applicare tecniche di scioglimento chimico fisico e biologico Utilizzare le tecniche di lavorazione delle fibre Utilizzare tecniche per trattare le macchie e lo sporco Utilizzare tecniche per smistare e classificare i capi con logiche di selezione Applicare tecniche per conoscere l'usura dei capi

**Utilizzare le macchine ed i programmi di gestione**

Conoscenze	Abilità
Elementi di meccanica elettricità e termodinamica Legislazione in materia di tutela dell'ambiente Sicurezza del lavoro Elementi di Informatica Programmi di lavaggio Normativa igienico-sanitaria	Applicare tecniche di meccanica elettricità e termodinamica Utilizzare i dispositivi di protezione individuale e collettivi Individuare le situazioni di rischio relative al proprio lavoro e le possibili ricadute su altre persone Utilizzare ed applicare i principali strumenti e software informatici Utilizzare i programmi di lavaggio Applicare normative igienico-sanitarie Adottare comportamenti lavorativi coerenti con le norme di igiene e sicurezza sul lavoro e con la salvaguardia/sostenibilità ambientale Applicare tecniche di lavaggio idonee per le diverse tipologie di manufatti

**STANDARD FORMATIVO DEL RESPONSABILE TECNICO DI TINTOLAVANDERIA****SOGGETTI ATTUATORI DELLE INIZIATIVE DI FORMAZIONE**

Sono soggetti attuatori delle iniziative di formazione di cui al presente decreto i soggetti accreditati per l'erogazione dei servizi di Istruzione e Formazione Professionale, iscritti all'Albo della Regione Lombardia, ai sensi degli artt. 25 e 26 della l.r. 19/2007 e relativi atti attuativi.

Le procedure di avvio e di svolgimento delle attività formative avvengono secondo quanto disposto con d.d.u.o n. 12453 del 20 dicembre 2012 "Approvazione delle indicazioni regionali per l'offerta formativa relativa a percorsi professionalizzanti di formazione

Serie Ordinaria n. 9 - Mercoledì 26 febbraio 2014

*continua, permanente, di specializzazione, abilitante e regolamentata*, ed in particolare le parti terze "standard minimi dell'offerta regolamentata e abilitante" e quarta "procedure e adempimenti relativi alle attività formative".

## REQUISITI DI AMMISSIONE AL PERCORSO

Al fine dell'ammissione al corso di formazione sono necessari i seguenti requisiti:

- età non inferiore ai 18 anni,
- Diploma di scuola secondaria di Primo Grado.

L'accesso al percorso formativo può essere preceduto da un'attività di orientamento finalizzata ad una proficua partecipazione alla formazione e all'esercizio della professione.

Per quanto riguarda coloro che hanno conseguito un titolo di studio all'estero occorre presentare una dichiarazione di valore che attesti il livello di scolarizzazione.

Per coloro i quali hanno conseguito titoli di studio negli Stati membri della Unione Europea, dello Spazio economico europeo, e nella Confederazione svizzera, al fine di semplificare il loro accesso alla formazione professionale all'interno della Comunità Europea agevolando la libera circolazione delle persone, può essere richiesta solo la traduzione asseverata, qualora l'Ente accreditato sia in grado di esprimere un giudizio sul livello del titolo di studio.

Per gli stranieri è inoltre indispensabile una buona conoscenza della lingua italiana orale e scritta, che consenta di partecipare attivamente al percorso formativo. Tale conoscenza deve essere verificata attraverso un test di ingresso da conservare agli atti dell'ente accreditato.

**Tutti i requisiti devono essere presentati e verificati dall'ente di formazione prima dell'inizio della frequenza del percorso formativo. In nessun caso sono ammesse deroghe.**

## DURATA E ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO DI FORMAZIONE

Il corso di formazione ha una durata complessiva minima di 450 ore, di cui 100 di tirocinio. Sarà cura dell'ente di formazione accreditato definire i contenuti del Piano Formativo e l'articolazione delle ore. Non è ammessa la modalità FAD o e-learning. E' consentito un massimo di assenze pari al 20% del monte ore complessivo.

L'ente accreditato può procedere al riconoscimento di crediti formativi con conseguente riduzione delle ore del percorso standard sulla base della disciplina regionale vigente in materia di riconoscimento di crediti formativi. La documentazione comprovante il processo di riconoscimento del credito deve essere tenuta agli atti.

E' possibile utilizzare i crediti riconosciuti ai fini della riduzione delle ore di formazione fino ad un massimo del 50% delle ore totali del percorso. Possiedono valore di credito formativo esclusivamente le certificazioni rilasciate dal sistema di Istruzione, dal sistema leFP e dai soggetti accreditati per i Servizi per il lavoro.

*In deroga alla norma generale*, esclusivamente per chi ha conseguito il diploma professionale di tecnico a seguito della frequenza del percorso di quarto anno di istruzione e formazione professionale, in area professionale coerente, è possibile procedere al riconoscimento di crediti formativi fino a un massimo di 350 ore. La definizione del percorso personalizzato è in capo all'ente accreditato.

## ESAME FINALE E CERTIFICAZIONE

Al termine del corso sono ammessi alla prova di verifica coloro che hanno frequentato almeno l'80% delle ore di formazione complessive previste.

La commissione d'esame è così composta:

- Presidente in possesso di diploma di laurea nominato dalla Regione Lombardia
- Responsabile della certificazione delle competenze
- Direttore dell'ente accreditato o Coordinatore del corso.

La commissione è regolarmente costituita con la presenza di tutti e tre i componenti.

La prova d'esame è finalizzata a verificare l'apprendimento delle conoscenze e l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali previste nello standard professionale e sviluppate nel percorso formativo.

Il mancato superamento della prova di verifica finale non consente il rilascio dell'attestato.

**La certificazione rilasciata al termine del percorso consiste in un attestato di competenze di Responsabile Tecnico di Tintolavanderia, abilitante ai sensi della Legge 22 febbraio 2006 n. 84. Tale attestazione è valida su tutto il territorio nazionale.**

**"TITOLI DI STUDIO ABILITANTI PER RESPONSABILE****TECNICO DI TINTOLAVANDERIA"****DIPLOMI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II° GRADO**

- a) diplomi degli Istituti Professionali di Stato, settore Industria e Artigianato secondo il nuovo ordinamento ad indirizzo Manutenzione ed Assistenza tecnica e Produzioni INDUSTRIALI E ARTIGIANALI
- b) diplomi degli Istituti Tecnici, settore Tecnologico, secondo il nuovo ordinamento ad indirizzo MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA, ELETTRONICA ED Elettrotecnica, CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE, SISTEMA MODA
- c) diplomi di Licei secondo il nuovo ordinamento ad indirizzo Scientifico o opzione Scienze Applicate

**LAUREE (desunte ex D.M. 4 ottobre 2000)****Area 01 - Scienze matematiche e informatiche**

MAT/07 FISICA MATEMATICA  
MAT/09 RICERCA OPERATIVA

**Area 03 - Scienze chimiche**

CHIM/01 CHIMICA ANALITICA  
CHIM/02 CHIMICA FISICA  
CHIM/03 CHIMICA GENERALE E INORGANICA  
CHIM/04 CHIMICA INDUSTRIALE  
CHIM/05 SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI POLIMERICI  
CHIM/06 CHIMICA ORGANICA  
CHIM/07 FONDAMENTI CHIMICI DELLE TECNOLOGIE

**Area 09 - Ingegneria industriale e dell'informazione**

ING-IND/12 MISURE MECCANICHE E TERMICHE  
ING-IND/13 MECCANICA APPLICATA ALLE MACCHINE  
ING-IND/14 PROGETTAZIONE MECCANICA E COSTRUZIONE DI MACCHINE  
ING-IND/15 DISEGNO E METODI DELL'INGEGNERIA INDUSTRIALE  
ING-IND/16 TECNOLOGIE E SISTEMI DI LAVORAZIONE  
ING-IND/17 IMPIANTI INDUSTRIALI MECCANICI  
ING-IND/22 SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI  
ING-IND/26 TEORIA DELLO SVILUPPO DEI PROCESSI CHIMICI  
ING-IND/27 CHIMICA INDUSTRIALE E TECNOLOGICA  
ING-IND/31 Elettrotecnica  
ING-IND/32 CONVERTITORI, MACCHINE E AZIONAMENTI ELETTRICI  
ING-IND/33 SISTEMI ELETTRICI PER L'ENERGIA  
ING-INF/01 ELETTRONICA  
ING-INF/04 AUTOMATICA

Serie Ordinaria n. 9 - Mercoledì 26 febbraio 2014

## D.G. Famiglia, solidarietà sociale e volontariato

**D.d.g. 3 febbraio 2014 - n. 649****Modifica dell'accredimento della seguente unità di offerta socio sanitaria: assistenza domiciliare integrata (A.D.I.) con cure palliative, denominata «Servire Adi» gestita dall'ente «Servire cooperativa sociale a.r.l. Onlus», C.F.: 00839900164, con sede legale e sede operativa in treviolo (BG), via A. Dolci n. 12/14, a seguito del trasferimento in una nuova sede**IL DIRETTORE GENERALE DELLA DIREZIONE GENERALE  
FAMIGLIA, SOLIDARIETÀ SOCIALE E VOLONTARIATO

Visti:

- il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni;
- il d.p.r. 14 gennaio 1997 «Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private»;
- i dd.p.c.m. 14 febbraio 2001 «Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio sanitarie» e 29 novembre 2001 «Definizione dei livelli essenziali di assistenza»;
- la l.r. 2 aprile 2007, n. 8 «Disposizioni in materia di attività sanitarie e socio-sanitarie. Collegato» e successive modifiche;
- la l.r. 12 marzo 2008, n. 3 «Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario»;
- la l.r. 30 dicembre 2009, n. 33: «Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità»;
- la d.c.r. 17 novembre 2010, n. 88 di approvazione del «Piano Socio Sanitario Regionale 2010 - 2014»;

Richiamate le dd.g.r.:

- 30 maggio 2012 n. 3540 «Determinazioni in materia di esercizio e accreditamento delle unità di offerta socio-sanitarie e razionalizzazione del relativo sistema di vigilanza e controllo»;
- la d.g.r. 30 maggio 2012, n. 3541, rettificata dalla d.g.r. 6 giugno 2012 n. 3584 «Definizione dei requisiti specifici per l'esercizio e l'accredimento dell'Assistenza Domiciliare Integrata»;
- la d.g.r. 25 luglio 2012, n. 3851 «Determinazioni in ordine alle tariffe sperimentali dei nuovi profili dell'Assistenza Domiciliare Integrata»;
- 20 dicembre 2013 n. 1185 «Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario regionale per l'esercizio 2014»;

Richiamato il d.d.g. della Direzione Generale Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale del 3 agosto 2012, n. 7089 ad oggetto: «Determinazioni in ordine all'Assistenza Domiciliare Integrata»;

Visto il d.d.g. della Direzione Generale Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale del 27 settembre 2012 n. 8394, con il quale è stato riconosciuto, tra l'altro, l'accredimento dell'unità di offerta socio sanitaria di Assistenza Domiciliare Integrata (A.D.I.) denominata «Servire ADI» per l'erogazione di prestazioni di A.D.I. con Cure Palliative, gestita dall'ente denominato «Servire Cooperativa Sociale a.r.l. Onlus», CF 00839900164 con sede legale e sede operativa in Treviolo (BG), via A. Dolci n. 12/14;

Rilevato che l'ente gestore sopra citato ha presentato S.C.I.A. con contestuale richiesta di accreditamento, pervenuta in data 25 ottobre 2013 prot. n. G1.2012.14647, per il trasferimento della sede all'interno dello stesso stabile;

Dato atto che la S.C.I.A. sopra indicata è stata positivamente verificata dalla competente commissione di vigilanza della ASL di Bergamo, con sopralluogo del 3 dicembre 2013, di cui al verbale della verifica allegato al provvedimento sotto indicato;

Visto il provvedimento del 17 gennaio 2014 n. 40, adottato dalla ASL di Bergamo e pervenuto in data 22 gennaio 2014, prot. n. G1.2014.836, di attestazione del possesso dei requisiti di accreditamento per l'erogazione di prestazioni di A.D.I. con Cure Palliative;

Ritenuto di accogliere la richiesta di accreditamento in oggetto, sussistendo tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Stabilito che la ASL territorialmente competente deve provvedere, entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto, all'effettuazione di una visita di vigilanza, al fine della verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento;

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla d.g.r. 3540/2012, coincidente con la data del 21 febbraio 2014;

Viste la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 e la d.g.r. n. 3 del 20 marzo 2013 «Costituzione delle Direzioni Centrali e Generali, incarichi e altre disposizioni organizzative - I provvedimento organizzativo - X legislatura», con la quale è stato affidato l'incarico di Direttore Generale della Direzione Famiglia, Solidarietà sociale e Volontariato a Giovanni Daverio;

Ravvisata la necessità di disporre per la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e per la relativa comunicazione all'ente gestore interessato e alla ASL territorialmente competente;

DECRETA

1. di modificare l'accredimento, con decorrenza dalla data di approvazione del presente atto, della seguente unità di offerta socio sanitaria: Assistenza Domiciliare Integrata (A.D.I.) con Cure Palliative, denominata «Servire ADI» gestita dall'ente «Servire Cooperativa Sociale a.r.l. Onlus», CF 00839900164, con sede legale e sede operativa in Treviolo (BG), via A. Dolci n. 12/14, a seguito del trasferimento, all'interno dello stesso stabile, sulla base della verifica del possesso dei requisiti di accreditamento condotta dalla ASL di Bergamo ed attestata con il provvedimento n. 40 del 17 gennaio 2014;

2. di stabilire che la ASL territorialmente competente deve provvedere, entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto, all'effettuazione di una visita di vigilanza, al fine della verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento;

3. di disporre per la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e per la relativa comunicazione all'ente gestore interessato e alla ASL territorialmente competente.

Il direttore generale  
Giovanni Daverio

**D.d.g. 7 febbraio 2014 - n. 856****Decadenza dell'accreditamento di unità di offerta socio sanitarie: Centri diurni per persone con disabilità (C.D.D.) aventi sede nella ASL di Milano 1 e cancellazione dall'apposito registro regionale**

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE GENERALE  
FAMIGLIA, SOLIDARIETÀ SOCIALE E VOLONTARIATO

Visti:

- il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni;
- il d.p.r. 14 gennaio 1997 «Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private»;
- i dd.p.c.m. 14 febbraio 2001 «Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio sanitarie» e 29 novembre 2001 «Definizione dei livelli essenziali di assistenza»;
- la l.r. 2 aprile 2007, n. 8 «Disposizioni in materia di attività sanitarie e socio-sanitarie. Collegato» e successive modifiche;
- la l.r. 12 marzo 2008, n. 3 «Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario»;
- la l.r. 30 dicembre 2009, n. 33: «Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità»;
- la d.c.r. 17 novembre 2010, n. 88 di approvazione del «Piano Socio Sanitario Regionale 2010 - 2014»;

Richiamate le dd.g.r.:

- 23 luglio 2004, n. 18334 «Definizione della nuova unità d'offerta Centro Diurno per persone con Disabilità (C.D.D.): requisiti per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento»;
- 1 dicembre 2010 n. 937 «Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario regionale per l'esercizio 2011»;
- 6 dicembre 2011 n. 2633 «Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario regionale per l'esercizio 2012»;
- 30 maggio 2012 n. 3540 «Determinazioni in materia di esercizio e accreditamento delle unità di offerta socio sanitarie e razionalizzazione del relativo sistema di vigilanza e controllo»;
- 20 dicembre 2013 n. 1185 «Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l'esercizio 2014»;

Rilevato che gli enti gestori indicati nell'Allegato A), che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, sono accreditati per i C.D.D. elencati nell'allegato stesso;

Dato atto che l'ASL di Milano 1, a seguito della cessata attività dei C.D.D. citati, effettuate le opportune verifiche e attestato il processo di riordino e riqualificazione in corso afferente le strutture, nonché la salvaguardia degli ospiti attraverso la loro ricollocazione presso altre unità d'offerta del territorio, ha revocato loro l'abilitazione all'esercizio, con i provvedimenti riportati nell'Allegato A);

Stabilito pertanto di dover dichiarare la decadenza dell'accreditamento dei C.D.D. in argomento e procedere alla loro cancellazione dal registro regionale delle unità di offerta socio sanitarie accreditate;

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti ai sensi della d.g.r. 3540/2012, coincidente con la data del 27 febbraio 2014;

Viste la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 e la d.g.r.n. 3 del 20 marzo 2013 «Costituzione delle Direzioni Centrali e Generali, incarichi e altre disposizioni organizzative - I provvedimento organizzativo - X legislatura», con la quale è stato affidato l'incarico di Direttore Generale della Direzione Famiglia, Solidarietà sociale e Volontariato a Giovanni Daverio;

Ravvisata la necessità di disporre per la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e per la relativa comunicazione agli enti gestori interessati e alla ASL territorialmente competente;

DECRETA

1. di dichiarare, per le ragioni espresse nelle premesse, la decadenza dell'accreditamento delle unità di offerta socio

sanitaria: Centri Diurni per persone con disabilità (C.D.D.) con sede nell'ASL di Milano 1 ed analiticamente indicati nell'Allegato A), che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di procedere alla cancellazione dei suddetti C.D.D. dal registro regionale delle unità di offerta socio sanitarie accreditate;

3. di disporre per la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e la comunicazione agli enti gestori interessati ed alla ASL di Milano 1.

Il direttore generale  
Giovanni Daverio

\_\_\_\_\_ • \_\_\_\_\_

Serie Ordinaria n. 9 - Mercoledì 26 febbraio 2014

ALLEGATO A

**DECADENZA DELL' ACCREDITAMENTO DI UNITA' DI OFFERTA SOCIO SANITARIE:  
CENTRI DIURNI PER PERSONE CON DISABILITA' (C.D.D.) AVENTI SEDE NELLA A.S.L. DI MILANO 1 E CANCELLAZIONE DALL'APPOSITO REGISTRO REGIONALE**

n. 1)

**C.D.D. S. Chiara ex Azienda Agricola - P.za Monsignor Moneta, 1 - 20090 Cesano Boscone (MI) cod. struttura 309028801**

<i>Ragione sociale Ente gestore</i>	<i>Codice fiscale</i>	<i>Sede legale</i>	<i>Provvedimento accreditamento</i>	<i>n. posti</i>	<i>Revoca abilitazione ASL MI 1</i>	<i>Data in cui è pervenuta delibera revoca abilitazione ASL MI 1</i>
Fondazione Istituto Sacra Famiglia Onlus	03034530158	P.za Monsignor Moneta, 1 20090 Cesano Boscone (MI)	d.g.r. 779 del 17/11/2010	19	Delibera n. 23 del 28/01/2014	Prof. 1193 del 28/01/2014

n. 2)

**C.D.D. La Prateria - Via Erba, 83 - 20037 Paderno Dugnano (MI) cod. struttura 309026101**

<i>Ragione sociale Ente gestore</i>	<i>Codice fiscale</i>	<i>Sede legale</i>	<i>Provvedimento accreditamento</i>	<i>n. posti</i>	<i>Revoca abilitazione ASL MI 1</i>	<i>Data in cui è pervenuta delibera revoca abilitazione ASL MI 1</i>
La Prateria Coop. Sociale Onlus	05007050155	Via Erba, 83 20037 Paderno Dugnano (MI)	d.g.r. 6569 del 13/02/2008	30	Delibera n. 24 del 28/01/2014	Prof. 1193 del 28/01/2014

**D.d.g. 14 febbraio 2014 - n. 1129**

**Accreditamento della seguente unità di offerta socio sanitaria: assistenza domiciliare integrata (A.D.I.) denominata «L'Ape Gaia» gestita dall'ente «L'Ape Gaia società cooperativa sociale Onlus», CF 06982390962, con sede legale e sede operativa in Legnano (MI) , via Dei Salici n. 26/28, ed iscrizione della medesima nell'apposito registro regionale**

IL DIRETTORE GENERALE DELLA DIREZIONE GENERALE FAMIGLIA, SOLIDARIETA' SOCIALE E VOLONTARIATO

Visti:

- il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni;
- il d.p.r. 14 gennaio 1997 «Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private»;
- i dd.p.c.m. 14 febbraio 2001 «Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio sanitarie» e 29 novembre 2001 «Definizione dei livelli essenziali di assistenza»;
- la l.r. 2 aprile 2007, n. 8 «Disposizioni in materia di attività sanitarie e socio-sanitarie. Collegato» e successive modifiche;
- la l.r. 12 marzo 2008, n. 3 «Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario»;
- la l.r. 30 dicembre 2009, n. 33: «Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità»;
- la d.c.r. 17 novembre 2010, n. 88 di approvazione del «Piano Socio Sanitario Regionale 2010 - 2014»;

Richiamate le dd.g.r.:

- 30 maggio 2012 n. 3540 «Determinazioni in materia di esercizio e accreditamento delle unità di offerta sociosanitarie e razionalizzazione del relativo sistema di vigilanza e controllo»;
- la d.g.r. 30 maggio 2012, n. 3541, rettificata dalla d.g.r. 6 giugno 2012 n. 3584 «Definizione dei requisiti specifici per l'esercizio e l'accredimento dell'Assistenza Domiciliare Integrata»;
- la d.g.r. 25 luglio 2012, n. 3851 «Determinazioni in ordine alle tariffe sperimentali dei nuovi profili dell'Assistenza Domiciliare Integrata»;
- 20 dicembre 2013 n. 1185 «Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario regionale per l'esercizio 2014»;

Richiamato il d.d.g. della Direzione Generale Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale del 3 agosto 2012, n. 7089 ad oggetto: «Determinazioni in ordine all'Assistenza Domiciliare Integrata»;

Vista la specifica deroga, prevista dalla d.g.r. 1185/2013, riguardo alla sospensione per il 2014 di nuovi accreditamenti in ambito socio sanitario, per la fattispecie dell'istanza di accreditamento già presentata in data antecedente il 20 dicembre 2013, data di approvazione della d.g.r. medesima;

Rilevato che l'ente gestore «L'Ape Gaia Società Cooperativa Sociale Onlus», CF 06982390962, con sede legale in Legnano (MI), via Dei Salici n. 26/28, ha presentato S.C.I.A. con contestuale richiesta di accreditamento, con prot. n. G1.2013.16233 del 29 novembre 2013, per l'unità di offerta di Assistenza Domiciliare Integrata (A.D.I.) denominata «L'Ape Gaia», con stessa sede operativa, per l'erogazione di prestazioni di A.D.I. ordinaria;

Rilevato che la S.C.I.A. con contestuale richiesta di accreditamento sopra citata, rientra nella fattispecie prevista dalla d.g.r. 1185/2013, e risulta pertanto accoglibile;

Dato atto che la S.C.I.A. sopra indicata è stata positivamente verificata dalla competente commissione di vigilanza della ASL di Milano 1, con sopralluogo del 13 gennaio 2014, di cui al verbale della verifica n. 7379, allegato al provvedimento sotto indicato;

Visto il provvedimento del 28 gennaio 2014 n. 25, adottato dalla ASL di Milano 1 e pervenuto in data 29 gennaio 2014, prot. n. G1.2014.1373, di attestazione del possesso dei requisiti di accreditamento per l'erogazione di prestazioni di A.D.I. ordinaria;

Ritenuto di accogliere la richiesta di accreditamento dell'unità di offerta in oggetto, sussistendo tutti i requisiti previsti dalla

normativa vigente, e di procedere altresì all'iscrizione della medesima, nell'apposito Registro Regionale delle unità di offerta socio sanitarie accreditate;

Dato atto che la ASL territorialmente competente deve provvedere, entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto, all'effettuazione di una visita di vigilanza, al fine della verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento;

Preso atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla d.g.r. 3540/2012, coincidente con la data del 28 febbraio 2014;

Viste la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 e la d.g.r. n. 3 del 20 marzo 2013 «Costituzione delle Direzioni Centrali e Generali, incarichi e altre disposizioni organizzative - I provvedimento organizzativo - X legislatura», con la quale è stato affidato l'incarico di Direttore Generale della Direzione Famiglia, Solidarietà sociale e Volontariato a Giovanni Daverio;

Ravvisata la necessità di disporre per la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e per la relativa comunicazione all'ente gestore interessato e alla ASL territorialmente competente;

DECRETA

1. di accreditare, con decorrenza dalla data di approvazione del presente atto, la seguente unità di offerta socio sanitaria: Assistenza Domiciliare Integrata (A.D.I.) denominata «L'Ape Gaia» gestita dall'ente «L'Ape Gaia Società Cooperativa Sociale Onlus», CF 06982390962, con sede legale e sede operativa in Legnano (MI) , via Dei Salici n. 26/28, sulla base della verifica del possesso dei requisiti di accreditamento condotta dalla ASL di Milano 1 ed attestata con il provvedimento del 28 gennaio 2014 n. 25;

2. di provvedere all'iscrizione dell'unità di offerta oggetto del presente accreditamento nell'apposito Registro Regionale delle unità di offerta socio sanitarie accreditate;

3. di disporre per la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e per la relativa comunicazione all'ente gestore interessato e alla ASL territorialmente competente.

Il direttore generale  
Giovanni Daverio

**D.d.g. 18 febbraio 2014 - n. 1236**

**Accreditamento della seguente unità di offerta socio sanitaria: assistenza domiciliare integrata (A.D.I.) denominata «Omnia servizi cooperativa sociale» con sede operativa in Busto Arsizio (VA), via Salvatore Rosa n. 24, gestita dall'ente omonimo, con sede legale in Milano, via P. da Palestrina n. 2, CF 08334370965, ed iscrizione della medesima nell'apposito registro regionale**

IL DIRETTORE GENERALE DELLA DIREZIONE GENERALE FAMIGLIA, SOLIDARIETA' SOCIALE E VOLONTARIATO

Visti:

- il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni;
- il d.p.r. 14 gennaio 1997 «Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private»;
- i dd.p.c.m. 14 febbraio 2001 «Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio sanitarie» e 29 novembre 2001 «Definizione dei livelli essenziali di assistenza»;
- la l.r. 2 aprile 2007, n. 8 «Disposizioni in materia di attività sanitarie e socio-sanitarie. Collegato» e successive modifiche;
- la l.r. 12 marzo 2008, n. 3 «Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario»;
- la l.r. 30 dicembre 2009, n. 33: «Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità»;
- la d.c.r. 17 novembre 2010, n. 88 di approvazione del «Piano Socio Sanitario Regionale 2010 - 2014»;

Richiamate le dd.g.r.:

- 30 maggio 2012 n. 3540 «Determinazioni in materia di esercizio e accreditamento delle unità di offerta sociosanitarie e razionalizzazione del relativo sistema di vigilanza e controllo»;

## Serie Ordinaria n. 9 - Mercoledì 26 febbraio 2014

- la d.g.r. 30 maggio 2012, n. 3541, rettificata dalla d.g.r. 6 giugno 2012 n. 3584 «Definizione dei requisiti specifici per l'esercizio e l'accreditamento dell'Assistenza Domiciliare Integrata»
- la d.g.r. 25 luglio 2012, n. 3851 «Determinazioni in ordine alle tariffe sperimentali dei nuovi profili dell'Assistenza Domiciliare Integrata»;
- 20 dicembre 2013 n. 1185 «Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario regionale per l'esercizio 2014»;

Richiamato il d.d.g. della Direzione Generale Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale del 3 agosto 2012, n. 7089 ad oggetto: «Determinazioni in ordine all'Assistenza Domiciliare Integrata»;

Vista la specifica deroga, prevista dalla d.g.r. 1185/X, riguardo alla sospensione per il 2014 di nuovi accreditamenti in ambito socio sanitario, per la fattispecie dell'istanza di accreditamento già presentata in data antecedente il 20 dicembre 2013, data di approvazione della d.g.r. medesima;

Rilevato che l'ente «Omnia Servizi Cooperativa Sociale», C.F.: 08334370965, con sede legale in Milano, via P. Da Palestrina n. 2, ha presentato S.C.I.A. con contestuale richiesta di accreditamento, con prot. n. G1.2013.15175 del 11 novembre 2013, per l'unità di offerta di Assistenza Domiciliare Integrata (A.D.I.) omonima, con sede operativa in Busto Arsizio (VA), via Salvatore Rosa n. 24, per l'erogazione di prestazioni di A.D.I. ordinaria;

Rilevato che la S.C.I.A. con contestuale richiesta di accreditamento sopra citata, rientra nella fattispecie prevista dalla d.g.r. 1185/X, e risulta pertanto accoglibile;

Dato atto che la S.C.I.A. sopra indicata è stata positivamente verificata dalla competente commissione di vigilanza della ASL di Varese, con sopralluogo del 11 dicembre 2013, di cui al verbale della verifica allegato al provvedimento sotto indicato;

Visto il provvedimento del 29 gennaio 2014 n. 39, adottato dalla ASL di Varese e pervenuto in data 3 febbraio 2014, prot. n. G1.2014.1861, di attestazione del possesso dei requisiti di accreditamento per l'erogazione di prestazioni di A.D.I. ordinaria;

Ritenuto di accogliere la richiesta di accreditamento dell'unità di offerta in oggetto, sussistendo tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente, e di procedere altresì all'iscrizione della medesima, nell'apposito Registro Regionale delle unità di offerta socio sanitarie accreditate;

Dato atto che, in conformità alla d.g.r. n. 3540/12, la ASL territorialmente competente deve provvedere, entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto, all'effettuazione di una visita di vigilanza, al fine della verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento;

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla d.g.r. 3540/2012, coincidente con la data del 4 marzo 2014;

Viste la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 e la d.g.r. n. 3 del 20 marzo 2013 «Costituzione delle Direzioni Centrali e Generali, incarichi e altre disposizioni organizzative - I provvedimento organizzativo - X legislatura», con la quale è stato affidato l'incarico di Direttore Generale della Direzione Famiglia, Solidarietà sociale e Volontariato a Giovanni Daverio;

Ravvisata la necessità di disporre per la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e per la relativa comunicazione all'ente gestore interessato e alla ASL territorialmente competente;

## DECRETA

1. di accreditare, con decorrenza dalla data di approvazione del presente atto, la seguente unità di offerta socio sanitaria: Assistenza Domiciliare Integrata (A.D.I.) denominata «Omnia Servizi Cooperativa Sociale» con sede operativa in Busto Arsizio (VA), via Salvatore Rosa n. 24, gestita dall'ente omonimo, CF 08334370965, con sede legale in Milano, via P. Da Palestrina n. 2, sulla base della verifica del possesso dei requisiti di esercizio e accreditamento condotta dalla ASL di Varese ed attestata con il provvedimento del 29 gennaio 2014 n. 39;

2. di provvedere all'iscrizione dell'unità di offerta oggetto del presente accreditamento nell'apposito Registro Regionale delle unità di offerta socio sanitarie accreditate;

3. di disporre per la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e per la relativa comunicazione all'ente gestore interessato e alla ASL territorialmente competente.

Il direttore generale  
Giovanni Daverio

## D.G. Ambiente, energia e sviluppo sostenibile

D.d.s. 20 dicembre 2013 - n. 12618

**Progetto di un impianto di smaltimento e recupero di rifiuti speciali liquidi pericolosi e non pericolosi, nel comune di Moglia (MN). Proponente: Ecologia Papotti s.r.l. - Moglia. Pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi del d.lgs. 152/2006 e della l.r. 5/2010**

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA  
VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE  
OMISSIS  
DECRETA

1. di esprimere - ai sensi del d.lgs. 152/2006 e della l.r. 5/2010 - giudizio positivo in ordine alla compatibilità ambientale del progetto di un impianto di smaltimento e recupero di rifiuti speciali liquidi pericolosi e non pericolosi, nello stesso Comune di Moglia, secondo la soluzione progettuale prospettata negli elaborati depositati dal proponente Ecologia Papotti s.r.l., con le prescrizioni e condizioni elencate di seguito, che dovranno essere espressamente recepite nei successivi provvedimenti abilitativi:

a. fermo restando il rispetto delle disposizioni generali definite dalla normativa di settore, in sede di rilascio dell'autorizzazione il proponente dovrà dettagliare esecutivamente il progetto con riguardo:

- alla vasca di accumulo dei reflui trattati in uscita dall'impianto per la laminazione delle portate da inviare al depuratore comunale;
- al riposizionamento fuori terra dei serbatoi di accumulo S1, S2, S3, S4, S5, S6;
- al sistema di drenaggio e controllo della vasche di trattamento, come proposto nel documento di integrazione del maggio 2012;

b. circa le modalità di realizzazione del progetto, il proponente provvederà alla verifica di dettaglio, sotto il profilo delle portate, dell'adeguatezza del sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche in rapporto a quanto prescritto dal r.r. 4/2006, compresa la delimitazione delle superfici operative pavimentate mediante cordoli che impediscano il recapito delle acque meteoriche sulle aree adiacenti;

c. sotto il profilo gestionale il proponente dovrà predisporre un documento di «gestione ambientale» che dettagli:

- le operazioni di verifica e pianificazione dell'accettazione e registrazione dei rifiuti in ingresso, anche per garantire la tracciabilità del flusso di rifiuti e m.p.s.;
- il sistema di controllo del processo depurativo proposto, specialmente con riguardo alla costante verifica dell'efficacia del trattamento chimico fisico;
- l'attuazione della procedura di controllo e verifica dei sistemi di trattamento delle emissioni gassose e delle relative operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria;

d. si richiama che prima dell'avvio delle attività di progetto si dovrà provvedere alle verifiche di sicurezza e all'adeguamento antisismico dei fabbricati, conformemente alla normativa di settore e alle disposizioni di protezione civile emanate a seguito del terremoto del maggio 2012;

e. in fase di esercizio:

- sia prestata particolare cura alla manutenzione di vasche, serbatoi, pavimentazioni e in generale di tutte le componenti del sistema di protezione del suolo e del sottosuolo dal percolamento di sostanze accidentalmente sversate, mediante periodiche verifiche di tenuta statica e idraulica; ogni intervento relativo a tale sistema dovrà essere realizzato con materiali ad alta resistenza meccanica alla corrosione e sottoposto a collaudo;
- sia programmato il flusso di conferimento all'impianto (mezzi, carichi, orari), per minimizzare le interferenze con la viabilità locale;
- tutti i rifiuti, decadenti dall'attività, da smaltire presso terzi siano depositati in container coperti o strutture chiuse;
- siano scrupolosamente rispettati i limiti orari di lavoro dell'impianto finalizzati alla tutela dei recettori sensibili all'intorno;
- l'illuminazione artificiale nell'area dell'impianto dovrà essere limitata alle sole esigenze di sicurezza [v.l.r. 17/2000];

f. circa la fase di cantiere per la costruzione degli impianti e strutture in progetto, si dovrà contenere la diffusione di pol-

veri attraverso l'adozione di misure mitigative quali l'ottimizzazione dei percorsi e del carico dei mezzi di trasporto, la copertura dei mezzi stessi, il lavaggio delle ruote e se necessario della carrozzeria in uscita dal cantiere, la copertura dei depositi di materiale sciolto e, in caso di vento, la protezione e l'umidificazione di quelli caratterizzati da frequente movimentazione;

g. il proponente dettagli esecutivamente, in accordo con il Comune di Moglia, il progetto degli interventi di mitigazione proposti nel progetto e nello s.i.a., implementando la schermatura a verde del sito nel massimo grado possibile, compatibilmente con gli spazi disponibili e le esigenze di corretto esercizio dell'impianto:

h. ai fini dell'esercizio dell'impianto nella configurazione di progetto il proponente definisca e attui un piano di monitoraggio ambientale, coordinato con il piano di monitoraggio e controllo proposto ai fini dell'a.i.a., comprendendovi la verifica, con funzionamento dell'impianto a regime:

- delle emissioni generate dai trattamenti previsti, con riguardo particolare alla eventuale propagazione di odori;
- del rumore generato durante il funzionamento a pieno regime, mediante almeno una campagna che prenda in considerazione i recettori più prossimi all'impianto, al fine di verificare la rispondenza con i risultati dello studio d'impatto acustico e l'effettivo rispetto dei limiti normativi, fermo restando che il loro eventuale superamento comporterà la tempestiva definizione e applicazione di ulteriori misure di mitigazione quali la collocazione di barriere al perimetro dell'impianto;
- della qualità dei reflui scaricati nella pubblica fognatura;
- della qualità delle acque di falda mediante tre piezometri installati presso l'insediamento;

i. presupposti e modalità di conduzione delle azioni di monitoraggio [definizione in dettaglio delle componenti ambientali interessate, parametri da analizzare, stazioni di misura, modalità e frequenze di prelievo o misurazione, frequenza e modalità di redazione e trasmissione dei report periodici, ecc.], siano definiti in accordo con la Provincia di Mantova, competente al rilascio dell'a.i.a., e con ARPA Lombardia, ai quali dovranno essere trasmessi, oltre che al Comune di Moglia, i relativi risultati per la validazione e l'eventuale assunzione di conseguenti determinazioni, di cui il proponente dovrà provvedere alla tempestiva attuazione;

2. La Provincia di Mantova, in qualità di Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione del progetto in parola, e il Comune di Moglia sono tenuti a vigilare sul rispetto delle prescrizioni di cui al precedente punto 1, così come recepite nel provvedimento di autorizzazione, e - in caso di inadempimenti - ad agire tempestivamente ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del d.lgs. 152/2006;

3. ai sensi dell'art. 26, comma 6 del d.lgs. 152/2006, il progetto in parola dovrà essere realizzato entro cinque anni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;

4. di trasmettere copia del presente decreto alla ditta proponente Ecologia Papotti s.r.l.;

5. di informare contestualmente dell'avvenuta decisione finale, e delle modalità di reperimento della stessa, la Provincia di Mantova e il Comune di Moglia;

6. di provvedere alla pubblicazione sul BURL della sola parte dispositiva del presente decreto;

7. di provvedere altresì alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul sito web [www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia/](http://www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia/);

8. di rendere noto che contro il presente decreto è proponibile ricorso giurisdizionale presso il T.A.R. della Lombardia secondo le modalità di cui al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero è ammesso ricorso straordinario al capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del decreto stesso.

Il dirigente  
Mauro Mussin

Serie Ordinaria n. 9 - Mercoledì 26 febbraio 2014

**D.d.s. 21 febbraio 2014 - n. 1385****Verifica di assoggettabilità, ai sensi degli artt. 6 e 20 del d.lgs. 152/06, alla procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) del progetto di un Kartodromo in comune di Cologno al Serio (BG)**

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA  
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE  
OMISSIS  
DECRETA

1. di assoggettare alla procedura di valutazione di impatto ambientale - ai sensi del d.lgs. 152/2006 e della l.r. 5/2010 - il progetto del kartodromo proposto in Comune di Cologno al Serio (BG) dalla Società Agricola La Bizzera e dalla società Immobiliare Serio S.r.l, per i motivi esposti nella in premessa del presente atto, che si intendono qui richiamati e valgono anche come indicazioni per la redazione dello studio d'impatto ambientale a supporto della procedura stessa;

2. di dare atto che la procedura di v.i.a. è di competenza provinciale ai sensi di quanto previsto nell'allegato B alla l.r. 5/2010;

3. di trasmettere copia del presente decreto ai proponenti Società Agricola La Bizzera di Ferrario Giulio e Giovanni s.s. di Urganò e Immobiliare Serio S.r.l. di Cologno al Serio, e di informare contestualmente dell'avvenuta decisione, e delle modalità di reperimento della stessa, il Comune di Cologno al Serio, la Provincia di Bergamo, i Comuni di Ghisalba e Urganò e l'Ente gestore del Parco regionale del Serio;

4. di provvedere alla pubblicazione sul BURL della sola parte dispositiva del presente decreto;

5. di provvedere altresì alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul sito web [www.silvia.regione.lombardia.it](http://www.silvia.regione.lombardia.it);

6. di rendere noto che contro il presente decreto è proponibile ricorso giurisdizionale presso il T.A.R. della Lombardia secondo le modalità di cui al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data di pubblicazione sul BURL della parte dispositiva del presente atto.

Il dirigente  
Filippo Dadone

**D.d.s. 21 febbraio 2014 - n. 1392****Progetto di ampliamento e manutenzione straordinaria del porto di Ranco, nel comune di Ranco (VA). Proponente: comune di Ranco. Verifica di assoggettabilità alla valutazione d'impatto ambientale, ai sensi del d.lgs. 152/2006 e della l.r. 5/2010**

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA  
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE  
OMISSIS  
DECRETA

1. di escludere dalla procedura di valutazione d'impatto ambientale - ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 152/2006 - il progetto di ampliamento e manutenzione straordinaria del porto di Ranco, nel Comune di Ranco (VA), nella configurazione progettuale che emerge dagli elaborati depositati dal proponente Comune di Ranco, a condizione che siano ottemperate le prescrizioni elencate nel paragrafo conclusivo «Quadro delle prescrizioni» della relazione istruttoria allegata quale parte integrante e sostanziale del presente atto, che dovranno essere espressamente recepite nei successivi iter e provvedimenti di autorizzazione e approvazione del progetto stesso;

2. la Provincia di Varese è tenuta a vigilare sul rispetto delle prescrizioni di cui al precedente punto, così come recepite nel provvedimento di autorizzazione/approvazione, e a segnalare tempestivamente all'autorità competente in materia di VIA eventuali inadempimenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del d.lgs. 152/2006;

3. ai sensi dell'art. 26, comma 6, del d.lgs. 152/2006, il progetto in parola dovrà essere realizzato entro cinque anni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;

4. di trasmettere copia del presente decreto al proponente Comune di Ranco;

5. di informare contestualmente dell'avvenuta decisione finale e delle modalità di reperimento della stessa la Provincia di Varese e l'Autorità di bacino lacuale dei laghi Maggiore, Comabbio, Monate e Varese;

6. di provvedere alla pubblicazione sul BURL della sola parte dispositiva del presente decreto;

7. di provvedere altresì alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul sito web [www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia/](http://www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia/);

8. di rendere noto che contro il presente decreto è proponibile ricorso giurisdizionale presso il T.A.R. della Lombardia secondo le modalità di cui al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero è ammesso ricorso straordinario al capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data di pubblicazione sul BURL della parte dispositiva del presente atto.

Il dirigente  
Filippo Dadone